Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA **PERUGIA - 27 gennaio 2010** *Prezzo € 18,90 (IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

RACCOLTA DI NORME E ATTI DI INDIRIZZO IN MATERIA EDILIZIA

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

PAGINA 2 - BIANCA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

RACCOLTA DI NORME E ATTI DI INDIRIZZO IN MATERIA EDILIZIA

(Il testo è stato redatto dal Servizio Urbanistica espropriazioni e dal Servizio Attività giuridico legislative e rapporti istituzionali con il Governo della Giunta regionale)

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA

— **Legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1** (Norme per l'attività edilizia) estratto Pag. 7

— **delibera Giunta regionale 27 aprile 2006, n. 674** (Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno) con le integrazioni apportate dalla DGR 1064/2009 » 44

— **delibera Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420** (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45 c. 1 lett. B) l.r. 1/2004 con il repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale) estratto » 51

— **delibera Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 1064** (Legge regionale 11/2009 – art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento) estratto » 73

— **delibera Giunta regionale 16 marzo 2005, n. 452** ((Indirizzi in ordine applicazione artt. 34, 35 e 36 l.r. n. 1/2004. Norme attività edilizia relativamente al cambio destinazione d'uso dei vani posti al piano sottotetto e terreno di edifici esistenti) » 90

— **delibera Giunta regionale 25 giugno 2004, n. 886** (Atto di indirizzo per la definizione degli schemi delle dichiarazioni da allegare alle istanze relative ai titoli abilitativi di cui all'art. 45, comma 1, lett. C) e comma 2 della l.r. 1/2004) » 99

— **delibera Giunta regionale 25 giugno 2004, n. 887** (Atto di indirizzo per la definizione dell'elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare a corredo delle istanze per i titoli abilitativi di cui alla let. a) comma 1 e 2 art. 45 l.r. 1/2004) » 123

— **delibera Giunta regionale 25 giugno 2004, n. 888** (Atto di indirizzo per la definizione dello schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e qualità dei vincoli di cui alla lett. D) comma 1 e 2 art. 45 l.r. 1/2004) » 129

— **regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2** (Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8) » 136

— **delibera Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 906** (L.r. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 18/2/2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – art. 11, comma 7. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati) » 139

— **regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9** (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per i calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) » 148

— **circolare esplicativa prot. 46249 del 20 marzo 2009** (Chiarimenti in merito alle opere pertinenziali in zona "A" del d.m. 2 aprile 1968) » 163

VIGILANZA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA

— **legge regionale 3 novembre 2004, n. 21** (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) estratto » 165

INTERVENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO

— **legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11** (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) estratto » 185

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

— **delibera Giunta regionale 2 agosto 2006, n. 1435** (Atto indirizzo relativo a definizione impresa agricola ai fini applicazione normative regionali in materia edilizia ed urbanis. di cui ll.rr. n. 1 del 18/02/2004 e n. 11 del 22/02/2005) e relativa **nota esplicativa prot. n. 42898 del 20 marzo 2008** Pag. 191

— **delibera Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955** (L.r. 11/05 atto indirizzo per definizione tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi art. 34 commi 2 e 3) » 198

— **circolare esplicativa** prot. 127197 del 27 luglio 2005 (chiarimenti in merito all'applicazione di alcune disposizioni della l.r. 11/2005) » 201

INTERVENTI NEI CENTRI STORICI

— **legge regionale 10 luglio 2008, n. 12** (Norme per i centri storici) estratto » 205

— **nota esplicativa** prot. 130453 del 1 settembre 2008 » 214

— **articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) » 216

— **delibera Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 1374** (Definizione del valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti da programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla l.r. 11/2005 ovvero da piani urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARPA) ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008) » 217

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

— **legge regionale 18 novembre 2008, n. 17** (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi) estratto » 224

— **delibera Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 581** (Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della l.r. 17/2008 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi) estratto » 234

— **delibera Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1322** (DGR 27 aprile 2009, n. 581, punto 5) – Modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della l.r. 17/2008) estratto (Disciplinare tecnico) » 237

— **articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) » 246

INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI

— **capo II del titolo II della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) » 247

— **delibera Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 1063** (Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art. 34, comma 3 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13) » 251

— **delibera Giunta regionale 23 dicembre 2009, n. 1854** (Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) » 254

— **delibera Giunta regionale 19 ottobre 2009, n. 1454** (Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1 – legge regionale 26 giugno 2009, n. 13. Modalità attuative) estratto » 258

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI

— **legge regionale 24 marzo 2000, n. 27** (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) estratto » 268

— **legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31** (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della l.r. 2 settembre 1974, n. 53, della l.r. 18 aprile 1989, n. 26, della l.r. 17 aprile 1991, n. 6 e della l.r. 10 aprile 1995, n. 28) estratto » 277

— **delibera Giunta regionale 28 aprile 2008, n. 447** (Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) » 279

— **delibera Giunta regionale 18 giugno 2008, n. 707** (D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 "Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano". Integrazione) » 296

PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NEGLI INTERVENTI EDILIZI

— **legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20** (Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico) estratto » 300

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

— **regolamento regionale 4 aprile 2007, n. 2** (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 "Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico") Pag. 305

— **legge regionale 6 giugno 2002, n. 8** (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) estratto » 315

— **regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1** (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) » 316

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

PAGINA 6 - BIANCA

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 «Norme per l'attività edilizia» (pubblicata nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 25 febbraio 2004, n. 8) coordinato con le modifiche e le integrazione di cui alla **legge regionale 3 novembre 2004, n. 21,** recante (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) (in Bollettino ufficiale della Regione 8 novembre 2004, n. 47), alla **legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11**, recante (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 9 marzo 2005, n. 11), alla **legge regionale 26 marzo 2008, n. 5,** recante (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) (in s.s. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione 28 marzo 2008, n. 15), alla **legge regionale 21 maggio 2008, n. 8,** recante (Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)) (in Bollettino ufficiale della Regione 28 maggio 2008, n. 25) e alla **legge regionale 26 giugno 2009, n. 13**, recante (Norme per i governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (in ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore, in applicazione dei principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi, nonché al fine di perseguire il miglioramento della qualità edilizia e ambientale nella realizzazione degli interventi.

2. La presente legge disciplina altresì:

a) il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l'uso degli edifici medesimi;

b) la diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico;

c) l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro;

d) il rilascio, prima dell'inizio dei lavori ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;

d-bis) il rilascio, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quelle previste al titolo quarto, parte I e alla parte II del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) «opere interne», quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti;

g-bis) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 4

(Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio)

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, le architetture religiose e militari, l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico-architettonico.

3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.

4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;

b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c);

c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggisticoambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).

4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.

5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l'emanazione dei pareri.

6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la documentazione di cui all'art. 22, comma 3.

Art. 5
(Sportello unico per l'edilizia)

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l'edilizia la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia di cui alla presente legge.

2. Lo sportello unico per l'edilizia provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 2, delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/1999;

b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001;

d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;

e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente il permesso di costruire, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;

b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del D.Lgs. n. 490/1999, fermo restando che, in

caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 490/1999;

e) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette.

6. I comuni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano, entro e non oltre il 30 giugno 2005, allo sportello unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.

8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l'edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l'avvenuta costituzione dello sportello unico per l'edilizia.

Art. 5-bis
(Regolamento comunale per l'attività edilizia)

1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività edilizia ai sensi della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 6
(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all'articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione.

3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore. Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.

4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.

5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazione dei diritti dei terzi.

6. I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 sono sostituiti da quelli previsti agli articoli successivi della presente legge a seconda del titolo abilitativo necessario per l'intervento.

7. La decorrenza dei termini per la formazione dei titoli abilitativi di cui agli articoli 18 e 21, è sospesa nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda o della denuncia con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

Art. 7
(Attività edilizia senza titolo abilitativi)

1. I seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) manutenzione ordinaria;

b) eliminazione di barriere architettoniche che non interessi gli immobili compresi negli elenchi di cui al titolo primo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché gli immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici, e che non riguardi elementi strutturali né comporti la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca e utilizzo di acque;

d) opere pertinenziali degli edifici, relative ai manufatti per impianti tecnologici e di arredo, non qualificate come interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6), purché disciplinate dai regolamenti edilizi comunali;

e) opere all'interno delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

f) interventi di cui all'articolo 33, comma 6.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera f) sono soggetti a comunicazione al comune da parte dell'interessato, unitamente a una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, nonché il rispetto delle norme in materia di standard urbanistici.

3. Debbono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta comunque denominati e in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 490/1999, nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

4. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.

Art. 7-bis
(Prima attuazione del Piano energetico regionale)

1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'art. 7.

2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.

Art. 8
(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico)

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, non trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;

e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.

2-bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

18 della L.R. n. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.

Art. 9

(Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza)

1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 17, 18 e 21, nonché dell'avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8.

Art. 10

(Certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli)

1. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una certificazione sulla presenza e sulla qualità dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico e su quelli relativi alle infrastrutture a rete che interessano l'area oggetto di intervento, individuata in apposita documentazione allegata alla richiesta. La certificazione contiene altresì l'indicazione della normativa urbanistica ed edilizia, operante sull'area medesima, che ha incidenza ai fini dell'edificazione.

2. La certificazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia entro trenta giorni dalla richiesta; essa conserva validità per un anno dal rilascio, a meno che non intervengano variazioni sui vincoli o modifiche delle normative urbanistiche ed edilizie.

3. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative degli enti locali e di altri soggetti interessati volte alla realizzazione di banche dati informatizzate e condivise, con particolare riferimento alle infrastrutture a rete.

Art. 11

(Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 del d.lgs. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25, superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis).

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera d), risulta che l'impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l'edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.

6. La Regione, d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto all'articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 11-bis
(Irregolarità contributiva delle imprese)

1. La Regione, nel caso previsto all'articolo 11, comma 3, applica all'impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un

minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 9.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

3. Nel caso in cui l'impresa non sia risultata in regola a seguito della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il committente paga all'impresa la somma dovuta quale rata di saldo, detraendo l'importo dei contributi non versati di cui l'impresa è risultata debitrice nei confronti della Cassa edile. Tale importo è quantificato e comunicato dalla Cassa edile al committente, specificando le forme e i modi per effettuare il pagamento.

4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3 consente, in presenza di completezza e regolarità della restante documentazione di cui all'articolo 30, comma 1, il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello unico per l'edilizia. Al ricevimento della somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 30. Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, l'iscrizione dell'impresa risultata irregolare nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 10.

Art. 12
(Norme regolamentari)

1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34:

a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;

b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione;

c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b);

d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, ai fini della formazione dell'elenco di cui all'articolo 39, commi 9 e 10;

d-bis) detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5-bis.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

Capo II
Permesso di costruire, nozione e caratteristiche

Art. 13
(Interventi subordinati a permesso di costruire)

1. I seguenti interventi costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, sono subordinati a permesso di costruire:

a) nuova costruzione;

b) ristrutturazione urbanistica;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell'area di sedime;

d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di superficie superiore a tremila metri quadrati, solamente nel caso in cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento edilizio comunale o dallo strumento urbanistico.

Art. 14
(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse, ovvero all'impegno degli interessati, in base a convenzione o atto d'obbligo, di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

2. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito positivo di cui sia stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 17, comma 9.

Art. 15
(Competenza al rilascio del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale o dello sportello unico per l'edilizia.

2. In caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti all'articolo 17, si applica l'articolo 19.

Art. 16
(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i quattro anni dal rilascio del titolo medesimo. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato al massimo per due anni, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso il termine previsto per il completamento dell'opera, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

3. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei limiti

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

e con le modalità di cui all'articolo 11. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune da parte del titolare del permesso.

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 20. Il nuovo titolo abilitativo comporta, ove necessario e qualora l'intervento non sia strutturalmente ultimato, l'aggiornamento e/o l'integrazione del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

Capo III
Procedimento

Art. 17
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico per l'edilizia corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da un'autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale.

2. Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 2, o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, egli formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Qualora l'interessato non ottemperi

nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 4.

6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti da normative regionali e dal regolamento edilizio, acquisisce il parere della commissione comunale di cui all'art. 4 in merito al progetto presentato.

8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico, entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento, di cui ai commi 4 e 6, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5.

9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico provvede a comunicarlo direttamente all'interessato. Diversamente, lo sportello unico ne dà comunicazione all'interessato, prima del rilascio del titolo abilitativo, con la richiesta dei conseguenti adempimenti a carico dello stesso, anche in materia di contributo di costruzione, invitandolo ad ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'inutile decorso del predetto termine, senza che l'interessato abbia presentato la documentazione richiesta, si intende quale rinuncia al rilascio del permesso di costruire e in tal caso il fascicolo relativo è automaticamente archiviato e ne è data comunicazione all'interessato. Dell'avvenuto rilascio entro quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti dallo sportello unico, è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla pubblicazione all'albo pretorio, esso decade, fermo restando quanto già versato in materia di contributo di costruzione.

10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del cinquanta per cento per i comuni con più di centomila abitanti.

11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

Art. 18
(Procedimento edilizio abbreviato)

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al D.M. n. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.

2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato.

4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo;

d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.

6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.

8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997.

9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

Art. 19

(Riesame e intervento sostitutivo)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 17, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al dirigente, o al responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento, di pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorsi inutilmente i quali si intende confermato il silenzio rifiuto già formatosi. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire e sulla richiesta di riesame.

2. Decorso inutilmente anche il termine per il riesame di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo alla provincia, la quale acquisisce, entro venti giorni, le necessarie informazioni presso il comune, informandone il presidente del Consiglio delle Autonomie locali e, nei successivi quindici giorni, nomina, qualora permanga l'inerzia, un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-diniego.

3. La determinazione del contributo di costruzione è effettuata dal comune su richiesta del commissario ad acta.

4. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

Capo IV
Denuncia di inizio attività

Art. 20
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:

a) gli interventi di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani;

b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

c) l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano nuove volumetrie urbanistiche;

f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. A scelta dell'interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche di cui al comma 6.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 490/1999 e dell'articolo 39 della L.R. n. 31/1997.

4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del titolo terzo.

5. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesistica vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche, volumetriche e tipologiche, nonché l'altezza massima, le destinazioni d'uso degli edifici e il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto.

Art. 21
(Disciplina della denuncia di inizio attività)

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione oppure dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale o sia necessario acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell'ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per l'edilizia può convocare, anche su richiesta dell'interessato, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della L. n. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l'ordine di non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento rispetto a quelli ammissibili a denuncia di inizio attività;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l'avvenuto versamento del relativo importo;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

8. Fatta eccezione del caso previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo sportello unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività. Contestualmente è presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.

9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.

10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera, relativamente agli interventi di cui all'articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 40, i pareri della commissione comunale di cui all'articolo 4 e l'autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 22.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

Capo V
Autorizzazioni e provvedimenti in materia ambientale

Art. 22
(Autorizzazione e provvedimenti comunali)

1. Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al titolo secondo del D.Lgs. n. 490/1999, subdelegate ai comuni con l'articolo 39, comma 1 della L.R. n. 31/1997, sono adottati dal comune dopo specifica istruttoria ambientale anche ai sensi della L.R. n. 27/2000 e previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all'articolo 4.

2. Qualora i provvedimenti del comune siano difformi dal parere della commissione, previsto al comma 1, vanno esplicitamente motivati rispetto a tale difformità. Il comune, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al presente articolo, verifica la compatibilità degli interventi proposti e accerta:

a) la congruità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;

b) la conformità alle norme contenute nello strumento urbanistico generale e, ove presente, in quello attuativo, nonché alle prescrizioni contenute nella normativa paesistica del PTCP.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione e idonea documentazione fotografica, nella quale sono evidenziati le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento progettato.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e seguono le procedure previste dall'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

5. Il comune dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e alla provincia, inviando anche la relativa documentazione.

6. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 164 del D.Lgs. n. 490/1999, il comune può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6, limitatamente alle funzioni delegate, sono introitati dai comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

8. L'inizio dei lavori previsto dal titolo abilitativo di cui al titolo secondo, avviene decorsi i termini di cui all'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 490/1999.

TITOLO III
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Art. 23

(Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività)

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 26, il permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25.

2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire, ovvero certificato dal progettista per quelli da realizzare ai sensi degli articoli 18 e 20.

3. Il contributo di costruzione, come quantificato o certificato al comma 2 su richiesta dell'interessato, può essere corrisposto in corso d'opera, con rateizzazione non gravata da interessi, secondo le modalità e le eventuali garanzie stabilite dal comune.

4. Il comune accerta l'esatta entità del contributo di costruzione certificato di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1. Qualora il comune accerti che il contributo è stato versato in misura ridotta rispetto a quella dovuta ne ordina la immediata integrazione con le maggiorazioni previste dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. Nel contempo è disposta una sanzione amministrativa a carico del progettista per errata certificazione dell'importo del contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell'importo del contributo dovuto da parte del richiedente il permesso di costruire o del presentatore della denuncia di inizio attività.

5. Le province individuano con il PTCP gli ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi, per i quali stabiliscono le differenze massime dei valori del contributo di costruzione che i comuni hanno l'obbligo di applicare.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 24
(Oneri di urbanizzazione)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le modalità previste all'articolo 18. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate.

2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario.

3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:

a) della superficie utile degli edifici;

b) delle unità immobiliari;

c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.

4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce, anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative, per classi di comuni ed in relazione ai seguenti criteri:

a) ampiezza e andamento demografico del comune;

b) caratteristiche geografiche del comune;

c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici;

d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard fissati dalle normative regionali;

e) diversi ambiti del territorio comunale;

f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all'articolo 28.

6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade locali e urbane, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere, spazi per la raccolta dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER), e ne rende possibile la consultazione mediante strumenti informatici e telematici.

Art. 25
(Costo di costruzione)

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di superficie complessiva da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta per cento del costo massimo ammissibile di cui sopra.

2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente e autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di detto costo, variabile dal cinque per cento al venti per cento, che viene determinata dal comune in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base all'elenco regionale dei prezzi, secondo le modalità stabilite dal comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo non può superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del presente articolo. Nell'ambito delle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, l'aliquota da applicare per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza variazione della destinazione d'uso è pari al cinque per cento.

6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.

Art. 26
(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale;

b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;

f) per l'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 1 della L. n. 122/1989;

g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

i) per le opere pertinenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6);

j) per gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6.

2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, qualora il titolare del permesso o della denuncia di inizio attività si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.

3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche relativamente agli interventi di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, la riduzione del contributo di costruzione, sulla base e con le modalità delle relative disposizioni regionali.

5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Art. 27
(Convenzione-tipo)

1. Ai fini del titolo abilitativo relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali, nonché gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta, decorrenti dalla data di fine dei lavori.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree.

3. L'intestatario del titolo abilitativo può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della stipula della convenzione.

4. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali, intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Art. 28
(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 1, il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali e agricole dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, nonché per il contenimento della rumorosità. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base ai criteri di cui all'articolo 24, comma 5 e in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, anche extralberghiere, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato ai sensi dell'articolo 24, nonché una quota non superiore al dieci per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole e per gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico, previste dall'articolo 26, comma 1, lettere a) e c), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima, corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. Il comune ai fini di cui sopra redige un apposito elenco degli interventi interessati e accerta annualmente la destinazione d'uso in atto nell'immobile.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO IV
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Capo I
Certificato di agibilità

Art. 29
(Certificato di agibilità)

1. Il certificato di agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);

b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

c) modifica delle destinazioni d'uso.

3. Per gli interventi non compresi al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori, e dall'intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo sportello unico entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del D.P.R. n. 380/2001.

4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al comune l'avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.

5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di cui all'articolo 30, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro cinquecento in relazione all'entità dell'intervento.

Art. 30
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità)

1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;

b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;

d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell'edificio oggetto della domanda di agibilità;

e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;

f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all'articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis).

2. Lo Sportello unico per l'edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l'applicazione dell'articolo 39, commi 9 e 10.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.

Art. 31
(Dichiarazione di inagibilità)

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO IV
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Capo II
Variazioni essenziali

Art. 32
(Determinazione delle variazioni essenziali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività:

a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario;

b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del rapporto di copertura e dell'altezza;

c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;

d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri quadrati;

e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;

f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria;

g) l'aumento del numero dei piani e delle unità abitative dell'edificio.

2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità dei volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

3-bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di

cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.

TITOLO V
MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO ED USO DEI VANI DEGLI EDIFICI

Capo I
Destinazioni d'uso

Art. 33
(Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativi)

1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti territoriali. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.

2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.

3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o nella singola unità immobiliare.

4. Per gli interventi di cui al comma 3 il titolo abilitativo richiesto è:

a) la denuncia di inizio attività, nel caso di modifica della destinazione d'uso o di attività agrituristiche, realizzate senza opere edilizie;

b) il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.

6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile liberamente, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del trenta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli.

7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di una zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO V
MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO ED USO DEI VANI DEGLI EDIFICI

Capo II
Uso di vani negli edifici

Art. 34
(Uso dei vani degli edifici esistenti)

1. Negli edifici esistenti destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione, purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle parti strutturali;

b) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;

c) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;

d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;

e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici.

3. Ai fini del contributo di costruzione gli interventi di cui al presente capo sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, sono consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1, lettera c) o comma 2.

5. I comuni hanno facoltà di disporre l'esclusione di parte del territorio dall'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici.

Art. 35
(Interventi edilizi consentiti sugli edifici)

1. Gli interventi di cui all'articolo 34 possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.

2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo. Relativamente agli interventi nelle zone agricole l'incremento di volume di cui al presente comma deve essere contenuto entro i limiti di ampliamento consentiti dall'articolo 8, comma 7 della L.R. n. 53/1974.

Art. 36
(Ampliamento di edifici esistenti)

1. Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975, da destinare a fini abitativi, turistico-ricettivi o ad altre attività, le altezze minime dei nuovi locali possono uniformarsi a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell'edificio esistente oggetto di ampliamento, ancorché non conformi ai limiti imposti dallo stesso decreto, purché rispettino le condizioni minime di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), o comma 2.

TITOLO VI
MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE E DEL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

Art. 37
(Extra spessori murari)

1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:

a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato;

b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici centimetri.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi di recupero degli edifici esistenti.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 38
(Soluzioni di architettura bioclimatica)

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il cinquanta per cento. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato.

2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata per l'intero edificio attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.

3. È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico sanitarie.

4. Le norme del presente articolo e dell'articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

TITOLO VII
VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 39
(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30.

3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione di cui

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

all'articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.

7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2 dell'articolo 21 non contenga i dati di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.

8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).

10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.

Art. 39-bis
Raccolta dei dati del fabbricato.

1. La Regione con apposito regolamento, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, provvede a definire le modalità con cui i comuni raccolgono i dati su ogni singolo fabbricato, con particolare riferimento ai titoli abilitativi, alle conoscenze dell'area di sedime, alla sicurezza degli edifici, compresa la presenza di materiali inquinanti o pericolosi e al contenimento dei consumi energetici, tenendo anche conto dell'epoca di realizzazione degli edifici medesimi.

TITOLO VIII
NORMATIVA TECNICA E AMBIENTALE PER L'EDILIZIA

Art. 40
(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di cui alla parte seconda, capi primo e secondo del D.P.R. n. 380/2001, anche con riferimento alle previgenti disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono svolte dalle province anche in applicazione della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 e della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. La denuncia dei lavori di costruzione in zone dichiarate a rischio sismico, di cui all'articolo 1 della L.R. n. 25/1982 e la denuncia delle opere in conglomerato cementizio, armato e precompresso e a struttura metallica, nonché il deposito della relazione a strutture ultimate e gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e da norme e disposizioni nazionali e regionali in materia, sono presentate allo sportello unico per l'edilizia o alla Provincia. Il responsabile dello sportello unico provvede al rilascio della relativa ricevuta di presentazione e alla trasmissione alla provincia competente della relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni, con allegata copia della ricevuta di presentazione, ai fini dei previsti adempimenti di competenza di cui al comma 1. Le denunce di cui sopra sono presentate prima dell'inizio dei lavori, anche successivamente al titolo abilitativo. Qualora lo sportello unico o la Provincia accerti la incompletezza della documentazione dichiara l'irricevibilità della domanda.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e), accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui le relative contestazioni siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, in riferimento alla vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 41
(Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici)

1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con le modalità previste dal regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9, sono consentiti interventi necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al D.M. n. 1444/1968;

b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al D.M. n. 1444/1968, purché tale incremento non sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio;

c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di cui al D.M. n. 1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'articolo 16 della L.R. n. 31/1997, in materia di obbligatorietà del piano attuativo.

Art. 42
(Pareri sugli strumenti urbanistici)

(Articolo abrogato dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 43
(Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica)

1. La Regione favorisce l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti ambiti di intervento:

a) permeabilità dei suoli urbani con l'individuazione di rapporti tra superfici permeabili e non permeabili;

b) raccolta e riuso delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche;

c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli impianti anche ai fini della qualità dell'aria all'interno degli edifici;

d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;

e) comfort acustico all'interno degli edifici.

3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e dell'architettura ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e divulgazione.

4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, in particolare nell'ambito dei provvedimenti per l'edilizia residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44
(Decadenza di vincoli preordinati all'esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio)

1. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all'esproprio, sono consentiti negli edifici esistenti in dette aree gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.

2. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all'esproprio, i cui termini di validità sono decaduti, in assenza di specifici provvedimenti di reiterazione del vincolo sono consentiti:

a) gli interventi edilizi negli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la modifica della destinazione d'uso purché questa risulti compatibile dal punto di vista igienico sanitario, igienico ambientale e di sicurezza con le aree e gli edifici circostanti;

b) gli interventi di nuova edificazione nel limite di due metri quadrati di superficie utile coperta, per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

3. Nelle aree nelle quali non sono attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali anche a mezzo di piano attuativo, qualora sia presupposto per l'edificazione, sono comunque consentiti gli interventi sugli edifici esistenti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, della L.R. n. 31/1997 e all'articolo 8, comma 9, della L.R. n. 53/1974.

Gli interventi di cui sopra possono comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito del comparto o della zona interessati, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 45
(Atti di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:

a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;

b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1;

d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all'articolo 10;

e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39;

f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

g) individuare per le zone produttive di tipo D, e le zone di tipo E, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;

h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 22, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia.

2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.

3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali.

Art. 46
(Salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio)

1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT e dal PPR, ai fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela dell'identità storico-culturale, il rispetto dei valori naturalistico-ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con apposita legge regionale sono dettate, entro il 30 marzo 2004, con riferimento alle norme di principio contenute nel titolo quarto del D.P.R. n. 380/2001, le norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e potenziando la strumentazione pianificatoria dei comuni e i sistemi organizzativi e tecnologici di controllo.

3. La legge regionale di cui al comma 2 persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico, architettonico e culturale, dei centri storici, degli elementi del paesaggio antico, dei siti di interesse naturalistico e geologico, nonché del territorio agricolo;

b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come definito dal sistema della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, anche mediante la revisione della L.R. n. 31/1997, prevedendo modalità di copianificazione nella formazione e approvazione dei piani;

c) pieno riconoscimento del ruolo dei comuni nell'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività di controllo e di vigilanza, anche con l'assegnazione alle province di particolari funzioni in materia.

4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista al comma 2 i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio, così come disciplinati dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di sanatoria ai sensi dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003 da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.

Art. 47
(Norma finale)

1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

Art. 48
(Norme transitorie)

1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 12 e gli atti di indirizzo di cui all'articolo 45 sono emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione operano le normative vigenti.

2. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 continuano a trovare applicazione le tabelle parametriche stabilite dalla Regione con D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 373, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti.

3. Fino alla definizione del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 25, comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni in ordine alla determinazione del contributo concessorio stabilite dalla Regione con D.P.G.R. 14 luglio 1998, n. 374, oltre ai conseguenti aggiornamenti intervenuti.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

4. I procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le normative previgenti.

5. I comuni istituiscono e rendono operativo lo sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di operatività dello sportello unico per l'edilizia le relative funzioni sono svolte dal competente ufficio comunale.

6. I comuni istituiscono e rendono operante la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di operatività della commissione le funzioni di cui all'articolo 4, sono attribuite alle attuali commissioni edilizie.

7. L'obbligo per i comuni, previsto all'articolo 10, comma 1 relativo al rilascio della certificazione sulla presenza di vincoli concernenti le infrastrutture a rete, decorre successivamente alla realizzazione delle banche dati prevista all'articolo 10, comma 3 e comunque decorso il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino alla formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici in base alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) i comuni scelgono gli esperti necessari per la costituzione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Fino alla attuazione dello sportello di cui all'articolo 11, comma 3, non si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2006 n. 674

ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, LETT. F) DELLA L.R. N. 1/2004 PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' RELATIVE AI MOVIMENTI DI TERRENO.

Con le integrazioni apportate dalla DGR 1064/2009

LA GIUNTA REGIONALE

- **Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture;
- **Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;
- **Vista** la legge regionale 18 febbraio 2004, n, 1 ed in particolare gli articoli 13, comma 1, lett. e) e 45, comma 1, lett. f);
- **Ritenuto** di emanare indirizzi volti a disciplinare le modalità per gli interventi che comportano i movimenti di terreno di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) della medesima l.r. n. 1/2004, subordinati a permesso di costruire;
- **Tenuto conto** delle indicazioni espresse dai rappresentanti delle Province e dei comuni nell'incontro del 28/11/2005, appositamente convocato, nonché dal Servizio Difesa del Suolo;
- **Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
- **Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;
- **Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;
- **A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della l.r. n. 1/2004, il documento allegato A) alla presente Deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno subordinati a permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) della stessa legge regionale;
3) di stabilire che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto tali requisiti si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;
4) di dare atto che i Regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 hanno effettiva applicazione dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; a tal fine i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo Regolamento in forma cartacea e informatizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 657 del 12/4/2005;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, alle Comunità Montane, al Corpo Forestale dello Stato ed agli Enti Parco;
6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della l.r. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

Premesso che:

- in base a quanto disposto all'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r. n. 1/2004, l'attività di movimento di terra comportante sia rinterri che scavi, qualora non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, è subordinata a permesso di costruire;
- l'articolo 45, comma 1, lettera f) della medesima l.r. n. 1/2004 dispone che la Giunta regionale adotti un atto di indirizzo per stabilire le modalità relative ai movimenti di terreno di cui sopra, al fine di assicurare uniformità nell'applicazione delle normative in materia di titoli abilitativi in tutto il territorio regionale;
- a tali fini l'ufficio regionale competente, avvalendosi di specifica collaborazione esterna, ha predisposto una apposita proposta di normativa definita congiuntamente al Servizio difesa del suolo ed in sede di gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n.1286 del 29/7/2005 composta da rappresentanti dei Servizi delle Direzioni "Ambiente, Territorio e Infrastrutture" e "Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo".

Ritenuto:

- di emanare apposito atto di indirizzo per la disciplina dei movimenti di terreno finalizzati alla modificazione del suolo per interventi edilizi, per bonifiche agrarie e per la realizzazione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;
- che l'atto di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione.

Si propone alla Giunta regionale

1) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della l.r. n. 1/2004, il documento allegato A) alla presente Deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno subordinatri a permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) della stessa legge regionale;
2) di stabilire che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto tali requisiti si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;
3) di dare atto che i Regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 hanno effettiva applicazione dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; a tal fine i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo Regolamento in forma cartacea e informatizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 657 del 12/4/2005;
4) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, alle Comunità Montane, al Corpo Forestale dello Stato ed agli enti Parco;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO A)

A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO (Disposizioni di carattere generale)

1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A7, A10, A11, B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato, subordinati a "permesso di costruire" come previsto dall'art, 13, comma 1, lett. e) della l.r.18/02/2004, n.1.

2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 26, comma 7 della l.r. n. 11/05.

3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2004 e le altre normative di settore.

4) Non rientrano tra gli interventi suddetti:
   a) le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore;
   b) le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale.

5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell'area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette aree.

6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui alla Legge n. 183/1989.

7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell'area interessata e il progetto o il Piano aziendale di cui all'art. 32, comma 2 lett. g) della l.r. 11/2005 previsto ai successivi punti A11, C1-2 e C3 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 887 del 25 giugno 2004 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all'importanza dell'intervento:
   a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all'area oggetto d'intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti.
   b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l'intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell'ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;
   c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto al successivo punto B4;

d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno;
e) l'indicazione delle quantità di materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione se diverso dal terreno interessato dalle opere;
f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell'opera e degli interventi atti alla loro mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell'area, adeguatamente progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica;
g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da mettere a dimora, nel rispetto dell'art. 12 della l.r. n. 27/2000 (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale);
h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione finale dei terreni interessati dalle opere;
i) la documentazione di cui all'art. 22, comma 3 della l.r. n. 1/2004, ai fini degli eventuali pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. n. 1/2004;
j) gli elementi di cui al punto E) per i materiali di risulta.

8) Nel caso di piani attuativi, oltre agli elementi progettuali richiesti dalle vigenti normative, la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione del piano medesimo, per quanto disposto dall'art. 26, comma 7 della l.r. n. 11/05, debbono essere previsti anche i pertinenti elementi elencati al precedente punto 7);
9) Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 o in caso di aree di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. n. 1/2004, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.
10) Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali sentieri, piste, vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via permanente di suolo, sono sottoposte a permesso di costruire (art. 3, comma 1, let. e3) della l.r. 1/2004); si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale. L'eventuale cartellonistica è realizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1254 del 25.09.1999, emanata in attuazione della l.r. n. 46/97. Per eventuali modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli per fuoristrada si applica anche la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 24/2/1999.
11) La modificazione del suolo per la realizzazione di invasi per accumuli idrici non soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. e i. (laghetti e invasi collinari), a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di piano aziendale comprensivo degli elementi di cui al precedente punto 7. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo comunque non superiore a ml. 2,00 dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s. m. e i.

    La realizzazione degli invasi per accumuli idrici di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. i. (laghetti e invasi collinari) è comunque subordinata a permesso di costruire.

    E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005. Il materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.

12) Gli interventi da effettuare dovranno essere verificati in base alla loro compatibilità ove interessino gli ambiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 47 e 48 della l.r. n. 27/2000 ed in particolare deve essere effettuata la valutazione di incidenza nei siti di interesse naturalistico, ai sensi del D.P.R n. 357/97 anche in base alla nota di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 613 del 18/5/2004.

13) Opere di sistemazione con terre e rocce da scavo

Ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo non rientrano nella disciplina dei rifiuti solo qualora:

a) si tratti di suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini della costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/2006 come introdotto dal D.L. 185/2008);

b) si tratti di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, da utilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purchè rispondenti alle condizioni e requisiti indicati specificatamente dal comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità previste ai commi successivi dello stesso articolo.

Con riferimento all'art. 186, comma 3 del Dlgs. 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dal PAI di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989 e dalla DGR n. 447 del 28 aprile 2008 (disposizioni regionali per l'attuazione del PAI) e dai punti A4), B2) ed E3) del presente allegato A, sono realizzabili con denuncia di inizio attività le opere di seguito indicate, non riconducibili a quelle di cui alla lett. e) dell'art. 13 della l.r. 1/2004 e al precedente punto A7, in quanto non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:

a) opere di scavo di piccola entità connesse alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti da realizzare entro la distanza di 50 metri lineari dall'edificio principale da realizzare per la profondità strettamente funzionale alla posa in opera di manufatti prefabbricati (cisterne, fosse, …) o profondità non superiore a 1 metro dal piano di campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a 50 metri cubi;

b) opere di riporto di terreno che non comportino alterazioni morfologiche e altimetriche significative ovvero di altezza non superiore a 0,5 metri lineari dal piano di campagna ante opera e per una quantità non superiore a 100 metri cubi, connessi alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti, come sopra definite, nonché volti al miglioramento delle caratteristiche morfologiche, idrauliche e ambientali di aree pubbliche e private poste all'interno o all'esterno dei centri abitati, anche a seguito di realizzazione di opere infrastrutturali e servizi.

La denuncia di inizio attività deve contenere il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell'intervento, nonché l'indicazione delle caratteristiche del materiale di scavo e del luogo di provenienza, fatto salvo il rispetto delle normative relative alla presenza di vincoli.

Resta comunque ferma la possibilità, per le opere di entità superiore a quelle previste dalle lettere a) e b) di cui sopra, se compatibili con le disposizioni del presente allegato A, di utilizzare le procedure di permesso di costruire in forma abbreviata ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2004, al fine di semplificare i tempi del procedimento.

B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI
(disposizioni particolari)

1. Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie,

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.

2. Nelle zone agricole di tipo E, la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 1,50 nel caso di realizzazione di interventi edilizi previsti dagli articoli 33, comma 2, primo periodo, 34 e 35 della l.r. 11/2005 e dalle relative normative comunali, comprese le relative opere e strutture pertinenziali.
3. Gli interventi vanno, comunque, realizzati nel rispetto delle eventuali prescrizioni del P.R.G., del Regolamento edilizio e di eventuali Piani attuativi e di settore.
4. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata a cura del titolare del permesso di costruire, del Direttore dei lavori e del costruttore. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati. Ogni anomalia riscontrata, riguardante infiltrazioni d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, deve essere tempestivamente comunicata al Comune, fermo restando l'obbligo del titolare del permesso di costruire, del Direttore dei lavori e del costruttore di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.
6. Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti.
7. Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto al punto E) per i materiali di risulta.

C. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA
(disposizioni particolari)

1. Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il Piano aziendale dal quale risultino, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonifica e le ricadute.
2. Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9 della l.r. n. 11/2005. Le sezioni del terreno in scavo non devono superare la profondità di ml. 0,50 dal piano naturale di campagna ed a condizione che sia garantito un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del terreno in rilevato non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 dal piano naturale di campagna, purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d'acqua.
3. Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente punto 2 (ml 1,00) il Piano aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnicoagronomico la necessità dell'intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla ricaduta economica sull'attività agricola.
4. Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente punto 2 (ml 0,50), realizzati in difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica della rete scolante senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali corpi recipienti.

D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO
(disposizioni particolari)

1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'innesco dei fenomeni erosivi e di smottamento.
2. Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire preferibilmente attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc…).
   Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno devono essere eseguiti con gradonamenti di altezza massima del gradone di ml. 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque meteoriche e assicurare di norma il transito dei mezzi meccanici.
3. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 1,50, salvo che il progetto evidenzi la necessità di una altezza superiore resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e semprechè non si produca una eccessiva alterazione planoaltimetrica dei profili del terreno ante operam. I terrazzamenti intermedi devono, di norma, avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e assicurare il transito di mezzi meccanici.
4. Per la costruzione di muri di sostegno il regolamento edilizio comunale definisce la tipologia dei materiali da utilizzare in relazione all'armonico inserimento nel contesto circostante, prevedendo, comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in modo da garantire l'integrazione con l'ambiente circostante.
5. Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere previsto lo spazio per idoneo marciapiede e deve essere realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.

E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA

1. Lo stoccaggio o l'accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.
   Nel caso sia previsto l'accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere di scavo, il titolo abilitativo è condizionato all'obbligo di rimuovere il materiale medesimo entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dalla l.r. 21 del 3/11/2004, quali interventi rientranti nei casi previsti dall'art, 3, comma 1, lettera e7) della l.r. 1/2004.
2. L'utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dall'art. 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) della l.r. 2/2000 e s.m.i. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo abilitativo.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 marzo 2007 n. 420

DISCIPLINA INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, ART. 45 C. 1 LETT. B) L.R. N. 1/2004 CON IL REPERTORIO DEI TIPI E ELEMENTI RICORRENTI NELL'EDILIZIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, predisposta dall'Ufficio Dirigenziale Urbanistica;
Vista la legge 18 febbraio 2004, n. 1;
Vista le deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984, con le quali è stato approvato ed integrato il "Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio esistente" con allegato il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie;
Visto in particolare l'art. 45, comma 1, lett. b) di detta legge regionale il quale prevede l'adozione di un atto di indirizzo volto a disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
Visto in particolare:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'allegato "A" avente per oggetto "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", ed il relativo "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale";
3) di stabilire che l'atto di indirizzo all'allegato "A" contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della l.r. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

4) di stabilire che i restanti articoli dell'allegato "A" costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel Regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
5) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;
6) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo;
7) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l.r. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'allegato "A del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della l.r. 11/2005;
8) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'allegato "A", recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;
9) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;
10) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Provincie di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale"

Premesso che:

- con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984, è stato approvato ed integrato il "Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio con allegato Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti, redatto dall'Arch. Giuseppe Deodato, dirigente della Regione dell'Umbria;
- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, all'art. 45, comma 1, prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, adotta uno specifico atto di indirizzo;

Considerato che:

- al fine di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 45 della citata legge regionale 1/2004 si è provveduto a revisionare l'atto approvato con le deliberazioni n. 1066/1999 e n. 984/2001 e a redigere il prescritto atto di indirizzo;
- la revisione degli atti approvati ha riguardato sostanzialmente l'adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla legge regionale 1/2004 in materia edilizia ed alla legge regionale 11/2005 in materia di pianificazione del territorio
- le nuove disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004, stabiliscono i requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare definiscono il modello di disciplina per la

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l'attuazione dei relativi interventi;

- la normativa è volta principalmente ad assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi inerenti il patrimonio edilizio esistente;
- le disposizioni si applicano sia per l'elaborazione dei piani attuativi e sia per la redazione dei progetti edilizi per interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 22, comma 1, della l.r. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.L.gs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva;
- le stesse disposizioni si applicano altresì per la individuazione, negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per gli immobili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 27/2000;
- il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti comunemente diffusi in alcune tipologie dell'edilizia tradizionale locale;
- le disposizioni prevedono che gli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi devono fare riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati;
- il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.

Preso atto degli incontri svoltisi sull'argomento con i rappresentanti dei Comuni indicati dall'ANCI;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378 ed il decreto del Ministero dei Beni Culturali del 6 ottobre 2005;

Considerato altresì che:

- l'allegato "A" consta di una parte cogente relativamente agli articoli dal 1 al 30, dal 41 al 44 e l'art. 52, che i Comuni sono tenuti a recepire nel proprio regolamento per l'attività edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- l'atto di indirizzo consta di una parte di linee guida costituita dai rimanenti articoli da disciplinare nel Regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino all'adeguamento del Regolamento medesimo sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
- la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'allegato "A" avente per oggetto "Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", ed il relativo "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale";
2) di stabilire che l'atto di indirizzo all'allegato "A" contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della l.r. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
3) di stabilire che i restanti articoli dell'allegato "A" costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel Regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;
4) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;
5) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo;
6) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l.r. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2, della l.r. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'allegato "A del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della l.r. 11/2005;
7) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'allegato "A", recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;
8) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;
9) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali;
10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO "A"

Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale
(Art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 1/2004)

Omissis

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Contenuti, finalità e ambiti d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della l.r. 1/2004 e al fine di garantire comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale, stabiliscono i requisiti, le prescrizioni e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In particolare definiscono le modalità per la disciplina dell'individuazione e classificazione di tale patrimonio, della progettazione e dell'attuazione dei relativi interventi.

2. Le presenti disposizioni si applicano per l'elaborazione dei piani attuativi e dei progetti per interventi edilizi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 22, comma 1 della l.r. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.L.gs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva.

3. Le presenti disposizioni si applicano altresì agli edifici censiti ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per l'individuazione degli immobili di cui all'art. 29 della l.r. 27/2000.

Art. 2
(Il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti)

1. Il presente atto contiene il "Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale", denominato di seguito "Repertorio" nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti.

2. I piani attuativi e i progetti edilizi fanno riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni volta che è verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati. Al Repertorio si fa comunque riferimento per la classificazione degli edifici e per la conseguente disciplina degli interventi.

3. Il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.

4. Gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sono distinti secondo la classificazione di cui all'articolo 6.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 3
(Classificazione delle aree e degli edifici)

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le aree interessate da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono distinte, in sede di piano attuativo e di progetto per interventi edilizi diretti, in aree edificate e aree inedificate.

2. Nelle aree edificate l'edilizia esistente è classificata nel modo seguente:

a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra

Sono compresi in tale definizione gli edifici tipologicamente ricorrenti di origine storica, realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico artistica, un sistema organico e prevalentemente integro per materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale.

Sono comunque compresi gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel Repertorio, costituiti, in massima parte, da elementi costruttivi, architettonici e decorativi rappresentati nel Repertorio medesimo.

b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata

Sono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla lett. a) che hanno subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.

c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali

Sono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.

d) Edilizia speciale, monumentale o atipica

Sono compresi in tale definizione gli edifici monumentali, i grandi complessi edilizi, ed in genere i manufatti che si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per dimensioni, qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso.

Sono tali, ad esempio, le chiese, i santuari, le abbazie ed i conventi, i palazzi pubblici, i palazzi monumentali, le rocche e i castelli, le torri, le porte e le mura urbiche, le recinzioni e le pavimentazioni, le fontane, gli acquedotti ed i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, le logge e i mercati, gli ospedali e gli ospizi, e altri edifici per usi pubblici o privati particolari, destinati in origine o attualmente a scuole, banche, carceri, caserme e simili. Sono ricompresi, altresì, piccoli manufatti quali edicole votive ed i segni della religiosità locale, pozzi, cisterne, pavimentazioni, edilizia funebre, forni, pietre miliari ed altri simili.

e) Edilizia storico produttiva

Si intendono compresi in tale definizione i manufatti storicamente utilizzati ad attività produttive, quali quelle agricole, artigianali, industriali e per servizi, che presentano particolari caratteristiche tecniche, costruttive e tipologiche diinteresse storico e

architettonico, attualmente anche in condizioni di degrado o disuso o utilizzati per finalità diverse da quelle originarie.

3. Le aree inedificate sono classificate nel modo seguente:

a) Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico

Sono comprese le strade, le piazze, i parcheggi, le scalinate, i parchi e i giardini ed ogni altra superficie demaniale o comunque di proprietà pubblica o privata, attualmente destinata, con le eventuali attrezzature, a servizio della collettività, comprese le superfici porticate.

b) Aree inedificate di rispetto

Sono comprese le aree circostanti agli insediamenti di carattere storico e/o ambientale che concorrono a costituire l'immagine e a tutelare gli insediamenti stessi, lungo le mura urbiche, e intorno a edifici storici e complessi monumentali o siti panoramici e di belvedere, che rimanendo inedificate salvaguardano il decoro, la integrità, le visuali e la fruizione in genere di tali immobili e dell'intero contesto da parte della collettività.

c) Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti

Sono comprese le corti, i cortili, le chiostrine, i giardini, gli orti, le strade private ed ogni altra superficie che, pur occupata da manufatti precari, è comunque libera da volumi e strutture edilizie permanenti, e risulta in un rapporto di contiguità fisica e dipendenza funzionale con l'area di sedime di un edificio esistente, in modo da costituire effettivamente o potenzialmente una pertinenza esclusiva dell'edificio medesimo.

4. Il Comune, in sede di censimento da effettuare ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 11/2005, degli edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, ricomprende tra quelli da tutelare gli edifici di cui alle lett. a), b), d) ed e) del comma 2, con l'individuazione delle aree inedificate di pertinenza di cui al comma 3 lett. b) e c).

5. I Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35 comma 4 della medesima legge esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lett. a), per quanto previsto all'art. 69, comma 9 della l.r. 11/2005.

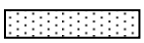
Art. 4
(Individuazione e classificazione delle aree e degli edifici)

1. ll piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano, ai fini delle presenti disposizioni, le aree, gli edifici e le relative pertinenze con la campitura di seguito riportata:


Edilizia speciale, monumentale o atipica

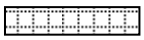

Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra


Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata


Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali


Edilizia storico produttiva


Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico


Aree inedificate di rispetto


Aree inedificate di pertinenza

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 11/2005, possono individuare e disciplinare:

a) ulteriori aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici o privati ad uso pubblico, per dotazioni territoriali e funzionali;

b) eventuali aree edificabili destinate ad interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica.

Art. 5
(Definizione dell'edificio)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l'individuazione e la classificazione dell'edilizia esistente e la conseguente disciplina degli interventi, è effettuata sull'edificio.

2. Per "edificio" si intende un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici, e decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo e terra una entità strutturalmente autonoma ed esteticamente omogenea, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime delle proprietà.

3. Ai fini della corretta individuazione dell'edificio è in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti, e l'unitarietà' architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l'unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell'immobile, nel senso che un edificio che ha i necessari requisiti strutturali e architettonici può comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti.

4. In particolare per l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono individuati gli edifici definiti tali in epoca storica, anche se sono frutto di successive ristrutturazioni comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti e interventi in genere d'origine recente, salvo che tali modifiche, seppure realizzate in epoca recente, non rappresentino di per sé un valore culturale e architettonico da giustificarne un interventi di tutela. L'individuazione degli edifici storici è accertata se trova riscontro in uno degli schemi tipologici rappresentati nel Repertorio.

5. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti individuano e classificano gli edifici e le aree interessate, secondo quanto previsto ai precedenti commi, e la corrispondenza con le tipologie descritte nel Repertorio.

Art. 6
(Classificazione degli elementi costruttivi, architettonici e decorativi)

1. Tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, nonché gli elementi accessori e di finitura, che concorrono alla formazione dell'edificio come definito all'articolo 5, sono distinti, in relazione al pregio e alle loro qualità storico-artistiche, secondo la seguente classificazione:

a) elementi qualificanti irripetibili o di particolare pregio: si intendono tali gli elementi che per la rarità e la particolare qualità storica o artistica, la complessità di fattura, la particolarità di materiali e soluzioni tecniche e costruttive, sono da ritenere testimonianze uniche e irripetibili dell'arte e della cultura edilizia locale, o comunque essenziali per determinare le caratteristiche peculiari dell'edificio in cui sono inseriti;

b) elementi qualificanti comunemente ripetibili: sono da intendere tali gli elementi che contribuiscono in modo rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell'edificio, ma

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

presentano tuttavia qualità di fattura, materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la manodopera tuttora disponibili;

c) elementi secondari non qualificanti: quelli che per il modesto valore intrinseco e i caratteri poco rilevanti rispetto al contesto, non concorrono in modo significativo alla qualità estetica e storico - artistica dell'edificio;

d) alterazioni improprie: comprendenti tutte le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati a seguito di interventi recenti, comunque successivi all'ultima guerra mondiale, con tecniche e modalità non coerenti con i caratteri storici, architettonici e costruttivi propri dell'edificio;

e) alterazioni pregiudizievoli: comprendenti le opere o gli elementi incongrui, aggiunti, sostituiti o modificati impropriamente in epoca recente che, per le loro dimensioni, la posizione o la particolare fattura, alterano, occultano, o comunque pregiudicano la conservazione e la fruizione degli elementi qualificanti o di particolare pregio.

2. Il piano attuativo e il progetto per interventi edilizi diretti provvedono alla valutazione degli elementi costitutivi dell'edificio interessati dall'intervento stesso nei termini di cui al comma 1.

Art. 7
(Interventi unitari sull'edificio e per singole unità immobiliari)

1. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3, della l.r. 1/2004, riguardanti opere esterne, nonché gli interventi di cui alla lett. f), del comma 1 dello stesso articolo, sono progettati e realizzati in modo unitario, prendendo rispettivamente in considerazione l'intero edificio, di cui all'art. 5, o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, nonché considerando le eventuali aree e i manufatti accessori di pertinenza, in modo che, a ciascun edificio individuato, corrispondano le categorie d'intervento di cui all'art. 9 e una soluzione progettuale compiutamente definita con le modalità previste al Capo II.

2. Gli interventi di cui alle lettere b), c), d), del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 1/2004, riguardanti opere interne e gli interventi di cui agli articoli 35 e 38 della medesima legge, sono comunque consentiti su singole unità immobiliari o parti di esse, qualora non siano pregiudizievoli.

3. È possibile la realizzazione di interventi unitari comprendenti due o più edifici che si presentano in aggregazioni lineari a schiera o accentrate a blocco o isolato, se, sia nella individuazione delle categorie d'intervento che nella redazione dei conseguneti progetti sono rispettate le diverse identità esistenti tra i vari edifici.

4. Negli interventi di cui al comma 1 e in quelli di cui al comma 2 effettuati ai sensi degli articoli 35 e 38 della l.r. 1/2004 relativamente agli edifici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d) ed e), sono realizzate e completate in modo unitario tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che, presentando una inscindibile unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale, considerate "elementi unitari". A tal fine sono considerati "elementi unitari", in particolare:

a) i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;

b) i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura dello stesso edificio, anche in caso di discontinuità nell'articolazione delle falde;

c) le strutture portanti reciprocamente connesse e gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

d) gli androni e i corpi scala continui e gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali o che delimitano ambienti unitariamente definiti.

Art. 8
(Edifici contigui)

1. Per gli edifici strutturalmente connessi con altri edifici contigui, le opere di consolidamento o miglioramento ai fini antisismici relative alle parti comuni sono realizzate, ove possibile, in modo da rendere le strutture reciprocamente indipendenti.

2. Sono comunque, ove possibile, resi strutturalmente indipendenti gli edifici in muratura di tipo tradizionale da quelli ricostruiti o ristrutturati con strutture in acciaio o in cemento armato, e gli edifici che, pur omogenei strutturalmente, presentano forti disparità dimensionali.

3. In facciata, i giunti fra muri continui di differente identità possono essere realizzati con un taglio sigillato con stucco colorato nella stessa tonalità di uno dei due paramenti contigui.

Art. 9
(Definizione delle categorie di intervento)

1. Gli interventi di recupero dell'edilizia esistente di cui alle presenti disposizioni, previsti dal piano attuativo o dal progetto per interventi edilizi diretti, sono definiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 1/2004.

Art. 10
(Tipi di opere ed interventi elementari)

1. Per i singoli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, di cui all'articolo 6, in relazione alle loro qualità e specifiche caratteristiche, sono definiti i seguenti tipi di opere e interventi elementari:

a) Interventi meramente conservativi: sono quelli finalizzati alla conservazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio, con operazioni che, mediante tecniche e modalità particolari, ne prolungano la permanenza e l'efficienza nel tempo, senza modificarne in maniera apprezzabile la sostanza e l'aspetto esteriore. Sono interventi conservativi, in particolare:

1) la pulitura e la rimozione in genere di sostanze sovrapposte in superficie, eseguite con le tecniche appropriate e le necessarie cautele;

2) la riparazione e la reintegrazione di piccole parti alterate o mancanti con materiale della stessa qualità;

3) il consolidamento interiore, realizzato mediante l'inserimento di sostanze leganti o altri idonei supporti, in modo da non incidere sull'aspetto esteriore;

4) i trattamenti di protezione superficiale mediante l'applicazione di pitture, vernici, rivestimenti o sostanze incolori, in conformità con le soluzioni di finitura originali;

b) Interventi di restituzione: sono quelli finalizzati a modificare lo stato di fatto per ridare in tutto o in parte all'edificio o ai singoli elementi l'integrità originale o comunque frutto delle successive fasi storiche. Sono interventi restitutivi, in particolare:

1) la demolizione e il successivo rifacimento in conformità all'originale degli elementi qualificanti dei quali è possibile la ripetizione con tecniche tradizionali ancora in uso;

2) il ripristino degli elementi di cui al punto 1 in tutto o in parte mancanti, sulla base di tracce, indizi e documenti che testimonino con certezza la loro primitiva fattura;

3) l'eliminazione delle alterazioni improprie e delle aggiunte incongrue o pregiudizievoli d'origine recente;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

c) Interventi modificativi e integrativi compatibili con l'edificio; sono quelli che per le parti di edificio cui sono riferiti, per la modesta entità, la fattura o la particolare disposizione, comportano modifiche indispensabili ai fini statici o funzionali ma esteticamente poco apprezzabili e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti o di particolare pregio né per la qualità architettonica e storico artistica dell'intero edificio Sono interventi modificativi compatibili, in particolare:

1) la sostituzione, la modifica o l'eliminazione di parti secondarie non qualificanti;

2) la sostituzione o la modifica di parti già manomesse, in luogo della loro eliminazione;

3) le integrazioni e le aggiunte di impianti, servizi, strutture ausiliarie ed elementi accessori necessari per l'adeguamento statico e funzionale dell'edificio alle attuali esigenze d'uso, realizzate secondo soluzioni e modalità tali da non pregiudicare l'integrità delle parti rimanenti;

d) Interventi innovativi compatibili col contesto: sono tutti gli interventi che comportano modifiche dell'edificio esistente e aggiunte più o meno rilevanti, da realizzare tuttavia entro limiti e secondo modalità tali da risultare compatibili, o comunque non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri del contesto nel quale è inserita l'edificio oggetto d'intervento.

CAPO II
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE EDIFICATE E INEDIFICATE

Art. 11
(Ricostruzione di parti di edifici)

1. Le parti di edifici con valore storico e architettonico dirute che compromettono il riuso e la riqualificazione degli edifici medesimi possono essere ricostruiti nel rispetto delle consistenze edilizie accertate e con riguardo al contesto ambientale e paesaggistico in cui l'edificio è inserito.

2. Gli interventi sono tali da non comportare alterazioni e modifiche agli eventuali elementi qualificanti o di particolare pregio presenti né tali da risultare pregiudizievoli per l'edificio stesso, e sono, ove possibile, resi evidenti le parti di edificio ricostruito.

2. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 sono possibili solo con piano attuativo e previo parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

Art. 12
(Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra)

1. Per gli edifici compresi nell'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e g) e gli interventi di cui alla lett. d) riguardanti esclusivamente opere interne, della l.r. n.1/2004. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle ulteriori prescrizioni e modalità d'esecuzione dettate al Capo III, in relazione alle qualità e alle specifiche caratteristiche dei vari elementi costruttivi, architettonici e decorativi, che costituiscono l'edificio.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia interna ricomprendono principalmente gli interventi parzialmente conservativi e prevedono la conservazione e il restauro degli elementi tradizionaliqualificanti o di particolare pregio, nonché la ristrutturazione delle parti e degli elementi rimanenti alterati a causa di modifiche recenti o comunque privi di qualità significative.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 possono comportare anche parziali modifiche di elementi strutturali, ritenute indispensabili a rendere funzionale l'edificio alla destinazione d'uso qualora ne sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.

4. Negli edifici di cui al comma 1 possono altresì essere realizzati, nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche, gli interventi di cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 34 della l.r. 1/2004, con esclusione degli interventi edilizi di cui all'art. 35, comma 2 della stessa legge qualora siano pregiudizievoli delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche medesime, nonché possono essere realizzati gli interventi di cui all'art. 38 della medesima legge.

5. Negli edifici di cui al comma 1 gli interventi di prevenzione sismica sono realizzati con esclusione delle opere previste all'art. 41, comma 1 della l.r. 1/2004 qualora siano pregiudizievoli delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche degli edifici.

6. Per gli interventi ammessi, in particolare:

a) sono ammesse, per gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi di particolare pregio e gli altri elementi tradizionali qualificanti che presentano caratteri irripetibili, solo opere e interventi meramente conservativi, secondo le modalità specificate all'art. 10;

b) possono essere oggetto di ripristino o di demolizione e successivo rifacimento gli elementi qualificanti completamente deteriorati o mancanti, rendendo riconoscibile l'intervento e solo se si tratta di elementi semplici comunemente ripetibili e se vi è una documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all'originale fattura;

c) è consentita l'eliminazione delle alterazioni improprie frutto di modifiche o aggiunte di origine recente, provvedendo quindi al successivo ripristino della condizione originaria o dovuta comunque a trasformazioni di epoca storica, adeguatamente documentate.

d) sono in ogni caso rimosse le aggiunte che pregiudicano l'aspetto esteriore dell'edificio o l'integrità e la conservazione di singoli elementi di particolare pregio;

e) sono consentiti infine interventi sostitutivi o modificativi che riguardano esclusivamente parti ed elementi secondari e non qualificanti ovvero elementi già completamente manomessi, nonché gli interventi integrativi limitati alla realizzazione di nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali, nel caso in cui tali interventi risultano compatibili con le restanti parti dell'edificio, non comportano alterazioni e modifiche degli elementi qualificanti o di particolare pregio e non risultano comunque pregiudizievoli per le parti dell'edificio esposte alla pubblica vista; in tal caso si rende, ove possibile, riconoscibile l'intervento di ripristino effettuato.

Art. 13
(Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata)

1. Per gli edifici compresi nell'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), della l.r. n. 1/2004, le opere interne di cui alla lett. g), nonché gli interventi di cui alla lettera d) dello stesso comma, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione totale.

2. Gli interventi ammessi prevedono comunque:

a) la conservazione, il restauro e l'eventuale reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stessenorme e modalità d'esecuzione indicate per l'edilizia prevalentemente integra;

b) l'eventuale ristrutturazione degli elementi e delle parti sostanzialmente manomesse, alterate, o prive di caratteri qualificanti, con sostituzioni, modifiche o ricostruzioni da realizzare comunque nell'ambito dell'area di sedime e dei limiti planovolumetrici, nonché nel rispetto delle particolari prescrizioni e modalità d'esecuzione di cui al Capo III, in modo da

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

risultare compatibili e congruenti con le parti da conservare dell'edificio preesistente e con il circostante contesto.

3. Negli edifici di cui al comma 1 gli interventi di cui all'art. 41, comma 1, della l.r. 1/2004, devono risultare compatibili e non comportare alterazioni e modifiche sostanziali dell'edificio, con particolare riferimento agli elementi qualificanti o di particolare pregio e comunque non risultare pregiudizievoli per le parti dell'edificio esposte alla pubblica vista. Possono altresì essere realizzati, nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche, gli interventi di cui agli articoli all'art. 35 e 38 della l.r. 1/2004.

Art. 14
(Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali)

1. Per gli edifici compresi nell'edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali sono consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici di cui all'art. 3 e all'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 1/2004, previsti dagli strumenti urbanistici comunali, da altre normative prevalenti, nonché dal regolamento comunale per l'attività edilizia.

Art. 15
(Edilizia speciale, monumentale o atipica)

1. Per gli edifici, i complessi edilizi e i singoli manufatti che rientrano in tale classificazione, sono consentiti gli interventi previsti da un piano attuativo o da un progetto edilizio o da un progetto di opera pubblica esteso all'edificio, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, di altre normative prevalenti, nonché del regolamento comunale per l'attività edilizia, salvo altre disposizioni previste a tutela dei beni culturali di cui al D.L.gs. 42/2004, ed in particolare:

a) per gli edifici monumentali o di particolare interesse storico-artistico sono consentiti tutti gli interventi previsti per l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra di cui all'art. 12;

b) per gli altri edifici pubblici o privati di tipo recente sono consentiti gli interventi previsti per l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata di cui all'art. 13.

Art. 16
(Edilizia storico produttiva)

1. All'interno degli insediamenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) sono individuati, in sede di piano attuativo e di progetto per interventi edilizi diretti, gli edifici che presentano particolari caratteristiche tecniche, costruttive e tipologiche di interesse storico e architettonico per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei vari elementi costruttivi, architettonici e decorativi; sono altresì individuati gli insediamenti che non presentano tali caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 17
(Disciplina degli interventi nelle aree inedificate)

1. Per le aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico sono ammessi interventi di manutenzione, restauro o ripristino delle pavimentazioni tradizionali e delle sistemazioni a verde, salvo differenti previsioni di un piano attuativo o di un progetto di intervento pubblico esteso all'intera area storicamente definita. Per le attrezzature da installare ad opera dei privati, previa concessione del suolo pubblico, si applicano gli indirizzi di cui ai rispettivi articoli del Capo VI.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Il piano attuativo o il progetto per interventi edilizi diretti individuano le aree di rispetto interne o esterne a ciascun insediamento, specificando le parti che rimangono inedificabili nei limiti di densità e altezza consentiti dallo strumento urbanistico generale e dalle leggi vigenti e comunque in modo tale che la loro utilizzazione non reca pregiudizio alle visuali di eventuali contesti d'interesse storico artistico o naturalistico ambientale, o ai singoli beni immobili in esso contenuti.

3. Nelle aree di pertinenza di edifici si applicano rispettivamente le categorie d'intervento e le specifiche normative previste per gli edifici cui sono riferite, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e sistemazione di cui all'articolo 20.

4. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni da realizzare in aree edificabili eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale vigente o dal piano attuativo si applicano le norme di cui al Capo V. Le aree inedificate risultanti da tali interventi sono sistemate e mantenute come indicato al comma 3.

Art. 18
(Destinazioni d'uso)

1. Per le aree e gli edifici oggetto di recupero è consentito il cambio di destinazione d'uso, purché la variazione non comporti modifiche, integrazioni o altre opere edilizie contrastanti con le disposizioni del presente atto, nel rispetto delle vigenti normative urbanistico-edilizie e fatte salve le disposizioni a tutela dei Beni culturali di cui al D.L.gs. 42/2004.

Art. 19
(Verifica di compatibilità)

1. L'individuazione e la classificazione delle aree e degli edifici, la disciplina degli interventi di cui al presente atto sono effettuate in sede di piano attuativo e di progetto per interventi edilizi diretti, mediante permesso di costruire o denuncia di inizio di attività e sono confermate dal dirigente o responsabile del procedimento del competente ufficio comunale nell'ambito dell'istruttoria relativa.

2. La Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio esprime parere in merito all'individuazione, alla classificazione e alla disciplina degli interventi di cui al comma 1.

Art. 20
(Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza)

1. Negli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate sono sistemate di norma a prato, arricchito con essenze arboree o arbustive. Almeno due terzi delle superfici non interamente circoscritte da edifici non possono essere pavimentate.

2. Sono comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d'alto fusto, nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionale in mattonato, basolato o acciottolato. Le alberature di nuovo impianto dovranno essere scelte tra quelle autoctone.

3. Nell'edilizia rurale sono convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza prospicienti l'edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica, conservando comunque piante ornamentali e alberi d'alto fusto esistenti, eventuali viali d'accesso con relativi portali e alberature, nonché i parchi e i giardini all'italiana o all'inglese con le rispettive sistemazioni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 21
(Interventi nel sottosuolo)

1. Negli edifici oggetto di interventi conservativi si provvede alla manutenzione e al restauro dei vani interrati o seminterrati esistenti e alle eventuali opere di consolidamento in fondazione, previa occupazione ove necessario del suolo pubblico e completo ripristino a lavori ultimati delle pavimentazioni esistenti.

2. In caso di ristrutturazione o ricostruzione, è consentita anche la creazione di nuovi vani utili o la modifica di quelli esistenti.

Art. 22
(Rinvenimenti e scoperte)

1. Il rinvenimento di eventuali sepolture, reperti archeologici, ed elementi architettonici e decorativi di particolare pregio o interesse storico artistico casualmente riportati alla luce durante i lavori di scavo o demolizione, è immediatamente segnalato al Comune, alla Soprintendenza, o ad una qualsiasi autorit di polizia, sospendendo la prosecuzione di ogni attività che può pregiudicare la conservazione e il recupero di quanto rinvenuto in attesa dei provvedimenti delle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004.

Art. 23
(Prove di finitura e simulazioni da predisporre in loco)

1. Nei casi indicati agli articoli 25, 26, 27, 42 e 48, prima di procedere alla realizzazione dei relativi interventi è predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La scelta della soluzione definitiva è approvata dal Comune previo parere espresso dalla Commissione comunale architettonica e per il paesaggio, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs. 42/2004.

2. Per gli interventi di ricostruzione, ampliamento, o nuova edificazione, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) c) e d) della l.r. 1/2004, oltre all'integrazione dei documenti di progetto con plastici o simulazioni grafiche e fotografiche, può essere richiesta da parte del Comune nell'istruttoria preliminare all'atto abilitativo la predisposizione di segnali planimetrici e altimetrici idonei a simulare nel sito stesso interessato dall'intervento l'esatto ingombro dell'immobile progettato ed il suo rapporto con il circostante contesto.

Art. 24
(Impianti e canalizzazioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e d), mentre costituiscono linee guida per gli altri edifici.

2. Di norma non è consentita l'installazione di caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne paraboliche, pompe di calore, motocondensatori, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche a vista sui prospetti principali, nei balconi, nei terrazzi se non di copertura, su logge, sulle coperture, nei comignoli, torrette, belvedere, abbaini e simili, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, trovano collocazione nelle chiostrine, nei locali al piano terra o nei locali in elevazione privi di elementi qualificanti, in prospetti non aggettanti sulle pubbliche vie principali, in vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti e nei terrazzini

ricavati dalla interruzione delle falde spioventi senza emergere dal profilo complessivo delle coperture. E' consentita l'installazione di tali impianti sui prospetti principali e nelle parti collocate in pubblica vista solamente se gli impianti vengano alloggiati in nicchie esistenti opportunamente schermate.

3. Gli impianti di canalizzazione a rete di norma sono interrati o inseriti in appositi elementi architettonici o sotto traccia.

4. E' comunque previsto il riordino di cavi e condutture poste a vista e, nei casi di impossibilità di canalizzazioni degli stessi, è prevista la collocazione lungo linee verticali in corrispondenza dei limiti della facciata o in prossimità dei discendenti pluviali. Le condutture per l'acqua, gas e similari, se è impossibile l'interramento, sono tinteggiate dello stesso colore della facciata oppure protette da carter metallico di rame o verniciato dello stesso colore della facciata, rispettando comunque l'ordito della facciata medesima.

5. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio è prevista la centralizzazione di tali impianti, i quali sono collocati utilizzando soluzioni che salvaguardi l'aspetto architettonico dell'edificio. In tali casi i cavi di collegamento non devono essere collocati all'esterno.

6. Gli impianti per la ricezione delle trasmissioni televisive sia terrestri che satellitari, quali antenne e parabole, qualora installate sulla copertura degli edifici, hanno di norma una colorazione dello stesso tono del manto di copertura o di eventuale altra superficie ad essi retrostante. La collocazione sulla copertura avviene ad una distanza dal filo di gronda e dal filo del tetto tale da non renderla visibile dal piano stradale né possibilmente sporgente dal punto più alto del tetto.

7. I cavi di collegamento degli impianti di cui al comma 2 non sono visibili dall'esterno dell'edificio. Nel caso di impossibilità di adottare tale soluzione, opportunamente documentata, è consentito il fissaggio dei cavi e tubazioni alle pareti esterne dell'edificio se sono inseriti in apposite canalizzazioni schermate da cornicioni o da gronde esistenti.

8. Gli impianti a pannelli solari, termici, fotovoltaici o impianti innovativi possono trovare collocazione sulla copertura delle unità edilizie esclusivamente nei casi che trattasi di impianti senza serbatoi o altri macchinari e che vengono collocati lungo la pendenza della copertura utilizzando soluzioni che salvaguardano l'aspetto architettonico dell'edificio. La collocazione sulla copertura avviene ad una distanza dal filo di gronda e dal filo del tetto tale da non renderla visibile dal piano stradale né sporgente dal punto più alto del tetto. I cavi e le tubazioni di collegamento sono posti al di sotto dei manti di copertura e non dovranno essere visibili dall'esterno dell'edificio.

9. Soluzioni diverse da quelle indicate ai commi precedenti sono valutate dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Ad eccezione degli scarichi pluviali, che sono comunque in rame a sezione circolare, sui paramenti di prospetto possono essere applicati solo cavi e condutture in rame o altro tipo di materiale comunque rigido, liscio, e dello stesso colore del paramento. Tali condutture sono in numero ridotto per ogni prospetto, e opportunamente distanziate da spigoli, aperture, superfici decorate e membrature con andamento parallelo. In caso di intervento di manutenzione o ristrutturazione sono collocati sotto traccia tutti i cavi e le condutture sottili presenti nei prospetti con paramento intonacato.

11. Valvole, riduttori, misuratori, e altri apparecchi accessori possono, se necessario, essere collocati lungo i prospetti esterni, entro appositi vani muniti di sportello in rame o altro materiale dello stesso colore del paramento intonacato. Non è consentita comunque l'alterazione di facciate compiutamente definite, né di membrature, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

12. Le colonne di scarico, le canne fumarie e le condotte in genere di grossa sezione devono per quanto possibile essere alloggiate in appositi vani e cavedi all'interno delle murature perimetrali dell'edificio, senza pregiudizio per le strutture portanti né per ambienti qualificati, o altrimenti sono poste lungo chiostrine, cortili, o prospetti secondari privi comunque di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio. In tal caso detti elementi sono rivestiti in rame oppure foderati in muratura intonacata o altro materiale liscio tinteggiato nello stesso colore del paramento. In ogni caso i gomiti, le imbrache e i raccordi orizzontali o inclinati rimangono all'interno.

CAPO III
PRESCRIZIONI E MODALITÀ D'INTERVENTO PER L'EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA

Art. 25
(Murature di prospetto con paramento originale a faccia vista)

1. Sono conservati, di norma nel loro tradizionale aspetto esteriore i muri con paramento originale a faccia vista in mattoni, in conci di pietra squadrati o sbozzati, nonché in ciottoli, pietrame irregolare, o materiale misto, presenti nei prospetti esterni dell'edilizia rurale di tipo tradizionale, in quelli di origine medievale con elementi romanico-gotici, nonché nei prospetti principali o secondari dell'edilizia rinascimentale o classico-barocca rimasti fin dall'origine incompleti di finiture e decorazioni intonacate.

2. Per i paramenti di cui al comma 1 non è quindi consentita l'intonacatura se non si tratti di facciate il cui intonaco originale è caduto per degrado naturale o per improprie demolizioni d'origine recente, nel qual caso si applicano le disposizioni per il ripristino dei paramenti intonacati di cui all'articolo 26.

3. Il consolidamento e la reintegrazione di parti lesionate o mancanti è realizzato mediante riprese a cuci-scuci con materiale di recupero o comunque omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura. In particolare sono impiegati di norma mattoni pieni fatti a mano per le murature in mattoni o miste e conci bocciardati o sabbiati e pietrame sbozzato, rispettivamente di tipo calcareo, tufaceo, basaltico, arenario o marnoso arenaceo, negli altri casi.

4. Sia per i paramenti in mattoni stuccati che per quelli in pietrame rabboccato a raso sasso, è consentita la scarnitura dei giunti e la successiva ripresa delle rispettive finiture, che tuttavia non è generalizzata ma limitata esclusivamente ai tratti mancanti o più degradati. Non sono rabboccati, ma solo stuccati in profondità lasciando i giunti netti, i paramenti del tutto privi di tale finitura. I giunti dei paramenti in mattoni da cortina o in pietra da taglio sono stuccati a raso della faccia vista, con malta pigmentata dello stesso colore del materiale in opera.

5. Per tutte le operazioni riferite al paramento in vista, sono impiegate esclusivamente malte di calce e sabbia, con gli eventuali accorgimenti necessari ad ottenere una colorazione quanto più possibile vicina a quella delle malte esistenti. Non sono consentite stilature, fugature o stuccature dei giunti realizzate sottosquadro o comunque in maniera diversa da quanto indicato al comma precedente, né con l'impiego di malte cementizie.

6. Possono essere demolite o rimosse eventuali rincocciature, nonché parti di intonaco, muratura o altra varietà di materiali e finiture comunque estranei ai tipi di paramento individuati nei precedenti commi. Non sono invece rimosse o alterate le tracce e i frammenti di strutture murarie preesistenti, ovvero lapidi, stemmi ed eventuali reperti archeologici. La pulitura, in particolare dei paramenti a cortina o in pietra concia, è fatta con le modalità di cui all'articolo 26.

7. Il consolidamento delle murature di cui al presente articolo, oltre che mediante reintegrazioni a cuci e scuci, può essere realizzato anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti,

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

se si provvede con modalità idonee ad evitare la fuoriuscita di materiale e l'alterazione della faccia a vista. E' consentita altresì l'installazione di tiranti metallici e dei relativi paletti o piastre d'ancoraggio, semplici o angolari, evitando la loro sovrapposizione a cornici e membrature. Non è consentito invece l'inserimento, lungo i paramenti a faccia vista, di eventuali cordoli e architravi in metallo o cemento armato, o altri elementi strutturali di grosse dimensioni.

Art. 26
(Murature di prospetto con paramento originale intonacato)

1. Nelle facciate principali, o comunque prospicienti sulla pubblica via, che presentano una compiuta veste architettonica classico-barocca, sia essa originaria o frutto di successive ristrutturazioni unitarie, caratterizzata da un sistema di membrature, cornici, basamenti, lesene e aperture contornate in pietra, in muratura intonacata o simulate pittoricamente, sono conservati i paramenti originali intonacati con intonaco di tipo tradizionale finito al grezzo o al civile, mediante riprese delle parti mancanti o decoese con malta di calce e finitura al grezzo o al civile analoga per qualità e spessore alle parti superstiti.

2. Nei casi in cui non è possibile mantenere gli intonaci, si può provvedere alla demolizione degli stessi e al successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature, in conformità all'originale per fattura e colore, fatti salvi eventuali elementi decorativi di particolare pregio. Nel corso della demolizione è lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che serve come riferimento, fino alla definitiva sostituzione.

3. Nei prospetti di cui al comma 1 si provvede altresì al ripristino degli intonaci che risultano quasi completamente caduti, o che sono stati demoliti per impropri interventi di decorticazione, basandosi sulle tracce superstiti.

4. Gli intonaci al civile sono rifatti con arricciatura in malta comune e finitura formata da una sottile colla di malta a base di calce spenta, sabbia fine ed eventuali piccole quantità di cemento bianco, lisciata "alla pezza" o al fratazzino stretto, previa eventuale rabboccatura o rinzaffo in malta bastarda. Gli intonaci "a stucco" sono formati con calce e polvere di marmo e lisciati col frettazzo metallico.

5. Lo spessore dei nuovi intonaci non differisce di norma in maniera apprezzabile dal precedente e non è in ogni caso modificata la sporgenza di cornici, lesene, ed altri risalti decorativi della superficie muraria. A tal fine, in presenza di murature dislivellate o visibilmente deformate, l'intonaco è steso per piccoli tratti a seguire l'andamento della muratura stessa, senza l'ausilio di stagge e fasce di guida.

6. Non è consentita la decorticazione dei prospetti originariamente intonacati senza provvedere al successivo ripristino. Negli edifici che sono frutto di successive trasformazioni, possono essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, se si tratta di elementi compiuti e apprezzabili per qualità e consistenza. Sono invece reintonacati i semplici frammenti e le tracce delle strutture precedenti prive di particolare significato e incompatibili con l'assetto architettonico unitario acquisito dal prospetto intonacato in virtù dei successivi interventi.

Art. 27
(Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature)

1. Nel caso di rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si provvede altresì al ripristino delle originarie tinteggiature, adottando una delle seguenti tecniche:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a)"pittura a fresco", formata da una miscela di ossidi o terre colorate disciolte in latte di calce, passata sulla colletta ancora fresca;
b)"pittura a calce", formata aggiungendo alla tinta di cui sopra una piccola percentuale di fissativo acrilico in emulsione.

2. Sui vecchi intonaci di tipo tradizionale, semplicemente reintegrati, si applicano invece esclusivamente pitture ai silicati del tipo comunemente reperibile in commercio, previa idonea preparazione del fondo con spolveratura e fissaggio della vecchia pittura. Invece per gli intonaci già rifatti e tinteggiati impropriamente in epoca recente, con l'impiego di malte cementizie e tinteggiature sintetiche, si possono adoperare idropitture murali a base di resine acriliche di tipo commerciale, dopo aver provveduto alla preparazione uniforme del fondo con una mano di fissativo coprente, di colore bianco calce, Nel caso di intonaci cementiti lasciati al grezzo, si può provvedere alla stesura di una colletta colorata in pasta, unendo alla malta i colori necessari.

3. In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature di cui al presente articolo, è rispettata l'unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata.

4. Tanto per le facciate monocrome che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni sono scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce conservate. Se non sono reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale o di quelle successive, si può scegliere una tinta che appare ricorrente nel tratto di strada in cui è situato l'edificio e comunque coerente sia con la tipologia e l'architettura dell'edificio sia con l'ambiente circostante. In ogni caso, per le pareti di fondo, le tinte sono scelte nella gamma dei colori tradizionali dell'edilizia, compresa tra l'ocra gialla, l'ocra rossa, la terra verde, la terra d'ombra e la terra di Siena, naturali o bruciate, eventualmente mescolate fra loro e corrette con piccole percentuali di nero e bianco di calce o di zinco.

5. Le nuove tinteggiature, inoltre, non sono date "a corpo", cioè completamente piene e coprenti, ma "a velatura", ossia diluite in modo da lasciar trasparire leggermente la preparazione di fondo, che dovrà essere comunque di colore bianco calce.

Art. 28
(Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizi a faccia vista)

1. Sono conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici e plasticodecorativi in pietra concia, in laterizio, o altro materiale lasciato a vista, inseriti nell'ambito delle strutture murarie perimetrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia vista. Tali elementi possono essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate e sono comunque idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati.

2. Fanno eccezione a quanto indicato al comma 1 gli elementi lisci inseriti a raso di murature con paramento intonacato, e che costituiscono semplici soluzioni costruttive o frammenti di precedenti strutture, come spigoli, archi, architravi, stipiti, brani di cortina muraria, ecc., i quali sono intonacati insieme al restante paramento come previsto all'articolo 26, comma 6.

3. Ove necessario, gli elementi in pietra concia, in laterizio o altro possono essere smontati e successivamente rimontati nella esatta collocazione originaria, previa esecuzione di un accurato rilevamento grafico e fotografico con numerazione dei singoli pezzi ovvero si può procedere alla ricomposizione dei pezzi caduti, reintegrando le parti mancanti o maggiormente degradate.

4. Le reintegrazioni possono essere eseguite, in ragione dell'ampiezza delle lacune, a stucco o con inserti di materiale della stessa qualità, in modo comunque da risultare congruenti per forma, granulometria e qualità cromatiche, oltreché compatibili da un punto di vista fisico-chimico.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. La pulitura, in particolare modo se riferita ad elementi intagliati, scolpiti o modanati, nonché a materiali teneri come le arenarie, o comunque già soggetti a processi di degrado, è eseguita delicatamente, mediante lavaggio e rimozione manuale, previo eventuale fissaggio delle superfici decoese e idoneo trattamento con sostanze solventi e assorbenti. Altri sistemi basati sull'impiego di sostanze anche debolmente abrasive o corrosive, sono ammessi unicamente per gli elementi lisci di materiale duro e compatto in perfetto stato di conservazione.

Art. 29
(Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente)

1. Tutti gli elementi plastico-decorativi realizzati, anziché in pietra, in muratura intonacata ed eventualmente modanata come cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, sono conservati e restaurati con operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti di cui sia riconoscibile l'identità.

2. Se è indispensabile la loro rimozione, gli elementi di cui al comma 1 sono fedelmente ricostruiti, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio ovvero mediante l'esecuzione di calchi.

3. Le membrature realizzate in muratura intonacata e dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in laterizio a faccia vista, sono ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie che ripete le qualità plastiche e cromatiche del particolare materiale imitato, come ad esempio, il "bianco travertino", il "grigio arenaria", il "rosso mattone", e simili.

4. Sono altresì' ripristinate le eventuali decorazioni e le membrature architettoniche simulate pittoricamente a chiaroscuro, avvalendosi in tal caso di maestranze specializzate. Analogamente si procede per il restauro di elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, marmoridee, ecc., le quali non possono essere rimosse e ripristinate, ma sono conservate anche se ridotte in frammenti.

Art. 30
(Aperture di prospetto ed elementi di contorno)

1. Nei prospetti degli edifici sono di norma conservati, nella forma e nella posizione esistente, i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche, ed in particolare quando si tratta di aperture d'origine romanico-gotica, con stipiti sormontati da archi o architravi in pietra squadrata o mattoni a faccia vista, oppure contornate da una mostra in risalto di tipo classico, sia in pietra o mattoni a faccia vista che in muratura intonacata o simulata pittoricamente.

2. Sono di conseguenza conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati, come indicato agli articoli 28 e 29, tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le ghiere, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti.

3. Per sole esigenze statiche o funzionali è consentita la tamponatura delle aperture medesime opportunamente arretrata e realizzata in modo da lasciare integralmente in evidenza i contorni originari. Gli elementi superstiti di aperture romanico gotiche, modificate per successivi interventi di epoca storica, possono essere conservati ed eventualmente reintegrati nel caso di paramenti lasciati a faccia vista. Tali elementi sono invece ricoperti se sono inseriti in prospetti rinascimentali o classico barocchi intonacati e compiutamente definiti.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

4. Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali vani preesistenti. In caso di intervento, sono inoltre chiuse od opportunamente ridotte le aperture d'origine recente che risultano incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi.

5. La modifica o lo spostamento di aperture semplicemente architravate e contornate in muratura grezza, nonché la realizzazione di nuove aperture dello stesso tipo, sono ammesse esclusivamente nei prospetti con paramento originario in muratura grezza privi di elementi architettonici qualificanti, se non risulta di norma complessivamente più di una apertura per ogni 10 mq. di prospetto. Sia le nuove aperture che quelle modificate sono realizzate con riprese del paramento murario in conci sbozzati alla subbia o mattoni pieni fatti a mano o di recupero e architravi in legno di castagno al naturale scurito al mordente. Le aperture comunque, per dimensioni e tipologie, dovranno essere coerenti con quelle esistenti.

Omissis

CAPO IV
PRESCRIZIONI E MODALITÀ D'INTERVENTO PER L'EDILIZIA ORDINARIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA

Art. 41
(Prescrizioni generali)

1. Il restauro e la eventuale reintegrazione delle parti dell'edificio rimaste inalterate o non sostanzialmente manomesse sono estesi possibilmente fino a completare intere strutture o elementi costruttivi e decorativi compiutamente definiti, sia se gli stessi sono riferiti ai prospetti, alle coperture, ai corpi scala, che alle altre strutture orizzontali e verticali.

2. Tutti gli interventi di modifica e ristrutturazione garantiscono i raccordi e gli allineamenti delle nuove costruzioni con gli elementi superstiti in modo da consentirne la conservazione e la completa fruizione. I contorni e i giunti in comune tra le parti ricostruite e quelle conservate possono, se necessario, essere evidenziati secondo i casi con un leggero solco o con una più ampia rientranza, per mediare con un vuoto rispettivamente l'accostamento tra vecchio e nuovo di elementi complanari o di parti e strutture situate su piani incidenti.

Art. 42
(Elementi di prospetto)

1. Se sui prospetti dell'edificio non sono presenti brani di paramento, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, per gli interventi di ristrutturazione si applicano le stesse disposizioni dettate al Capo V per l'edilizia recente.

2. Se viceversa si tratta di prospetti per i quali è interamente da prevedere la conservazione, si applicano le disposizioni di cui al Capo III relative all'edilizia tradizionale integra.

3. Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e decorativi qualificanti, dopo aver provveduto al restauro e al consolidamento di tali elementi si provvede al completamento del prospetto con una integrazione della struttura muraria che risulta accordata e cromaticamente intonata alle preesistenze ma priva di connotazioni stilistiche, secondo le seguenti più specifiche indicazioni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 43
(Modalità d'integrazione dei paramenti di prospetto)

1. Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura è realizzato con materiale anch'esso a faccia vista e della stessa qualità ma leggermente differenziato nella finitura superficiale e nell'apparecchio. In particolare per i paramenti in mattoni o materiale misto si possono impiegare mattoni pieni fatti a mano. Per le murature in pietra concia squadrata o sbozzata si adottano rivestimenti in pietra della stessa qualità e in conci della stessa dimensione, con faccia vista bocciardata o sabbiata. Infine per i paramenti in pietrame si possono impiegare conci o pietrame sbozzato o tagliato a spacco. La pezzatura dei conci o del pietrame è in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali.

2. Nel caso di prospetti intonacati, il completamento della muratura è realizzato anch'esso con paramento intonacato, con un intonaco a grana leggermente più grossa di quello superstite, e colorato in pasta nella stessa tonalità di colore.

Art. 44
(Nuove aperture, infissi e serramenti)

1 Le aperture relative alle parti modificate o ricostruite sono prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti, dimensionate e disposte secondo quanto indicato al Capo V per l'edilizia recente. Per gli infissi e i serramenti si applicano le stesse disposizioni nel caso di rifacimento dell'intero prospetto e si prevedono invece soluzioni di tipo tradizionale secondo le indicazioni di cui al Capo III se vi è nello stesso prospetto la contemporanea presenza di nuove strutture ed elementi preesistenti.

Omissis

CAPO VI
PRESCRIZIONI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA PUBBLICITÀ E IL COMMERCIO

Art. 52
(Disposizioni generali)

1. All'interno degli ambiti di cui all'articolo 1, l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, fatta salva la possibilità di integrare o adeguare le disposizioni ivi previste in rapporto alla classificazione degli edifici.

2. Alla pubblica affissione, all'illuminazione e alla pavimentazione stradale, nonché alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede il Comune mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che comunque adottano criteri unitari per l'intero insediamento.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1064 del 27 luglio 2009

OGGETTO: Legge regionale 11/2009 – art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare l'allegato Atto "Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo" di indirizzo e Coordinamento per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
3) *Omissis*
4) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
5) di disporre la ripubblicazione integrale della D.G.R. n. 674 del 27 Aprile 2006 a seguito delle integrazioni di cui al punto 3.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge Regionale 11/2009 – art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento.

Visti:

- la Legge Regionale n. 11 del 13 Maggio 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 20 Maggio 2009, la quale, all'art. 48, comma 6, prevede che, in attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge Regionale detti i criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti dai cantieri di piccole dimensioni;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 300 del 5 Maggio 2009) che, al paragrafo 9.1.3, attribuisce alla Giunta Regionale la potestà di emanare specifiche linee di indirizzo sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in particolare l'art. 186, che permette, in presenza di ben determinate condizioni, la

movimentazione e l'utilizzo di terre e rocce da scavo con specifiche modalità distinte della disciplina generale dei rifiuti di cui all'art. 183, comma a) del citato D.Lgs. 152/2006.

- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, introducendo la lettera c-bis al comma 1 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, ha successivamente escluso dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato";
- la legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, che ha inserito ulteriori integrazioni all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo, al comma 7 bis, che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati purché, nella realizzazione finale di detti interventi, sia garantito il miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali, ovvero un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane ovvero un miglioramento della percezione paesaggistica;

Evidenziato che:

- il citato art. 186 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce particolari condizioni per le quali le terre e le rocce da scavo non sono assoggettabili alla disciplina dei rifiuti, ovvero che:
  - siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  - sin dalla fase della produzione vi sia certezza, comprovata e dimostrata, dell'integrale utilizzo;
  - l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  - sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  - sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
  - le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

Considerato che:

- in presenza delle suddette condizioni le terre e rocce da scavo si considerano dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs 152/2006, e possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e, in particolare, nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs 152/2006 .
- i suddetti interventi di reinterro, riempimento, rimodellazione e creazione di rilevati sono da considerarsi modificazioni del suolo, subordinate a permesso di costruire come previsto dalla D.G.R. 674/2006, che disciplina, ai sensi della L.R.1/2004, le modalità relative ai movimenti di terreni, chiarificandone il campo di applicazione e definendo gli elaborati progettuali.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Ritenuto:

- di dover modificare la suddetta D.G.R. 674/2006, al fine di prevedere, per movimenti di terra di limitata entità, la presentazione di denuncia di inizio attività in luogo della richiesta di permesso di costruire in quanto opere che non comportano trasformazione urbanistica;

Viste altresì:

- la Legge regionale n. 2/2000 in materia di attività estrattiva che prevede l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per attività di ricomposizione ambientale di siti di cava e introduce il concetto di materiali assimilabili ai materiali di cava;
- la D.G.R. 1734/2007 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'art. 18-ter della citata L.R. n. 2/2000, in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private.

Rilevato:

- che dal suddetto quadro normativo emerge la necessità di definire una regolamentazione univoca, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, delle disposizioni statali per raggiungere gli obbiettivi di massima salvaguardia ambientale e di certezza interpretativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo.

Ritenuto opportuno adottare un apposito atto che abbia le seguenti finalità:

- garantire la salvaguardia degli aspetti ambientali attraverso misure atte a scongiurare il trasferimento di agenti inquinanti tra siti diversi per effetto del ricollocamento di terre e rocce da scavo;
- introdurre una diversificazione delle modalità di accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo in relazione alla natura e qualità delle terre e rocce escavate, ai tipi di lavori, alla quantità di materiale movimentato e alle pregresse destinazioni d'uso dei siti di provenienza allo scopo di permettere un'azione di controllo più incisiva nei casi di maggiore criticità ambientale e rendendo più agevoli le verifiche laddove non si ravvisano ragionevoli pericoli di inquinamento;
- assicurare forme di tracciabilità della movimentazione di terre e rocce da scavo affinché sia garantito e monitorato l'integrale riutilizzo e venga ampliato il quadro di conoscenza territoriale relativamente alla qualità ambientale dei siti da parte dei vari soggetti coinvolti nella tutela ambientale;
- favorire e ottimizzare l'utilizzo di terre e rocce da scavo anche per la produzione di materiali inerti in quanto comporta il contenimento del consumo di risorse non rinnovabili.

Visto:

- l'allegato atto di indirizzo e coordinamento ("Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo") per la gestione delle terre e rocce da scavo predisposto dagli uffici regionali competenti.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1) di approvare l'allegato Atto "Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo" di indirizzo e Coordinamento per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;

2) di approvare la seguente integrazione alla D.G.R. n. 674 del 27 Aprile 2006:

dopo il punto 12) della lettera A. dell'allegato A) della DGR 674/2006 è aggiunto il seguente punto:

"Omissis"

3) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

4) di disporre la ripubblicazione integrale della D.G.R. n. 674 del 27 Aprile 2006 a seguito delle integrazioni di cui al punto 2.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

1. Campo di applicazione

Il presente atto disciplina la gestione delle Terre e Rocce da Scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private.

Il presente atto non si applica:

- ai materiali provenienti dalle attività di cava disciplinate dalla L.R.2/2000 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 117/2008, in materia di rifiuti da attività estrattiva, ad eccezione dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre di cui all'art.186, comma 7 ter, del D.Lgs 152/2006;
- alle terre e rocce da scavo che derivano da aree che necessitano di interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 o nelle quali le concentrazioni rilevate sono superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d'uso prevista.

Ai sensi dell'art.185 comma 1 lett. cbis) del D.Lgs. 152/2006 "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso delle attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato" non rientra nel campo di applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti. L'assenza di contaminazione non deve necessariamente essere dimostrata tramite analisi chimiche; si ritiene sufficiente che sia accertata sulla base dell'attuale e pregressa destinazione d'uso delle aree interessate. Pertanto i criteri di cui al presente atto saranno applicati esclusivamente alle terre e rocce da scavo che risultino in eccedenza rispetto a quelle riutilizzate nello stesso sito.

Ai fini dell'applicazione del presente atto, i lavori o le opere la cui realizzazione determina la produzione di terre e rocce da scavo sono suddivisi in 4 categorie.

1.1. Terre e rocce da scavo provenienti da **lavori di pronto intervento**

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di interventi di somma urgenza a seguito di eventi o calamità naturali (es. terremoti, alluvioni, frane, smottamenti, ….) di riparazione e manutenzione non programmata di reti infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico (acquedotti, fognature, linee elettriche, telecomunicazioni, ….), eseguiti in assenza di progettazione e titolo abilitativo.

1.2. Terre e rocce da scavo provenienti da **lavori di sistemazione di aree di pertinenza** (microcantieri)

Terre e rocce da scavo provenienti di scavi di piccola entità connessi alla sistemazione di aree di pertinenza di edifici esistenti da realizzare entro la distanza di 50 metri lineari dall'edificio principale da realizzare per la profondità strettamente funzionale alla posa in opera di manufatti prefabbricati (cisterne, fosse, …) o profondità non superiore a 1 metro dal piano di campagna negli altri casi e in ogni caso per quantità non superiore a 50 metri cubi eseguiti in assenza di progettazione e in presenza di Denuncia di Inizio Attività.

1.3. Terre e rocce da scavo provenienti da **cantieri di piccola dimensione**

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natura e finalità che comportano movimenti di terreno inferiori per quantità a 5000 m3 misurati in banco, eseguite in presenza di Autorizzazione Unica, titolo abilitativo, ovvero ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1/2004.

1.4. Terre e Rocce da scavo provenienti da **cantieri di grande dimensione**

Terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o private di qualsiasi natura e finalità che comportano movimenti di terreno superiori per quantità a 5000 m3 misurati

in banco, eseguite in presenza di Autorizzazione Unica, titolo abilitativo, ovvero ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1/2004.

2. Caratterizzazione delle Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo sono distinte in funzione della natura e della qualità del materiale in situ, delle caratteristiche del sito da cui deriva il materiale, e della combinazione dei parametri elencati.

2.1. Natura e qualità

In relazione alla natura del terreno oggetto di scavo, possono essere distinti i seguenti casi:

a) terre e rocce da scavo provenienti da terreni naturali "in situ" (costituiti da suolo o terreno vegetale e rocce coerenti o incoerenti nella loro disposizione geologica naturale o originaria)
b) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituiti esclusivamente dalla compattazione di terreni naturali di cui sopra;
c) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituiti da materiali naturali e materiali di altra natura.

In base alle caratteristiche litologiche delle principali formazioni geologiche presenti sul territorio regionale le rocce da scavo, di consistenza litoide o granulare, in accordo con la dgr 30/10/2007 n. 1734 (Atto di indirizzo per la uniforme applicazione degli artt. 12 e 18 ter della l.r. 2/2000 e successive modifiche e integrazioni in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private), possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

- Ghiaie e sabbie;
- Argille;
- Arenarie e calcareniti
- Calcari;
- Basalti

Ai sensi della deliberazione citata, le terre e rocce da scavo, di consistenza litoide o granulare, sono da ritenersi materiali assimilabili ai materiali di cava ai sensi dell'art. 18 ter della Legge Regionale 2/2000, nel caso in cui sono industrialmente utilizzabili nelle attività di costruzione o produzione di inerti. A tali materiali devono aggiungersi tutti i materiali non compresi nella suddivisione precedente, che siano comunque utilizzate come materiali di cava per costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, o comunque per fini industriali (cfr. art. 2 del R.D. 1443/1927).

La terra o terreno vegetale, costituente la parte più superficiale di una sezione di scavo, di consistenza sciolta o granulare, caratterizzata dalla presenza di sostanze umiche e parti vegetali, non è materiale assimilabile, ed è utilizzabile anche in riempimenti o colmate di depressioni naturali o artificiali preferibilmente in fase di copertura.

Altresì, per le scarse qualità fisico-meccaniche, tali da renderlo non utilizzabile nell'industria edilizia ed extraedilizia, non è materiale assimilabile ai materiali di cava la parte di alterazione della sottostante «roccia madre», generalmente costituita, in percentuali variabili, da roccia di consistenza litoide frammista a terreno sciolto di natura argillosa-limosa.

2.2. Caratteristiche del sito: aree di presunta contaminazione

Ai fini del presente atto sono considerate "Aree a presunta contaminazione" le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni:

- aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti ricadenti:
  - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 -Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

- nella disciplina del Dlgs 334/1999 -Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i. ;
- nella disciplina del D.Lgs. 59/05 -"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);

- aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dall'area di sedime;
- aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni
- aree interessate da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;
- aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, a 20 m dai bordi del rilevato stradale.

2.3. Caratterizzazione chimica

L'accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo può essere effettuato in maniera diversificata in relazione:

- alla natura e alla qualità dei materiali;
- alle caratteristiche dei siti di scavo, ovvero alla provenienza o meno da aree a presunta contaminazione;
- alla presenza e pericolosità di potenziali elementi inquinanti;
- alla quantità dei materiali movimentati.

La caratterizzazione chimica analitica, ovvero la ricerca e conseguente valutazione in concentrazione di elementi chimici, può non essere effettuata esclusivamente in presenza di terre e rocce da scavo costituite da terreni naturali di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 2.1 non provenienti dall'interno delle aree a presunta contaminazione di cui al punto 2.2 e comunque ad eccezione degli interventi di cui al punto 1.4 In tal caso, l'accertamento delle caratteristiche chimiche è effettuato sulla base delle conoscenze e della letteratura scientifica con riferimento alle specifiche caratteristiche litologiche del materiale oggetto di scavo.

Negli altri casi, ovvero in presenza di terre e rocce da scavo non costituite esclusivamente da terreni naturali o provenienti da cantieri di grandi dimensione, la caratterizzazione chimica analitica è effettuata sulla base di due livelli di accertamento analitico, che si distinguono in funzione degli elementi chimici da ricercare.

È fatta salva la determinazione, a cura del tecnico competente, di ricercare elementi chimici in aggiunta a quelli di seguito indicati, da individuare sulla base dell'attuale o pregressa destinazione dei suoli e delle eventuali potenziali fonti di inquinamento.

Gli elementi chimici da ricercare sono individuati a cura del tecnico competente sulla base del probabile grado di potenziale contaminazione, da valutare in relazione alla natura e qualità del terreno, all'attuale e pregressa destinazione d'uso dei suoli, alle caratteristiche del sito e alla quantità di materiale scavato.

La "caratterizzazione analitica di 1° livello" comporta la determinazione della concentrazione di Idrocarburi e dei seguenti metalli pesanti:

- Cadmio
- Cromo
- Piombo

- Zinco
- Rame

La "caratterizzazione analitica di 2° livello" , oltre alla determinazione di Idrocarburi e metalli pesanti di cui sopra, prevede anche la determinazione della concentrazione di:

- IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
- BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene)

Le concentrazioni degli elementi chimici sono determinate su ciascun campionamento effettuato tramite saggio o sondaggio geognostico da realizzare in relazione alle caratteristiche delle opere che si intende realizzare.

La numerosità del campionamento, fatte salve diverse determinazioni da effettuare a cura del tecnico competente in ordine alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area, della attuale o pregeressa destinazione d'uso dei suoli e delle eventuali e potenziali fonti di contaminazione, non deve essere inferiore a quanto indicato dalla tabella seguente:

Dimensione dell'area	*Punti di prelievo*
Inferiore a 2.000 mq	1
Tra 2.000 e 10.000 mq	3
Oltre i 10.000 mq	3 + 1 ogni 5.000 mq eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento può essere effettuato indicativamente ogni 500 metri lineari.

2.4. Soglie di contaminazione

Nel caso sia rilevata l'assenza degli elementi ricercati ovvero la loro presenza in concentrazioni inferiori alle "Soglie di Contaminazione" previste dalla tabella 1 allegato 5 del Titolo V° della Parte IV° del D.Lgs. 152/2006 le terre e rocce da scavo sono considerate provenienti da sito non contaminato.

Nel caso uno o più valori degli elementi ricercati supera le suddette "Soglie di Contaminazione" si deve procedere ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

3. Modalità di accertamento

3.1. lavori di pronto intervento

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto intervento (paragrafo 1.1)è effettuato in corso d'opera dal direttore/responsabile dei lavori o, in assenza di questi, dal titolare dell'impresa che realizza lo scavo, con le modalità di cui al precedente punto 2.

Il direttore/responsabile dei lavori o, in assenza di questi, il titolare dell'impresa che realizza lo scavo è tenuto a presentare all'Autorità competente sull'opera una relazione contenente le caratteristiche e le quantità delle terre e rocce da scavo, le caratteristiche delle aree di deposito e/o riutilizzo della quota non riutilizzata direttamente nella realizzazione dell'intervento.

3.2. lavori di sistemazione di aree di pertinenza (microcantieri)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sistemazione di aree di pertinenza (paragrafo1.2) è effettuato in corso d'opera dal tecnico responsabile dei lavori o, in assenza di questi, dal titolare dell'impresa che realizza lo scavo, con le modalità di cui al precedente punto 2.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

La Denuncia di Inizio Attività deve indicare la localizzazione dell'intervento, la previsione della quantità e delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo, il luogo di destinazione della parte non riutilizzata direttamente nell'intervento, l'eventuale luogo di deposito in attesa di utilizzo delle terre non riutilizzate nell'intervento.

Alla Denuncia di Inizio Attività dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'**allegato 1**, comprensiva dell'accettazione da parte del titolare di altra opera o intervento.

3.3. cantieri di piccola dimensione (inferiore a 5000 m3)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccola dimensione(paragrafo1.3) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità:

- qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali ("in situ" o di riporto, come definiti nel paragrafo 2.1) e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 la caratterizzazione chimica è effettuata in fase di indagine geologica e attestata dalla relazione geologica allegata al progetto;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da terreni di riporto costituiti da materiali naturali e materiali di altra natura e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 è effettuata la caratterizzazione analitica "di 1° livello" di cui al paragrafo 2.3;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da area classificata "a presunta contaminazione" ai sensi del paragrafo 2.2 del presente atto è effettuata la caratterizzazione analitica "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.

La relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo dovrà contenere in particolare:

- la quantità totale dei terreni movimentati, valutata in volume calcolato in banco, la quota riutilizzata e la quota non utilizzata nell'intervento;
- il luogo di reimpiego, gli estremi dell'autorizzazione ad eseguire i lavori che prevedono l'utilizzo della quota non riutilizzata nell'intervento;
- nel caso di conferimento presso impianti di prima lavorazione di materiali di cava ovvero presso aree di cava autorizzate, le generalità dei titolari e l'ubicazione delle aree di cava o impianti;
- l'eventuale **deposito in area esterna** all'area di progetto;
- gli estremi dell'autorizzazione nel caso di deposito in area esterna individuata e autorizzata con altro titolo.

La relazione geologica allegata alla richiesta di titolo abilitativo dovrà contenere in particolare:

- natura e qualità delle terre e rocce da scavo;
- caratteristiche litologiche;
- caratterizzazione chimica;
- modalità e punti di campionamento, nel caso di caratterizzazione analitica;
- caratteristiche del sito, aree di presunta contaminazione;
- eventuali cause di non idoneità all'utilizzo in area esterna al luogo di produzione, di rischi per la salute umana e l'ambiente, di non compatibilità ambientale in particolari luoghi o habitat.

Alla richiesta di titolo abilitativo dovrà essere allegata la **dichiarazione** di cui **all'allegato 1.**

Con la comunicazione di **inizio lavori** il Direttore dei lavori dovrà attestare (sulla base del modello di cui all'**allegato 2)** il luogo di destinazione, confermando quello indicato in fase di progetto o eventualmente indicando una nuova destinazione; dovranno essere comunque indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente alla realizzazione dell'opera per cui saranno impiegate le terre e le rocce da scavo, ovvero del provvedimento di approvazione del progetto nel caso di opere pubbliche e, se del caso, gli estremi del provvedimento di autorizzazione al deposito in area esterna.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

A **lavori ultimati** il Direttore dei lavori, con la comunicazione di fine lavori, dovrà indicare le quantità effettivamente conferite nel luogo indicato nella comunicazione di inizio lavori o successivamente variato a seguito di specifica comunicazione .

Nel caso di materiali assimilati ai materiali di cava e per quantità superiori a 5000 m3 di materiale movimentato al netto di quelli utilizzati nello stesso cantiere di produzione, alla comunicazione di fine lavori e ai fini del pagamento del contributo di cui all'art. 12 della Legge Regionale 2/2000, è allegata la relazione tecnica di asseverazione di cui alla D.G.R. 30/10/2007 n. 1734 (Atto di indirizzo per la uniforme applicazione degli artt. 12 e 18 ter della l.r. 2/2000 e successive modifiche e integrazioni in ordine ai materiali provenienti da scavi di opere private).

Qualora la caratterizzazione analitica evidenzi il superamento delle "Soglie di Contaminazione" relative agli inquinanti ricercati si dovrà procedere con la procedura di cui al successivo paragrafo 4.

3.4. cantieri di grande dimensione (superiore a 5000 m3)

L'accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grande dimensione (paragrafo1.4) è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità:

- qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali ("in situ" o di riporto, come definiti nel paragrafo 2.1) e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2 sull'area di scavo è effettuata la caratterizzazione analitica "di 1° livello" di cui al paragrafo 2.3;
- qualora le terre e rocce da scavo provengano da terreni di riporto costituiti da materiali naturali contenenti materiali di altra natura e non derivino da una delle aree "a presunta contaminazione" di cui al paragrafo 2.2, ovvero le terre e rocce da scavo provengano da area classificata "a presunta contaminazione" ai sensi del paragrafo 2.2 del presente atto è effettuata la caratterizzazione analitica "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.

Per quanto alla documentazione e alle procedure da seguire vale quanto già indicato al punto precedente.

4. Contaminazione dei terreni

Il superamento delle "Soglie di Contaminazione" come definite dall'art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, comporta l'obbligo per il direttore dei lavori di darne immediata comunicazione

- all'autorità competente sull'opera;
- al titolare dell'opera;
- al proprietario dell'area se distinto dal titolare dell'opera;
- ai soggetti di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Alla comunicazione sono allegati i referti delle analisi effettuate.

5. Deposito in attesa di utilizzo di terre e rocce da scavo

Fermo restando che ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006 è consentito il deposito di terre e rocce da scavo all'interno delle aree di progetto nel rispetto delle modalità eventualmente impartite con il titolo abilitativo relativo all'opera che si intende realizzare, il deposito in attesa di utilizzo per la durata massima di 12 mesi può essere effettuato anche in **area esterna al luogo di produzione** a condizione che sia stata appositamente **individuata e autorizzata** sulla base dello stesso titolo abilitativo relativo all'opera che si intende realizzare o altro titolo già rilasciato.

L'area di deposito esterna al luogo di produzione, di superficie comunque non superiora a 1000 metri quadrati e a distanza di almeno 100 metri lineari da edifici residenziali, è individuata nel rispetto del PAI di cui alla L. 183/89 e della DGR n. 447/2008, dei coni visuali di cui al PTCP, delle fasce di rispetto di strade e ferrovie. In ogni caso sono escluse le aree coperte da boschi.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

L'area di deposito può essere individuata anche all'interno di zone agricole, con esclusione di quelle di particolare interesse agricolo, a condizione che siano ubicate in depressioni morfologiche ovvero in luoghi la cui conformazione sia tale da non determinare significative variazioni della percezione paesaggistica, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi dell'art.29 della L.R. 27/2000. Decorso il termine di 12 mesi dal primo conferimento l'area deve essere ripristinata allo stato originario e non può essere successivamente utilizzata.

Nel caso di lavori di sistemazione di aree di pertinenza (1.2) e nel caso di lavori di pronto intervento (1.1) da cui derivino terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 200 m3 , l'area di deposito può essere individuata anche presso la sede dell'azienda che esegue i lavori di scavo o presso l'azienda committente.

Nel caso di cantieri di piccola (1.3) e grande dimensione (1.4) l'area di deposito può essere individuata negli ambiti di cave dismesse e nelle zone omogenee di tipo D di cui al DM 2 aprile 1968, n,1444 industriali e artigianali, già previste dagli strumenti urbanistici generali.

Nel caso di deposito in **area esterna al luogo di produzione** i cumuli di terra e roccia da scavo devono essere tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo deve essere posizionato un cartello con indicato il cantiere di provenienza, la data del primo conferimento e la quantità depositata.

Il deposito in area esterna al luogo di produzione, in relazione alla quantità delle terre e rocce depositate e alle caratteristiche del territorio interessato, è condizionato alla stipula di atto d'obbligo per regolare le modalità di deposito movimentazione e ripristino delle aree interessate.

6. Aree per l'utilizzo di terre e rocce da scavo

Ai sensi dell'art. 186 comma 7 bis, il comune, anche su istanza di parte, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente atto, redige un **elenco delle aree**, anche non degradate, che necessitano di interventi di miglioramento ambientale.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 11/2009, l'elenco comprende le cave dismesse che necessitano di interventi di recupero ambientale, prioritari rispetto ad altri interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico di aree degradate o non degradate ricadenti nel medesimo ambito territoriale.

Gli interventi che prevedano l'utilizzo di terre e rocce da scavo nel rispetto delle finalità di cui all'art. 186 comma 7 bis, lett. a) b) c), sono autorizzati con permesso di costruire da rilasciare anche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2004.

È fatta salva la possibilità di autorizzare interventi di miglioramento ambientale anche in aree non comprese nell'elenco di cui sopra nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 7.

7. Condizioni e priorità di utilizzo

Nel rispetto dell'art. 186 comma 7 bis, la terra da scavo o terreno vegetale deve essere prioritariamente utilizzato nelle attività di riqualificazione ambientale ai fini del miglioramento della qualità della copertura vegetale dei suoli. A tal fine, nelle attività di scavo, il terreno vegetale deve essere preventivamente accantonato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche.

Le rocce da scavo devono essere prioritariamente utilizzate per riempimenti, reinterri, rilevati e, qualora assimilabili per qualità ai materiali di cava, per la produzione di inerti presso impianti di prima lavorazione di materiali di cava regolarmente autorizzati.

La scelta di un differente utilizzo, rispetto a quelli sopraelencati, dovrà essere sempre motivata e valutata sotto il profilo della sostenibilità ambientale.
È in ogni caso vietato l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che non siano state oggetto di accertamento chimico analitico all'interno delle seguenti aree:

a. fasce di rispetto delle risorse idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006
b. aree di tutela delle acque minerali (L.R. 22/2008)

Il direttore/responsabile dei lavori, prima di impiegare i materiali provenienti da altro sito per i reinterri, riempimenti rimodellazioni e rilevati dovrà acquisire preventivamente, da parte del titolare dell'opera per la quale è stato realizzato lo scavo, le informazioni relative alle caratteristiche delle terre e rocce da utilizzare.

8. Rilevazione di potenziale contaminazione in corso d'opera

Qualora, nel corso dell'esecuzione dello scavo vengano rilevati elementi che possano far presagire la potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, anche a seguito delle stesse operazioni di scavo, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di sospendere i lavori fino all'esecuzione della caratterizzazione che, in tutti i casi, andrà condotta con la procedura "di 2° livello" di cui al paragrafo 2.3.
Se detta caratterizzazione conferma la contaminazione dell'area si dovrà procedere con la procedura di cui al paragrafo 4.

9. Presenza di asfalti e stabilizzati in superficie

Nel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il progetto dovrà necessariamente prevedere una fase di scarificazione preliminare fino ad includere non meno di 30 centimetri del sottofondo e dovrà altresì disporre per l'invio del materiale così selezionato ad impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

10. Trasporto di terra e roccia da scavo

Il trasporto dal luogo di produzione al luogo di deposito o utilizzo deve essere sempre accompagnato da idonea documentazione.

Fatto salvo il caso in cui il trasporto sia accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi, il trasporto di terra e roccia da scavo deve essere accompagnato dalla documentazione di cui all'**allegato 3**, attestante le generalità della ditta che effettua il trasporto il luogo di origine e di destinazione, la quantità e la tipologia dei materiali trasportati.

La ditta che effettua il trasporto è tenuta ad acquisire e conservare in sede copia dell'autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo.

11. Verificazioni istruttorie

Il comune competente ad autorizzare l'opera per la quale è prevista la produzione di terra e roccia da scavo verifica la completezza della documentazione presentata dall'interessato. In particolare verifica, in relazione alla tipologia dei lavori, la presenza delle informazioni relative alla:

- natura e qualità del terreno, caratterizzazione chimica;
- quantità della terra e roccia da scavo prodotta, quota riutilizzata nel sito di provenienza, quota depositata in attesa di utilizzo, quota utilizzata in altra opera autorizzata;
- caratteristiche del sito di provenienza: aree a presunta contaminazione;
- deposito esterno e quantità, titolo abilitativo;
- luogo di utilizzo e quantità, titolo abilitativo.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 1

Schema di dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.

Il sottoscritto nato a il ___/____/____ residente a

Via n° Tel. , in qualità di tecnico iscritto al Collegio/Ordine col n. ,

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi del titolo VI della parte quarta del Decreto legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m. e i.,

DICHIARA

• che per l'intervento di _____
da realizzare nel Comune di_____,
via/Piazza/Località/Strada_____, n._____,
di cui alla richiesta di permesso di costruire/DIA del sig._____
è prevista una produzione complessiva di m3 di terre e rocce di scavo (in eccedenza rispetto a quanto riutilizzato nel sito di provenienza).

• che le terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto intervento (barrare la/le voce/i che interessa/no):

□ **sono utilizzate** in quantità pari a mc_____ per attività di costruzione allo stato naturale nel cantiere ubicato nel Comune di_____,
via/Piazza/Località/Strada_____,n._____,

□ **sono depositate** in quantità pari a mc_____ nel comune di_____
via/Piazza/Località/Strada_____,n._____, per poi essere utilizzate entro un anno dall'escavazione nel cantiere ubicato nel Comune di_____,

via/Piazza/Località/Strada_____ ,n._____,

Dichiara altresì che:

- l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sarà tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale nelle **operazioni di scavo stoccaggio e riutilizzo;**
- **è stato accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06**;
- le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali per cui il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione;

Dichiara inoltre che le terre e rocce da scavo (barrare le voci che interessano):

□ **non sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica** in quanto provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, sono costituite da terreni naturali e sono in quantità inferiore a 5000 m3;

□ **sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di primo livello** in quanto:

- □ provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da terreni non esclusivamente naturali per quantità inferiore a 5000 m3;
- □ provenienti da aree non comprese nelle aree a presunta contaminazione, costituite da terreni esclusivamente naturali per quantità superiori a 5000 m3;

□ **sono assoggettate a caratterizzazione chimica analitica di secondo livello** in quanto:

- □ costituite da terreni di riporto non esclusivamente naturali per quantità superiori a 5000 m3
- □ provenienti da aree a presunta contaminazione;

Si dichiara inoltre che per l'escavazione non verranno utilizzate tecniche o sostanze potenzialmente contaminanti.

Si dichiara infine che qualora durante i lavori di escavazione verranno rinvenuti rifiuti e/o terre contaminate, saranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e siti contaminati.

_____lì ___/____/____

Firma e timbro del tecnico _____

Firma del richiedente/denunciante_____

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 2

Schema di dichiarazione da inviare con la comunicazione di inizio lavori

Il sottoscritto , in qualità di_____
Iscritto all'Ordine/Collegio professionale degli
della provincia di al numero
In relazione al permesso di costruire/D.I.A. n. rilasciato dal Comune di _____ il a
per un intervento di
da realizzare nel Comune di_____ via/Piazza/Località/Strada _____, n._____,su area censita al: □ Catasto Terreni □ Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio _____ Part.lle. _____

Foglio _____ Part.lle. _____ ,

consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalla legge per il rilascio della presente relazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.359 e 481 del Codice Penale in qualità di persona esercente un pubblico servizio,

DICHIARA

- che le terre e rocce da scavo, prodotte per la realizzazione dell'intervento di cui sopra pari a mc_____ , saranno: (barrare la/le voce/i che interessa/no)

□ **depositate** in quantità pari a mc_____ nel comune di_____ via/Piazza/Località/Strada_____,n._____,
per poi essere utilizzate entro un anno dall'escavazione nel cantiere ubicato nel Comune di_____,
via/Piazza/Località/Strada_____ ,n._____,

□ **utilizzate in quantità pari a mc**_____sul **sito** indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di_____ via/Piazza/Località/Strada_____, n._____,

su area censita al: □ Catasto Terreni □ Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)

Foglio _____ Part.lle. _____

Foglio _____ Part.lle._____;

per la realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente)_____ con provvedimento del_____

□ **utilizzate in quantità pari a mc_____ su sito diverso** da quello indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di_____via/Piazza/Località/Strada_____,n._____,
su area censita al: □ Catasto Terreni □ Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)
Foglio _____ Part.lle. _____
Foglio _____ Part.lle. _____ ;
nell'ambito della realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente)_____ con provvedimento del_____

□ **utilizzati in quantità pari a mc_____ su sito diverso** da quello indicato nella relazione tecnica allegata al progetto, ubicato nel Comune di_____ via/Piazza/Località/Strada_____, n.___,

su area censita al: □ Catasto Terreni □ Catasto Fabbricati (barrare la voce che interessa)
Foglio _____ Part.lle. _____
Foglio _____Part.lle. _____;
nell'ambito della realizzazione dell'opera autorizzata da (indicare l'autorità competente)_____ con provvedimento del_____

Si dichiara che le terre hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali per cui il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo ed è compatibile con il sito di destinazione.

Si dichiara altresì che per le terre e rocce da scavo depositate in attesa di definitivo utilizzo, sarà ripresentato il presente allegato al fine di indicare il sito di definitivo utilizzo.

Il sottoscritto dichiara di assumere con la presente asseverazione la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste.

_____lì _____

IL TECNICO

(dell'opera di provenienza delle TRS)

_____

Timbro e firma

Il richiedente/denunciante

_____

IL TECNICO

(dell'opera nella quale si utilizzano le TRS)

_____-

Timbro e firma

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 – art. 48 comma 6)

Allegato 3

Documento di trasporto di terre e rocce da scavo nei casi di non assoggettabilità del trasporto alle previsioni di cui al D.P.R. 472/96

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo: _____

Ditta trasportatrice: _____

Ditta ricevente: _____

A) SITO DI PROVENIENZA

Tipologia □ cantiere □ deposito interno al cantiere □ deposito esterno al cantiere
Intervento di _____
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. _____ del _____ dal Comune di_____ sull'area censita al NCT o NCEU al:
Foglio ____ Part.lle. _____Foglio _____ Part.lle. _____
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _____trasmessa al Comune in data _____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ____,_____

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI

Intervento di _____
autorizzato con permesso di costruire/D.I.A. n. _____ del _____ dal Comune di _____ sull'area censita al NCT o NCEU al:
Foglio Part.lle. Foglio Part.lle.
di cui alla comunicazione di inizio lavori del _____trasmessa al Comune in data _____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI COME MATERIALE ASSIMILABILI AI MATERIALI DI CAVA

Impianto : Ditta _____
con sede in Comune di _____ Via _____, n. ____
tipologia dell'attività dell'impianto_____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. ____
autorizzato con _____ n. _____ in data_____
da _____
Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

C) MATERIALE TRASPORTATO

Tipologia: □ terra
Quantità: _____m3
Tipologia: □ roccia (ghiaie/sabbie/argille/arenarie/calcareniti/calcari/basalti/altro)
Quantità: _____m3

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16 marzo 2005 n. 452

INDIRIZZI IN ORDINE APPLICAZIONE ARTT. 34, 35 E 36 DELLA L.R. N. 1/2004. NORME ATTIVITA' EDILIZIA RELATIVAMENTE AL CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DEI VANI POSTI AL PIANO SOTTOTETTO E TERRNO DI EDIFICI ESISTENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture e del Direttore della Direzione Sanità e Servizi Sociali;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico – sanitari principali per locali d'abitazione);

Visto il d. P.R. 19/3/1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia", emanata in applicazione del D.P.R. n. 380/2001;

Vista la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuto di dovere emanare indirizzi ai Comuni in ordine all'applicazione degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1, relativamente alle questioni connesse al cambio di destinazione d'uso dei vani di edifici esistenti, posti al piano sottotetto e terreno, al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione, in tutto il territorio regionale, delle disposizioni contenute nella suddetta legge regionale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dai Dirigente dell'Ufficio e del Servizio competenti, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dai Direttori;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dei Direttori, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di adottare i seguenti indirizzi per l'applicazione degli artt. 34, 35 e 36 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1:

a) Destinazioni consentite

- La norma regionale ha per oggetto edifici con destinazione, in tutto o in parte, a residenza o servizi. Per servizi si intendono tutte quelle attività pubbliche o di interesse pubblico e/o private, quali le attività direzionali, commerciali, turistiche, ricettive, ricreative, per la ristorazione, ecc., ovvero tutto ciò che non è riconducibile ad attività produttive di tipo agricolo, industriale e artigianale.
- Nel trattare il cambio di destinazione d'uso, la norma non esplicita quali sono le nuove destinazioni attribuibili ai vani rispetto a quelle in atto nell'edificio, ma è chiaro che l'intervento può avvenire destinando i vani a residenza o servizi ed anche indipendentemente dal fatto che la destinazione in atto nell'edificio sia solamente residenziale o solamente a servizi.

- In ogni caso, debbono essere rispettate le disposizioni in materia di destinazione d'uso prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali nelle diverse zone omogenee, con la possibilità di derogare ad eventuali limiti quantitativi prescritti dagli strumenti urbanistici medesimi, anche riferiti a parti di edifici, escludendo quindi le destinazioni non ammissibili dalla normativa delle zone interessate.
- Nelle zone agricole, la possibilità di modifica della destinazione d'uso è ammessa negli edifici già destinati in tutto o in parte a residenza con le modalità previste dall'art. 35, comma 7 della l.r. 11/2005, e quindi senza necessità di piano attuativo. Sempre nelle zone agricole, le attività di servizi consentite sono di norma quelle connesse allo svolgimento delle attività delle imprese agricole, dirette anche alla commercializzazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti dell'impresa, ovvero di ricezione e ospitalità agrituristica ed extralberghiera, nonché i relativi accessori, salvo le altre che già operano o che sono comunque consentite dagli strumenti urbanistici.
- L'individuazione dei piani degli edifici interessati dalla nuova destinazione d'uso deve tener conto della superficie e posizione planimetrica dei vani già destinati a residenza e servizi e deve sostanzialmente corrispondere a tali parametri.
- Può essere consentita anche la possibilità di modificare l'imposta dei solai già esistenti in corrispondenza dei piani interessati, al fine di raggiungere le altezze minime previste dalla normativa regionale, fermo restando che la deroga ai requisiti delle altezze minime dei vani non opera per i piani diversi dai sottotetti e piani terreni o parzialmente interrati.
- Per i vani interessati dal cambio d'uso, posti al piano parzialmente interrato dell'edificio, le cui pareti perimetrali fuori terra possono essere anche di limitata superficie, la normativa prevede di realizzare idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti e dei pavimenti interessati e di assicurare un sufficiente ricambio d'aria favorito anche dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata, nonché una adeguata illuminazione artificiale, in considerazione della specifica destinazione d'uso, come peraltro previsto anche dall'art. 8 del DPR 303/1956.
- Gli interventi di modifica della destinazione d'uso possono essere connessi a quelli previsti all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. n. 1/2004 e possono comportare anche la realizzazione di nuove autonome unità residenziali e per servizi.

b) Modalità di intervento

- Gli interventi edilizi previsti all'articolo 35 della l.r. 1/2004 da effettuare negli edifici ricadenti nelle zone omogenee A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, debbono essere assoggettati alla preliminare approvazione di Piano attuativo ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 della l.r. n. 31/97.
- La modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34 della stessa l.r. n. 1/2004, anche nelle zone A, è condizionata al titolo abilitativo secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 33 della l.r. 1/2004, fatte salve le normative regionali in materia di preliminare approvazione del piano attuativo.

c) Distanze

- In caso di eventuale sopraelevazione ai sensi dell'art. 35, secondo comma, debbono essere rispettate le prescrizioni dettate dai regolamenti edilizi comunali volte a disciplinare le distanze dalle costruzioni e dai confini, anche stradali, le quali quindi non possono essere derogate. Restano comunque applicabili le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 nonché, con particolare riferimento alle zone A, le norme del Codice Civile.

d) Reperimento degli spazi necessari per parcheggi privati pertinenziali

- La legge n. 122/1989, obbliga di riservare spazi a parcheggio pertinenziale per le nuove costruzioni. In base agli articoli 34 e successivi della legge regionale n. 1/2004, gli interventi di recupero hanno ad oggetto edifici già esistenti o limitati incrementi

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

volumetrici per cui si ritiene non sussista l'obbligo del reperimento di spazi a parcheggio privato.

e) Standard urbanistici

- In caso di intervento di recupero che determini un incremento del carico urbanistico per servizi si applica quanto disposto dall'art. 69 comma 6 della l.r. 11/2005, con riferimento alle norme di cui all'art. 26 della l.r. n. 31/97 e all'art. 61 della l.r. n. 27/2000, ai fini di prevedere gli standard minimi per attrezzature, per i quali è possibile anche la monetizzazione compensativa.

f) Barriere architettoniche

- Considerato che la normativa sulle barriere architettoniche si applica per i nuovi edifici o in caso di ristrutturazione di interi edifici, si esclude una sua applicazione per interventi minori, limitati a parti di edifici, eseguiti in applicazione degli artt. 34 e 35 della l.r. n.1/2004, semprechè non concernino interventi di totale ristrutturazione o non determinino nuove autonome unità per servizi aperte al pubblico.

g) Requisiti igienico-sanitari

- L'art. 47 della l.r. n. 1/2004 prevede che le norme della legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni e delle Province, per cui le vigenti norme contenute nei regolamenti edilizi non si applicano in caso di contrasto con gli interventi previsti dagli articoli 34 e successivi della legge regionale n. 1/2004, nei limiti ed alle condizioni indicate dalle norme regionali medesime.
- La legge regionale n. 1/2004 modifica, per gli interventi previsti dagli artt. 34, 35 e 36, i parametri di cui al DM 05.07.1975 e al DPR 303/1956 o fissati da altre disposizioni anche regionali (l.r. 6/8/1997, n. 25) e relativi alle altezze interne, al rapporto aeroilluminante e ai requisiti dei piani terreni e seminterrati degli edifici. Le ASL possono, ai sensi del comma 2 dell'art. 34, valutare ulteriori deroghe ai suddetti limiti e requisiti prescrivendo le necessarie soluzioni tecniche per assicurare il corretto utilizzo dei vani alla destinazione prevista.
- L'applicazione delle suddette disposizioni regionali debbono garantire la sussistenza dei seguenti requisiti minimi o condizioni ai fini igienico – sanitari, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 34 anzidetto circa la possibilità di deroghe delle ASL:

1) MISURAZIONE DELL'ALTEZZA INTERNA DEI SINGOLI VANI

Le altezze massima e quella minima interna dei vani con coperture inclinate (ml. 2.40 e 1.20), di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) della legge regionale è computata, in caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l'altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva larghezza.

Nel caso in cui gli interventi di cambio di destinazione d'uso comportino la costituzione di nuove ed autonome unità abitative, per le superfici interne, al fine di garantire il volume minimo compatibile con l'abitabilità dal punto di vista igienico – sanitario, deve essere applicata, di norma, la tabella di cui all'allegato A).

Ai fini dell'altezza interna dei vani di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004, con il termine "copertura in piano" si intende il tetto o il solaio di piani sovrastanti.

2) FINESTRA APRIBILE DI SINGOLI VANI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera c), tutti i vani destinati a soggiorno o camera da letto devono essere comunque dotati di almeno una finestra apribile con parapetto posto, di norma, ad altezza non superiore a m. 1.50 dal pavimento interno;

3) UTILIZZO DI VANI POSTI AI PIANI SEMINTERRATI A FINI ABITATIVI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera d), l'utilizzo di vani posti al piano parzialmente interrato di edifici per adibirli ad abitazione, è consentito alla condizione che almeno il 25% della superficie utile complessiva delle pareti perimetrali del piano sul

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

quale sono collocati i vani interessati sia fuori terra o comunque comunichi con l'esterno anche attraverso porticati, androni di ingresso, chiostri o simili e che in tali pareti fuori terra sia possibile realizzare aperture con parapetto posto, di norma, ad altezza non superiore a m. 1.50 dal pavimento interno.

Negli altri casi di minore superficie fuori terra del piano, i vani non possono costituire nuove ed autonome unità abitative, ma possono essere utilizzati esclusivamente ad integrazione ed ampliamento delle unità abitative già esistenti, previo parere della ASL, compresi i piani completamente interrati ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della l.r. 1/2004.

4) UTILIZZO DI VANI POSTI AI PIANI SEMINTERRATI E INTERRATI PER SERVIZI

Ferme restando le condizioni minime previste dall'art. 34, comma 1 della l.r. 1/2004, l'utilizzo di vani posti ai piani seminterrati o interrati per adibirli a servizi è consentito su apposito parere della ASL anche ai fini del d.P.R. 303/1956.

- Le altre prescrizioni igienico - sanitarie contenute nel D.M. 05.07.1975 e nel D.P.R. n. 303/1956, diverse da quelle di cui alla presente deliberazione, dovranno essere osservate se non disciplinate dalla l.r. n. 1/2004 o da altre normative regionali.
- Resta ovviamente ferma la facoltà del comune di regolamentare i requisiti igienico – sanitari in maniera diversa dalla presente deliberazione, purché nel rispetto della legge regionale n. 1/2004 e tenendo conto delle caratteristiche territoriali e/o di zona.

h) Superamento dei limiti di densità edilizia e di altezza degli edifici stabiliti dagli strumenti urbanistici e dal D.M. 02.04.1968, n. 1444.

- L'art. 35, comma 2 della l.r. n. 1/2004 consente, ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), la modifica anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura. Tali interventi sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi alle condizioni e limiti specificatamente indicati.
- In questo caso la disciplina è derogatoria degli strumenti urbanistici e del D.M. 02.04.1968, n. 1444. Pertanto, in tutte le zone omogenee, comprese le zone di tipo A, è consentito, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3 della l.r. n. 1/2004, il superamento dei limiti di densità edilizia e di altezza massima stabiliti dal decreto ministeriale predetto e da altre normative.
- per gli interventi nelle zone agricole, l'incremento di volume e di altezza deve essere comunque contenuto entro i limiti consentiti dall'articolo 34, comma 6 e Segue atto n. 452 del 16/03/2005 - pag. n. 6 dall'art. 35, commi 1 e 2 della legge regionale n. 11/2005. Sono fatte salve le vigenti normative in materia di vincolo aeroportuale.

i) Competenze dei Comuni

- I Comuni possono prevedere, per determinate parti del territorio, l'esclusione degli interventi previsti dall'art. 34, commi 1 e 2 della l.r. n. 1/2004 e introdurre nei regolamenti edilizi particolari prescrizioni per la tutela dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici, nonché, anche su indicazione della ASL, norme per definire le più opportune soluzioni igienico sanitarie, al fine di garantire una più puntuale applicazione della normativa;

3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione ed alle Province di Perugia e di Terni ed alle ASL;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indirizzi in ordine all'applicazione degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia", relativamente al cambio di destinazione d'uso dei vani posti al piano sottotetto e terreno di edifici esistenti.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Premesso che:

- alcune Amministrazioni comunali e la A.S.L. n. 2 hanno richiesto chiarimenti su alcune problematiche relative all'applicazione delle norme regionali introdotte dagli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;
- le disposizioni della legge regionale consentono di recuperare a fini abitativi e per servizi i vani degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2004, al fine di contenere il consumo di nuovo territorio e migliorare l'uso degli edifici interessati.
- all'art. 34 la normativa regionale prevede, infatti, che negli edifici esistenti, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi, sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani posti ai piani sottotetto, terreno e seminterrato sostanzialmente corrispondenti, nel rispetto di alcune puntuali condizioni minime;
- all'art. 35 la stessa normativa individua gli interventi edilizi consentiti sugli edifici, quali: l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di aeroilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio;
- ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime fissate dall'art. 34, è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purchè la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque per cento e il trentacinque per cento; tali interventi sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purchè i relativi incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il Comune può disporre il diniego degli interventi medesimi;
- per gli interventi nelle zone agricole, l'incremento di volume e di altezza deve essere comunque contenuto entro i limiti consentiti dalla normativa regionale di settore;
- all'art. 36 le disposizioni prevedono, nei casi di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975, che le altezze dei nuovi locali si possano uniformare a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell'edificio esistente ancorchè non conformi ai limiti imposti dallo stesso decreto, purchè siano rispettate le condizioni minime di cui all'art. 34 suddetto;

Considerato che:

- l'articolo 2 della l.r. n. 1/2004 prevede, a seguito dell'entrata in vigore della legge medesima, la cessazione nella Regione della diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale;
- tra dette norme "in materia edilizia" si ritiene rientrino anche le disposizioni contenenti requisiti igienico-sanitari;
- al fine di evitare dubbi interpretativi, si ritiene necessario, sulla base delle singole questioni e argomenti, emanare appositi indirizzi anche per consentire un'applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio regionale;

Atteso che l'articolo 47 della legge regionale n. 1/2004 prevede quanto segue: "le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni e delle Province";

Vista la legge regionale 3/11/2004, n. 21;

Vista la legge regionale 22/2/2005, n. 11 con particolare riferimento alla disciplina del territorio agricolo ed alle disposizioni che regolano la fase transitoria;

Acquisito il parere legale del Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Giunta regionale;

si propone alla Giunta regionale

1) di adottare i seguenti indirizzi per l'applicazione degli artt. 34, 35 e 36 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1:

a) Destinazioni consentite

- La norma regionale ha per oggetto edifici con destinazione, in tutto o in parte, a residenza o servizi. Per servizi si intendono tutte quelle attività pubbliche o di interesse pubblico e/o private, quali le attività direzionali, commerciali, turistiche, ricettive, ricreative, per la ristorazione, ecc., ovvero tutto ciò che non è riconducibile ad attività produttive di tipo agricolo, industriale e artigianale.
- Nel trattare il cambio di destinazione d'uso, la norma non esplicita quali sono le nuove destinazioni attribuibili ai vani rispetto a quelle in atto nell'edificio, ma è chiaro che l'intervento può avvenire destinando i vani a residenza o servizi ed anche indipendentemente dal fatto che la destinazione in atto nell'edificio sia solamente residenziale o solamente a servizi.
- In ogni caso, debbono essere rispettate le disposizioni in materia di destinazione d'uso prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali nelle diverse zone omogenee, con la possibilità di derogare ad eventuali limiti quantitativi prescritti dagli strumenti urbanistici medesimi, anche riferiti a parti di edifici, escludendo quindi le destinazioni non ammissibili dalla normativa delle zone interessate.
- Nelle zone agricole, la possibilità di modifica della destinazione d'uso è ammessa negli edifici già destinati in tutto o in parte a residenza con le modalità previste dall'art. 35, comma 7 della l.r. 11/2005, e quindi senza necessità di piano attuativo. Sempre nelle zone agricole, le attività di servizi consentite sono di norma quelle connesse allo svolgimento delle attività delle imprese agricole, dirette anche alla commercializzazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti dell'impresa, ovvero di ricezione e ospitalità agrituristica ed extralberghiera, nonché i relativi accessori, salvo le altre che già operano o che sono comunque consentite dagli strumenti urbanistici.
- L'individuazione dei piani degli edifici interessati dalla nuova destinazione d'uso deve tener conto della superficie e posizione planimetrica dei vani già destinati a residenza e servizi e deve sostanzialmente corrispondere a tali parametri.
- Può essere consentita anche la possibilità di modificare l'imposta dei solai già esistenti in corrispondenza dei piani interessati, al fine di raggiungere le altezze minime previste dalla normativa regionale, fermo restando che la deroga ai requisiti delle altezze minime dei vani non opera per i piani diversi dai sottotetti e piani terreni o parzialmente interrati.
- Per i vani interessati dal cambio d'uso, posti al piano parzialmente interrato dell'edificio, le cui pareti perimetrali fuori terra possono essere anche di limitata superficie, la normativa prevede di realizzare idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti e dei pavimenti interessati e di assicurare un sufficiente ricambio d'aria favorito anche dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata, nonché una adeguata illuminazione artificiale, in considerazione della specifica destinazione d'uso, come peraltro previsto anche dall'art. 8 del DPR 303/1956.
- Gli interventi di modifica della destinazione d'uso possono essere connessi a quelli previsti all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. n. 1/2004 e possono comportare anche la realizzazione di nuove autonome unità residenziali e per servizi.

b) Modalità di intervento

- Gli interventi edilizi previsti all'articolo 35 della l.r. 1/2004 da effettuare negli edifici ricadenti nelle zone omogenee A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, debbono essere assoggettati alla preliminare approvazione di Piano attuativo ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 della l.r. n. 31/97.
- La modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34 della stessa l.r. n. 1/2004, anche nelle zone A, è condizionata al titolo abilitativo secondo quanto previsto al comma 4 dell'art.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

33 della l.r. 1/2004, fatte salve le normative regionali in materia di preliminare approvazione del piano attuativo.

a) Distanze

- In caso di eventuale sopraelevazione ai sensi dell'art. 35, secondo comma, debbono essere rispettate le prescrizioni dettate dai regolamenti edilizi comunali volte a disciplinare le distanze dalle costruzioni e dai confini, anche stradali, le quali quindi non possono essere derogate. Restano comunque applicabili le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 nonché, con particolare riferimento alle zone A, le norme del Codice Civile.

b) Reperimento degli spazi necessari per parcheggi privati pertinenziali

- La legge n. 122/1989, obbliga di riservare spazi a parcheggio pertinenziale per le nuove costruzioni. In base agli articoli 34 e successivi della legge regionale n. 1/2004, gli interventi di recupero hanno ad oggetto edifici già esistenti o limitati incrementi volumetrici per cui si ritiene non sussista l'obbligo del reperimento di spazi a parcheggio privato.

c) Standard urbanistici

- In caso di intervento di recupero che determini un incremento del carico urbanistico per servizi si applica quanto disposto dall'art. 69 comma 6 della l.r. 11/2005, con riferimento alle norme di cui all'art. 26 della l.r. n. 31/97 e all'art. 61 della l.r. n. 27/2000, ai fini di prevedere gli standard minimi per attrezzature, per i quali è possibile anche la monetizzazione compensativa.

d) Barriere architettoniche

- Considerato che la normativa sulle barriere architettoniche si applica per i nuovi edifici o in caso di ristrutturazione di interi edifici, si esclude una sua applicazione per interventi minori, limitati a parti di edifici, eseguiti in applicazione degli artt. 34 e 35 della l.r. n.1/2004, semprechè non concernino interventi di totale ristrutturazione o non determinino nuove autonome unità per servizi aperte al pubblico.

e) Requisiti igienico-sanitari

- L'art. 47 della l.r. n. 1/2004 prevede che le norme della legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni e delle Province, per cui le vigenti norme contenute nei regolamenti edilizi non si applicano in caso di contrasto con gli interventi previsti dagli articoli 34 e successivi della legge regionale n. 1/2004, nei limiti ed alle condizioni indicate dalle norme regionali medesime.
- La legge regionale n. 1/2004 modifica, per gli interventi previsti dagli artt. 34, 35 e 36, i parametri di cui al DM 05.07.1975 e al DPR 303/1956 o fissati da altre disposizioni anche regionali (l.r. 6/8/1997, n. 25) e relativi alle altezze interne, al rapporto aeroilluminante e ai requisiti dei piani terreni e seminterrati degli edifici. Le ASL possono, ai sensi del comma 2 dell'art. 34, valutare ulteriori deroghe ai suddetti limiti e requisiti prescrivendo le necessarie soluzioni tecniche per assicurare il corretto utilizzo dei vani alla destinazione prevista.
- L'applicazione delle suddette disposizioni regionali debbono garantire la sussistenza dei seguenti requisiti minimi o condizioni ai fini igienico – sanitari, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 34 anzidetto circa la possibilità di deroghe delle ASL:

  1) MISURAZIONE DELL'ALTEZZA INTERNA DEI SINGOLI VANI

     Le altezze massima e quella minima interna dei vani con coperture inclinate (ml. 2.40 e 1.20), di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) della legge regionale è computata, in caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l'altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva larghezza.

     Nel caso in cui gli interventi di cambio di destinazione d'uso comportino la costituzione di nuove ed autonome unità abitative, per le superfici interne, al fine di garantire il volume minimo compatibile con l'abitabilità dal punto di vista igienico – sanitario, deve essere applicata, di norma, la tabella di cui all'allegato A).

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Ai fini dell'altezza interna dei vani di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004, con il termine "copertura in piano" si intende il tetto o il solaio di piani sovrastanti.

2) FINESTRA APRIBILE DI SINGOLI VANI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera c), tutti i vani destinati a soggiorno o camera da letto devono essere comunque dotati di almeno una finestra apribile con parapetto posto, di norma, ad altezza non superiore a m. 1.50 dal pavimento interno;

3) UTILIZZO DI VANI POSTI AI PIANI SEMINTERRATI A FINI ABITATIVI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera d), l'utilizzo di vani posti al piano parzialmente interrato di edifici per adibirli ad abitazione, è consentito alla condizione che almeno il 25% della superficie utile complessiva delle pareti perimetrali del piano sul quale sono collocati i vani interessati sia fuori terra o comunque comunichi con l'esterno anche attraverso porticati, androni di ingresso, chiostri o simili e che in tali pareti fuori terra sia possibile realizzare aperture con parapetto posto, di norma, ad altezza non superiore a m. 1.50 dal pavimento interno.

Negli altri casi di minore superficie fuori terra del piano, i vani non possono costituire nuove ed autonome unità abitative, ma possono essere utilizzati esclusivamente ad integrazione ed ampliamento delle unità abitative già esistenti, previo parere della ASL, compresi i piani completamente interrati ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della l.r. 1/2004.

4) UTILIZZO DI VANI POSTI AI PIANI SEMINTERRATI E INTERRATI PER SERVIZI

Ferme restando le condizioni minime previste dall'art. 34, comma 1 della l.r. 1/2004, l'utilizzo di vani posti ai piani seminterrati o interrati per adibirli a servizi è consentito su apposito parere della ASL anche ai fini del d.P.R. 303/1956.

- Le altre prescrizioni igienico - sanitarie contenute nel D.M. 05.07.1975 e nel D.P.R. n. 303/1956, diverse da quelle di cui alla presente deliberazione, dovranno essere osservate se non disciplinate dalla l.r. n. 1/2004 o da altre normative regionali.

- Resta ovviamente ferma la facoltà del comune di regolamentare i requisiti igienico – sanitari in maniera diversa dalla presente deliberazione, purché nel rispetto della legge regionale n. 1/2004 e tenendo conto delle caratteristiche territoriali e/o di zona.

f) **Superamento dei limiti di densità edilizia e di altezza degli edifici stabiliti dagli strumenti urbanistici e dal D.M. 02.04.1968, n. 1444**.

- L'art. 35, comma 2 della l.r. n. 1/2004 consente, ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), la modifica anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura. Tali interventi sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi alle condizioni e limiti specificatamente indicati.
- In questo caso la disciplina è derogatoria degli strumenti urbanistici e del D.M. 02.04.1968, n. 1444. Pertanto, in tutte le zone omogenee, comprese le zone di tipo A, è consentito, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3 della l.r. n. 1/2004, il superamento dei limiti di densità edilizia e di altezza massima stabiliti dal decreto ministeriale predetto e da altre normative.
- per gli interventi nelle zone agricole, l'incremento di volume e di altezza deve essere comunque contenuto entro i limiti consentiti dall'articolo 34, comma 6 e dall'art. 35, commi 1 e 2 della legge regionale n. 11/2005. Sono fatte salve le vigenti normative in materia di vincolo aeroportuale.

i) Competenze dei Comuni

- I Comuni possono prevedere, per determinate parti del territorio, l'esclusione degli interventi previsti dall'art. 34, commi 1 e 2 della l.r. n. 1/2004 e introdurre nei regolamenti edilizi particolari prescrizioni per la tutela dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici, nonché, anche su indicazione della ASL, norme per definire le più opportune soluzioni igienico sanitarie, al fine di garantire una più puntuale applicazione della normativa;

2) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione ed alle Province di Perugia e di Terni;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO A)

SUPERFICIE E VOLUME DEI VANI ABITABILI IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA L.R. 1/2004	Vani di abitazione nuovi (d.m. 05/07/1975)	Vani di abitazione di cui all'art. 34 e 35 con solaio in piano	Vani di abitazione di cui all'art.34 e 35 con solaio inclinato	Vani di abitazione di cui agli artt. 34 e 35 con altezza media posta fra m 1,80 e m 2,20 - individuazione formula per calcolo superficie (S)* -
	altezza 2,70	altezza 2,20	Altezza media 1,80	Altezza media X
Superficie minima alloggio monostanza per una persona mq	28,00	29,20	35,70	S = 64,26: X
Volume minimo alloggio monostanza per una persona mc	75,60	/		/
Interventi artt. 34 e 35: volume minimo alloggio monostanza per una persona mc	/	85 % di 75,60= 64,26		/
Superficie minima camera singola mq	9,00	9,38	11,47	S = 20,65 : X
Volume minimo camera singola mc	24,30	/		/
Interventi artt. 34 e 35: volume minimo camera singola mc	/	85% di 24,30=20,65		/
Superficie minima camera doppia e soggiorno mq	14,00	14,60	17,85	S = 32,13: X
Volume minimo camera doppia e soggiorno mc	37,80	/		/
Interventi artt. 34 e 35: volume minimo camera doppia e soggiorno mc	/	85% di 37,80= 32,13		/
Superficie minima alloggio monostanza per due persone mq	38,00	39,60	48,45	S = 87,21: X
Volume minimo alloggio monostanza per 2 persone mc.	102,60	/		/
Interventi artt. 34 e 35: volume minimo alloggio monostanza per due persone mc	/	85% di 102,60= 87,21		/

* per altezze medie comprese tra 2,20 e 2,70 le superfici ed i volumi sono quelle previste dal d.m. 05/07/1975.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25 giugno 2004 n. 886

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE RELATIVE AI TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 1, LET.C) E COMMA 2 DELLA L.R. N. 1/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;

Atteso che la legge regionale 18/2/2004, n. 1, all'art. 45, prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifici atti di indirizzo e coordinamento per favorire l'uniformità dell'attività tecnico – amministrativa su tutto il territorio regionale, anche in riferimento a quanto stabilito al comma 1 lettera c) del medesimo articolo;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, gli allegati A e B relativi alle dichiarazioni di asseverazione da parte del progettista, da presentare al Comune unitamente alla richiesta di permesso di costruire tramite procedimento edilizio abbreviato (Allegato A), e alla denuncia di inizio attività (Allegato B) di cui, rispettivamente, agli articoli 18 comma 1 e 21 comma 1, della l.r. 1/2004;
3) che il presente atto di indirizzo contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
4) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
5) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo per la definizione degli schemi delle dichiarazioni da allegare alle istanze relative ai titoli abilitativi di cui all'art. 45, comma 1, lettera c) e al comma 2 della l.r. 18/2/2004, n. 1.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Premesso che:

- la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia" all'art. 45, comma 1 prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo allo scopo di uniformare l'attività tecnico – amministrativa dei Comuni anche per una puntuale ed omogenea applicazione delle relative norme;

Tenuto conto che, in riferimento a quanto stabilito al comma 1, lettera c) dell'articolo 45 della sopra citata l.r. 1/2004, si rende necessario ed urgente emanare lo schema tipo della dichiarazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire tramite procedimento edilizio abbreviato, prevista all'articolo 18, comma 1, nonché lo schema tipo della dichiarazione da allegare alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 21, comma 1;

Considerato che:

- l'Ufficio Urbanistica regionale ha provveduto all'elaborazione degli schemi di dichiarazione anche con la collaborazione di alcune amministrazioni comunali, sottoponendoli all'esame, durante appositi incontri, con i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali, dell'Anci Umbria, e di Ordini e Collegi professionali, che hanno dato utili indicazioni e suggerimenti;
- gli schemi elaborati contengono la casistica completa dei vari elementi da asseverare e ciò consente di rendere più agevole il compito di professionisti e Amministrazioni comunali, fermo restando che ogni comune potrà adattare i contenuti delle dichiarazioni in base alla effettiva presenza dei vincoli ed allo stato della pianificazione del proprio territorio;

Considerato inoltre che la certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli che il proprietario dell'immobile o avente titolo può richiedere al Comune, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1/2004, consentirà ai professionisti di definire prioritariamente la complessa situazione dei vincoli medesimi agevolando quindi la compilazione delle dichiarazioni asseverate;

Ritenuto che:

- l' atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 dlela l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;

Si propone alla Giunta regionale

1) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004, gli allegati A e Brelativi alle dichiarazioni di asseverazione da parte del progettista, da presentare al Comune unitamente alla richiesta di permesso di costruire tramite procedimento edilizio abbreviato (Allegato A), e alla denuncia di inizio attività (Allegato B) di cui, rispettivamente, agli articoli 18 comma 1 e 21 comma 1, della l.r. 1/2004;
2) l' atto di indirizzo di che trattasicontiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
3) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
4) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
5) di pubblicare la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO A

COMUNE DI_____

Provincia di _____

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

(Articoli 20 e 21 della legge regionale n. 1 del 18/2/2004)

Il/La sottoscritt _____

(Cognome e nome)

_____

(Luogo e data di nascita)

_____

(Indirizzo) (Telefono)

in qualità di progettista abilitato/a iscritto/a_____

(Collegio od Ordine di appartenenza)

con il numero di iscrizione _____ codice fiscale _____

con riferimento alla Denuncia di Inizio Attività edilizia presentata da _____

_____

in qualità di: □ proprietario/i □ avente/i titolo come da dichiarazione/documentazione allegata alla

denuncia relativa ad interventi da eseguirsi in Fraz./Loc. _____ Via _____n. _____

dopo aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver verificato:

a) la strumentazione urbanistica comunale sia vigente che adottata;

b) le norme immediatamente prevalenti del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che

adottato;

c) le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale vigente;

d) le previsioni dei piani di settore che hanno rilevanza sull'attività edilizia;

e) le disposizioni di legge e le norme che hanno incidenza sull'attività edilizia;

Accertato che l'immobile oggetto di intervento di □ recupero □ ampliamento

□ non è stato interessato da domanda di condono edilizio

□ è stato interessato da domanda di condono edilizio di cui □ (L. 47/85) □ (L. 724/94) (L.326/2003).

Preso atto della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli rilasciata in data _____ a favore di _____

Anche sulla base della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli

DICHIARA

1. DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1.1 che l'intervento consiste in (descrizione sommaria dell'intervento). _____

_____;

rientrante nella fattispecie prevista all'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 e precisamente,

_____ come ulteriormente dettagliata negli elaborati progettuali descritti nell'allegato elenco;

2. CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO

2.1che l'intervento :

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ è conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G./P. di F. approvato con _____. in data _____ed interessa la zona omogenea o ambito _____ di cui all'articolo _____ delle N.T.A. del P.R.G/P. di F.;

□ è conforme al Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare agli artt. _____ che disciplinano la destinazione d'uso consentita, il calcolo delle volumetrie, delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;

□ non è in contrasto con le prescrizioni del P.R.G./P. di F. o della variante al P.R.G./P. di F. adottato/adottata con atto del C.C. n. _____ in data _____;

□ rispetta le prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato aventi carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale ed in particolare gli artt. _____ della normativa tecnica;

2.2 che l'intervento, ai fini delle modalità attuative dello strumento urbanistico generale:

□ è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;

□ non è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;

□ è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ e relativa convenzione stipulata in data _____;

□ ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 1/2004 è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo o del P.R.G., parte operativa, con previsioni planovolumetriche approvato con atto C.C. n. _____ in data _____;

□ ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della l.r. n. 1/2004 si allega apposita relazione tecnica dalla

quale risulta che è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo approvato con atto C.C. n. _____in data _____ il quale ha le caratteristiche richieste dal comma 6 dello stesso articolo;

□ è effettuato, in assenza di Piano attuativo previsto come presupposto per l'edificazione, nei limiti ed alle condizioni previste al comma 3 dell'art. 44 della l.r. n. 1/2004;

□ non è in contrasto con le prescrizioni del Piano attuativo o della variante al piano attuativo adottato con atto C.C. n. _____ in data _____;

3. CONFORMITA' AI PIANI DI SETTORE

3.1 □ che l'intervento non è interessato da piani di settore;

3.2 □ che l'intervento è interessato dai seguenti piani di settore ed è conforme alle relative normative:

NO	SI	Individuazione piani di settore
□	□	Piano straordinario di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267ed approvato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29/10/1999;
□	□	Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11/6/1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed denominato □ PAI (Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Tevere) approvato con _____, in data _____ □ PS2 (Piano Stralcio Lago Trasimeno) e relative disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 918/2003 approvato con _____, in data _____ □ PS3 (Piano Stralcio Lago di Piediluco) approvato con _____, in data _____
□	□	Piano Area naturale protetta _____ di cui alla L.R. 3.3.1995 n. 9 approvato con _____ in data_____

□ □ Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui alla L. 394/1991 approvato con _____ in data _____

□ □ Sistema territoriale di interesse naturalistico e ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana di cui alla L.R. 29/10/1999, n. 29 modificata con l.r. 13/1/200 n. 4 approvato con _____ in data _____;

□ □ Piano comunale dei servizi di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 27/2000;

□ □ Piano urbano del traffico: piano generale, piani particolareggiati ed esecutivi o piani di dettaglio e piani di settore collaterali ed integrativi (art. 36 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, direttive ministeriali su supplemento G.U. n. 146 del 24.6.1995 e direttive regionali su S.O. BUR n. 27 del 4.6.1997);

□ □ Piano Urbano della mobilità di cui alla l.r. n.37/1998 e Delibera del Consiglio Regionale n. 351/2003

□ □ Piano generale degli impianti pubblicitari e relativo regolamento comunale (art. 3 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i);

□ □ Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste (l.r. n. 12 del 23/7/2003 e D.C.R. n. 309 del 16/7/2003);

□ □ Piano comunale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione (L.R. n. 13 del 23/7/2003; R.R. n. 12 del 27/10/2003 e atto di indirizzo D.G.R. n. 1505 del 16/10/2003);

□ □ Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale (L. 114 del 31/3/1998 l.r. n. 24 del 3/8/1999);

□ □ alla classificazione acustica ed al Piano di risanamento acustico (Legge 26.10.1995 n. 447 e l.r. n. 8 del 6/6/2002);

□ □ Programma di recupero urbano approvato con deliberazione consiliare n. _____del _____ ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993;

□ □ Programma integrato di intervento approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/1992;

□ □ Piano urbano complesso approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____ ai sensi della l.r. n. 13/1997;

□ □ Contratto di quartiere di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002;

□ □ Altri piani di settore previsti da specifiche normative e Regolamenti Comunali (specificare)

_____

_____

4. CONFORMITÀ IN MATERIA DI STANDARDS URBANISTICI

4.1 □ che l'intervento non comporta la modifica degli standard urbanistici

4.2 □ che l'intervento comporta la modifica degli standard urbanistici in quanto prevede insediamenti

□ commerciali, □ direzionali, □ artigianali - industriali, □ turistico – produttivi, □ _____ per i quali i relativi standards urbanistici sono reperiti ed indicati negli elaborati progettuali ai sensi □ dell'articolo 26 della legge

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

regionale n. 31/1997 □ dell'articolo 61, della legge regionale n. 27/2000 □ dell'art. _____ delle N.T.A. del P.R.G./P. di F. e di conseguenza:

□ le relative aree sono state reperite in attuazione della convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____

□ le relative aree sono state reperite in attuazione di atto d'obbligo come da schema allegato e relativo atto di assenso del Comune, che sarà debitamente registrato e trascritto

□ le relative aree sono monetizzate □ in tutto □ in parte ai sensi dell'articolo 61, comma 7 della l.r. 27/2000 in conformità al provvedimento comunale n. _____ del _____ ed il relativo importo è versato tramite bollettino c/c postale in testato al Comune di _____ o versamento _____ per l'importo di € _____ allegato alla denuncia di inizio attività

4.3 □ che l'intervento non comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89;

4.4 □ che l'intervento comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89 la cui consistenza risulta valutata ed individuata negli elaborati progettuali

DICHIARA ALTRESÍ

5. **IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA TECNICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA**:

5.1 (Normativa sismica)

□ che l'intervento non rientra nelle disposizioni di cui alla Parte II, Capi I e IV del D.P.R. 380/2001 in quanto non sono previste opere sulle parti strutturali;

□ che essendo previste opere sulle parti strutturali:

□ si provvederà, prima dell'inizio dei lavori, ai conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 1 del 18/2/2004 nonché della Parte II, Capi I e IV del D.P.R. n. 380/2001

□ si allega la documentazione ai fini di quanto previsto dall'art. 40 della l.r. 1/2004 come da elenco allegato;

5.2 (Sicurezza degli impianti)

□ che l'intervento non riguarda gli impianti di cui alla Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001;

□ che l'intervento riguarda anche gli impianti di cui alla Parte II, Capo V, del D.P.R.380/2001 e le opere saranno eseguite in conformità alla relativa normativa;

□ che l'intervento è soggetto al deposito del progetto dell'impianto ai sensi dell'articolo 110 del D.P.R. 380/2001 relativamente alle fattispecie di cui

□ all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 6/12/1991, n. 447

□ all'art 107 del D.P.R. 380/2001

e precisamente _____

_____

_____

_____

_____

e pertanto se ne allega duplice copia redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5.3 (Contenimento dei consumi energetici)

□ che l'intervento non interessa il sistema di riscaldamento;

□ che l'intervento interessa anche il sistema di riscaldamento il quale sarà eseguito in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Capo VI del D.P.R. n. 380/2001 ed al progetto che si allega quale deposito ai sensi dell'articolo 125 della normativa medesima;

□ che non sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto non è necessario effettuare le verifiche relative al risparmio energetico;

□ che sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto si allega alla presente la documentazione progettuale relativa al risparmio energetico dalla quale risultano rispettati i limiti previsti dalla normativa (art. 125 del D.P.R. 380/2001);

□ che l'intervento comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. n. 1/2004 come da documentazione allegata;

5.4 (Norme di sicurezza antincendio)

□ che l'intervento non è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco;

□ che l'intervento è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco e che per lo stesso ne consegue l'obbligo del certificato Prevenzione Incendi e a tali fini si allega il relativo parere n. _____ in data _____;

ovvero

□ si trasmette al Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. n. 1 del 18/2/2004, la documentazione necessaria come da elenco allegato per acquisire il relativo parere.

□ che l'intervento ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza: ISPESL (ex ENPI), UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive CEE relative ad opere ed impianti tecnologici e di conseguenza saranno rispettate le relative disposizioni.

6. IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLE NORME IGIENICO - SANITARIE:

6.1 che l'intervento rispetta:

□ le norme relative alla igienicità e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro ai sensi del R.D. n. 1265/34, del D.M. 5/7/1975, le disposizioni di cui al Titolo V della l.r. n. 1 del 18/2/2004, nonché le relative norme regolamentari comunali come risulta dalle specifiche verifiche indicate negli elaborati progettuali;

□ ai fini di cui sopra si allega il parere n. _____ in data _____ della ASL/ARPA per la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;

□ ai fini di cui sopra si richiede al Comune di acquisire il parere della ASL/ARPA per la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;

6.2 che trattandosi di intervento di edilizia residenziale sono rispettati i requisiti igienico - sanitari previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 1265/34 – D.M. 5/7/1975 e Titolo V della l.r. n. 1/2004 – Norme regolamentari comunali) ed in particolare:

□ le altezze di ciascun locale rispondono ai requisiti previsti;

□ le dimensioni di ciascun locale/del monolocale rispondono ai requisiti previsti;

□ il rapporto aeroilluminante in ciascun locale risponde ai requisiti previsti;

□ l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 e ne rispetta le relative condizioni e limitazioni;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 viene allegato il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004; si richiede di acquisire il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004;

□ l'intervento ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale ed è conforme alla relativa normativa R.D. n. 1265/1934, D.P.R. n. 285/1990, art. 28 L.n. 166/2002;

□ l'intervento non ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale

7. CONFORMITÀ IN ORDINE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

7.1 □ che l'intervento non è soggetto alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;

7.2 □ che l'intervento è conforme alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;

8. SUSSISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

8.1 □ che l'intervento non incide sulle dotazioni infrastrutturali

8.2 □ che l'intervento incide sulle dotazioni infrastrutturali e di conseguenza:

□ le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità alla convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____

□ le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità a quanto indicato nei relativi elaborati di progetto sulla base dell'atto d'obbligo sottoscritto in data _____ e registrato _____

□altro(specificare)_____
_____
____

9. FATTIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI E TECNOLOGICI

9.1 □ che l'intervento non incide sui collegamenti;

9.2 □ che l'intervento incide sui collegamenti ed è fattibile in quanto:

□ è compatibile con il regolamento comunale degli acquedotti e con il regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

□ è compatibile con i necessari collegamenti alle reti elettriche, telefoniche, del gas e telecomunicazioni;

9.3 che il sistema di smaltimento acque bianche e nere:

□ non subisce modifiche in quanto le opere non comportano incremento del carico di utenza e il sistema di smaltimento è adeguato ai sensi di legge;

□ subisce modifiche essendo previsto incremento del carico si tratta di nuovo scarico ed in conseguenza saranno espletate tutte le incombenze per l'adeguamento dello scarico che avverrà mediante:

□ allaccio alla pubblica fognatura

□ dispersione nel terreno come da progetto allegato;

□ altro come da progetto allegato;

9.4 che l'approvvigionamento idrico ad uso potabile avviene attraverso:

□ acquedotto pubblico altra fonte con giudizio di potabilità della A.S.L. (specificare)_____

COMUNICA E ATTESTA

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DI IMPATTO AMBIENTALE

10.1 □ che gli interventi non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 11/98

□ che essendo soggetti a valutazione d'impatto ambientale sono stati sottoposti alla relativa procedura sensi della l.r. n. 11/98 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ rientrando l'intervento nella seguente tipologia □ allegato A _____ □ allegato B _____;

10.2 □ che gli interventi non sono soggetti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97e s.m.i.;

□ che sono soggetti a valutazione d'incidenza e gli stessi sono stati sottoposti alla relativa procedura ai sensi del D.P.R. 357/97 e del punto 3) della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ in quanto:

□ interessano siti di interesse naturalistico (siti Natura 2000) di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000;

□ interessano gli impianti di cui all'articolo 22, comma 6 della l.r. 27/2000;

□ che gli interventi interessano siti di interesse naturalistico di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000 ma gli stessi sono esclusi dalla valutazione di incidenza in quanto concernenti le seguenti fattispecie previste dal:

□ punto 2 della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004:

□ lettera a) □ lettera b) □ lettera c) □ lettera d)

□ punto 3 della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004

11. VINCOLO IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI D.LGS. 42/2004

11.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

□ non ricade in area assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

□ ricade in area o immobile assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e di essere in possesso dell'approvazione/autorizzazione n. _____ del _____ che si allega in copia;

□ si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. n.1/2004 di acquisire il nulla osta allegando la documentazione necessaria come da elenco;

11.2 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

□ non ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

□ ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui all'art. 136 all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ma l'intervento previsto è

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

riconducibile a manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o opere interne che non altera in alcun modo lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio;

□ ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui all'art. 136 all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; a tali fini:

□ si allega la prescritta autorizzazione rilasciata dal _____ in data _____ prot. n. _____;

ovvero

□ si richiede la preventiva autorizzazione e si allega la documentazione necessaria come da elenco.

12. AMBITI DI TUTELA DI CUI ALLA L.R. N. 27/2000

12.1 che l'intervento interessa:

NO	SI	Individuazione ambito di tutela
□	□	i siti di interesse naturalistico (art. 13 l. r. 27/2000) carta n. 8
□	□	le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 l. r. 27/2000) carta n. 9
□	□	aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 l. r. 27/2000) carta n. 11
□	□	ree boscate di cui all'articolo 15 della l.r. n. 27/2000
□	□	le aree contigue alle aree naturali protette (art. 17, co. 3 l.r. 27/2000) carte nn. 12 e 13
□	□	i centri storici (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
□	□	l'architettura religiosa o militare (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
□	□	gli elementi del paesaggio antico (art. 29 l.r. 27/2000) carte n. 25, 26 e 28
□	□	l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 24
□	□	gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico–architettonico ed in conseguenza:

□ si allega la copia del parere espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

ovvero

□ si richiede di acquisire, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, il parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

12.2 □ che l'intervento non interessa ambiti di crinale e sommità di rilievi disciplinati come in edificabili dal PRG, parte strutturale in conformità al PUT ed al PTCP (art. 25, comma 2, lettera a) l.r. 27/2000);

13. ALTRI AMBITI DI SALVAGUARDIA

13.1 che l'intervento interessa:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

NO SI Individuazione ambito di tutela

□ □ zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898

□ □ costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

□ □ servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali (specificare) ……..……
……

□ □ opere di cui al comma 4 dell'art. 10 della l.r. n. 9/1995 negli ambiti delle aree naturali protette, fino all'entrata in vigore del relativo piano

□ □ terreni gravati dagli usi civici disciplinati dalla L. 16/6/1927, n. 1776

ed in conseguenza:

□ si allega copia dell'assenso/del nulla osta espresso dagli Enti o Amministrazioni competenti:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

ovvero

□ si richiede di acquisire, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, l'assenso/nulla osta degli organi competenti allegando la documentazione necessaria come da elenco;

13.2 □ che l'intervento non interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000;

□ che l'intervento interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000 e rispetta la condizione prevista al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 27/2000;

14. RISCHIO TERRITORIALE E AMBIENTALE

14.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia rientra nelle disposizioni di cui:

NO SI Individuazione normativa di riferimento

□ □ al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23, art. 16 L.R. 29/84)

□ □ all'art. 47 l.r. 27/2000 (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)

□ □ all'art. 48 l.r. 27/2000 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)

□ □all'art. 52 l.r. 27/2000 e s.m.i. (Inquinamento elettromagnetico e luminoso)

□ □ all'art. 53 l.r. 27/2000 (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera)

ed in conseguenza:

□ si dichiara che l'intervento rispetta le relative normative

□ si allega copia dei prescritti nulla – osta rilasciati da:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

ovvero

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ si richiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, l'acquisizione dei prescritti nulla – osta degli organi competenti allegando la documentazione necessaria come da elenco.

15. VINCOLO FERROVIARIO

15.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia rientra nelle disposizioni di cui al vincolo:

□ Ferroviario (DPR 753/80; D.M. 6/7/82; art. 35 l.r. n. 27/2000)

ed in conseguenza si allega copia della deroga rilasciata in data _____ n. _____ da _____

□ si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2004 l'acquisizione della deroga allegando la documentazione necessaria come da elenco;

16. NORME DI TUTELA DELLA RETE STRADALE

16.1 che l'immobile oggetto della presente denuncia:

□ non rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui agli artt.34 e 65 della l.r. n. 27/2000

ovvero

□ rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui all'art.34 della l.r. n. 27/2000 all'art. 65 della l.r. 27/2000 ed in conseguenza:

□ si dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____che si allega;

□ si dichiara che l'intervento non è sottoposto a specifica autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada in quanto_____

□ si richiede al Comune ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 1/2004 l'acquisizione della specifica autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada allegando la documentazione necessaria come da elenco;

16.2 □ che l'intervento non riguarda opere di carattere viario ed escursionistico.

16.3 □ che l'intervento riguarda opere di carattere viario ed escursionistico ed è conforme alle disposizioni della legge regionale 16/12/1997, n. 46 e relativo regolamento viario comunale in attuazione della D.G.R. n. 389 del 23/3/1999, nonché della l.r. 2 giugno 1992, n. 9 e relativo disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. n. 1254 del 22/8/1999.

17. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

17.1 □ che l'intervento non interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

17.2 □ che l'intervento interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

CON RIFERIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SI ATTESTA:

□ L'intervento oggetto della presente denuncia non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

- □ L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 5 della l.r. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;
- □ L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento del contributo ridotto ai sensi dell'art. 26, commi 2 □ 3 □ e 4 □ della l.r. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;
- □ L'intervento oggetto della presente denuncia è soggetto al pagamento del contributo di costruzione di cui al Titolo III della l.r. n. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

Stante quanto precede, dal punto n. 1 al punto n. 17, il/la sottoscritt..., consapevole della qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità che assume ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 del T.U. e delle sanzioni, anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente e la redazione del progetto:

ASSEVERA

che per l'intervento in oggetto ricorrono tutte le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. n. 1/2004 e che conseguentemente la Denuncia di Inizio Attività costituisce titolo abilitativo alla esecuzione delle opere decorsi i termini di cui all'art. 21, commi 1, 3 e 4 o di cui all'articolo 22, comma 8 e senza che, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, sia stato notificato l'ordine di non effettuare l'intervento, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 21. Resta comunque l'obbligo della sospensione della decorrenza dei termini per la formazione del titolo abilitativo nel caso in cui trovi applicazione la misura di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 7 della l.r. n. 1/2004.

NOTE:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

(Luogo e data) (Timbro e firma del tecnico)

Elenco allegati:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

(Timbro e firma del tecnico)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

MODELLO B

COMUNE DI _____

Provincia di _____

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DA ACQUISIRE TRAMITE PROCEDIMENTO EDILIZIO ABBREVIATO

(Articolo 18 della legge regionale n. 1 del 18/2/2004)

Il/La sottoscritt _____

(Cognome e nome)

_____

(Luogo e data di nascita)

_____

(Indirizzo) (Telefono)

in qualità di progettista abilitato/a iscritt/a_____

(Collegio od Ordine di appartenenza)

con il numero di iscrizione _____ codice fiscale _____

¨ Con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di costruire presentata, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 1/2004 da _____

in qualità di: □ proprietario/i □ avente/i titolo come da dichiarazione/documentazione allegata

alla domanda relativa ad interventi da eseguirsi in Fraz./Loc. _____ Via

_____n. _____

dopo aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver verificato:

a) la strumentazione urbanistica comunale sia vigente che adottata;

b) le norme immediatamente prevalenti del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato;

c) le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale vigente;

d) le previsioni dei piani di settore che hanno rilevanza sull'attività edilizia; e

e) le disposizioni di legge e le norme che hanno incidenza sull'attività edilizia;

Accertato che l'immobile oggetto di intervento di □ recupero □ ampliamento

□ non è stato interessato da domanda di condono edilizio

□ è stato interessato da domanda di condono edilizio di cui □ (L. 47/85) □ (L. 724/94) □ (L.326/2003).

Preso atto della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli rilasciata in data _____ a favore di _____

Anche sulla base della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli

DICHIARA

1. DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1.1 che l'intervento consiste in (descrizione sommaria dell'intervento) ._____ _____ _____ _____;

rientrante nella fattispecie prevista □ all'articolo 13, comma 1 lettera _____ □ all'art. 3, comma 1,

lettera e), punto 6 della legge regionale n. 1/2004 e precisamente,_____ _____ come ulteriormente dettagliata negli elaborati progettuali descritti nell'allegato elenco.

2. CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO

2.1 che l'intervento :

□ è conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G./P. di F. approvato con _____. in data _____ed interessa la zona omogenea o ambito _____ di cui all'articolo _____ delle N.T.A. del P.R.G/P. di F.;

□ è conforme al Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare agli artt. _____ che disciplinano la destinazione d'uso consentita, il calcolo delle volumetrie, delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;

□ non è in contrasto alle prescrizioni del P.R.G./P. di F. o della variante al P.R.G./P. di F. adottato/adottata con atto C.C. n. _____ in data _____;

□ rispetta le prescrizioni del P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato aventi carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale ed in particolare gli artt. _____ della normativa tecnica;

2.2 che l'intervento, ai fini delle modalità attuative dello strumento urbanistico generale:

□ è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;

□ non è subordinato all'approvazione di Piano attuativo;

□ è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ e relativa convenzione stipulata in data _____;

□ è conforme alle prescrizioni del Piano attuativo con previsioni planovolumetriche approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ e relativa convenzione stipulata in data _____;

□ è effettuato, in assenza di Piano attuativo previsto come presupposto per l'edificazione, nei limiti ed alle condizioni previste al comma 3 dell'art. 44 della l.r. n. 1/2004;

□ non è in contrasto con le prescrizioni del Piano attuativo o della variante al piano attuativo adottato con atto C.C. n. _____ in data _____;

3. CONFORMITA' AI PIANI DI SETTORE

3.1 □ che l'intervento non è interessato da piani di settore;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3.2 □ che l'intervento è interessato dai seguenti piani di settore ed è conforme alle relative normative:

NO	SI	Individuazione piani di settore
□	□	Piano straordinario di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267ed approvato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29/10/1999;
□	□	Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11/6/1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed denominato
		□ PAI (Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Tevere) approvato con _____, in data _____
		□ PS2 (Piano Stralcio Lago Trasimeno) e relative disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 918/2003 approvato con _____, in data _____
		□ PS3 (Piano Stralcio Lago di Piediluco) approvato con _____, in data _____
□	□	Piano Area naturale protetta _____ di cui alla L.R. 3.3.1995 n. 9 approvato con _____ in data_____
□	□	Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui alla L. 394/1991 approvato con _____ in data _____
□	□	Sistema territoriale di interesse naturalistico e ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana di cui alla L.R. 29/10/1999, n. 29 modificata con l.r. 13/1/200 n. 4 approvato con _____ in data _____;
□	□	Piano comunale dei servizi di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 27/2000;
□	□	Piano urbano del traffico: piano generale, piani particolareggiati ed esecutivi o piani di dettaglio e piani di settore collaterali ed integrativi (art. 36 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, direttive ministeriali su supplemento G.U. n. 146 del 24.6.1995 e direttive regionali su S.O. BUR n. 27 del 4.6.1997);
□	□	Piano Urbano della mobilità di cui alla l.r. n.37/1998 e Delibera del Consiglio Regionale n. 351/2003
□	□	Piano generale degli impianti pubblicitari e relativo regolamento comunale (art. 3 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i);
□	□	Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste (l.r. n. 12 del 23/7/2003 e D.C.R. n. 309 del 16/7/2003);
□	□	Piano comunale per la rete distributiva di carburanti per autotrazione (L.R. n. 13 del 23/7/2003; R.R. n. 12 del 27/10/2003 e atto di indirizzo D.G.R. n. 1505 del 16/10/2003);
□	□	Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale (L. 114 del 31/3/1998 l.r. n. 24 del 3/8/1999);
□	□	alla classificazione acustica ed al Piano di risanamento acustico (Legge 26.10.1995 n. 447 e l.r. n. 8 del 6/6/2002);
□	□	Programma di recupero urbano approvato con deliberazione consiliare n. _____del _____ ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ □ Programma integrato di intervento approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/1992;

□ □ Piano urbano complesso approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____ ai sensi della l.r. n. 13/1997;

□ □ Contratto di quartiere di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002;

□ □ Altri piani di settore previsti da specifiche normative e Regolamenti Comunali (specificare)

_____
_____
_____

4. CONFORMITA' IN MATERIA DI STANDARDS URBANISTICI

4.1 □ che l'intervento non comporta la modifica degli standard urbanistici

4.2 □ che l'intervento comporta la modifica degli standard urbanistici in quanto prevede

insediamenti □ commerciali, □ direzionali, □ artigianali - industriali, □ turistico – produttivi, _____ per i quali i relativi standards urbanistici sono reperiti ed indicati negli elaborati progettuali ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 31/1997 dell'articolo 61, della legge regionale n. 27/2000 dell'art. _____ delle N.T.A. del P.R.G./P. di F. e di conseguenza:

□ le relative aree sono state reperite in attuazione della convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____

□ le relative aree sono state reperite in attuazione di atto d'obbligo come da schema allegato e relativo atto di assenso del Comune che sarà che sarà debitamente registrato e trascritto

□ le relative aree sono monetizzate □ in tutto □ in parte ai sensi dell'articolo 61, comma 7 della l.r. 27/2000 in conformità al provvedimento comunale n. _____ del _____ ed il relativo importo è versato tramite bollettino c/c postale intestato al Comune di _____. o versamento _____ per l'importo di € _____ allegato alla domanda di rilascio del permesso

4.3 □ che l'intervento non comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89;

4. 4 □ che l'intervento comporta il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89 la cui consistenza risulta valutata ed individuata negli elaborati progettuali

DICHIARA ALTRESI'

5. IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA TECNICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA:

5.1 (Normativa sismica)

□ che l'intervento non rientra nelle disposizioni di cui alla Parte II, Capi I e IV del D.P.R. 380/2001 in quanto non sono previste opere sulle parti strutturali;

□ che essendo previste opere sulle parti strutturali:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ si provvederà, prima dell'inizio dei lavori, ai conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 1 del 18/2/2004 nonché della Parte II, Capi I e IV del D.P.R. n. 380/2001

□ si allega la documentazione ai fini di quanto previsto dall'art. 40 della l.r. 1/2004 come da elenco allegato;

5.2 (Sicurezza degli Impianti)

□ che l'intervento non riguarda gli impianti di cui alla Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001;

□ che l'intervento riguarda anche gli impianti di cui alla Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001 e le opere saranno eseguite in conformità alla relativa normativa;

□ che l'intervento è soggetto al deposito del progetto dell'impianto ai sensi dell'articolo 110 del D.P.R. 380/2001 relativamente alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 6/12/1991, n. 447 all'art 107 del D.P.R. 380/2001

e precisamente_____
_____
_____
_____

e pertanto se ne allega duplice copia redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;

5.3 (Contenimento dei consumi energetici)

□ che l'intervento non interessa il sistema di riscaldamento;

□ che l'intervento interessa anche il sistema di riscaldamento il quale sarà eseguito in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Capo VI del D.P.R. n. 380/2001 ed al progetto che si allega quale deposito ai sensi dell'articolo 125 della normativa medesima;

□ che non sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto non è necessario effettuare le verifiche relative al risparmio energetico;

□ che sono previsti interventi sulle parti esterne dell'immobile e pertanto si allega alla presente la documentazione progettuale relativa al risparmio energetico dalla quale risultano rispettati i limiti previsti dalla normativa (art. 125 del D.P.R. 380/2001);

□ che l'intervento comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. n. 1/2004 □ come da documentazione allegata;

5.4 (Norme di sicurezza antincendio)

□ che l'intervento non è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco;

□ che l'intervento è soggetto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco e che per lo stesso ne consegue l'obbligo del certificato Prevenzione Incendi e a tali fini si allega il relativo parere n. _____ in data _____;

□ che l'intervento ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza: ISPESL (ex ENPI), UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive CEE relative ad opere ed impianti tecnologici e di conseguenza saranno rispettate le relative disposizioni.

6. IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ ALLE NORME IGIENICO - SANITARIE:

6.1 che l'intervento rispetta:

□ le norme relative alla igienicità e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro ai sensi del R.D. n. 1265/34, del D.M. 5/7/1975, le disposizioni di cui al Titolo V della l.r. n. 1 del 18/2/2004 nonché le relative norme regolamentari comunali come risulta dalle specifiche verifiche indicate neglielaborati progettuali;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ ai fini di cui sopra si allega il parere n. _____ in data _____della ASL/ARPA per la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;

6.2 che trattandosi di intervento di edilizia residenziale sono rispettati i requisiti igienicosanitari previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 1265/34 – D.M. 5/7/1975 e Titolo V della l.r. n. 1/2004– Norme regolamentari comunali) ed in particolare:

□ le altezze di ciascun locale rispondono ai requisiti previsti;

□ le dimensioni di ciascun locale/del monolocale rispondono ai requisiti previsti;

□ il rapporto aeroilluminante in ciascun locale risponde ai requisiti previsti;

□ l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 e ne rispetta le relative condizioni e limitazioni;

□ l'intervento è riconducibile al mutamento di destinazione d'uso dei vani degli edifici come disciplinato al Titolo V della l.r. n. 1/2004 viene allegato il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004; si richiede di acquisire il parere della ASL ai fini della deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della l.r. n. 1/2004;

□ L'intervento ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale ed è conforme alla relativa normativa R.D. n. 1265/1934, D.P.R. n. 285/1990, art. 28 L.n. 166/2002;

□ l'intervento non ricade all'interno del vincolo di rispetto cimiteriale.

7. CONFORMITA' IN ORDINE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

7.1 □ che l'intervento non è soggetto alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;

7.2 □ che l'intervento è conforme alle norme vigenti in materia di eliminazione o superamento della barriere architettoniche di cui alla Parte II, Capo III del D.P.R. 380/2001;

8. SUSSISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

8.1 □ che l'intervento non incide sulle dotazioni infrastrutturali

8.2 □ che l'intervento incide sulle dotazioni infrastrutturali e di conseguenza:

□ le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità alla convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____

□ le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità a quanto indicato nei relativi elaborati di progetto sulla base dell'atto d'obbligo sottoscritto in data _____e registrato

_____

□altro(specificare)_____

_____

_____

9. FATTIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI E TECNOLOGICI

9.1 □ che l'intervento non incide sui collegamenti;

9.2 □ che l'intervento incide sui collegamenti ed è fattibile in quanto:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ è compatibile con il regolamento comunale degli acquedotti e con il regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

□ è compatibile con i necessari collegamenti alle reti elettriche, telefoniche, del gas e telecomunicazioni;

9.3 che il sistema di smaltimento acque bianche e nere:

□ non subisce modifiche in quanto le opere non comportano incremento del carico di utenza e il sistema di smaltimento è adeguato ai sensi di legge;

□ subisce modifiche essendo previsto incremento del carico si tratta di nuovo scarico ed in conseguenza saranno espletate tutte le incombenze per l'adeguamento dello scarico che avverrà mediante:

□ allaccio alla pubblica fognatura

□ dispersione nel terreno come da progetto allegato;

□ altro come da progetto allegato;

9.4 che l'approvvigionamento idrico ad uso potabile avviene attraverso:

□ acquedotto pubblico □ altra fonte con giudizio di potabilità della A.S.L. (specificare)_____

COMUNICA E ATTESTA

10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DI IMPATTO AMBIENTALE

10.1 □ che gli interventi non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 11/98

□ che essendo soggetti a valutazione d'impatto ambientale sono stati sottoposti alla relativa procedura sensi della l.r. n. 11/98 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ rientrando l'intervento nella seguente tipologia allegato A _____ allegato B _____;

10.2 □ che gli interventi non sono soggetti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i.;

□ che sono soggetti a valutazione d'incidenza e gli stessi sono stati sottoposti alla relativa procedura ai sensi del D.P.R. 357/97 e del punto 3) della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004 con determinazione Dirigenziale del competente Servizio regionale n. _____ del _____ in quanto:

□ interessano siti di interesse naturalistico (siti Natura 2000) di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000;

□ interessano gli impianti di cui all'articolo 22, comma 6 della l.r. 27/2000;

□ che gli interventi interessano siti di interesse naturalistico di cui all'articolo 13 della l.r. 27/2000 ma gli stessi sono esclusi dalla valutazione di incidenza in quanto concernenti le seguenti fattispecie previste dal:

□ punto 2 della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004:

□ lettera a) □ lettera b) □ lettera c) □ lettera d)

□ punto 3 della D.G.R. n. 613 del 18/5/2004

11. VINCOLO IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI D.LGS. 42/2004

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

11.1 che l'immobile oggetto della presente domanda:

□ non ricade in area assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

□ ricade in area o immobile assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e di essere in possesso dell'approvazione/autorizzazione n. _____ del _____ che si allega in copia;

11.2 che l'immobile oggetto della presente domanda:

□ non ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

□ ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui agli artt 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ma l'intervento previsto è riconducibile a manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o opere interne che non altera in alcun modo lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio;

□ ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui all'art. 136 all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; a tali fini:

□ si allega la prescritta autorizzazione rilasciata dal _____ in data _____ prot. n. _____;

ovvero

□ si richiede la preventiva autorizzazione e si allega la documentazione necessaria come da elenco.

12. AMBITI DI TUTELA DI CUI ALLA L.R. N. 27/2000

12.1 L'intervento interessa:

NO	SI	Individuazione ambito di tutela
□	□	i siti di interesse naturalistico (art. 13 l. r. 27/2000), carta n. 8
□	□	le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 l. r. 27/2000) carta n. 9
□	□	aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 l. r. 27/2000) carta n. 11
□	□	aree boscate di cui all'articolo 15 della l.r. n. 27/2000
□	□	le aree contigue alle aree naturali protette (art. 17, co. 3 l.r. 27/2000) carte nn. 12 e 13
□	□	i centri storici (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
□	□	l'architettura religiosa o militare (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 23
□	□	gli elementi del paesaggio antico (art. 29 l.r. 27/2000) carte n. 25, 26 e 28
□	□	l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico (art. 29 l.r. 27/2000) carta n. 24

ed in conseguenza:

□ si allega la copia del parere espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

ovvero

□ si richiede di acquisire, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 1/2004, il parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

12.2 □ l'intervento non interessa ambiti di crinale e sommità di rilievi disciplinati come in edificabili dal PRG, parte strutturale in conformità al PUT ed al PTCP (art. 25, comma 2, lettera a) l.r. 27/2000);

13. ALTRI AMBITI DI SALVAGUARDIA

13.1 L'intervento interessa:

NO	SI	Individuazione ambito di tutela
□	□	zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898
□	□	costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
□	□	servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali (specificare) ……..…… ……
□	□	opere di cui al comma 4 dell'art. 10 della l.r. n. 9/1995 negli ambiti delle aree naturali protette, fino all'entrata in vigore del relativo piano
□	□	terreni gravati dagli usi civici disciplinati dalla L. 16/6/1927, n. 1776

ed in conseguenza:

□ si allega copia dell'assenso/del nulla osta espresso dagli Enti o Amministrazioni competenti:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

13.2 □ L'intervento non interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000;

□ L'intervento interessa aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000 e rispetta la condizione prevista al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 27/2000;

14. RISCHIO TERRITORIALE E AMBIENTALE

14.1 che l'immobile oggetto della presente domanda rientra nelle disposizioni di cui:

NO	SI	Individuazione normativa di riferimento
□	□	al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23, art. 16 L.R. 29/84)
□	□	all'art. 47 l.r. 27/2000 (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)
□	□	all'art. 48 l.r. 27/2000 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)
□	□	all'art. 52 l.r. 27/2000 e s.m.i. (Inquinamento elettromagnetico e luminoso)
□	□	all'art. 53 l.r. 27/2000 (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera) ed in conseguenza:

□ si dichiara che l'intervento rispetta le relative normative

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ si allega copia dei prescritti nulla – osta rilasciati da:

Ente: _____ assenso/nulla osta n. _____ del _____

15. VINCOLO FERROVIARIO

15.1 che l'immobile oggetto della presente domanda rientra nelle disposizioni di cui al vincolo:

□ Ferroviario (DPR 753/80; D.M. 6/7/82; art art. 35 l.r. n. 27/2000) ed in conseguenza si allega copia della deroga/assenso/nulla osta rilasciata in data _____ n. _____

16. NORME DI TUTELA DELLA RETE STRADALE

16.1 che l'immobile oggetto della presente domanda:

□ non rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui agli artt.34 e 65 della l.r. n. 27/2000.

ovvero

□ rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui □ all'art.34 della l.r. n. 27/2000 □ all'art. 65 della l.r. 27/2000 ed in conseguenza:

□ si dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata da _____ che si allega;

□ si dichiara che l'intervento non è sottoposta a specifica autorizzazione o nulla-osta dell'Ente proprietario della strada in quanto_____

16.2 □ L'intervento non riguarda opere di carattere viario ed escursionistico.

16.3 □ L'intervento riguarda opere di carattere viario ed escursionistico ed è conforme alle disposizioni della legge regionale 16/12/1997, n. 46 e relativo regolamento viario comunale in attuazione della D.G.R. n. 389 del 23/3/1999, nonché della l.r. 2 giugno 1992, n. 9 e relativo disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. n. 1254 del 22/8/1999.

17. IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

17.1 □□ che l'intervento non interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

17.2 che l'intervento interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001;

CON RIFERIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SI ATTESTA:

□ L'intervento oggetto della presente domanda non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della l.r. 1/2004;

□ L'intervento oggetto della presente domanda è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 5 della l.r. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

□ L'intervento oggetto della presente domanda è soggetto al pagamento del contributo ridotto ai sensi dell'art. 26, commi 2 3 e 4 della l.r. 1/2004 determinato come da

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

- L'intervento oggetto della presente domanda è soggetto al pagamento del contributo di costruzione di cui al Titolo III della l.r. n. 1/2004 determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalle relative normative;

Stante quanto precede, dal punto n. 1 al punto n. 17, il/la sottoscritt..., consapevole delle sanzioni, anche penali, previsti dall'art. 18, comma 5, secondo periodo e dall'art. 39, comma 5 della l.r. n. 1/2004 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, con la sottoscrizione della presente e la redazione del progetto:

ASSEVERA

che per l'intervento in oggetto ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. n. 1/2004 e che conseguentemente il permesso di costruire si intende assentito decorsi i termini di cui al comma 5 del medesimo art. 18 della l.r. n. 1/2004, senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego e ferma restando la facoltà di rilascio del permesso entro lo stesso termine. Resta comunque l'obbligo della sospensione della decorrenza dei termini per la formazione del titolo abilitativo nel caso in cui trovi applicazione la misura di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 7 della l.r. n. 1/2004.

NOTE:

_____

_____

_____ _____

(Luogo e data) (Timbro e firma del tecnico)

Elenco allegati:

_____

_____

_____

_____

(Timbro e firma del tecnico)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2004 n. 887

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI MINIMI DA PRESENTARE A CORREDO DELLE ISTANZE PER I TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALLA LET.A)COMMA 1 E 2 ART. 45 L.R. N. 1/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;
Atteso che la legge regionale 18/2/2004, n. 1, all'art. 45, prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifici atti di indirizzo e coordinamento per favorire l'uniformità dell'attività tecnico – amministrativa su tutto il territorio regionale, anche in riferimento a quanto stabilito al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2004, l'elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare a corredo delle istanze per i titoli abilitativi (allegato A);
3) che il presente atto di indirizzo contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio anche con riferimento alle diverse tipologie di intervento edilizio e tenendo conto dei casi particolari previsti dal documento di che trattasi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il

territorio regionale;

4) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo per la definizione dell'elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare a corredo delle istanze per i titoli abilitativi di cui alla lettera a) comma 1 e al comma 2 dell'art. 45, della l.r. 18/2/2004, n. 1.

Premesso che la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia" all'art. 45, comma 1 prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo allo scopo di uniformare l'attività tecnico – amministrativa dei Comuni anche per una puntuale ed omogenea applicazione delle relative norme;

Tenuto conto che, in riferimento a quanto stabilito al comma 1, lettera a) dell'articolo 45 della sopra citata l.r. 1/2004, si rende necessario ed urgente individuare degli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per il rilascio di titoli abilitativi;

Considerato che:

- l'Ufficio Urbanistica regionale ha provveduto all'elaborazione dell'elenco degli elaborati minimi anche con la collaborazione di alcune amministrazioni comunali sottoponendoli all'esame, durante appositi incontri, con i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali, dell'Anci Umbria, e di Ordini e Collegi professionali, che hanno dato utili indicazioni e suggerimenti;
- nell'elenco degli elaborati progettuali necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi, sono stati indicati tutti gli elementi utili a definire in modo puntuale la tipologia, le caratteristiche e la qualità degli interventi che ogni singolo Comune potrà adottare in base alle varie casistiche di intervento previste dalle normative;

Ritenuto che:

- l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;

Si propone alla Giunta regionale

1) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, l'elenco degli elaborati progettuali minimi da presentare a corredo delle istanze per i titoli abilitativi (allegato A);
2) che l' atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio anche con riferimento alle diverse tipologie di intervento edilizio e tenendo conto dei casi particolari previsti dal documento di che trattasi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
3) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
4) di trasmettere la deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
5) di pubblicare la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A

ELABORATI PROGETTUALI MINIMI A CORREDO DELLE DOMANDE PER I TITOLI ABILITATIVI

A) **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1 E ALL'ART. 18 NONCHE' ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA a) DEL COMMA 1 DELL'ART. 20 DELLA L.R. 1/2004**

1) planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dagli interventi aggiornata dal progettista, per un raggio di almeno 200 ml e copia del certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto di intervento di data non anteriore a 3 mesi o accompagnato da autocertificazione di aggiornamento;
2) a) planimetria relativa all'estratto del PRG/P. di F. vigente e adottato
   b) planimetria estratta dall'eventuale strumento attuativo con l'indicazione degli elementi significativi ed indispensabili per la redazione del progetto (fili fissi, massimo ingombro, distacchi, consistenza planovolumetrica e destinazioni d'uso ammesse);
3) planimetria nel rapporto 1:500 contenente l'indicazione:
   a) degli elementi necessari a determinare l'esatta ubicazione delle opere da realizzare, con l'indicazione dei limiti delle eventuali diverse previsioni del PRG/P.di.F. che interessino l'area oggetto di intervento;
   b) delle distanze delle opere da realizzare rispetto ai confini e/o fabbricati limitrofi;
   c) delle larghezze stradali e delle principali quote altimetriche sia naturali che di progetto riferite ad un caposaldo certo;
   d) dell'ubicazione, del numero e delle specie delle alberature esistenti;
   e) della sistemazione di progetto dell'area scoperta, con le relative opere di arredo urbano da realizzare compresi schemi grafici dei particolari costruttivi in scala 1:200;
   f) delle alberature da impiantare, con specifico riferimento alla fattispecie prevista al comma 6 dell'art. 61 della l.r. n. 27/2000;
   g) degli spazi o superfici finalizzati al reperimento di eventuali standards di verde e parcheggio con relativi computi analitici (calcolo e verifica superfici reperite);
   h) delle modalità di accesso e di fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici inclusa l'indicazione del diritto qualora sia previsto l'utilizzo di aree non pubbliche;
4) piante dell'edificio/opera in progetto, nel rapporto 1:100, adeguatamente quotate al fine di valutare volumi e superfici, inerenti in caso di edificio, tutti i piani con la relative destinazioni d'uso, sia dei singoli vani che delle unità immobiliari, nonché della copertura. Qualora l'opera sia ubicata in prossimità di strade o nei centri abitati, dove l'edificazione è continua, le planimetrie del piano seminterrato e del piano terreno dovranno indicare l'allineamento stradale, la posizione sia planimetrica che altimetrica, di tutte le opere pedonabili, carrabili e di sistemazione esterna. Per ciascun vano o locale oltre alla funzione dovrà essere indicata la superficie netta;
5) prospetti dell'edificio/opera in progetto, in rapporto non inferiore a 1:100 riportanti le quote essenziali. Qualora l'opera sia localizzata in maniera continua ad uno o più fabbricati, deve essere riportata l'indicazione dell'esistenza dei fabbricati limitrofi con relativo ingombro e delle eventuali caratteristiche architettoniche particolari;
6) due sezioni significative e quotate dell'edificio/opera in progetto, nel rapporto non inferiore a 1:100, di cui, in caso di edificio, almeno una in corrispondenza della scala ed una nel senso parallelo alle pendenze del tetto, comprendenti il profilo del terreno naturale e di quello a sistemazione ultimata estese fino ai punti di intersezione dei profili naturali con quelli di progetto e/o delle aree contermini di proprietà di soggetti terzi;

7) disegni relativi alle opere per lo smaltimento dei rifiuti liquidi (bianchi e neri); qualora manchi la fognatura deve essere indicato il progetto dell'impianto di smaltimento conforme alle disposizioni della normativa vigente corredato dei necessari nulla osta degli enti preposti ;
8) scheda tecnica riassuntiva da cui risultino:
   a) i dati relativi alle prescrizioni o limitazioni poste dal PRG/P. di F., dal piano attuativo e dai piani di settore con le indicazioni progettuati che dimostrino il rispetto di dette prescrizioni o limitazioni interessanti l'area/edificio oggetto di intervento;
   b) la superficie del lotto con il computo della parte edificabile;
   c) calcoli analitici della volumetria e/o della superficie coperta e/o della superficie utile coperta consentite nel lotto;
   d) a superficie degli spazi destinati a standard urbanistici per parcheggio e verde pubblico e privato con dimostrazione del rispetto dei limiti posti dallo strumento urbanistico generale o attuativo o dalla normativa regionale;
   e) il numero degli alloggi, la relativa superficie utile abitabile e la superficie non residenziale;
   f) la superficie destinata ad attività commerciali, direzionali, produttive;
   g) il numero dei posti letto previsti nelle attività turistico-produttive;
9) documentazione fotografica della zona o degli immobili interessati dalle opere nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, con i punti di presa indicati in apposita planimetria o in quella di cui al punto 3;
10) relazione tecnica descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione e per l'inserimento nel contesto esistente, della qualità di materiali da rivestimento o di parametro esterno, nonché degli allacci ai servizi (scarico delle acque bianche e nere, approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, gas-metano con eventuali schemi grafici delle reti e dei relativi allacci). La relazione dovrà illustrare, ove necessario le valutazione effettuate dal progettista affinchè il progetto risulti conforme alla normativa comunale o sovraordinata;
11) Relazione geologica ed idraulica;
12) piano aziendale redatto da tecnico abilitato nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 53/1974 e successive modficazioni;
13) autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o documento comprovante tale titolo;
14) documentazione relativa al progetto acustico dell'edificio in base alle norme regolamentari di cui all'art. 15 della l.r. 8/2002;
15) elaborati grafici o illustrativi relativi alla dimostrazione del rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

B DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ, CONCERNENTI INTERVENTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LETTERA A) DEL COMMA 1 DELL'ART. 20 DELLA L.R. 1/2004.

Debbono essere inclusi gli atti e documenti previsti al precedente punto A) che risultino necessari a rappresentare e documentare in maniera compiuta la tipologia di intervento progettato, sulla base delle disposizioni regolamentari del comune stabilite in riferimento alle possibili tipologie di opere ammissibili a DIA.

CASI PARTICOLARI

C) In casi di interventi di recupero edilizio la relazione di cui al punto A10) deve contenere l'analisi degli elementi costruttivi e decorativi che caratterizzano l'edificio e deve descrivere gli interventi da effettuare con riferimento al regolamento tipo del recupero edilizio emanato dalla Giunta regionale con D.G.R. 984 del 1/8/2001 ed in particolare deve contenere:
   1. rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a restauro;
   2. documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3. relazione sullo stato di conservazione dell'edificio e sulle tecniche di intervento che si intende eseguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.

D) In caso di progetti di sistemazione, modifica o ampliamento di fabbricati, deve essere allegato un elaborato contenente lo stato attuale dell'immobile, indicante con diversa colorazione le demolizioni e gli scavi e le nuove costruzioni o riporti.

E) La domanda dovrà inoltre essere corredata:

a) **in caso di domanda di permesso di costruire di cui all'art. 17 della l.r. n. 1/2004 interventi di edilizia residenziale** - autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 1/2004 e scheda tecnica predisposta dall'ARPA al fine di stabilire se necessita acquisire o meno il parere di tale organismo. Nel caso di edilizia non residenziale dovrà essere allegato il versamento dei diritti dovuti alla ASL/ARPA per l'acquisizione del parere;

b**) in caso di Denuncia di inizia attività o Procedimento edilizio abbreviato per il permesso di costruire** – dichiarazione del progettista di cui al comma 1 degli articoli 18 e 21 della l.r. 1/2004 redatta sulla base dei modelli emanati dalla Giunta regionale.

F) Nel caso di interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 l'interessato deve allegare all'istanza anche una relazione redatta dal progettista nella quale siano evidenziate le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento progettato, anche in riferimento alla disciplina paesistica del P.T.C.P. In tali casi la documentazione di progetto deve essere integrata con altre tre copie.

G) In caso di intervento negli ambiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 1 del 18/2/2004, relazione nella quale sono evidenziate le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento progettato (art. 4, comma 6, secondo periodo della l.r. 1/2004);

H) Nei casi in cui si preveda la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, anche a scomputo del relativo contributo, deve essere allegato apposito schema di atto d'obbligo, da sottoscrivere e registrare prima del rilascio del permesso di costruire (art. 17 della l.r. 1/2004) o, previa verifica di fattibilità da parte del Comune, prima della denuncia di inizio attività (art. 21 l.r. 1/2004) o della domanda di permesso di costruire attraverso il procedimento edilizio abbreviato (art. 18 l.r. 1/2004). In tali casi deve essere allegato anche computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al fine di consentire al Comune la verifica di congruità, nonché la documentazione progettuale specifica e l'eventuale assenso degli enti erogatori dei servizi per la compatibilità con le reti esistenti;

I) Nei casi previsti al comma 7 dell'art. 61 della l.r. n. 27/2000 deve essere allegato il calcolo relativo alla monetizzazione delle aree per standard urbanistici;

J) Nei casi di presentazione della domanda di inizio attività ai sensi dell'art. 21 comma 1 della l.r. 1/2004 o e della domanda di permesso di costruire mediante procedimento abbreviato di cui all'articolo 18 della stessa l.r. deve essere allegata la quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, se dovuti oltre alle relative ricevute di pagamento;

K) Nei casi di determinazione del costo di costruzione secondo il disposto del comma 2 dell'art. 28 o del comma 5 dell'art. 25, deve essere allegata la documentazione o il computo metrico secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni comunali;

L) Nei casi previsti, deve essere allegata la certificazione attestante il riconoscimento del possesso di requisito di impresa agricola, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. n. 1/2004;o quella di imprenditore agricolo professionale, di cui al comma 4 dell'art. 8 della l. r. n. 53/74 e dell'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

M) Nei casi previsti dalla normativa tecnica in materia di sicurezza degli impianti, deve essere allegata la documentazione progettuale relativa agli impianti ed al contenimento dei consumi energetici ai sensi degli articoli 110 e 125 del DPR 380/2001;

N) Nei casi in cui sia richiesto dall'interessato il conseguimento da parte del comune delle autorizzazioni o di atti di assenso comunque denominati, quando prescritti, qualora non siano già stati prodotti unitamente alla domanda di permesso o alla DIA, il comune stesso dovrà stabilire la documentazione necessaria, predisponendo la relativa modulistica.

O) In luogo di ogni documento che si renda necessario o che non sia possibile acquisire d'ufficio, quando ammissibile, il soggetto avente titolo può sempre presentare autocertificazione, nei casi e con le modalità e limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia.

P) Nei casi di interventi per destinazioni commerciali diversi dall'esercizio di vicinato, deve essere allegata la documentazione attestante la compatibilità con la l.r. 3/8/1999, n. 24 ovvero copia dell'istanza prodotta al competente ufficio per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.

Nota: Tutti gli elaborati e i documenti allegati alla domanda devono essere firmati dal richiedente e dal tecnico progettista. L'amministrazione comunale, qualora lo ritenga necessario per opere di particolare rilevanza paesaggistica, può richiedere un plastico dell'edificio, inserito nella zona interessata dall'intervento, nonché particolari costruttivi e decorativi in adeguata scala, documentazione fotografica e disegni suppletivi che siano ritenuti indispensabili per l'esame dell'opera progettata.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 giugno 2004 n. 888

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLO SCHEMA TIPO DELLA CERTIFICAZIONE PREVENTIVA SULL'ESISTENZA E QUALITA' DEI VINCOLI DI CUI ALLA LETT.D) COMMA1 E 2 ART. 45 L.R. N. 1/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture;
Atteso che la legge regionale 18/2/2004, n. 1, all'art. 45, prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifici atti di indirizzo e coordinamento per favorire l'uniformità dell'attività tecnico – amministrativa su tutto il territorio regionale, in riferimento a quanto stabilito al comma 1 lettera d) del medesimo articolo;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1 della l.r. 1/2004, lettera d), l'allegato A relativo alla certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2004;
3) che il presente atto di indirizzo contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
4) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo per la definizione dello schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui alla lettera d) comma 1 e comma 2 dell'art. 45 della l.r. 18/2/2004, n. 1.

Premesso che la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 "Norme per l'attività edilizia" all'art. 45, comma 1 prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo allo scopo di uniformare

l'attività tecnico – amministrativa dei Comuni anche per una puntuale ed omogenea applicazione delle relative norme;

Tenuto conto che, in riferimento a quanto stabilito al comma 1, lettera d) dell'articolo 45 della sopra citata l.r. 1/2004, si rende necessario ed urgente definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, che i proprietari di immobili possono chiedere allo sportello unico per l'edilizia, come previsto all'art. 10 della legge regionale n. 1/2004;

Considerato che:

- l'Ufficio Urbanistica regionale ha provveduto all'elaborazione dello schema di certificazione anche con la collaborazione di alcune amministrazioni comunali sottoponendoli all'esame, durante appositi incontri, con i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali, dell'Anci Umbria, e di Ordini e Collegi professionali, che hanno dato utili indicazioni e suggerimenti;
- lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli include una completa casistica dei vincoli e delle normative di carattere ambientale, di carattere urbanistico, di carattere idraulico, idrogeologico, paesistico, nonché le notizie relative alle infrastrutture a rete e contiene tutte le indicazioni inerenti la normativa urbanistico – edilizia che opera sull'area interessata e che ha incidenza sulla progettazione degli interventi edilizi;
- la certificazione preventiva consentirà ai professionisti di definire prioritariamente la complessa situazione dei vincoli medesimi agevolando quindi la compilazione delle dichiarazioni asseverate;
- lo schema elaborato consente pertanto di rendere più agevole sia il compito di professionisti che delle Amministrazioni comunali nel procedimento edilizio, fermo restando che ogni comune potrà adattarne i contenuti in base alla effettiva presenza dei vincoli ed allo stato della pianificazione del proprio territorio,;

Ritenuto che:

- l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
- i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;

Si propone alla Giunta regionale

1) di approvare, quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1 della l.r. 1/2004, lettera d), l'allegato A relativo alla certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2004;
2) che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio Regolamento edilizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;
3) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2 della l.r. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla quale provvede il Servizio Informativo Territoriale Regionale (SITER), cui i Comuni sono tenuti a trasmettere il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata;
4) di trasmettere la deliberazone ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità Montane, nonché agli ordini e collegi professionali;
5) di pubblicare la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A

Comune di_____

Provincia di_____

CERTIFICAZIONE PREVENTIVA
SULL'ESISTENZA E SULLA QUALITA' DEI VINCOLI
(Articolo 10 della legge regionale n. 1 del 18/2/2004)

Il/La sottoscritt _____
(Cognome e nome)

in qualità di Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia

Con riferimento alla domanda presentata da _____

In data _____ prot. n. _____ concernente la richiesta della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1 del
18/2/2004 relativamente alle □ aree □ immobili appositamente individuati dal richiedente nella documentazione e relativa cartografia allegata alla domanda medesima, distinti dalle particelle _____ del foglio _____ nel □ Catasto Fabbricati □ Catasto Terreni
del Comune di _____ ricadente in Fraz./Loc. _____ Via _____n. _____

¨ Verificati:
□ la strumentazione urbanistica comunale sia vigente che adottata;
□ il P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato;
□ le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale vigente;
□ le previsioni dei piani di settore che hanno rilevanza sull'attività edilizia;
□ le disposizioni di legge e le norme che hanno incidenza sull'attività edilizia;
□ le banche dati delle infrastrutture a rete definite ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 1/2004.

CERTIFICA

1. VINCOLI E NORMATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE

1.1 che □ le aree □ gli immobili oggetto della domanda:
□ ricadono in area assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
□ ricadono tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni di cui □ all'art. 136 e dei beni di cui □ all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

1.2 che □ le aree □ gli immobili sono interessati dai seguenti ambiti di tutela di cui alla l.r. n. 27/2000:

□ siti di interesse naturalistico di cui all'art. 13 della l.r. 27/2000 (carta n. 8) denominato _____
□ aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui all'art. 14 della l.r. 27/2000, carta n. 9;
□ aree di interesse geologico e singolarità geologiche di cui all'art. 16 della l.r. 27/2000, carta n. 11;
□ aree boscate di cui all'articolo 15 della l.r. n. 27/2000 perimetrate in termini fondiari dallo strumento urbanistico generale;

□ aree contigue ad aree naturali protette di cui all'articolo 17, comma 3 della l.r. 27/2000, carta n. 13;
□ centri storici indicati all'articolo 29, della l.r. 27/2000 e relativa carta n. 23;
□ architettura religiosa o militare di cui all'art. 29 l.r. 27/2000 e relativa carta n. 23
□ elementi del paesaggio antico indicati all'articolo 29, della l.r. 27/2000 e relativa carta n. 25;
□ viabilità storica, abbazie e principali siti benedettini indicati all'articolo 29, della l.r. 27/2000 e relativa carta n.26;
□ zone di tutela dei monasteri benedettini e dell'antica Via Flaminia di cui all'art. 29 e relativa carta n. 28
□ l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati all'articolo 29, della l.r. 27/2000 e relativa carta n. 24;
□ edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico–architettonico
□ aree di particolare interesse agricolo di cui all'articolo 20 della l.r. 27/2000 in termini fondiari dallo strumento urbanistico generale;
1.3 che □ le aree □ gli immobili sono interessati altresì:
□ dalle aree naturali protette di cui all'art. 17 della l.r. n. 9/1995_____;
□ dalle aree di studio delle aree naturali protette di cui all'art. 17 della l.r. n. 9/1995_____;
□ dal parco nazionale dei Monti Sibillini di cui alla l. 394/1991_____;
□ dal Sistema territoriali di interesse naturalistico e ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana
di cui alla L.R. n. 29/10/1999, n. 29 modificata con l.r. 13/1/2000;

2. VINCOLI DI CARATTERE URBANISTICO

2.1 che □ le aree □ gli immobili, ai fini delle modalità attuative dello strumento urbanistico generale:
□ non sono subordinati all'approvazione di Piano attuativo;
□ sono subordinati all'approvazione di Piano attuativo;
2.2 che □ le aree □ gli immobili sono ricompresi:
□ zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
□ nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
2.3 che □ le aree □ gli immobili sono ricompresi in zone assoggettate a:
□ servitù viarie□ servitù ferroviarie □ servitù portuali □ servitù aeroportuali
□ vincolo di rispetto cimiteriale □ servitù di usi civici
2.4 che □ le aree □ gli immobili □ l'immobile oggetto della presente denuncia rientra/rientrano nelle disposizioni di cui:
□ al vincolo Ferroviario (DPR 753/80 - D.M. 6/7/82e art. 35 l.r. n. 27/2000)
□ al vincolo derivante dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al D.P.R. n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di cui all'art.34 della l.r. n. 27/2000;
□ alla legge regionale 16/12/1997, n. 46 e relativo regolamento viario comunale in attuazione della D.G.R. n. 389 del 23/3/1999;
□ alla l.r. 2 giugno 1992 n. 9 e relativo disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. n. 1254 del 22/8/1999.
□ alla classificazione acustica ed al Piano di risanamento acustico (Legge 26.10.1995 n. 447 e l.r. n. 8 del 6/6/2002);

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ al D.Lgs. 334/99 e al D.M. 9/5/2001 sugli immobili classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante;

3. VINCOLI DI CARATTERE IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

3.1 che □ le aree □ gli immobili rientrano nelle disposizioni di cui:

□ al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23, art. 16 L.R. 29/84)

□ all'art. 47 l.r. 27/2000 (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici – carta n. 45)

□ all'art. 48 l.r. 27/2000 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi – carte nn. 46 e 47)

□ al Piano straordinario di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed approvato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 85 del 29/10/1999;

□ al Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11/6/1998, n. 180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267 ed denominato □ PAI (Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Tevere) approvato con _____, in data _____ □ PS2 (Piano Stralcio Lago Trasimeno) e relative disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 918/2003 approvato con _____, in data _____ □ PS3 (Piano Stralcio Lago di Piediluco) approvato con _____, in data _____;

□ alla normativa sismica ai sensi della Parte II, Capi I e IV del D.P.R. 380/2001;

4. VINCOLI DERIVANTI DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

4.1 □ Normativa paesaggistica

_____

_____

_____

4.2 □ normativa di tutela dei coni di visuale di cui all'art. 25 della l.r. 27/2000 _____;

4.3 □ normativa di tutela dei corsi d'acqua e dei laghi _____;

4.4 □ ambiti di crinale e sommità di rilievi disciplinati come in edificabili dal PRG, parte strutturale in conformità al PUT ed al PTCP (art. 25, comma 2, lettera a) l.r. 27/2000);

5. INFRASTRUTTURE A RETE (Vedi nota 1)

5.1 che □ le aree □ gli immobili sono direttamente interessati dalle seguenti reti di servizi tecnologici

pubblici:

□ acquedotti (caratteristiche)_____

□ fognature acque bianche (caratteristiche)_____

□ fognature acque nere (caratteristiche)_____

□ reti elettriche (caratteristiche)_____

□ gas (caratteristiche)_____

□ telecomunicazioni (caratteristiche)_____

5.2 che □ le aree □ gli immobili sono □ collegati □ collegabili al sistema di smaltimento acque bianche e nere attraverso:

□ allaccio alla pubblica fognatura

□ dispersione nel terreno come da progetto allegato;

□ altro come da progetto allegato;

5.3 l'approvvigionamento idrico □ delle aree □ degli immobili ad uso potabile □ avviene □ può avvenire attraverso:

□ acquedotto pubblico □ altra fonte con giudizio di potabilità della A.S.L.

(specificare)_____

6. INDICAZIONI DELLA NORMATIVA URBANISTICO - EDILIZIA

6.1 che □le aree □ gli immobili sono disciplinati:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ dal vigente P.R.G./P. di F. approvato con _____. in data _____ ed interessa la zona omogenea o ambito _____ di cui all'articolo _____ delle N.T.A. del P.R.G/P. di F.;
□ dal Regolamento Edilizio Comunale vigente ed in particolare dagli artt. _____ che disciplinano il calcolo delle volumetrie, delle superfici, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;
□ dal P.R.G./P. di F. o dalla variante al P.R.G./P.di F. adottato/adottata con atto C.C. n. _____ in data _____;
□ dal P.T.C.P. della Provincia di _____ sia vigente che adottato relativamente alle prescrizioni aventi carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale ed in particolare agli artt. _____ ;
□ dal Piano attuativo □ con previsioni planovolumetriche □ senza previsioni planovolumetriche approvato con atto C.C. n. _____ in data _____ di cui alla convenzione stipulata in data_____;
□ dal programma di recupero urbano approvato con deliberazione consiliare n. _____del _____ ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993;
□ dal programma integrato di intervento approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/1992;
□ dal piano urbano complesso approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____ ai sensi della l.r. n. 13/1997;
□ dal contratto di quartiere di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002;
□ dal Piano di settore _____ relativamente alle prescrizioni aventi carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale ed in particolare agli artt. _____ ;

6.2 che in particolare per □ le aree □ gli immobili □ lo strumento urbanistico generale □ il piano attuativo approvato prescrive il rispetto delle seguenti norme e relativi parametri edilizi:

Foglio	Partic.	Zona o Ambito di PRG/P di F./lotto o edificio oggetto di piano attuativo	Destinazioni d'uso consentite	Parametri max ammissibili					
				I.T. mc./mq.	I.F. mc./mq.	R/Cop mq./mq.	I.U.F. mq./mq.	I.U.T mq./mq.	H ml.
Altro(Precisare)_____ _____ _____ _____									

6.3 che in relazione agli insediamenti □ commerciali □ direzionali □ artigianali - industriali □ turistico – produttivi □ _____ i relativi standards urbanistici debbono essere reperiti ai sensi □ dell'articolo 26 comma _____della legge regionale n. 31/1997 □ dell'articolo 61, comma _____della legge regionale n. 27/2000:
□ dell'articolo _____ delle N.T.A. del P.R.G./P. di F.
□ le relative aree sono reperibili in attuazione della convenzione inerente il Piano attuativo stipulata in data _____ Rep. n. _____

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

□ le relative aree sono reperibili in attuazione di atto d'obbligo sottoscritto in data _____ e registrato _____e trascritto _____
□ le relative aree possono essere monetizzate □ in tutto □ in parte ai sensi dell'articolo 61, comma 7 della l.r. 27/2000 in conformità al provvedimento comunale n. _____
6.4 □ che per le nuove costruzioni sull'area interessata è prescritto il reperimento di spazi a parcheggio privato previsti dalla L. n. 122/89.

NOTE:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

La presente certificazione preventiva conserva la validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che intervengano eventuali variazioni sui vincoli o modifiche delle normative urbanistiche ed edilizie.

_____ _____

(Luogo e data) (Timbro e firma del Responsabile dello Sportello Unico)

1) Il punto 4 (Infrastrutture a rete) deve essere compilato successivamente alla formazione delle banche dati di cui al comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 1/2004.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regolamento regionale 16 marzo 2009 n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8)

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 25 marzo 2009, n. 13.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

La Presidente della Giunta regionale

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità e le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità e le procedure per l'inserimento delle imprese risultate non in regola, a seguito degli accertamenti previsti all'articolo 39, commi 7 e 8 della L.R. n. 1/2004, nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 10 della stessa L.R. n. 1/2004.

Art. 2
Elenco regionale delle imprese inadempienti.

1. Il Servizio regionale competente in materia tiene e aggiorna l'elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di seguito denominato Elenco.

2. L'Elenco è pubblicato semestralmente, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione. Sono altresì pubblicati gli atti amministrativi di inserimento e cancellazione delle imprese dall'Elenco, adottati nel periodo intercorrente tra le pubblicazioni semestrali.

3. Le stazioni appaltanti e i committenti di lavori edili privati, prima dell'affidamento dei lavori, verificano che l'impresa affidataria non sia inclusa nell'Elenco.

4. Gli effetti dell'inserimento nell'Elenco decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto amministrativo.

Art. 3
Inserimento nell'Elenco.

1. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei documenti previsti all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori stessi, accerti le violazioni alle norme per il contrasto al lavoro irregolare o nel caso in cui allo stesso sono comunicate dagli enti preposti alle verifiche e ai controlli. Tali violazioni consistono nella presenza in cantiere di personale non autorizzato.

3. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al termine dei lavori, venga riscontrata la violazione consistente:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) nella mancata regolarità contributiva, per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1/2004;

b) nella mancata regolarità contributiva e/o nella mancata congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1/2004.

Ai fini del presente comma, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

Art. 4
Procedura per l'inserimento nell'Elenco.

1. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio qualora accerti, d'ufficio o a seguito di segnalazione del direttore dei lavori, una o più delle violazioni di cui all'articolo 3, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all'impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 1, entro il termine di venti giorni, trasmette all'impresa, al direttore dei lavori, alla Direzione regionale del lavoro e al Servizio regionale competente per materia, con lettera raccomandata A.R., un rapporto informativo contenente i dati relativi al cantiere, ai lavori, all'impresa esecutrice e alle violazioni accertate e non sanate entro il termine assegnato. Il Servizio regionale competente per materia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dello Sportello unico per l'edilizia inserisce l'impresa nell'Elenco e ne dà comunicazione all'impresa stessa con lettera raccomandata A.R.

Art. 5
Procedura per il rilascio del certificato di agibilità.

1. Per i lavori privati di cui all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1/2004, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'impresa non sia in regola con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente sospende, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della L.R. n. 1/2004, il pagamento della rata di saldo e, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo a quello dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva irregolare, comunica alla Cassa Edile e all'impresa, con lettera raccomandata, la volontà di surrogare la stessa pagando l'importo dei contributi non versati alla Cassa Edile, limitatamente al cantiere interessato dai lavori.

2. La Cassa Edile, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1, comunica al committente l'importo dei contributi non versati dall'impresa specificando le forme e le modalità per effettuare il pagamento.

3. La Cassa Edile, ricevuta la documentazione comprovante il pagamento della totalità dei contributi di cui al comma 1, rilascia al committente apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità.

4. Il pagamento effettuato dal committente ai sensi dei commi 2 e 3 non impedisce, qualora permanga la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), l'inserimento nell'Elenco dell'impresa che non ha provveduto alla regolarizzazione nel termine assegnato.

Art. 6
Cause di cancellazione dall'Elenco**.**

1. Costituiscono causa di cancellazione dell'impresa dall'Elenco:

a) la sopravvenuta regolarizzazione dell'impresa;

b) il decorso del periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco previsto all'articolo 39, comma 10 della L.R. n. 1/2004 qualora l'impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 7
Cancellazione dall'Elenco.

1. Il Servizio regionale competente per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco o dalla trasmissione del documento attestante la sopravvenuta regolarizzazione, provvede alla cancellazione e ne dà comunicazione all'impresa stessa.

Art. 8
Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

1. Per i lavori privati individuati all'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11-bis, comma 1 della L.R. n. 1/2004 è applicata:

a) all'impresa che non sia risultata in regola, all'inizio dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva;

b) all'impresa che non sia risultata in regola, al termine dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la regolarità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

Ai fini del presente articolo, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva, all'inizio o al termine dei lavori, è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora accerti le irregolarità di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all'impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione. La comunicazione è effettuata unitamente alla comunicazione di cui all'art. 4, comma 1.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 2, entro il termine di venti giorni, trasmette al Servizio regionale competente un rapporto informativo contenente la copia del documento unico di regolarità contributiva e i dati relativi all'impresa, al cantiere e all'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunicato allo Sportello unico per l'edilizia dal direttore dei lavori in occasione della trasmissione della notifica preliminare. La trasmissione del rapporto informativo è effettuata unitamente alla trasmissione del rapporto informativo di cui all'art. 4, comma 2.

4. Il Servizio regionale di cui al comma 3, entro venti giorni dalla ricezione del rapporto informativo, adotta l'atto amministrativo ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria quantificandone l'importo e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di sanzioni.

5. La struttura regionale competente in materia di sanzioni, entro venti giorni dalla trasmissione dell'atto amministrativo di cui al comma 4, predispone il verbale di contestazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Art. 9
Norma transitoria.

1. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmissione della notifica preliminare di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004, la notifica preliminare è trasmessa in formato telematico alla Cassa Edile e in formato cartaceo agli altri soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004. Il direttore dei lavori trasmette copia della notifica preliminare anche allo Sportello unico per l'edilizia del comune in cui si realizza l'intervento.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 906 del 21 luglio 2008

OGGETTO: L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/2/2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Art. 11, comma 7. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare il contratto di appalto tipo e il giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati, allegati al presente atto alle lettere, rispettivamente, A) e B), predisposti ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 7, della L.R. 18.2.2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8;
3) di dare atto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l'esecuzione di lavori privati di cui all'art. 11, comma 7, della L.R. 18.2.2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, sono già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo di cui all'allegato A) al presente atto e che pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, non risulta necessario procedere alla redazione degli stessi;
4) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati A) e B), sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18/2/2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Art. 11, comma 7, della L.R. n. 1/2004 e s.m. e i. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati.

Con L.R. 21 maggio 2008, n. 8 recante "Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18.2.2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)", la Regione Umbria ha modificato e integrato alcuni articoli della legge regionale18 febbraio 2004, n. 1 con riferimento, essenzialmente, alla regolarità delle imprese nei cantieri privati.

In particolare, la Regione Umbria, valutata positivamente l'esperienza maturata sul territorio con il Documento unico di regolarità contributiva per i lavori di ricostruzione di cui alla L.R. 12 agosto 1998 n.30 e s.m. e i, che, seppure non ha consentito di debellare completamente il

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

pericoloso fenomeno del lavoro irregolare, ha contribuito in maniera molto efficace a combattere tale fenomeno, con la L.R. n. 8/2008 in argomento, ha dettato una serie di norme volte ad estendere la verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice di lavori privati alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere.
Alla luce della nuova normativa, pertanto, per i lavori edili privati il cui costo di costruzione superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il rispetto delle norme regionali è osservato quando l'impresa soddisfa ambedue i requisiti: quello della regolarità contributiva certificata da Inps, Inail e Cassa edile con la procedura nazionale (Durc Biagi) e quello della congruità dell'incidenza della manodopera nel cantiere certificata dalle Casse edili, momentaneamente con un documento separato e trasmesso con posta elettronica certificata.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 1/2004 quale risultante a seguito della L.R. n. 8/2008 di modifica, al fine di supportare i privati tenuti all'osservanza delle nuove norme, espressamente recita: "La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo.", e l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/2008 espressamente prevede che: "I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo di cui all'articolo 11, comma 7 della l.r. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge".

Atteso che:

- i servizi regionali competenti, in base a quanto previsto dal disposto legislativo, hanno predisposto la documentazione tipo ivi contemplata, documentazione che è stata partecipata alle parti sociali coinvolte (ordini e collegi professionali, associazioni dei datori di lavoro del settore delle costruzioni, sindacato, Aziende sanitarie USL del territorio e Direzione regionale del Lavoro);
- a seguito della partecipazione e delle conseguenti osservazioni:
  - tra i soggetti della partecipazione è stato convenuto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l'esecuzione di lavori privati, di cui all'art. 11, comma 7, della L.R. 18.2.2004, n. 1 come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, risultavano già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo predisposto dall'Amministrazione regionale e che pertanto non risultava necessario procedere alla redazione degli stessi;
  - i servizi regionali competenti hanno redatto una versione definitiva di contratto di appalto tipo e di giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati;

Considerato che occorre dar seguito a quanto previsto dal dettato normativo e che la documentazione tipo prevista dalla norma è stata predisposta avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati alla predisposizione di schemi completi e il più possibile condivisi;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:
1) approvare il contratto di appalto tipo e il giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati, allegati al presente atto alle lettere, rispettivamente, A) e B), predisposti ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 7, della L.R. 18.2.2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8;
2) dare atto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l'esecuzione di lavori privati di cui all'art. 11, comma 7, della L.R. 18.2.2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, sono già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo di cui all'allegato A) al presente atto e che pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, non risulta necessario procedere alla redazione degli stessi;
3) pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati A) e B), sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A)

Contratto di appalto tipo per l'esecuzione di lavori edili privati (art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra le parti, l'anno (…), il giorno (…), del mese di (…), in (…)

tra

il Signor (…), nato a (…), il (…), residente in (…), C.F (…), di seguito, per brevità, indicato come "Committente";

e

il Signor (…), nato a (…), il (…), residente in (…), il quale partecipa al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Impresa (…), con sede in (…), C.F. e P. I.V.A . (…), iscritta al n. (…) del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di (…), di seguito, per brevità, indicata come "Impresa";

Premesso:

- che il Sig. (…), intende eseguire i lavori di (…)[1] sull'immobile di proprietà di (…), sito in (…),. individuato al N.C.E.U. foglio n. (…), part n. (…);
- che per tali lavori è stato rilasciato il permesso di costruire n. (…) del (…) dal Comune di (…) /presentata denuncia di inizio attività al Comune di (…) il (…);

ovvero

che tali lavori rientrano nell'attività edilizia senza titolo abilitativo;

- che tali lavori hanno/non hanno un costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., superiore ad Euro 50.000,00;
- che tali lavori hanno/non hanno una superficie utile coperta superiore a metri quadrati 100;
- che Progettista dei lavori è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);
- che Responsabile dei lavori in fase di progettazione è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);
- che Direttore dei lavori è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all'Ordine/Collegio (…) di (…), col n. (…);
- che Responsabile dei lavori in fase di esecuzione è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);
- che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori[2] è il Sig. (…)con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);
- che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori[3]è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all' all'Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);
- che, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Committente o il Responsabile dei lavori ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa con le modalità ivi previste;
- che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva, di cui all'art. 1, c. 2, lettera d) della stessa l.r. n. 1/2004 e s. m. e .i, rilasciato dallo Sportello costituito tra Inps, Inail e Cassa edile, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

Oggetto dell'appalto

Il Sig. (…), commette e affida all'Impresa (…). che accetta ed assume, l'esecuzione dei lavori di (…) alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e nei seguenti atti e documenti, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati alla stessa:

1) permesso di costruire/denuncia di inizio attività/comunicazione;
2) elaborati grafici illustrativi composti da n° (…) tavole,
3) capitolato speciale di appalto;
4) elenco prezzi;
5) piano di sicurezza e di coordinamento/piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
6) relazione geologica, relazione geotecnica, esiti delle indagini eventualmente eseguite;
7) elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed impiantistici;
8) (in caso di lavori condominiali, eventuali) delibere di approvazione dei lavori e di assegnazione e le eventuali delibere di approvazione di varianti ai lavori;
9) piano operativo di sicurezza;
10) (…);
11) (…).

Art. 2

Inizio dei lavori

Le parti convengono che l'Impresa dovrà iniziare i lavori entro (…) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto. Dell'inizio dei lavori dovrà esse reredatto apposito verbale. Convengono altresì che, qualora l'Impresa non dia inizio ai lavori entro il termine sopra stabilito per fatto ad essa imputabile ovvero a seguito di emissione di documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, c. 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e .i, da cui risulti che l'Impresa non è in regola, il Committente potrà intimare all'Impresa, mediante raccomandata a/r, di adempiere entro dieci giorni dal ricevimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.
Il Committente immetterà l'impresa nel possesso del terreno/fabbricato oggetto dei lavori, consegnando le aree/i locali e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e libere da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all'esecuzione dei lavori e garantirne il libero accesso.
Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di aver preso accurata visionedel terreno/fabbricato.

Art. 3

Termine di esecuzione dei lavori e penale

I lavori dovranno essere ultimati entro (…) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione, imputabile all'Impresa:
a) nell'ipotesi in cui i lavori siano stati comunque portati a termine, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad Euro (…);
b) nell'ipotesi in cui i lavori siano rimasti incompiuti, il Committente potrà intimare all'Impresa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resta comunque salvo il diritto del Committente di applicare la penale di cui alla lettera a) e di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Le sospensioni dei lavori per inadempienze da parte dell'Impresa in ordine al rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e salute dei lavoratori, non costituiscono interruzione dei termini contrattuali.

Art. 4

Subappalto e cessione del contratto

L'Impresa non può subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

In ogni caso l'Impresa appaltatrice dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'idoneità tecnico professionale delle imprese sub-appaltatrici autorizzate dal Committente, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
L'accertato utilizzo di imprese sub-appaltatrici prive di idoneità tecnico professionale può costituire causa risolutiva espressa del contratto in danno dell'Impresa.

Art. 5

Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (…), I.V.A. esclusa, di cui Euro (…) per costi della sicurezza oltre ad Euro (…) per oneri della sicurezza. L'Impresa, sull'importo preventivo di Euro (…), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (…)%. I lavori saranno contabilizzati sulla base della quota percentuale delle opere realizzate. Sono pertanto compresi nel prezzo globale dell'appalto, così determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal Committente.
ovvero
Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (…), I.V.A. esclusa, di cui Euro (…) per costi della sicurezza oltre ad Euro (…) per oneri della sicurezza. L'Impresa, sull'importo preventivo di Euro (…), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (…)%. I lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate e con l'applicazione del ribasso offerto sui prezzi individuati nell'Elenco prezzi allegato al presente contratto.
Il prezzo, a corpo/a misura, si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente.
L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere.

Art. 6

Varianti

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Impresa un compenso per i maggiori lavori eseguiti e accettati dal Committente.
Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell'appalto, o comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e l'Impresa.
L'accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all'Impresa dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto.
L'Impresa non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità sopra dette.
Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini previsti dal presente contratto riguardante i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad essi.
In caso di varianti gli importi degli oneri e dei costi della sicurezza dovranno essere rideterminati così come stabilito dall'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008

Art. 7

Pagamento del corrispettivo

Le parti convengono che l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito per i lavori eseguiti raggiunga l'importo di Euro (…), da effettuarsi entro

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

(…) giorni naturali e consecutivi, previa acquisizione di regolare fattura. I costi della sicurezza saranno liquidati dal Direttore dei lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione, solo per la parte effettivamente sostenuta dall'impresa.
Su ogni stato di avanzamento sarà effettuata la ritenuta del 10% a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Il pagamento delle somme così trattenute verrà effettuato in occasione del saldo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11.
I costi della sicurezza, per la parte prevista a misura, saranno valutati sulla base delle quantità rilevabili e con l'applicazione dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di ribasso.
I costi per la sicurezza, per la parte prevista a corpo, saranno valutati sulla base della quota percentuale effettivamente realizzata allo stato di avanzamento dei lavori e con l'applicazione dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di ribasso.
Il Committente procederà ad effettuare il pagamento del saldo dei lavori pari ad Euro (…), entro (…), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i., e di regolare fattura.
Qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'Impresa non è in regola con l'incidenza della manodopera impiegata, l'Impresa riconosce ed accetta, sin da ora, di non avere null'altro a che pretendere sulla quota parte detratta dal saldo dei lavori, corrispondente ai contributi non versati dall'Impresa alla Cassa Edile, corrisposta alla stessa dal committente ai sensi dell'art. 11 bis, commi 3 e 4, della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.

Art. 8

Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di regolarità contributiva

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'ordinamento vigente in materia di contributi assistenziali, assicurativi e previdenziali.
In particolare, l'Impresa si impegna a consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente contratto di appalto, copie delle denunce effettuate agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, qualora obbligata, copia della denuncia effettuata alla Cassa Edile. L'obbligo di consegna vale anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
La regolarità contributiva dovrà essere assicurata per tutta la durata dei lavori e verrà verificata, in occasione dell'inizio dei lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i. e, alla fine dei lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'Impresa nel cantiere interessato dai lavori di cui al presente contratto.

Art. 9

Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di salute e sicurezza nel cantiere

L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei cantieri con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, farà sorgere, in capo al Committente, motivo per far sospendere i lavori fino all'adempimento di quanto contestato e, nei casi più gravi che comprendono anche la reiterata violazione, risolvere il contratto a danno dell'Impresa.
L'Impresa è tenuta ad istituire e compilare giornalmente il Giornale dei lavori ove saranno riportati dati, elementi ed eventi significativi ed utili inerenti i lavori in corso per la gestione del contratto d'appalto, compreso il nominativo di tutte le maestranze presenti in cantiere. Detto Giornale dei lavori sarà sottoposto al Direttore dei Lavori in occasione di ogni visita in cantiere,

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

che lo stesso effettuerà con autonomia decisionale e secondo i criteri che riterrà adeguati in relazione alla specificità del cantiere, al fine dell'annotazione delle visite effettuate e di eventuali osservazioni.

Art. 10

Altri oneri a carico dell'Impresa

L'Impresa dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare:
- nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore tecnico di cantiere la cui dichiarazione di accettazione dell'incarico dovrà essere fornita alla Direzione dei lavori, ovvero al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- applicare ai lavoratori dipendenti integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

Inoltre l'Impresa dovrà:
- installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e posizionare in vista il cartello di cantiere;
- provvedere alla fornitura di energia elettrica e di acqua;
- allontanare a discarica le macerie;
- adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitate danni ai beni pubblici e privati;
- stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali idonei;
- mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- farsi carico del pagamento, delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura comunale e per l'allaccio ENEL;
- assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte presenti nel cantiere;
- provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti dal Committente, e dei manufatti;
- provvedere altresì, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.

Art.11

Verifiche in corso d'opera e verifica finale

L'Impresa dovrà eseguire tutti i lavori in conformità a quanto stabilito nella documentazione allegata al presente contratto, garantendone altresì la qualità.

Laddove, in corso d'opera, il Direttore dei lavori riscontri difetti o mancanze, inviterà l'Impresa a rimuovere i vizi riscontrati nel termine assegnato.

Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto impartito dal Direttore dei lavori la spesa necessaria per la rimozione dei vizi o difetti verrà detratta dall'importo dovuto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l' Impresa, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori all' Impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell' Impresa qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione con contestuale consegna del bene.
Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per dare compiuta l'opera, il verbale indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
Qualora il Direttore dei Lavori, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle verifiche di cui ai precedenti commi, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.
Ove l' Impresa non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata a/r, decorso il quale potrà far eseguire direttamente d'ufficio detti interventi addebitandone l'onere all'Impresa, detraendoli dal saldo.

Art. 12

Definizione delle controversie

Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione del presente contratto ed alle norme applicabili, saranno rimesse alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine/Collegio degli/dei …….. della Provincia di …… o da un suo delegato.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente scrittura si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 14

Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.

……..…, li ……

IL COMMITTENTE L'IMPRESA

…… ……..……..

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato B)

Giornale dei lavori tipo

(art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)

" (indicare tipologia e dati identificativi dell'intervento edilizio) "

COMMITTENTE _____
APPALTATORE _____
DATA INIZIO LAVORI _____
NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA _____
INDIRIZZO CANTIERE _____
_____
DIRETTORE LAVORI _____
DIRETTORE DI CANTIERE_____

SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO_____
DATA INIZIO LAVORI _____
NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA _____
DATA FINE LAVORI

POSIZIONE CONTRIBUTIVA
APPALTATORE
INPS _____
INAIL _____
CASSA EDILE _____

POSIZIONE CONTRIBUTIVA
SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO
INPS _____
INAIL _____
CASSA EDILE _____

DATA	OPERAI IMPIEGATI							ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI sull'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato	Estremi eventuali COMUNICAZIONI al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa Edile e al coordinatore per la sicurezza

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) (pubblicato nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 12 novembre 2008)

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
La Presidente della Giunta regionale
emana il seguente regolamento:

Capo I Oggetto

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) detta criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attività edilizia previsto all'articolo 5-bis) della stessa L.R. n. 1/2004.

2. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della L.R. n. 1/2004 assicurano, nel territorio regionale, l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione di requisiti, parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie ai fini del relativo titolo abilitativo.

3. Le disposizioni del Capo V in materia di distanze sostituiscono quelle dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Capo II - Grandezze urbanistiche

Art. 2
Superficie territoriale – St.

1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all'edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto.

2. Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilità del richiedente il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), fermo restando che l'edificazione è realizzata su terreno in proprietà o con altro diritto reale che conferisce titolo all'edificazione.

3. Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati si applica l'indice di utilizzazione territoriale di cui all'articolo 13.

4. La potenzialità edificatoria viene calcolata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, alla superficie territoriale. Tale potenzialità può essere incrementata considerando anche quella acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprietà diverse.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 3
Superficie per opere di urbanizzazione primaria.

1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall'articolo 24, comma 7 della L.R. n. 1/2004, riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del regolamento regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2005 e dell'articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), aree aggiuntive o immobili, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

3. Si definisce sede stradale l'area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e relative disposizioni attuative.

4. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L'area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

5. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

Art. 4
Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall'articolo 24, comma 8 della L.R. n. 1/2004, riguardano: asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

Art. 5
Superficie fondiaria – Sf.

1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all'edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.

2. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

3. Eventuali previsioni d'uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d'obbligo, qualora non prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del lotto.

4. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l'indice di utilizzazione fondiaria di cui all'articolo 14.

5. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialità edificatoria dei lotti.

Art. 6
Superficie asservita – Sa.

1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l'edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

2. Le aree asservite ad un edificio per l'applicazione degli indici di cui al Capo III, possono restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell'atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro inedificabilità in rapporto all'indice utilizzato.

3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici già esistenti. È fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona o i casi in cui sono applicabili modalità premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative.

4. L'area asservita a costruzioni esistenti non può essere asservita ad altre costruzioni, fatto salvo il caso di incremento dell'indice di edificabilità o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a quanto considerato al momento dell'asservimento o di modifica della destinazione e normativa urbanistica dell'area medesima.

5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.

Art. 7
Area di sedime – As.

1. Si definisce area di sedime l'area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all'articolo 8, comma 2, lettera b).

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l'abbattimento della barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,00 rispetto alla linea di spiccato dell'edificio.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2004, l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l'area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

Art. 8
Superficie permeabile e impermeabile Sp – Si.

1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.

2. A tal fine:

a) sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle soluzioni che non compromettono la permeabilità del terreno quali le superfici finite con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno naturale, non cementate con posa degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle che impiegano materiali idonei a garantire il passaggio dell'acqua almeno per il cinquanta per cento della superficie;

b) sono considerate altresì superfici permeabili le superfici aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto contiguo al terreno naturale o a sistemazioni realizzate, di spessore non inferiore a metri lineari 0,50 rispetto al piano di copertura della costruzione.

3. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto indicato al comma 2, per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e ruscellamento.

Art. 9
Perimetro di un edificio – Pe.

1. Si definisce perimetro di un edificio il perimetro delimitato da qualunque struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all'articolo 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 3, lettera j).

Art. 10
Quota di spiccato – Qs.

1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell'edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Per sistemazione definitiva si intende la modifica motivata dell'andamento della linea naturale del terreno, dedotta dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia può stabilire, in base alla presenza di terreni pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell'atto d'indirizzo di cui alla Delib.G.R. 27 aprile 2006, n. 674 dello strumento urbanistico, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam ai fini della realizzazione delle quote di spiccato.

Art. 11
Linea di spiccato – Ls.

1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di spiccato, di cui all'articolo 10, lungo il perimetro esterno dell'edificio.

Art. 12
Sagoma di un edificio – Se.

1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell'edificio escluse le opere previste all'articolo 7, comma 2.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2004, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici e le altezze preesistenti, e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

Capo III - Indici

Art. 13
Indice di utilizzazione territoriale – Iut.

1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale tra la superficie utile coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

Art. 14
Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf.

1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

Art. 15
Indice di copertura – Ic.

1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l'area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili di cui all'articolo 7 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 16
Indice di permeabilità – Ip.

1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l'indice dato dal rapporto tra la superficie permeabile del suolo e la superficie fondiaria del lotto o del comparto libera da costruzioni. Esso è stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

Capo IV - Grandezze edilizie

Art. 17
Superficie utile coperta – Suc.

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:

a) nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale situati all'interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico può prevedere un divisore maggiore;

b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate all'articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all'articolo 11;

c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l'inserimento di nuovi piani all'interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione;

d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta è misurata con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto previsto ai commi 3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 69, comma 9 della L.R. n. 11/2005.

2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio non sono conteggiati:

a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004;

b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 1/2004, nei limiti e con le modalità ivi previste;

c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito (10 per cento) per tre;

d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell'edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti

di condizionamento e simili) purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;

e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:

1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;

2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;

3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per attività extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2005;

f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), punto 5) e lettera b), punto 2);

g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq. 20 per ogni piano;

h) le superfici dei locali ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a m. 1,80;

i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 1), 2) e 4) nei limiti di metri quadrati 30 di superficie utile coperta ovvero del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;

j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell'edificio;

k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 7) e 9);

l) i locali necessari per l'alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura di aree per parcheggi pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali e funzionali in attuazione delle relative normative, con esclusione delle zone A ed E.

4. Per i servizi pubblici la superficie utile coperta ammissibile e le relative modalità di calcolo sono stabilite dagli strumenti urbanistici.

5. Per le attività produttive, anche agricole, il regolamento comunale per l'attività edilizia o lo strumento urbanistico possono stabilire le tipologie e/o le superfici dei locali tecnologici per impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e pompaggio indispensabili all'attività aziendale, da non computare nella superficie utile coperta, ad integrazione di quelle elencate nel comma 3.

Art. 18
Altezza di un edificio – Ae.

1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la linea di spiccato, di cui all'articolo 10 e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto dell'edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora l'inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l'estradosso dell'ultimo solaio;

b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di spiccato e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell'edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore massimo di 10 cm. Ove l'altezza del parapetto superi i metri 1,20 rispetto al piano di calpestio della copertura, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla sommità del parapetto medesimo.

2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su terreni in pendenza a quote diverse, l'altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l'edificio stesso, di cui all'articolo 19.

3. La misura dell'altezza non tiene conto:

a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione;

b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di funzionalità dell'edificio in relazione alla sua destinazione;

c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati al di sotto della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a metri lineari 5, fatte salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla sicurezza. Per ogni piano potrà essere realizzato un solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per entrata e uscita degli autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione nel caso di destinazione a dotazioni territoriali e funzionali dei piani seminterrati o interrati.

Art. 19
Altezza di una facciata di un edificio – Af.

1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l'altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l'edificio stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato all'articolo 18, comma 1.

2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al piano prevalente del prospetto.

3. Nel caso di pareti non verticali l'altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 20

Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale – Au.

1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista.

2. Le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l'altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza.

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce per gli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali per le diverse destinazioni d'uso o funzioni nel rispetto delle normative statali e regionali.

Art. 21

Opere Pertinenziali – Op.

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:

a) dalla oggettiva strumentalità;

b) dalla limitata dimensione;

c) dalla univoca destinazione d'uso;

d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;

e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.

2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:

a) opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;

3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;

4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;

5) opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa

L.R. n. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;

6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;

7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla Delib.G.R. 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00;

8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) della L.R. n. 11/2005;

10) l'installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;

11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;

12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;

b) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attività:

1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati tremila come previsto all'articolo 13, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2004;

2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004;

3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;

5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;

6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;

7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 387/2003 e d.m. 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali;

c) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della L.R. n. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:

1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi;

2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;

3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l. 122/1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;

4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);

5) i muri di sostegno;

6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;

7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;

8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);

9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.

Art. 22
Definizione di edificio esistente.

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 perché l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso.

3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'articolo 33, comma 2 della L.R. n. 1/2004.

4. Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2, la

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita dai seguenti elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti:

a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;

b) documentazione fotografica;

c) atti pubblici di compravendita;

d) certificazione catastale.

5. Resta invariato quanto previsto:

a) all'articolo 11 dell'allegato "A" della Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 in merito alla ricostruzione di parte di edifici con valore storico ed architettonico;

b) dall'allegato "A" della Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 in materia di riparazione dei danni causati dagli eventi sismici.

Capo V - Distanze

Art. 23
Distanze tra edifici – De.

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1,00.

2. Negli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. n. 1/2004 le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) e all'articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. n. 1/2004, o per eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.

4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte distanze minime tra edifici, con l'esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:

a) nelle zone di tipo B ed E, di cui al d.m. 1444/1968, metri lineari 10,00 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al d.m. 1444/1968, la misura non inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10,00 purché non risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto;

d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale, non sono previste distanze minime;

e) tra edifici di proprietà diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6,00. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per attività ricettive, direzionali o servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.

6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all'altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2 della L.R. n. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

8. Per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all'articolo 38, comma 1 della L.R. n. 1/2004, nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Art. 24
Distanze dai confini – Dc.

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine.

2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:

a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a 2,40 metri lineari;

b) dai confini: metri lineari 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;

c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5,00;

d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a m. 2,00 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a ml. 2,00, è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2,00, ferma restando la possibilità di realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera alla sommità del muro medesimo.

3. Per gli edifici e manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto di quelle di cui all'articolo 23.

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

5. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2 della L.R. n. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3,00.

7. Per le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all'articolo 38, comma 1 della L.R. n. 1/2004, nonché per le opere volte all'eliminazione della barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Art. 25
Distanze dalle strade – Ds.

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5.

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada.

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico posti all'esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno metri lineari 6,00 dall'asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normative nazionali e regionali.

5. Le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

6. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le norme per l'arretramento delle opere di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all'interno dei centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, salvo quanto previsto al comma 4.

Capo VI - Norme finali

Art. 26
Volume urbanistico di un edificio.

1. Qualora lo strumento urbanistico generale utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli articoli 2 e 5.

2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale, il volume degli edifici è quello fuori terra e quello derivante dalle pareti laterali scoperte di piani seminterrati.

3. Il conteggio del volume di un edificio si effettua moltiplicando la superficie utile coperta dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale.

4. L'altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali scoperte ed il perimetro, calcolando le altezze come previsto agli articoli 18 e 19.

5. La superficie utile coperta dei singoli piani è computata con le stesse modalità, limitazioni, criteri previsti all'articolo 17.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

6. Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti possono essere ricondotti rispettivamente a indice di utilizzazione territoriale o fondiario di cui agli articoli 2 e 5, dividendo gli stessi indici volumetrici per 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2005 con riferimento alle norme per il territorio agricolo.

7. Le opere o i manufatti non incidenti, ai sensi dell'articolo 18, sulla valutazione dell'altezza non si computano nella superficie utile coperta e nel volume di un edificio.

8. Il coefficiente di conversione volumetrica per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio viene stabilito pari a 3,00.

Art. 27
Norme finali e transitorie.

1. Sono fatte salve le previsioni vigenti di strumenti urbanistici generali riferite alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della L.R. n. 31/1997 e all'articolo 4, comma 2, lettera g) della L.R. n. 11/2005, ovvero di piani attuativi adottati alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

2. Sono fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le modalità per definire le altezze massime, le superfici utili coperte e il volume degli edifici qualora siano contenute nello strumento urbanistico generale approvato alla data di pubblicazione nel BUR del presente regolamento.

3. Qualora le disposizioni di cui al presente regolamento siano contenute, in tutto o in parte, negli elaborati dello strumento urbanistico generale, l'adeguamento al presente regolamento avviene senza la necessità di varianti, ma con le modalità di approvazione del regolamento comunale per l'attività edilizia.

4. Per la definizione di edificio ai fini degli articoli 17 e 21 si fa riferimento a quanto stabilito all'articolo 32, comma 2, lettera f) della L.R. n. 11/2005.

5. Fino alla definizione delle distanze tra edifici ed il confine stradale come previsto all'articolo 25, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, primo periodo del d.m. 1444/1968.

6. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel BUR delle presenti norme regolamentari, trovano applicazione le corrispondenti normative previgenti.

7. Qualora il vigente regolamento comunale per l'attività edilizia contenga norme a valenza urbanistica incidenti sulle superfici utili coperte, sul volume o sulle altezze massime delle zone omogenee dello strumento urbanistico generale vigente, tali norme possono essere trasferite nelle normative tecniche di attuazione delle zone o degli ambiti del P.R.G. interessati senza necessità di variante urbanistica ma con le procedure di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2005.

8. In applicazione del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, le presenti norme regolamentari in materia di volumi, superfici, rapporti di copertura, distanze minime e altezze degli edifici, nonché di titoli abilitativi concernenti le opere pertinenziali, sono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso art. 11 del decreto legislativo, per le finalità ivi previste.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regione Umbria
Giunta Regionale

A tutti i Comuni dell'Umbria

Alla Provincia di Perugia e Terni

Prot. N **Regione Umbria – Giunta Regionale**
Prot. Uscita del 20/03/2009
nr. 0046249
Classifica: XII.7

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Ambiente, Territorio e
Infrastrutture

Servizio Urbanistica e
Espropriazione

Il Dirigente

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5962
FAX 075 504 5567
uffurbpg@regione.umbria.it

Oggetto: R.R. n. 9/2008. Chiarimenti in merito alle opere pertinenziali in zona "A" di cui al D.M. 2/4/68.

Il regolamento regionale n. 9/2008 detta, tra l'altro, le definizioni di opere pertinenziali e tra queste quelle che non costituiscono superficie utile coperta ma tali disposizioni vanno lette con il complesso delle norme e atti di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale per le zone di cui all'oggetto.

Si evidenzia che per le zone "A" di cui al D.M. 2/4/68 è necessario tenere presente quanto previsto dagli artt. 3, comma 3, 17,19 e 20 dell'allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 19 marzo 2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 24 aprile 2007, S.O. n. 1), sulle modalità di intervento, oltre quanto previsto dalla LR 12/2008 in materia di centri storici, con la quale si incentiva la delocalizzazione delle opere incongrue e si prevedono norme di dettaglio per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali con l'assoluta salvaguardia delle aree inedificate.

In particolare l'art. 20 della richiamata D.G.R. n. 420/2007 che riguarda anche le aree inedificate pertinenziali agli edifici di cui all'art. 29 della LR 27/2000 e all'art. 33, comma 5, della LR 11/05, prevede testualmente:
"1. Negli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, le aree di pertinenza e in genere le aree private inedificate sono sistemate di norma a prato, arricchito con essenze arboree o arbustive. Almeno due terzi delle superfici non interamente circoscritte da edifici non possono essere pavimentate.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regione Un
Giunta Region

2. Sono comunque oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ad orto o a giardino, e in particolare le siepi e le alberature d'alto fusto, nonché i muri di recinzione e le pavimentazioni di tipo tradizionale in mattonato, basolato o acciottolato. Le alberature di nuovo impianto dovranno essere scelte tra quelle autoctone.
3. Nell'edilizia rurale sono convenientemente sistemate tutte le aree di pertinenza prospicienti l'edificio principale, sia esso una villa, una casa padronale o una casa colonica, conservando comunque piante ornamentali e alberi d'alto fusto esistenti, eventuali viali d'accesso con relativi portali e alberature, nonché i parchi e i giardini all'italiana o all'inglese con le rispettive sistemazioni".

Si rammenta che gli artt. da 1 a 30, da 41 a 44 e 52, del suindicato provvedimento n. 420/2007 sono già in vigore e parte del regolamento comunale per l'attività edilizia, mentre gli altri articoli costituiscono linee guida da tenere presente nella valutazione delle opere medesime, qualora il Comune non avesse normato le varie fattispecie come indicato al punto 4) della parte dispositiva della deliberazione stessa.

Per gli interventi nelle zone "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, anche per le opere previste dal R.R. n. 9/2008, di cui all'art. 17, comma 3, relativamente all'esclusione dal calcolo della superficie utile coperta delle opere in esso previste e per quelle di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), relativamente alle opere pertinenziali eseguibili senza titolo abilitativo, è necessaria l'autorizzazione ambientale prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. o comunque il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 4, comma 2, della LR 1/2004.

Il regolamento comunale per l'attività edilizia può senz'altro ulteriormente dettagliare e modulare gli interventi previsti dal R.R. 9/2008, comprese le tipologie e i materiali utilizzabili, al fine di assicurare la tutela delle zone "A", di quelle di cui all'art. 29 della LR 27/2000 e degli edifici di cui all'art. 33, comma 5, della LR 11/05.

Cordiali saluti

Angelo Pistelli

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Testo della **legge regionale 3 novembre 2004, n. 21** (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 8 novembre 2004, n. 47 coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla **legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11,** recante (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 9 marzo 2005, n. 11) e alla legge **regionale 26 giugno 2009, n. 13**, recante (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (in ed. straord. Al Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

TITOLO I
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Finalità e oggetto.

1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle norme contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono dettate le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico-edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi di controllo.

Articolo 2
Ambito di applicazione.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel titolo IV, capo I e capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. n. 380/2001, salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.

Capo II
Vigilanza e responsabilità

Articolo 3
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Articolo 4
Vigilanza su opere di amministrazioni statali.

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 3.

Articolo 5
Responsabilità.

1. Il titolare del titolo abilitativo, il proprietario, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo (5). Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della L.R. n. 1/2004, fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della L.R. n. 1/2004, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, o all'articolo 21, comma 1 o nella dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e g) della stessa L.R. n. 1/2004 il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo III
Sanzioni

Articolo 6
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 1/2004, con l'esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della stessa legge regionale, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il proprietario o il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del Comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'area.

9. Il Comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.

13. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Articolo 7
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità.

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d), della L.R. n. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.500,00 euro.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva comunicazione di cui

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

all'articolo 3, comma 2, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004.

5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.

6. In caso di inerzia del Comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004, se dovuto.

Articolo 8
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 1/2004, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4, della L.R. n. 1/2004.

5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all'Autorità giudiziaria.

6. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Articolo 9
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della L.R. n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell'abuso.

5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4, della L.R. n. 1/2004.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004, se dovuto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.

9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del D.P.R. n. 380/2001.

10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria.

11. In caso di inerzia del Comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 8.

Articolo 10
Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo.

1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 33 della L.R. n. 1/2004 sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;

b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:

1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;

3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.

3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.

5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1, della L.R. n. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Articolo 11
Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Provincia.

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al Comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990.

3. In pendenza delle procedure di annullamento, la Provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale medesima.

7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.

Articolo 12
Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato.

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 17.

Articolo 13
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia.

1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato dalla Provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della predetta legge regionale.

Articolo 14
Demolizione di opere abusive.

1. La demolizione a cura del Comune, o della Provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell'Ente.

2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal Comune o dalla Provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il Comune e la Provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta regionale.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Articolo 15
Competenze della Regione, della Provincia e del Comune.

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, il Comune dà tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l'esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.

2. Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei medesimi.

3. La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall'Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 della L.R. n. 1/2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 16
Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica.

1. Le violazioni delle norme in applicazione dell'articolo 40, comma 3, della L.R. n. 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 applicata dalla Provincia in rapporto all'entità della violazione.

Capo IV
Titoli abilitativi in sanatoria

Articolo 17
Accertamento di conformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura

pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo approvato ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 17 della L.R. n. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo della Provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento, oltre al pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Alla denuncia di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della L.R. n. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della L.R. n. 1/2004 la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n. 1/2004 ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23.

7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della L.R. n. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni di cui all'articolo 159, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004.

Capo V
Norme di prima applicazione

Articolo 18
Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità.

1. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004 non conformi alla

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al Comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

1-bis. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi centoventi giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni suddette.

TITOLO II
CONDONO EDILIZIO

Capo I
Condono edilizio

Articolo 19
Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio.

1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, sono disciplinate dal presente titolo.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dall'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Articolo 20
Interventi ammessi a sanatoria.

1. Nell'ambito dell'intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui al D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003, sempreché ultimate entro il 31 marzo 2003:

a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti:

1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità immobiliare. Il limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso di unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che vi risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) fino a 60 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi;

3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi ricadenti in zone di tipo D, E ed F di cui al D.M. n. 1444/1968;

b) le opere riconducibili alla Tipologia n. 2 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma 25 dell'articolo 32 dello stesso decreto-legge;

c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto-legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:

1) Tipologia n. 3; (opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della L.R. n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;

3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;

4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

2. I limiti dimensionali di cui al comma 1, lettere a) e b) non trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli interventi di:

a) chiusura di superfici di logge e portici;

b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purché per questi ultimi l'altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all'articolo 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003.

Articolo 21
Interventi non ammessi a sanatoria.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. n. 47/1985, dal comma 27 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria:

a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;

b) il cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani accessori collocati all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso;

c) l'utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;

d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b);

e) gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) concernenti l'ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi di intere nuove abitazioni o attività produttive o servizi;

f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico;

g) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni culturali di cui alla Parte Seconda, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004;

h) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968, nonché nei centri storici, nei siti archeologici, nell'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati nelle carte 23, 24 e 25 e all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, con esclusione di quelli di cui all'articolo 20, comma 2.

Articolo 22
Condizioni per la sanatoria.

1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all'art. 20, comma 1, lettera c). Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2004.

2. Per gli ampliamenti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) o per i nuovi edifici di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) relativamente ad annessi agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 1/2004 è subordinata al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4 medesimo.

4. Alle aree di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003 convertito con la L. n. 326/2003, sono aggiunti i Siti di interesse naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 della L.R. n. 27/2000.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. La sanatoria edilizia prevista all'articolo 20, commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, è ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all'art. 26 della L.R. n. 31/1997 e all'art. 61 della L.R. n. 27/2000, ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.

6. Per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all'art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 così come integrate dal comma 4 del presente articolo, previo assenso degli enti preposti alla tutela delle aree e degli immobili vincolati e del parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

Articolo 23
Modalità della sanatoria.

1. Alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera c), ai fini di cui all'art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all'art. 39, comma 5, della L.R. n. 1/2004, oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, nella quale deve essere altresì asseverato:

a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004; in caso di ampliamento di unità immobiliari, i grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con l'indicazione della loro superficie e destinazione;

b) la destinazione d'uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria.

2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda medesima con:

a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti;

b) il certificato di un tecnico abilitato attestante la quantificazione del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;

c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 1/2004, nei casi di interventi che interessano le aree di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004;

d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico.

3. Qualora l'immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al Comune o sia necessario acquisire il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004, il relativo atto di assenso è adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al comma 2, dal responsabile dell'Ufficio preposto.

4. Qualora l'immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il Comune, tramite lo sportello unico per l'edilizia può convocare, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell'interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine di cui al precedente comma 4, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004. L'interessato è tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal Comune. In caso di mancato rispetto di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, procede all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 12, comma 1.

7. Ai fini dell'attestazione concernente gli aspetti igienico-sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche quanto previsto dall'articolo 34 della L.R. n. 1/2004.

8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal presente titolo e possono essere ritirate, ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni sono riferite alle prescrizioni dell'articolo 32 del decreto-legge medesimo.

Articolo 24
Oneri concessori.

1. L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003.

2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.

3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004.

4. I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all'articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.

5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'Amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Articolo 25
Oblazione.

1. L'oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall'eventuale conguaglio, è incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità previste

al comma 33 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni con la L. n. 326/2003, nonché dell'articolo 39 della L.R. n. 1/2004 e tale incremento è versato alla Regione in unica soluzione al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il versamento della misura dell'oblazione alla Regione è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Regione Umbria. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma è restituita all'interessato.

Articolo 26
Termini ed effetti per la sanatoria.

1. La mancata presentazione dei documenti previsti all'articolo 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall'articolo 32 del D.L. n. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria.

2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell'articolo 32 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente:

a) la completezza della documentazione presentata;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) con le condizioni previste dal presente titolo per la sanabilità delle opere;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell'oblazione e dell'eventuale monetizzazione delle aree per standard;

d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al Comune si sostituisce la Provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 per l'istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La Provincia si sostituisce, previa diffida al Comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui al comma 2. La Provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell'articolo 23.

4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall'intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di cui all'articolo 30 della L.R. n. 1/2004. La dichiarazione è presentata allo Sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'articolo 23.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 della L.R. n. 1/2004.

6. Il Comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di asseverazione del tecnico abilitato di cui all'articolo 23, comma 1, nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse modalità di cui all'articolo 39 della L.R. n. 1/2004.

Articolo 27
Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 della L. n. 47/1985, e all'allegato 1 del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 per il calcolo dell'oblazione, ai fini del computo delle

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili coperte realizzate ad ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in aggetto rispetto alla parete dell'edificio, nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate all'interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che non abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20. I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in aggetto rispetto alla parete dell'edificio sono riconducibili alla tipologia n. 6 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20.

2. Nei casi in cui l'abuso edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie, la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, è calcolata applicando la proporzione in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc), come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).

3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita ai fini della vigente normativa sull'iscrizione a catasto degli immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.

4. L'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.

5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di illecito di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b).

6. Per opere ultimate di cui all'articolo 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, e al comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, si intendono quelle esistenti alla data del 31 marzo 2003 per le quali siano state completate le parti strutturali, ovvero, in caso di modifica della destinazione d'uso, quando le unità immobiliari interessate siano complete funzionalmente.

TITOLO III
SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Capo I
Versamento del contributo

Articolo 28
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.

1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. n. 1/2004 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi di legge.

TITOLO IV
GRAVITÀ DELL'ABUSO

Capo I
Valutazione

Articolo 29
Valutazione della gravità dell'abuso.

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 la graduazione della gravità dell'abuso deve tener conto della localizzazione in ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica e urbanistica, nonché della tipologia edilizia e dell'entità dell'intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune può emanare apposite disposizioni attuative.

TITOLO V
MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI

(Omissis)

Articolo 50
Norme finali.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo per i comuni dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed alle relative normative regionali in materia di piani pluriennali di attuazione.

2. Le funzioni del Comitato consultivo regionale per il territorio abrogato all'articolo 49, comma 1, lettera c) sono svolte dai competenti servizi regionali, salvo quanto previsto dall'articolo 137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a raccogliere l'intera normativa regionale in materia edilizia in un testo coordinato, comprendente anche i relativi provvedimenti attuativi della medesima.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) (pubblicata nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 9 marzo 2005, n. 11) coordinato con le modifiche e le integrazione di cui alla **legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (in ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

Omissis

TITOLO III
ATTUAZIONE DEL PRG

Capo II - Norme per il territorio agricolo

Art. 32
Finalità e definizioni.

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;

b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;

d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato, di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.

Art. 33
Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000.

6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 34
Realizzazione di nuovi edifici.

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici

diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 35
Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'edificio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edifici. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

Art. 35-bis
Vincoli.

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 34 decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 35-ter
Piano attuativo.

1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.

2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.

3. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche l'istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano medesimo e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 agosto 2006, n. 1435

OGGETTO: ATTO INDIRIZZO RELATIVO A DEFINIZIONE IMPRESA AGRICOLA AI FINI APPLICAZ.NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANIS.DI CUI LL.RR.N.1 DEL 18.02.2004 E N. 11 DEL 22.02.2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture;
Vista la l.r. 18 febbraio 2004, n. 1;
Vista la l.r. 22 febbraio 2005, n. 11;
Visto l'art. 5 del Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999;
Visto il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005;
Visto l'art. 110 della l.r. n. 3/1999 come modificato dall'art. 30 della l.r. 21/2004 e dall'art. 45 della l.r. 11/2005;
Richiamate le disposizioni regionali in materia di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2000/2006 ed in particolare le D.G.R. n. 1616 del 20/11/2002 e n. 272 del 22/2/2006;;
Visto il parere legale espresso la Servizio Affari Giuridici della Giunta Regionale in data 25 gennaio 2006 concernente le problematiche oggetto della presente deliberazione;
Ritenuto necessario di stabilire criteri uniformi e modalità per l'accertamento dei requisiti di impresa agricola ai fini dell'applicazione delle predette normative urbanistico – edilizie e consentire così alle comunità montane di svolgere le proprie funzioni ai fini del rilascio delle relative attestazioni;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di adottare il seguente atto di indirizzo alle Comunità montane ed ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini di definire i requisiti dell'impresa agricola per l'applicazione delle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica contenute nelle ll.rr. 1/2004 e 11/2005:
   a) ai fini del requisito della **redditività** e di **adeguata capacità di reddito** dell'impresa agricola questa è dimostrata:
      - per le aziende in contabilità ordinaria, dalla presenza di un risultato operativo positivo calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio annuale consuntivo,

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

approvato alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impresa agricola, ovvero sulla media degli ultimi tre anni;

- negli altri casi, da un volume di reddito complessivo aziendale uguale o superiore a 8 UDE (Unità Dimensione Economica) corrispondenti a 9.600,00 €. Tale limite è ridotto a 6 UDE, corrispondenti a 7.200,00 €, per le aziende ricadenti nelle zone delimitate come svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (DGR 4832 del 5 luglio 1989) e per i giovani agricoltori insediatisi nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di riconoscimento;

b) Ai fini del rispetto dei **requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali**, questi sono dimostrati da parte dell'impresa agricola, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento, mediante autocertificazione sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale viene dichiarato il rispetto dei criteri e delle norme definiti nell'allegato b) alla D.G.R. n. 272 del 22/2/2006 pubblicata nel BUR n. 11 del 1/3/2006, S.O. n. 1, utilizzando lo schema di dichiarazione allegato A) alla presente deliberazione;

c) Il requisito delle **adeguate conoscenze e competenze professionali** è dimostrato dalla documentazione attestante la iscrizione dell'imprenditore agricolo al registro delle imprese di cui all'art. 2 del D.P.R. 558/1999.

3) di stabilire, inoltre, che le Comunità montane, successivamente alla presentazione della domanda relativa al riconoscimento dell'impresa agricola, debbano trasmettere all'Agenzia Regionale per l'Ambiente e alla ASL competente l'autocertificazione di cui al precedente punto 2), lettera b) per le eventuali verifiche. Trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte dell'ARPA e della ASL dell'autocertificazione, questa si intende verificata e la Comunità montana, accertati gli altri requisiti di cui al precedente punto 2), lettere a) e c), rilascia la relativa certificazione di riconoscimento dell'impresa agricola;

4) di trasmette il presente atto ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, all'ARPA e alle ASL e di pubblicarlo nel BUR.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla definizione di impresa agricola ai fini dell'applicazione delle normative regionali in materia edilizia ed urbanistica di cui alle leggi regionali n. 1 del 18 febbraio 2004 e n. 11 del 22 febbraio 2005.

Premesso che:

- L'art. 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 prevede l'esonero dal contributo di costruzione per i titoli abilitativi edilizi relativi alla realizzazione di interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l'attività agrituristica, relativamente ai primi 300 metri quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del C.C. che possiede i requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento n. 1257/199 del Consiglio della Comunità Europea;
- L'art. 32 della l.r. 11/2005 assume, ai fini dell'applicazione del Capo II (Norme per il territorio agricolo) del Titolo III, la definizione di "impresa agricola" intendendo quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, del Consiglio della Comunità europea con una adeguata capacità di reddito;
- In particolare, è definito imprenditore agricolo dall'art. 2135 del C.C. (come derivante dalle modifiche di cui al D.Lgs. 228/2001 e con le implicazioni di cui al D. Lgs. 99/2004) chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del C.C., sono

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 2 del DPR 558/1999) ed inoltre si è attribuito al registro degli imprenditori agricoli la funzione di pubblicità legale così come avviene per quelli commerciali (art. 2 del D. Lgs. 228/2001), ciò anche per rafforzare la posizione imprenditoriale del produttore agricolo.
L'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 C.C. può essere svolta in forma singola o associata o societaria;

- Il Regolamento CE 1257/1999 riguarda il "sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia" e prevede, all'art. 5, che il sostegno agli investimenti venga concesso ad aziende agricole in possesso di una serie di requisiti e precisamente:
  - che dimostrino redditività;
  - che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
  - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

  Peraltro il regolamento CE n. 1257/1999 è stato abrogato, a decorrere dal 1/1/2007 (e per alcuni articoli, tra i quali non figura l'art. 5, dal 1/1/2010) dal Reg. CE 1698/2005;
- L'art. 110 della L.R. 3/1999, come modificato dall'art. 30 della l.r. 21/2004 ed integrato dall'art. 45 della l.r. 11/2005, trasferisce alle comunità montane, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti il "rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che possiede i requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999 con una adeguata capacità di reddito".

Ritenuto necessario di stabilire criteri uniformi e modalità per l'accertamento dei requisiti di impresa agricola ai fini dell'applicazione delle predette normative urbanistico – edilizie e consentire così alle comunità montane di svolgere le proprie funzioni ai fini del rilascio delle relative attestazioni;

Dato atto che a tali fini è stato espresso apposito parere legale da parte del Servizio Affari Giuridici e legislativi della Giunta Regionale in data 25 gennaio 2006 nel quale viene evidenziata la necessità di fornire criteri applicativi delle suddette disposizioni in modo da non apporre immotivate e indiscriminate limitazioni all'esercizio della libertà di iniziativa economica che si ponessero in contrasto con la Costituzione ed al fine di rispettare la tutela della concorrenza;

Vista la nota prot. n. 40890 del 10/03/2006 della Direzione Regionale Agricoltura, e Foreste, Aree protette, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Beni e attività culturali, Sport e spettacolo;

Considerato che:

- la condizione riferita all'impresa agricola prevista all'articolo 32, comma 2 lettera a) "con adeguata capacità di reddito" deve intendersi riferita esclusivamente alla "dimostrazione della redditività aziendale e quindi rientrante nelle stesse previsioni di cui all'art. 5 del Reg. CEE 1257/1999;
- la Regione con appositi atti ha disciplinato la materia in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2000/2006 anche ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti di impresa agricola, in particolare con la D.G.R. n. 1616 del 20/11/2002;
- con D.G.R. n. 272 del 22/2/2006 sono stati stabiliti i criteri di gestione obbligatoria e le norme ambientali per le attività agricole ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003, in recepimento del D.M. 15/12/2005, n. 4432;
- per quanto riguarda il requisito del possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali si ritiene che, non potendo, ai fini dell'attività edilizia ed urbanistica, limitare alla impresa agricola l'esercizio della propria attività economica, tutelato dall'art. 41 della Costituzione, si debba far esclusivo riferimento alla documentazione attestante l'iscrizione dell'imprenditore agricolo al registro delle Imprese di cui all'art. 2 del D.P.R. 558/1999.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1) di adottare il seguente atto di indirizzo alle Comunità montane ed ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini di definire i requisiti dell'impresa agricola per l'applicazione delle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica contenute nelle ll.rr. 1/2004 e 11/2005:
   a) ai fini del requisito della **redditività** e di **adeguata capacità di reddito** dell'impresa agricola questa è dimostrata:
      - per le aziende in contabilità ordinaria, dalla presenza di un risultato operativo positivo calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio annuale consuntivo, approvato alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impresa agricola, ovvero sulla media degli ultimi tre anni;
      - negli altri casi, da un volume di reddito complessivo aziendale uguale o superiore a 8 UDE (Unità Dimensione Economica) corrispondenti a 9.600,00 €. Tale limite è ridotto a 6 UDE, corrispondenti a 7.200,00 €, per le aziende ricadenti nelle zone delimitate come svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (DGR 4832 del 5 luglio 1989) e per i giovani agricoltori insediatisi nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di riconoscimento;
   b) Ai fini del rispetto dei **requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali**, questi sono dimostrati con l'attestazione da parte dell'impresa agricola, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento, mediante autocertificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei criteri e delle norme definiti nell'allegato b) alla D.G.R. n. 272 del 22/2/2006 pubblicata nel BUR n. 11 del 1/3/2006, S.O. n. 1, utilizzando lo schema di dichiarazione allegato A) alla presente deliberazione;
   c) Il requisito delle **adeguate conoscenze e competenze professionali** è dimostrato dalla documentazione attestante la iscrizione dell'imprenditore agricolo al registro delle imprese di cui all'art. 2 del D.P.R. 558/1999.
2) di stabilire, inoltre, che le Comunità montane, successivamente alla presentazione della domanda relativa al riconoscimento dell'impresa agricola, debbano trasmettere all'Agenzia Regionale per l'Ambiente e alla ASL competente l'autocertificazione di cui al precedente punto 2), lettera b) per le eventuali verifiche. Trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte dell'ARPA e della ASL dell'autocertificazione, questa si intende verificata e la Comunità montana, accertati gli altri requisiti di cui al precedente punto 2), lettere a) e c), rilascia la relativa certificazione di riconoscimento dell'impresa agricola;
3) di trasmette il presente atto ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, all'ARPA e alle ASL e di pubblicarlo nel BUR.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COMUNE DI _____

Provincia di _____

Allegato A

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Art. 5 Regolamento C.E. 1257/1999 del consiglio del 17/5/1999 e s.m.i. e D.G.R. n. 272 del 22/2/2006)

Il/La sottoscritt _____
(Cognome e nome)

_____
(Luogo e data di nascita)

_____
(Indirizzo)

in qualità di _____

della Impresa agricola_____

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____

Partita IVA _____ **codice fiscale** _____

ed ubicata in _____

località _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità previste dall'art. 76 del medesimo decreto

DICHIARA

che la propria azienda agricola è condotta nel rispetto dei requisiti come definiti nell'allegato B) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 22 febbraio 2006, in conformità delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e con riferimento ai campi di condizionalità: ambiente, sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione animali, igiene e benessere dei medesimi, nonché al mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Lì _____

Il Titolare dell'Azienda/legale rappresentante

_____

Sottoscrizione in forma autenticata ovvero ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Alle Comunità Montane

e, p.c.

Alla Federazione regionale
Dottori Agronomi
e forestali dell'Umbria

LORO SEDE

Regione Umbi
Giunta Regionale

Prot. N
Regione Umbria – Giunta Reg
Prot. Uscita del 20/03/2008
nr. 0042898
Classifica: XII.7

Oggetto: Applicazione DGR n. 1435/2006 sulla definizione di impresa agricola in applicazione delle norme in materia edilizia e urbanistica.

GIUNTA REGIC
Direzione Regio
Ambiente, Terri
Infrastrutture
Servizio Urbanis
Espropriazioni
Angelo Pistelli
REGIONE UMB
Via Mario Ange
06124 PERUGI
TEL. 075 504 5
FAX 075 504 5
uffurbpg@regi

Con riferimento a varie richieste di chiarimento pervenute si evidenzia che in merito all'applicazione del provvedimento in oggetto, l'art. 26, comma 1, let. a) della l.r. 1/2004 e l'art. 32 della l.r. 11/2005, richiamano l'art. 5 del Regolamento CEE 1257/1999 in forma recettizia, introducendo nell'ordinamento regionale i requisiti in esso previsti, che quindi rimangono validi anche dopo l'abrogazione del Regolamento medesimo, così come precisato con il Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative.

Si evidenzia inoltre che l'art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 stabilisce che le aziende agricole per ottenere il sostegno agli investimenti debbono dimostrare, tra l'altro, il possesso del requisito di redditività. Tale condizione costituisce, pertanto, un pre-requisito oggettivo che l'azienda deve possedere alla data in cui il titolare presenta la domanda e, comunque, prima della erogazione di eventuali sussidi pubblici. Il requisito, quindi, riferendosi alle condizioni oggettive dell'azienda agricola in un dato momento, non può essere condizionato dal soggetto che ne riveste la titolarità, sia che si tratti di persona fisica che giuridica.
Uno dei metodi previsti per l'applicazione di tale disposizione comunitaria fa riferimento al calcolo delle Unità di Dimensione Economica (UDE) che vengono determinate applicando dei coefficienti standardizzati (Redditi Lordi Standard) agli ordinamenti colturali aziendali praticati ed al bestiame detenuto in azienda nel corso della precedente annata agraria indipendentemente dal possessore della stessa (DGR n. 1616/2002 art. 2, par. 2.3).

Tale requisito di redditività è stato mutuato per la definizione di impresa agricola per l'applicazione delle disposizioni in materia edilizia e

Regione Umbria
Giunta Regionale

urbanistica contenute nelle ll.rr. 1/2004 e 11/2005 pertanto, anche per tali normative rimane confermato che la "redditività" deve essere intesa come requisito oggettivo dei terreni e delle attività produttive dell'azienda che prescinde dalla data di costituzione del "soggetto"che esercita l'attività.

Il rispetto dell'atto di indirizzo in oggetto con le specificazioni sopra riportate consentono alle comunità Montane di adottare i conseguenti provvedimenti superando le problematiche sollevate dalle richieste di chiarimento pervenute.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Angelo Pistelli

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 giugno 2006, n. 955

OGGETTO: L.R. 11/05. ATTO INDIRIZZO PER DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI SERRE CHE NON COMPORTANO TRASFORMAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO E NON COSTITUISCONO SUPERFICIE UTILE COPERTA, AI SENSI ART. 34 COMMI 2 E 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;
Richiamata la D.G.R. 1268 del 29.7.05 inerente la costituzione del gruppo di lavoro per la redazione di norme e indirizzi per la realizzazione degli interventi in territorio agricolo, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 24/5/2006;
Ritenuto necessario emanare appositi indirizzi ai Comuni per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permenente del suolo e non costituiscono superficie utilecoperta, di cui all'articolo 34, comma 2, della suindicata LR 11/05, al fine di assicurare uniformità nell'applicazione delle disposizioni per gli interventi nel territorio agricolo;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
c) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
d) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

5) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
6) di approvare i seguenti indirizzi relativi alle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, di cui all'art. 34, comma 2 della LR 11/05:
   a) serre realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri lineari;
   b) la realizzazione delle suddette tipologie di serre è consentita mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) e fatte salve le disposizioni in materia paesaggistica, da parte dell'impresa agricola come definita dall'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 11/05 ed è subordinata alle condizioni che la stessa impresa eserciti la sua attività su superfici non inferiori a tre ettari di cui all'art. 34, comma 4, della stessa legge, con esclusione delle aree boscate di cui all'art. 15, commi 1,2, e 8 della LR 27/2000, senza la presentazione del piano aziendale;

3) di stabilire che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art.69, comma 12, della LR 11/05 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Rgione, in quanto tali requisiti si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;
4) di revocare la propria deliberazione n.7304 del 12 novembre 1997 in quanto le disposizioni della medesima sono interamente sostituite da quelle contenute nel presente atto;
5) la presente deliberazione verrà trasmessa ai Comuni ed alle Province e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione;
6)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge Regionale 22 febbario 2005 n. 11. Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3.

PREMESSO CHE:

Le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, della legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005 hanno apportato sostanziali innovazioni relativamente alla disciplina degli interventi consentiti nel territorio agricolo.

In particolare, al comma 2 e 3 dell'art. 34 della legge regionale, viene stabilito l'indice di utilizzazione territoriale massimo per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa (annessi agricoli).

Nello specifico, per quanto riguarda le serre, la nuova legge stabilisce che non costituiscono superficie utile coperta e quindi non sono condizionate al rispetto dell'indice di utilizzazione territoriale solamente nel caso in cui non comportano trasformazione permanente del suolo.

In precedenza, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 7304 del 12 novembre 1997, in conseguenza dell'innovazione normativa introdotta dalla legge regionale 31/97 per il territorio agricolo, aveva già approvato una nota di indirizzi e criteri per la definizione delle tipologie di serre per la coltivazione intensiva di prodotti agricoli o similari ai fini del rispetto della densità massima consentita nelle zone agricole per la loro realizzazione.

RITENUTO CHE:

la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. e) della legge regionale 11/05, debba adottare un atto di indirizzo ai Comuni per definire quali sono le serre che per le loro peculiari caratteristiche tipologiche e d'uso non comportano trasformazione permanente del suolo, oltre al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione. Ciò al fine da rendere operative le nuove disposizioni ed anche per non recare eventuale pregiudizio alle attività delle imprese del settore, in modo che l'attuazione della nuova normativa sia uniforme per l'intero territorio regionale,

CONSIDERATO CHE:

Per serre che non comportano trasformazione permanente del suolo si intendono quelle realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la realizzazione delle serre come sopra definite, trattandosi di opere pertinenziali dell'impresa agricola, non qualificabili come interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), punto 6 o come attività edilizia senza titolo abilitativo di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), della legge regionale 1/2004, è soggetta al rilascio del titolo abilitativo di cui al titolo II della medesima e più precisamente a denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela paesaggistica e ambientale, per la quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni di legge vigenti;
- ai fini della realizzazione degli interventi di che trattasi, si ritiene necessario il requisito di impresa agricola definita dall'art. 32, comma 2, lett. a), della LR 11/05, mentre per la superficie minima aziendale si deve far riferimento ai tre ettari di cui all'art. 34, comma 4, della LR 11/05, senza la presentazione del piano aziendale trattandosi di strutture a carattere stagionale e temporaneo.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

1) approvare i seguenti indirizzi relativi alle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, di cui all'art. 34, comma 2 della LR 11/05:
   a) serre realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri lineari;
   b) realizzazione delle suddette tipologie di serre è consentita mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) e fatte salve le disposizioni in materia paesaggistica, da parte dell'impresa agricola come definita dall'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 11/05 ed è subordinata alle condizioni che la stessa impresa eserciti la sua attività su superfici non inferiori a tre ettari di cui all'art. 34, comma 4, della stessa legge, con esclusione delle aree boscate di cui all'art. 15, commi 1,2, e 8 della LR 27/2000, senza la presentazione del piano aziendale;
2) di stabilire che l'atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all'art.69, comma 12, della LR 11/05 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Rgione, in quanto tali requisiti si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;
3) di revocare la propria deliberazione n. 7304 del 12 novembre 1997 in quanto le disposizioni della medesima sono interamente sostituite da quelle contenute nel presente atto;
4) la presente deliberazione verrà trasmessa ai Comuni ed alle Province e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Politiche territoriali Ambiente e Infrastrutture

Ufficio Dirigenziale Urbanistica

Sezione: Attività e piani comunali in materia urbanistica

Prot. Uscita del 27/07/2005
Nr. 0127197

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione di alcune disposizioni della l.r. 22/2/2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale".

Ai Comuni della Regione

Alle Province di Perugia e Terni

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti da parte di alcune amministrazioni comunali, in merito alla applicazione della l.r. n. 11/2005.

In particolare, le richieste attengono le norme contenute nel Titolo III della legge relativamente ai piani attuativi ed alle norme per il territorio agricolo, che attengono la fase di prima applicazione della normativa regionale e conseguentemente si ritiene di dare una risposta complessiva in modo da interessare tutti gli enti.

Con riferimento ai vari quesiti posti, si formulano le seguenti risposte per gli aspetti di natura essenzialmente tecnico – amministrativa:

1) Articolo 24, comma 13 (termini per l'approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata)

La norma in questione prevede un termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, entro i quali il Comune è tenuto ad approvare i piani attuativi di iniziativa privata conformi alla normativa urbanistica. Tale termine ha carattere perentorio poiché il suo decorso costituisce presupposto per l'intervento sostitutivo da parte della Provincia (art. 65, comma 3). Il termine previsto, peraltro già contenuto all'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere però inquadrato all'interno dell'intero procedimento previsto dall'art. 24 per l'approvazione del piano attuativo ed in particolare:

a) la completezza della domanda e dei relativi elaborati deve essere accertata dal Responsabile del procedimento, il quale, in caso contrario, ne deve dichiarare l'irricevibilità ai sensi del comma 2 dell'art. 24;
b) è previsto che entro 15 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del procedimento può richiedere documenti integrativi ed in tal caso l'intero periodo di 90 giorni decorre dalla nuova data di ricezione di tali documenti (art. 24, comma 14);
c) la norma prevede, inoltre, che lo stesso intero periodo di 90 giorni debba decorrere non dalla data della domanda o dalla sua integrazione, ma dalla data di acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, la cui acquisizione può essere effettuata anche a mezzo di conferenza di servizi (art. 24, comma 13); per gli interventi nelle zone sottoposte a

vincolo ex D.Lgs. 42/2004 o negli immobili di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 1/2004, il termine di 90 giorni decorre pertanto dalla data di acquisizione di tale parere;

d) i termini di deposito e pubblicazione del piano attuativo, dopo la sua adozione sono limitati complessivamente a 25 giorni, rispetto ai 90 giorni previsti per la sua approvazione (art. 24, commi 5 e 7), consentendo pertanto nei rimanenti giorni il corretto espletamento delle relative fasi del procedimento di approvazione, avendo preliminarmente già acquisito tutti i pareri, come previsto al punto c).
e) Per l'ulteriore semplificazione del procedimento e contenimento dei tempi, il comune, con apposito regolamento, può prevedere che l'adozione del piano sia di competenza della Giunta Municipale, riservando pertanto al Consiglio comunale la definitiva approvazione dello strumento urbanistico.

Per quanto sopra, si ritiene che i tempi e le modalità previste dalle norme, oltre che riprendere quanto già disciplinato con legge statale (L.136/1999), consentano una efficace operatività della legge a garanzia sia dei cittadini ed operatori del settore che della efficienza delle strutture comunali.

2) Articolo 32, comma 2, lettera e) (Definizione della superficie utile coperta degli edifici per gli interventi in zona agricola)

La superficie utile coperta degli edifici in zona agricola è misurata con le modalità previste dalla norma regionale e ricomprende le superfici utili coperte di tutti i piani dell'edificio misurati al lordo delle murature perimetrali, siano esse a struttura continua o a pilastri intervallati da aperture, indipendentemente dall'altezza interna dei vani. Sono pertanto compresi i portici o le altre strutture qualificabili come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) punti 5 e 6 della l.r. 18/2/2004, n. 1.

Al riguardo, ed in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della stessa l.r. 1/2004, la Regione, con apposite norme regolamentari, stabilirà modalità per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alle edificazioni ed in quella sede potranno essere definiti ulteriori elementi tecnici per il calcolo delle superfici utili coperte .

3) Articolo 35, comma 1 (Interventi sugli edifici residenziali)

Tra gli interventi per gli edifici residenziali in zona agricola è esclusa la ristrutturazione urbanistica, come disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2004.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con possibilità di ricostruire l'edificio in sito diverso, sono consentiti, senza la preventiva approvazione del piano attuativo, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 65, comma 3 della l.r. 27/2000, come modificato dall'art. 32 della l.r. 21/2004.

Tale disposizione, nel caso di totale demolizione e ricostruzione di edifici, anche residenziali, esistenti nelle fasce di rispetto stradali, consente la loro ricostruzione esclusivamente sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata e purchè ciò avvenga in arretramento (in senso perpendicolare) dall'asse stradale.

Si ritiene che, contestualmente all'arretramento, come sopra definito, sia consentito di traslare parzialmente l'edificio in senso longitudinale rispetto alla strada, mantenendo almeno un punto di contatto con l'area di sedime in arretramento.

4) Articolo 35, commi 1 e 4 (Ampliamento di edifici residenziali esistenti)

La possibilità di ampliare gli edifici destinati a residenza esistenti alla data del 13 novembre 1997, in modo da realizzare un organismo edilizio autonomo distanziato dall'edificio esistente, è consentita, previa approvazione del piano attuativo, esclusivamente per gli edifici residenziali censiti dai Comuni ai sensi dell'art. 33, comma 5, (beni di interesse storico – architettonico) ed a

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

condizione che il Comune, in sede di censimento, ne stabilisca i limiti del possibile ampliamento con le modalità previste dalla normativa.

E' conseguente che i comuni che hanno già censito tali edifici in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 53/1974 debbano integrare le relative normative ai fini di disciplinare i limiti e le modalità di ampliamento. Comunque, per tali comuni non si applica la limitazione prevista al comma 3 dell'art. 35.
Il censimento è effettuato dal Comune in sede di adozione del PRG di cui alla L.R. 11/2005 o con variante urbanistica ai sensi degli artt. 18, commi 3 e 8 e 67, comma 3 della legge regionale medesima, quindi con procedure semplificate.

5) Articolo 35, commi 1 e 5 (interventi sugli edifici realizzati successivamente al 13/11/1997)

La lettera c) del comma 2 dell'art. 32 contiene la definizione di "edifici esistenti" per la realizzazione degli interventi previsti ai commi 1, 5, 7 e 8 dell'articolo 35, con la precisazione che alla data del 13/11/1997 gli edifici interessati dovevano essere completati almeno per le loro parti strutturali.

Dal combinato disposto delle norme contenute nei commi sopra richiamati, si può affermare che la condizione per la quale l'edificio doveva essere completato strutturalmente alla data del 13/11/1997 è resa obbligatoria per poter effettuare l'ampliamento di edifici residenziali come previsto ai commi 1 e 4 dell'art. 35 e gli interventi negli stessi edifici residenziali previsti al comma 7 dello stesso articolo 35, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici rurali non residenziali previsto al comma 8 del medesimo articolo.
Conseguentemente, al di fuori degli interventi suddetti, per gli edifici esistenti in zona agricola, ma realizzati dopo il 13/11/1997, sono comunque consentiti, rispettivamente, per gli edifici residenziali gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti al comma 1 dell'articolo 35 mentre per gli edifici rurali non residenziali gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti al comma 5 dell'articolo 35.
Si precisa, inoltre, che per realizzare gli interventi previsti al comma 7 dell'art. 35, la normativa non prevede l'obbligo di approvare preventivamente il piano attuativo.
Resta ferma l'applicazione degli artt. 34, 35 e 36 della l.r. 1/2004 e dei relativi indirizzi emanati con D.G.R. n. 452/2005.

6) Articolo 35, comma 8, ultimo periodo (Interventi in materia di agriturismo)

L'attività agrituristica e le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola, realizzati attraverso il recupero di edifici esistenti in zona agricola, non costituiscono modifica della destinazione d'uso degli edifici (art. 33, comma 5 l.r. 1/2004).

L'articolo 35, comma 8, ultimo periodo della l.r. 11/2005 fa salva, in materia di agriturismo la normativa vigente.
In particolare, la legge regionale 14 agosto 1997n. 28, articolo 3, consente ai fini agrituristici l'uso di edifici dell'azienda agricola a condizione che questi siano esistenti prima dell'entrata in vigore della stessa legge regionale (4 settembre 1997) e con le modalità da essa stabilite.
Conseguentemente, le norme vigenti non consentono di adibire ad attività agrituristica gli edifici dell'impresa agricola realizzati dopo la data suddetta, fatto salvo l'utilizzo degli ampliamenti come previsto al comma 7 dell'art. 35 per servizi connessi all'attività agricola.

7) Articolo 35, comma 11 (Vincoli di asservimento dei terreni per gli interventi concernenti il cambio d'uso degli edifici rurali non adibiti a residenza esistenti alla data del 13/11/1997)

La disposizione contenuta al comma 11 dell'articolo 35 rende obbligatorio, in caso di interventi di cambiamento di destinazione d'uso, da effettuare nei limiti e con le modalità previsti al

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

comma 8, di vincolare i terreni corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale di 40 mq. di superficie utile coperta dell'immobile interessato dal cambiamento di destinazione d'uso.

La disponibilità del terreno agricolo da vincolare deve essere dimostrata dall'interessato attraverso apposita autocertificazione in base allo stato di fatto e di diritto dello stesso alla data di presentazione del piano attuativo la cui approvazione è prevista al comma 9 dell'articolo 35.
Il vincolo del terreno è costituito prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.
La normativa in questione consente, nel caso in cui per realizzare gli interventi sia stata accertata la non disponibilità del terreno necessario, ai fini dell'applicazione del suddetto indice di utilizzazione territoriale, di vincolare i terreni agricoli di proprietà del richiedente, esistenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla loro superficie e ubicazione, se disponibili.

8) Articolo 68, comma 3 (Norme transitorie inerenti il piano attuativo)

La disposizione transitoria contenuta all'articolo 68, comma 3, consente di completare l'iter di approvazione di piani attuativi purchè questi siano stati già adottati dal Comune alla data del 24 marzo 2005 (entrata in vigore della l.r. 11/2005). L'approvazione di tali piani può essere effettuata, per quanto attiene contenuti, modalità e procedure sulla base delle normative vigenti alla data di adozione del piano attuativo medesimo.

E' chiaro che i piani attuativi presentati al Comune, ma non ancora adottati alla data di cui sopra, debbono essere adeguati ed approvati in conformità alla nuova normativa.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 10 luglio 2008 n. 12 (Norme per i centri storici) (pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 16 luglio 2008, n. 33)

TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 11, comma 8, dello Statuto, detta norme per la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della disciplina per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di governo del territorio.

2. La Regione tramite la programmazione integrata delle risorse economiche e la partecipazione dei cittadini, dei soggetti istituzionali e delle componenti sociali, favorisce nei centri storici:

a) la redazione, da parte dei Comuni, dei quadri strategici di valorizzazione di cui all'articolo 4, intesi anche come strumento di intervento ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

b) l'attuazione dei programmi urbanistici e dei piani attuativi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché dei programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana).

Art. 2
Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) centri storici: gli insediamenti urbani di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico. Gli insediamenti sono individuati e perimetrali dal Comune, nello strumento urbanistico generale, quali zone A, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP): aree, delimitate dai Comuni, prevalentemente all'interno dei centri storici, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale e pertanto costituiscono luoghi prioritari da rivitalizzare;

c) quadro strategico di valorizzazione: programma di valorizzazione dei centri storici, compresi gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui alla lettera b), che delinea le politiche generali che il Comune intende attuare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3;

d) edificio: insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, architettonici e decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime della proprietà;

e) isolato: uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

f) esercizio multisettoriale: attività integrata da un punto di vista imprenditoriale e spaziale, che ricomprende almeno due delle seguenti tipologie: artigianato, commercio, pubblici esercizi, servizi alberghieri ed extralberghieri di ricettività.

Art. 3
Obiettivi.

1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, che perseguono i seguenti obiettivi:

a) creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori economici e per lo sviluppo turistico;

b) recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato;

c) valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale;

d) riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico, nonché mediante l'inserimento di opere d'arte;

e) riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare pubblico e privato e della vulnerabilità urbana;

f) miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, anche con l'individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e con l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o urbanistiche;

g) adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici puntuali ed a rete, al fine di conseguire adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l'uso contenuto delle risorse, la riduzione degli inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;

h) raggiungimento, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di sicurezza pubblica adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei soggetti diversamente abili, anche mediante l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi;

i) mantenimento, insediamento e valorizzazione di attività artigiane, turistico-ricettive, direzionali, commerciali, di servizi, sociali, ricreative, culturali e artistiche per i servizi alla persona, anche con caratteristiche e spazi innovativi, nonché tramite il riuso di spazi ed edifici pubblici;

l) cura dell'immagine del centro storico come componente del paesaggio, anche con riguardo alla tutela della luce, delle prospettive e delle visuali;

m) recupero, manutenzione, restauro e conservazione dei beni culturali e dei luoghi storico-artistici, per migliorarne la fruizione;

n) individuazione di percorsi culturali e museali, comprendente anche i locali storici esistenti, definendo modalità di gestione che assicurino forme permanenti di autosostentamento totale o parziale;

o) realizzazione di punti informativi che costituiscono porte di accesso ai servizi e alle reti turisticoricettive, compreso l'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO II
POLITICHE DI SVILUPPO

Art. 4
Quadro strategico di valorizzazione.

1. I Comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazionano, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. La redazione e l'approvazione del quadro strategico è obbligatoria solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti o con il centro storico di estensione superiore a quattordici ettari di superficie territoriale.

3. Il quadro strategico, redatto secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale, contiene, in particolare:

a) l'analisi delle criticità e delle potenzialità di sviluppo del centro storico;

b) l'indicazione del ruolo che il centro storico può svolgere nel proprio contesto territoriale mediante l'insediamento e lo sviluppo di attività e funzioni con esso coerenti e compatibili;

c) l'indicazione delle azioni strategiche a carattere pluriennale e la sequenza temporale di realizzazione delle stesse, con le relative motivazioni, nonché degli strumenti anche di carattere urbanistico da utilizzare;

d) gli interventi concreti che si intendono attivare;

e) le procedure e le modalità per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla lettera d), mediante un apposito monitoraggio;

f) il piano economico e finanziario;

g) i programmi di formazione professionale per operatori del commercio, turismo, servizi e artigianato;

h) i programmi, piani e progetti di promozione e sviluppo di centri commerciali naturali, centri polifunzionali di servizi e attività di prossimità, nonché le eventuali deroghe di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

i) la qualificazione della segnaletica toponomastica, turistica, commerciale, di pubblica utilità e dei servizi nonché della cartellonistica pubblicitaria, secondo i criteri e gli indirizzi della Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, articolo 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), allegato A), capo VI;

l) l'elenco dei beni di interesse pubblico di valore culturale di portata storica e di valore ambientale;

m) l'indicazione degli strumenti di carattere normativo, procedurale amministrativo, partecipativo, organizzativo e gestionale necessari per l'attuazione del quadro strategico.

4. Il quadro strategico è approvato dal Comune ed è sottoposto a verifica con modalità e frequenza stabilite dal Comune stesso.

5. Il Comune ed i soggetti indicati al comma 1, con riferimento alle scelte e previsioni contenute nel quadro strategico che richiedono azioni integrate e coordinate, concludono accordi o protocolli d'intesa, anche con valenza contrattuale.

6. La Regione concorre al finanziamento della redazione dei quadri strategici di valorizzazione, alla elaborazione di studi, di ricerche sui centri storici, all'attuazione delle azioni strategiche di cui al comma 3, lettera c) mediante le risorse previste all'articolo 30 nonché tramite il finanziamento di iniziative di promozione coerenti con i quadri strategici.

Art. 5
Misure incentivanti le attività economiche.

1. All'interno del centro storico e dell'ARP:

a) è consentito lo svolgimento congiunto di attività economiche e di servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati;

b) nei Comuni delle classi I, II e III di cui all'articolo 3, comma 1 della L.R. n. 24/1999, il quadro strategico di valorizzazione può prevedere l'insediamento e l'ampliamento di medie superfici di vendita, in deroga agli articoli 19, comma 5-bis e 20 della L.R. n. 24/1999, purché siano comunque rispettati i limiti dimensionali massimi previsti dalla legge medesima per il tipo di media struttura interessata, in relazione alla classe di appartenenza del Comune;

c) i Comuni rilasciano una tantum ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella posseduta, in deroga ai parametri numerici di cui all'articolo 3 della legge medesima. La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) per la costituzione di esercizi multisettoriali i Comuni rilasciano un'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga ai parametri numerici di cui all'articolo 3 della L. n. 287/1991.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1:

a) sono rilasciate nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza;

b) non sono trasferibili al di fuori del centro storico o dell'ARP.

3. La Regione concorre alla promozione di programmi, piani e progetti di sviluppo concernenti i centri commerciali naturali, i centri polifunzionali di servizi e le attività di prossimità di cui all'articolo 10, comma 5-bis, così come aggiunto dalla presente legge e all'articolo 24, commi 3 e 7-bis, così come aggiunto dalla presente legge, della L.R. n. 24/1999, mediante l'assegnazione di apposite risorse.

4. I proprietari di unità immobiliari recuperate con i finanziamenti della presente legge destinate ad attività economiche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e per servizi, necessarie ai residenti dei centri storici, stipulano con il Comune una convenzione che disciplina, per otto anni, il canone di locazione di tali unità immobiliari, sulla base di apposita convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

TITOLO III
INTERVENTI NEI CENTRI STORICI

Art. 6
Interventi nei centri storici.

1. Nei centri storici sono consentiti, senza il piano attuativo, fermo restando il rispetto delle norme del Piano regolatore e dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i seguenti interventi ad attuazione diretta:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) ristrutturazione edilizia come definita all'articolo 3, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004;

b) cambiamenti di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4 della L.R. n. 1/2004;

c) interventi relativi alla prevenzione sismica di cui all'articolo 41 della L.R. n. 1/2004;

d) interventi di cui agli articoli 35 e 38 della L.R. n. 1/2004;

e) interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che siano rispettate la classificazione degli immobili e le modalità di realizzazione contenute nella Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420, Allegato A), articoli da 1 a 30 e da 41 a 44.

3. I proprietari di almeno il settantacinque per cento del valore in base all'imponibile catastale delle unità immobiliari ricomprese in un isolato, che attuano, a mezzo di piano attuativo o programma urbanistico, interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d), possono costituire un consorzio, da attuare con le modalità previste all'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ai fini della presentazione al Comune delle proposte di intervento di recupero.

4. I piani attuativi ed i programmi urbanistici di cui alla presente legge sono adottati ed approvati con le modalità di cui all'articolo 24 della L.R. n. 11/2005, i cui termini di pubblicazione sono ridotti della metà.

Art. 7
Ambiti di rivitalizzazione prioritaria.

1. I Comuni possono delimitare, all'interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero.

2. La delimitazione di cui al comma 1 è effettuata quando ricorrono, all'interno della parte di centro storico ricompresa nell'ARP, almeno tre delle seguenti condizioni:

a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici che li compongono;

b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;

c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;

d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;

e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni;

f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci anni;

g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

h) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal piano di assetto idrogeologico, ovvero elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, accertata con le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

3. I Comuni effettuano la verifica delle condizioni di cui al comma 2 sulla base degli indicatori e delle modalità stabilite con apposito atto dalla Giunta regionale.

4. Il provvedimento comunale di delimitazione dell'ARP e la relativa documentazione sono depositati e pubblicati con le modalità previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28).

Art. 8
Interventi premiali nell'ARP.

1. I Comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla L.R. n. 11/2005, nonché programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 10. I limiti di superficie degli interventi possono essere motivatamente ridotti dal Consiglio comunale purché l'intervento riguardi almeno un intero edificio.

3. La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui all'articolo 10, comma 5, non può superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi eseguiti nell'ARP, rispettivamente all'interno od all'esterno del centro storico.

4. Il Comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da applicare ai fini del calcolo della quantità premiale entro i limiti di cui al comma 3. Il Comune può altresì superare i predetti limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge.

5. Il Comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le aree nelle quali non si possono localizzare le quantità edificatorie premiali e può stabilire una riduzione delle capacità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantità premiali.

6. Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l'ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 9
Misura della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 8, è determinata dal Comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalità indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonché delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici ed è determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. Il costo è documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista.

Art. 10
Modalità di utilizzo della quantità premiale.

1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'articolo 9, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal programma o dal piano all'esterno dell'ARP, all'interno di quelle classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del D.M. 1444/1968, comprese quelle acquisite dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), ovvero in quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) e comma 5 della L.R. n. 11/2005.

2. L'utilizzo della quantità premiale deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:

a) non possono essere superate le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici;

b) non possono essere incrementate di oltre un terzo le potenzialità edificatorie attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1;

c) non può riguardare nuove superfici a destinazione commerciale.

3. La quantità premiale è utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano di cui all'articolo 8, comma 1 e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico, purché ricompresi negli stessi programmi o piani.

4. La quantità edificatoria premiale è determinata nella convenzione che disciplina i rapporti per l'attuazione dei programmi e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1 e può essere trasferita dai beneficiari successivamente alla realizzazione degli interventi previsti dal programma o dal piano, al Comune o a terzi.

5. Con apposita legge sono disciplinate le ulteriori procedure per il riconoscimento, l'utilizzo e la gestione delle quantità edificatorie premiali previste dalla presente legge e dalla L.R. n. 11/2005.

Art. 11
Capacità edificatoria e destinazione d'uso.

1. Al fine di ripristinare la tipologia originaria degli edifici, le volumetrie o superfici utili coperte provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture di epoca recente prive di valore

storico e artistico od opere incongrue, all'interno dei centri storici, possono essere delocalizzate, per la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamento di quelle esistenti, in aree già edificabili con esclusione delle zone agricole, in aggiunta alle potenzialità edificatorie previste dagli strumenti urbanistici, con volumetrie e superfici non superiori a due volte quelle dei manufatti oggetto di demolizione.

2. Qualora all'interno dei centri storici insistano edifici, costruiti in epoca recente, senza alcun valore storico, artistico, culturale ed ambientale ed il cui sedime è indispensabile per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, il piano attuativo od il programma urbanistico di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005 possono prevedere la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione, con volumetria o superficie utile coperta incrementata nella misura stabilita dal Comune e comunque non superiore a tre volte quella esistente, in altre aree edificabili a destinazione diversa dall'agricola, previste dallo strumento urbanistico vigente, nel rispetto dei limiti di altezza massimi stabiliti. La convenzione del piano attuativo e del programma prevede la cessione gratuita al Comune dell'area di pertinenza dell'edificio oggetto di demolizione, necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica.

3. All'interno dei centri storici sono consentite destinazioni d'uso residenziali, nonché quelle di servizio e produttive compatibili con la residenza stessa, senza limitazioni nei rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni. Il Comune può comunque escludere, in particolari ambiti del centro storico, specifiche destinazioni d'uso.

4. All'interno dei centri storici, tenuto conto delle caratteristiche orografiche e, ove le condizioni di accessibilità dei luoghi lo consentano, nel rispetto dei complessi storici o siti panoramici e di belvedere, è ammessa la realizzazione, al di sotto del livello di terreno, di locali da adibire ad autorimesse private o pubbliche, purché di stretta pertinenza delle residenze e dei servizi, a condizione che il terreno di copertura sia ripristinato come in origine in maniera da rendere possibile l'impianto di essenze vegetali. Il Comune individua le aree nelle quali non possono essere realizzati gli interventi di cui al presente comma.

Art. 12
Contributo di costruzione.

1. Nei centri storici il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 24 della L.R. n. 1/2004 non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

2. Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25 della L.R. n. 1/2004, non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

Art. 13
Servizi e infrastrutture.

1. Nei centri storici è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana.

2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, comporta anche l'approvazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

espropriazione per pubblica utilità) purché siano effettuate le procedure di adozione, deposito e pubblicazione previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 31/1997, con i tempi ridotti della metà.

Art. 14
Dotazioni territoriali e funzionali minime.

1. Per gli interventi nei centri storici il Comune può prevedere la facoltà che la cessione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime prevista dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, dalla realizzazione di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una adeguata e funzionale soluzione urbanistica.

2. I Comuni possono prevedere, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i casi in cui, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate in alternativa alla sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico.

3. Il Comune stabilisce il valore dell'area e delle opere di cui al comma 2 e disciplina le modalità di pagamento a carico dei proprietari, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2005 e all'articolo 12, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004.

4. Il Comune utilizza il cinquanta per cento delle somme ricavate ai sensi del comma 2 esclusivamente per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi all'interno dei centri storici con priorità per gli interventi di arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, per la promozione e la gestione di servizi culturali, museali e sociali, nonché per l'attuazione del quadro strategico di valorizzazione.

Art. 15
Utilizzo dei vani.

1. Per l'utilizzo di tutti i vani degli edifici esistenti nei centri storici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 della L.R. n. 1/2004.

Art. 16
Compiti dei Comuni e delle Province.

1. I Comuni possono concorrere al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante:

a) contributi comunali finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli Istituti di credito;

b) promozione di programmi urbani complessi ai sensi della L.R. n. 13/1997, dei programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005;

c) promozione di interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse pubbliche e private;

d) specifici contributi ed incentivi per gli operatori economici che ripristinano funzioni e servizi mancanti nel centro storico, anche mediante la messa a disposizione a canoni convenzionati di locali e aree pubbliche.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

A tutti i Comuni della Regione

Alle Province di Perugia e Terni

Prot. Uscita del 01/09/2008
n. 130453

Oggetto: Legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 "Norme per i centri storici"-disposizioni di rilevanza edilizia ed urbanistica.

Con la legge regionale n.12/2008, pubblicata nel Bollettini ufficiale della Regione n. 33 del 16 luglio 2008 (supplemento ordinario n. 1), la Regione dell'Umbria ha emanato una disciplina organica per favorire la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, attraverso la individuazione di nuovi strumenti e modalità di intervento e la implementazione delle modalità di attuazione di piani e programmi urbanistici già previsti dalle normative vigenti.

Oltre alle disposizioni inerenti le politiche di sviluppo, contenute al Titolo II, che vedono nel "Quadro strategico di valorizzazione" lo strumento per definire le azioni strategiche volte a conseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione e stabiliscono misure incentivanti le attività economiche, la legge , al Titolo III, contiene le norme degli interventi in materia edilizia ed urbanistica che innovano sostanzialmente la disciplina di settore.

All'art. 6 della legge, commi 1 e 2, vengono precisate le opere e gli interventi edilizi da realizzare nel centro storico mediante attuazione diretta, con titolo abilitativo e quindi non più sottoposti alla preliminare approvazione del piano attuativo, a condizione che il progetto edilizio contenga la classificazione degli immobili oggetto di intervento e le relative modalità attuative, come previsto dalla DGR n. 420 del 19 marzo 2007, Allegato A), articoli da 1 a 30 e da 41 a 44. Nel caso di piani attuativi o di programmi urbanistici che interessano il centro storico, i commi **3 e 4** dello stesso **articolo 6** prevedono norme per favorire la realizzazione degli interventi e la riduzione dei termini di pubblicazione di tali strumenti.

All'**art. 11**, i commi **1 e 2** consentono di utilizzare e incrementare le volumetrie o le superfici utili coperte degli edifici previsti in demolizione all'interno del centro storico, da localizzare al di fuori di esso in aree già edificabili. I commi **3 e 4 dell'art. 11** medesimo agevolano le destinazioni d'uso e la realizzazione di parcheggi interrati, a determinate condizioni, che il Comune può comunque ulteriormente regolamentare. Le norme, relativamente alle destinazioni d'uso, specificano ulteriormente quanto già disposto al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 1/2004.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Servizio
Urbanistica e Espropriazioni

Angelo Pistelli

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 - PERUGIA

TEL. 075.504.5962

FAX 075.504.5567

apistelli@regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Le norme sul contributo di costruzione, per gli interventi **ai fini residenziali**, contenute all'art.**12** sono integrative e modificative delle norme di cui all'art. 26, comma 1, della l.r. n. 1/2004 e delle disposizioni emanate con DPGR n. 373 del 14 luglio 1998 e n. 374 del 14 luglio 1998 e pertanto per quanto attiene il comma 1, di immediata applicazione, mentre quelle contenute al **comma 2** sono applicabili agli ambiti di rivitalizzazione prioritaria che i Comuni delimitano ai sensi del **comma 7**.

L'art. **13** contiene norme di semplificazione dei procedimenti per la realizzazione, all'interno del centro storico, di servizi, attrezzature e infrastrutture tecnologiche pubbliche o private di interesse pubblico o collettivo, nonché di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la cui approvazione da parte del Consiglio comunale comporta anche l'approvazione della variante urbanistica in deroga alle procedure ordinarie e quindi non soggetta ad ulteriore controllo da parte della Provincia e comporta altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, condizionatamente agli adempimenti di adozione, deposito e pubblicazione.

L'art. **14** disciplina le modalità di applicazione delle normative in materia di dotazioni territoriali e funzionali (standard) connesse agli interventi nel centro storico, prevedendo le forme sostitutive (**comma 1**) ovvero la monetizzazione e la conseguente obbligatorietà nella utilizzazione dei proventi (**commi 2, 3 e 4**). Le norme sono di immediata applicazione anche in assenza delle disposizioni regolamentari da emanare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera b) della l.r. n. 11/2005 e dell'art. 12, comma 1, lettera b) della l.r. n. 1/2004 in attuazione delle normative transitorie previste dalle stesse leggi regionali (comma 6, art. 69 della l.r. n. 11/2005 e comma 2 dell'art. 48 della l.r. n. 1/2004).

L'art. **15** amplia, nel centro storico, l'applicazione delle normative sull'utilizzo dei vani di tutti i piani dell'edificio previste agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. n. 1/2004.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute ai **commi 2 e 3 dell'art. 27** che prevedono, al **comma 2**, la prevalenza delle disposizioni della legge sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti comunali sia edilizi che in materia commerciale e produttiva.

Infine, si evidenzia all'art. **26** la disposizione integrativa dell'art. 69 della l.r. 11/2005 che consente, nei limiti temporali fissati dal secondo periodo del comma 12bis, l'utilizzo delle somme ricavate in applicazione delle norme sulla monetizzazione anche in assenza del Piano comunale dei servizi.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (pubblicata nella ediz. straord. nel Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

Omissis

Art. 31
(Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)

1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:

a) classe dimensionale del centro storico;

b) destinazione d'uso;

c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento;

d) classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale;

e) scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'articolo8 della l.r. 12/2008;

f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio nel semestre precedente all'intervento.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1374 del 05 ottobre 2009

OGGETTO: Definizione del valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti da programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla l.r. 11/2005 ovvero da piani urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP) ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti, predisposta dal Servizio Urbanistica e espropriazioni;
Vista la l.r. 13/1997;
Vista la l.r. 11/2005;
Vista la l.r. 12/2008;
Vista al l.r. 13/2009;
Preso atto:
a)del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b)del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c)della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d)del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1)di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2)di stabilire che il valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti dai programmi urbanistici, piani attuativi e da piani urbani complessi, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008 e dell'art. 31 della l.r. 13/2009, è calcolato secondo quanto stabilito nell'allegato "A";
3)di stabilire che ai fini del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 12/2008, le superfici di intervento relative agli edifici possono essere ridotte dal comune con delibera motivata del Consiglio comunale in termini generali relativamente al centro storico e purché l'intervento riguardi un intero edificio;
4)di precisare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1997, n. 13, come modificato dall'art. 21 della l.r. 12/2008, gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati con contributi pubblici non possono concorrere alla determinazione di quantità edificatorie premiali;
5)di trasmette la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province, agli ordini e collegi professionali;
6)di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul sito web regionale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Definizione del valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti da programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla l.r. 11/2005 ovvero da piani urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP), ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008 e dell'art. 31 della l.r. 13/2009.

Premesso che:

-La l.r. 10 luglio 2008, n. 12 individua le azioni e gli strumenti per garantire la rivitalizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici, in particolare attraverso la definizione degli Ambiti di Rivitalizzazione prioritaria (ARP), l'introduzione di un nuovo strumento di intervento denominato "Quadro strategico di valorizzazione", la definizione di misure e criteri di incentivazione per gli interventi di recupero anche associati a meccanismi e normative premiali sia in termini urbanistico – edilizi che volti ad incentivare l'offerta di servizi;

-In particolare, in tema di normative premiali gli artt. 8 e 9 della legge stabiliscono le modalità per gli interventi ricompresi nei programmi urbanistici, piani attuativi e piani urbani complessi qualora riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica in caso di edifici ed isolati all'interno dell'ARP.

-Le norme stabiliscono le condizioni per determinare la quantità premiale di diritti edificatori espressi in superficie utile coperta che il Comune accorda ai proponenti gli interventi, commisurata alla quantità (costo dell'intervento) e qualità (parametri definiti ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della l.r. e art. 31 della l.r. 13/2009) degli interenti medesimi;

-Il calcolo del "valore convenzionale" della superficie utile coperta premiale deve pertanto tenere conto di appositi parametri per i quali la l.r. 12/2008 rinvia ad un apposita normativa (comma 3, art.8), che è contenuta all'art. 31 della l.r. 26/6/2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione, per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" la quale prevede a carico della Giunta regionale la definizione di appositi coefficienti che siano espressione di criteri relativi alla dimensione del centro storico, alla destinazione d'uso dell'edificio oggetto di intervento, alla presenza di parcheggi pertinenziali, alla classe dell'edificio in base alla D.G.R. 420/2007, alla dimensione complessiva dell'intervento ed al valore massimo delle abitazioni, indicato dall'osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) dell'agenzia del territorio relativamente al centro storico di riferimento;

Atteso pertanto che:

-In base alle suddette disposizioni, la quantità di SUC premiale viene determinata attraverso il seguente procedimento:

a)determinazione del costo dell'intervento in base all'elenco prezzi regionale relativamente alle opere di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici, nonché al costo degli interventi relativi alle infrastrutture e dotazioni territoriali e funzionali eccedenti gli obblighi di legge e di eventuali demolizione di manufatti finalizzati a migliorare gli spazi pubblici (art. 9, comma 2);

b)gli interventi sugli edifici debbono riguardare superfici utili coperte di dimensione superiore a 500 mq. nel caso di centri storici di estensione inferiore o uguale a 14 ha e di 1.000 mq. nel caso di centri storici di estensione maggiore di 14 ha.

Tali superfici di intervento relative agli edifici possono essere ridotte dal comune con delibera motivata del Consiglio comunale in termini generali relativamente al centro storico e purché l'intervento riguardi un intero edificio (art. 8, comma 2);

c)il costo determinato come previsto alla precedente let. a), ai fini del calcolo del valore convenzionale della SUC premiale deve essere assunto in misura non superiore al 50% se l'intervento avviene all'interno del centro storico o al 20% se avviene all'esterno, purché sempre entro l'ARP (art. 8, comma 3);

d)determinazione della SUC premiale convenzionale, dividendo il costo dell'intervento di cui alla precedente let. c) per il costo totale a mq. per le nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica, ridotto del 20% (art. 9, comma 1);
e)correzione del valore della SUC premiale convenzionale di cui alla precedente let. d) moltiplicandolo per la somma dei coefficienti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 31 della l.r. 13/2009, ottenendo la superficie utile coperta premiale effettiva che il Comune assegna a seguito dell'intervento.
Ritenuto pertanto che:
-in attuazione del suddetto art. 31 della l.r. 13/2009 è necessario determinare i coefficienti correttivi della SUC premiale in base ai criteri stabiliti dallo stesso articolo;
-in relazione a tali criteri si propone di valorizzare i coefficienti che possano incentivare gli interventi che si realizzano nei centri storici di minor dimensione (superficie territoriale inferiore a 14 ha) e ove il valore delle abitazioni civili in stato di conservazione normale, risulta di entità inferiore tra quelli massimi accertati nella Regione Umbria dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del territorio (OMI);
-ciò consentirebbe di riequilibrare il valore della SUC premiale per gli interventi realizzati nei centri storici minori e quelli realizzati nei centri storici di maggiore dimensione, favorendo anche in termini economici il recupero nei piccoli centri che rappresentano il tessuto storico della Regione e che fino ad oggi sono stati interessati in misura limitata da interventi di recupero e riqualificazione o recuperati con attenzioni non sempre adeguatamente rapportate al valore e qualità dei tessuti storici presenti;
-inoltre il coefficienti si ritiene debbano privilegiare:
1)le destinazioni d'uso residenziali e commerciali e di somministrazioni cibi e bevande che rappresentano gli usi prevalenti nel centro storico, nonché in misura inferiore le attività di artigianato di servizio e quelle ricettive che, comunque debbono essere adeguatamente valorizzate e incentivate;
2)la maggior presenza di parcheggi realizzati all'interno dell'ARP di pertinenza dell'edificio oggetto d'intervento, al fine di favorire la dotazione di tali strutture;
3)gli interventi che riguardano edifici che costituiscono l'edilizia tradizionale del centro storico e che sono ancora prevalentemente integri, nonché l'edilizia speciale, monumentale o atipica e quella storico – produttiva che rappresentano a tutt'oggi i loro valori storici;
4)gli interventi la cui dimensione in termini di SUC oggetto di recupero sia di entità superiore rispetto al minimo stabilito dalla normativa, al fine di favorire interventi di maggior rilevanza;
Considerato pertanto necessario dare attuazione al disposto dell'art. 31 della l.r. 13/2009 mediante la definizione dei coefficienti ai fini del calcolo della SUC premiale per gli interventi nei centri storici, sulla base dei contenuti dell'allegato "A" al presente documento istruttorio, la cui applicazione consente di determinare coefficienti correttivi del valore convenzionale della SUC premiale variabili da 1,00 a 2,00.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale di adottare le seguenti determinazioni:

1)di stabilire che il valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti dai programmi urbanistici, piani attuativi e da piani urbani complessi, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008 e dell'art. 31 della l.r. 13/2009, è calcolato secondo quanto stabilito nell'allegato "A";
2)di stabilire che ai fini del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 12/2008, le superfici di intervento relative agli edifici possono essere ridotte dal comune con delibera motivata del Consiglio comunale in termini generali relativamente al centro storico e purché l'intervento riguardi un intero edificio;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3)di precisare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1997, n. 13, come modificato dall'art. 21 della l.r. 12/2008, gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati con contributi pubblici non possono concorrere alla determinazione di quantità edificatorie premiali;
4)di trasmette la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province, agli ordini e collegi professionali;
5)di pubblicare la presente deliberazione sul BUR e sul sito web regionale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO "A"

Definizione del valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti da programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla l.r. 11/2005 ovvero da piani urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP), ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 12/2008 e dell'art. 31 della l.r. 13/2009.

A) CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE COPERTA PREMIALE CONVENZIONALE ART. 8, COMMA 3 E ART. 9 DELLA L.R. 12/2008

La superficie utile coperta premiale (**Suc. P.**) espressa in metri quadrati è determinata in relazione agli interventi ricompresi nei programmi urbanistici, piani attuativi e piani urbani complessi eseguiti nell'ARP, all'interno o all'esterno del centro storico, con le seguenti modalità:

1) in caso di interventi eseguiti **all'interno del centro storico** si considera il **50%** del costo dell'intervento (**C.I.**), calcolato con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 12/2008, da dividersi per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva, stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica (**C.E.R.P.**) vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano, **ridotto del 20%**;

$$\text{Suc. P.} = \frac{(\text{C.I.} \times 0{,}50)}{(\text{C.E.R.P.} \times 0{,}80)} = \text{mq.}$$

2) in caso di interventi eseguiti **all'esterno del centro storico** si considera il **20%** del costo dell'intervento (**C.I.**) stesso, calcolato con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 12/2008, il quale da dividersi per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva, stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica (**C.E.R.P.**) vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano, **ridotto del 20%**;

$$\text{Suc. P.} = \frac{(\text{C.I.} \times 0{,}20)}{(\text{C.E.R.P.} \times 0{,}80)} = \text{mq.}$$

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della l.r. 12/2008 il Comune può stabilire in termini generali con riferimento all'ARP, percentuali inferiori dal 50% o dal 20% da applicare al costo dell'intervento.

B) CORREZIONE DEL VALORE DELLA SUPERFICIE UTILE COPERTA PREMIALE CONVENZIONALE - ART. 8 COMMA 3 DELLA L.R. 12/2008 E ART. 31 DELLA L.R. 13/2009

La quantità di SUC premiale derivante dal calcolo di cui alla precedente lettera A) è moltiplicata per la somma dei coefficienti che sono espressione dei seguenti parametri:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) **classe dimensionale del centro storico**:
1) coefficiente pari a 0,15 in caso di superficie territoriale del centro storico uguale o superiore a 30 Ha.;
2) coefficiente pari a 0,25 in caso di superficie territoriale del centro storico uguale o superiore a 14 Ha. e inferiore a 30 Ha.;
3) coefficiente pari a 0,35 in caso di superficie territoriale del centro storico inferiore a 14 Ha.;

b) **destinazione d'uso**:
1) per la residenza e attività commerciali, somministrazione di cibi e bevande nonché servizi culturali e museali coefficiente pari a 0,30;
2) per l'artigianato di servizio e le attività ricettive coefficiente pari a 0,20;
3) per le destinazioni diverse dai punti 1) e 2), coefficiente pari a 0,15;

c) **presenza di parcheggi pertinenziali L. 122/1989 realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento**:
1) coefficiente pari a 0,10 in caso di superficie del parcheggio inferiore a 1 mq. ogni 3,30 mq. di SUC;
2) coefficiente pari a 0,25 in caso di superficie del parcheggio uguale o superiore a 1 mq. ogni 3,30 mq. di SUC;
3) coefficiente pari a 0,30 in caso di superficie del parcheggio superiore a 1 mq. ogni 2,50 mq. di SUC;

d) **classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'art. 3, comma 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 420 del 19 marzo 2007**:
1) coefficiente pari a 0,20 per gli edifici ricadenti nella classe c), edilizia ordinaria recente, totalmente alterata e priva di caratteri tradizionali;
2) coefficiente pari a 0,25 per gli edifici ricadenti nella classe b), edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata;
3) coefficiente pari a 0,30 per gli edifici ricadenti nelle classi a), d) ed e), concernenti, rispettivamente, edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra, edilizia speciale monumentale o atipica, edilizia storico produttiva;

e) **scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'art. 8 della l.r. 12/2008**:
1) coefficiente pari a 0,20 nel caso di dimensione superiore al minimo stabilito;
2) coefficiente pari a 0,25 nel caso di dimensione superiore al minimo stabilito oltre il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
3) coefficiente pari a 0,30 nel caso di dimensione superiore al minimo stabilito di oltre il cinquanta per cento;

"Per minimo stabilito si intendono le superfici previste dalla legge ovvero quelle ridotte dal Consiglio comunale come previsto al comma 2 dell'art. 8".

f) **valore massimo di mercato delle abitazioni civili in stato di conservazione "normale" indicato per il centro storico ovvero per la fascia o zona interessati dall'intervento edilizio, secondo i valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, prima dell'approvazione del piano o programma relativo all'intervento medesimo**:
1) coefficiente di 0,20 nel caso di valore ricompreso tra quello massimo della Regione rilevato nel centro storico e lo stesso ridotto del 30%;
2) coefficiente di 0,45 nel caso di valore ricompreso tra quello inferiore rispetto ai valori massimi della Regione rilevati nel centro storico del capoluogo comunale e lo stesso incrementato del 30%;
3) coefficiente di 0,30 nel caso di valore compreso tra i valori di cui ai punti 1 e 2.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TABELLA RIASSUNTIVA

PARAMETRI		COEFFICIENTI		
		MINIMI	**MEDI**	**MASSIMI**
a)	**Classe dimensionale del centro storico**	**0,15**	**0,25**	**0,35**
		St ≥ 30 ha	St ≥ 14 ha < 30 ha	St < 14 ha
b)	**Destinazione d'uso e attività**	**0,15**	**0,20**	**0,30**
		Destinazioni diverse da residenza, artigianato di servizio e attività ricettiva, attività commerciali, somministrazione di cibi e bevande e servizi culturali e museali	Artigianato di servizio e attività ricettive	Residenza e attività commerciali, somministrazione di cibi e bevande e servizi culturali e museali
c)	**Presenza di parcheggi pertinenziali L. 122/1989 realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento**	**0,10**	**0,25**	**0,30**
		Sup. < 1 mq./3,30 mq SUC	Sup. ≥ 1 mq./3,30 mq SUC	Sup. > 1 mq./2,50 mq SUC
d)	**Classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'art. 3, comma 2 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 420 del 19 marzo 2007**	**0,20**	**0,25**	**0,30**
		Edilizia ordinaria recente totalmente alterata e priva di caratteri tradizionali	Edilizia ordinaria prevalentemente alterata	Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra, edilizia speciale monumentale o atipica, edilizia storico produttiva
e)	**Dimensione intervento - Art. 8, comma 2 l.r. 12/2008**	**0,20**	**0,25**	**0,30**
		Dimensione superiore al minimo stabilito	Dimensione superiore al minimo stabilito oltre il 20% e fino al 50%	Dimensione superiore al minimo stabilito di oltre il 50%
f)	**Valore massimo di mercato delle abitazioni civili in stato di conservazione "normale" indicato per il centro storico ovvero per la fascia o zona interessati dall'intervento edilizio, secondo i valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, prima dell'approvazione del piano o programma relativo all'intervento medesimo**	**0,20**	**0,30**	**0,45**
		Valore ricompreso tra quello massimo della Regione rilevato nel centro storico e lo stesso ridotto del 30%	Valore intermedio	Valore ricompreso tra quello inferiore rispetto ai valori massimi della Regione rilevati nel centro storico del capoluogo comunale e lo stesso incrementato del 30%

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 18 novembre 2008 n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi) (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 26 novembre 2008, n. 54) corredato con le modifiche di cui alla **legge regionale 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (in ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;

c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;

d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e antropologici, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;

g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;

h) risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

TITOLO II
CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Art. 3
Oggetto e ambito di applicazione.

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda:

a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;

c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

a) la qualità dell'ambiente esterno;

b) il risparmio delle risorse naturali;

c) la riduzione dei consumi energetici;

d) la riduzione dei carichi ambientali;

e) la qualità dell'ambiente interno;

f) la qualità della gestione e del servizio;

g) l'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

Art. 4
Disciplinare tecnico.

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 5
Richiesta di certificazione.

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all'articolo 4 con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 6
Rilascio di certificazione.

1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui all'articolo 17, comma 3 salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell'edificio in luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:

a) la localizzazione, l'individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d'uso dell'edificio;

b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell'edificio;

c) la data del rilascio e la validità temporale.

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell'edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all'atto di compravendita o all'atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE

Art. 7
Strumenti di indagine territoriale.

1. Il Comune, per le finalità di cui alla presente legge, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:

a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.

2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

Art. 8
Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio.

1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, la natura del suolo è analizzata e valutata ai fini dell'uso sostenibile del territorio di cui all'articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive.

2. L'individuazione di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene conto, già nelle fasi di studio preliminare, delle analisi morfologiche del terreno in modo da evitare l'utilizzazione di aree

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

che comportano eccessivi sbancamenti tali da modificare sostanzialmente il profilo e le caratteristiche del terreno medesimo.

3. I nuovi insediamenti, al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, assicurano:

a) la contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal traffico veicolare;

c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di pericolosità;

d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, ecologicamente attrezzate garantendo il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, compresi quelli di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, tenendo conto delle normative di settore e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

f) la presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché le condizioni ottimali che consentano un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse naturali dell'ambiente definite all'articolo 2, comma 1, lettera h) e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

Art. 9
Recupero dell'acqua piovana.

1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

Art. 10
Permeabilità dei suoli.

1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;

b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

4. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

Art. 11
Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio.

1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio l'adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.

Art. 12
Esposizione e soleggiamento degli edifici.

1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l'utilizzo di energia solare.

2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore insolazione e un efficiente utilizzo dell'energia solare.

3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli edifici.

Art. 13
Sistemi di riscaldamento.

1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

Art. 14
Igiene urbana.

1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 15
Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 16
Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti.

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell'edificato gli interventi edilizi privilegiano l'uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.

2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall'attività edilizia è privilegiato l'utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

TITOLO IV
INCENTIVAZIONI

Art. 17
Incentivi economici.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:

a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;

b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche in base ai criteri e alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2004. È altresì consentito il rimborso degli oneri già corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.

3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge.

Art. 18
Altre forme di incentivazione e diffusione.

1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale.

2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti tecnico-scientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni operanti nel settore dell'edilizia, aventi i seguenti obiettivi:

a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di comportamenti;

b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;

c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi e l'aggiornamento professionale.

3. La Giunta regionale, per l'incentivazione delle soluzioni più avanzate anche dal punto di vista architettonico adottate nell'ambito della certificazione ambientale degli edifici, prevede l'assegnazione di riconoscimenti per gli edifici che raggiungono le migliori prestazioni.

4. È istituito il registro degli edifici che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale contenente l'elenco dei fabbricati, le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

TITOLO V
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 19
Compiti della Regione.

1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare riferimento:

a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 3, comma 6;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 16;

c) alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 20
Compiti dei Comuni.

1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall'emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 19:

a) adeguano il regolamento comunale per l'attività edilizia alle disposizioni della presente legge e delle relative norme regolamentari;

b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla presente legge.

Art. 21
Controlli e sanzioni.

1. Il Comune in applicazione dell'articolo 39 della L.R. n. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, invita l'interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell'annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

Art. 22
Norme finali.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non prevedano parametri e disposizioni più restrittive.

2. Ai procedimenti concernenti il rilascio del titolo abilitativo e l'adozione di piani attuativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni concernenti il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge si applicano successivamente all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 581 del 27 aprile 2009

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della L.R. 17/2008 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in attuazione a quanto previsto all'Art. 4, comma 1, dalla Legge Regionale 18 novembre 2008 n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi", il Disciplinare Tecnico per la certificazione ambientale degli edifici residenziali riportato in Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente atto;

3) di precisare che, ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, il Disciplinare Tecnico di cui al punto 2 si avvale di 22 schede tratte dal più recente aggiornamento del "Protocollo ITACA", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15/01/04, che risulta applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso residenziale;

4) di dare mandato agli Uffici regionali competenti affinché provvedano, con il supporto tecnico di ARPA Umbria ed in coordinamento con il Gruppo di Lavoro Interregionale per l'edilizia sostenibile di ITACA, alla messa a punto di appositi protocolli per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali - quali quelli pubblici, direzionali, commerciali o per servizi – che verranno approvati con successivi atti;

5) di precisare che, considerato il carattere inedito e innovativo del processo di valutazione ambientale degli edifici avviato in Umbria, il Disciplinare Tecnico e le procedure qui assunte si inquadrano in una fase di valutazione e sperimentazione; pertanto esse non hanno carattere definitivo e sono suscettibili di ulteriori modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita;

6) di stabilire che il rilascio da parte di ARPA Umbria del Certificato di Sostenibilità Ambientale di un edificio debba essere a titolo gratuito senza oneri o compensi da parte del richiedente;

7) di dare mandato ad ARPA Umbria, in qualità di soggetto preposto al rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale, affinché provveda alla messa a punto di strumenti di calcolo e di supporto per la compilazione delle schede di valutazione di cui all'Allegato C del Disciplinare Tecnico da mettere a disposizione dei tecnici nell'ambito del processo di certificazione;

8) di disporre la pubblicazione del presente Atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della L.R. 17/2008 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi".

Premesso che:

- il 06 dicembre 2001 veniva costituito presso ITACA (Istituto per la Trasparenza e la Certificazione degli Appalti) un gruppo di lavoro interregionale (cui partecipava anche un rappresentante della Regione Umbria) con l'obiettivo di elaborare proposte di strumenti normativi in materia di bioedilizia che potessero essere adottati a livello regionale;
- nel corso dei propri lavori, il Gruppo di lavoro predisponeva come primo obiettivo la definizione di un protocollo che, adottando un metodo messo a punto dal Green Building Challenge (GBC), permettesse la classificazione e l'identificazione di quelle caratteristiche edilizie, architettoniche, urbanistiche da assumere quali prerogative di eco-sostenibilità di un edificio. Il metodo adottato, definito "Protocollo Itaca", è basato sulla compilazione di una serie di schede tematiche cui viene associato un punteggio che definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale del fabbricato;
- il Protocollo Itaca, messo a punto fine del 2003, è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, inclusa la Regione Umbria, nella seduta del 15/01/04, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualità ambientale degli edifici di riferimento per le Amministrazioni regionali;
- la Legge Regionale 18 novembre 2008 n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" introduce in Umbria un procedimento di certificazioni delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici ed in particolare:
- all'art. 3, comma 3 stabilisce che "le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi";
- all'art. 4, comma 1, stabilisce che "la Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse";
- il Gruppo di lavoro Interregionale per l'edilizia sostenibile istituito presso ITACA, ha recentemente provveduto ad un aggiornamento del Protocollo ITACA producendo, sulla base delle esperienze e delle indicazioni maturate nel frattempo, nuove schede di valutazione che sono state messe a punto dalla Regione Marche e approvate dal Gruppo di lavoro stesso;
- nell'ambito del Gruppo di Lavoro ITACA è stato proposto alla Regione Umbria, in ragione delle esperienze maturate e del percorso avviato con l'emanazione della Legge Regionale 17/2008, di provvedere alla definizione di specifici protocolli per la valutazione della sostenibilità ambientale di edifici non residenziali quali quelli pubblici, direzionali, commerciali o per servizi;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Regione Umbria ha già espresso la propria approvazione e adesione al Protocollo ITACA quale

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

strumento per la valutazione della qualità ambientale di un edificio residenziale, per cui appare utile e opportuno far riferimento al medesimo Protocollo, nella sua versione più aggiornata, quale strumento per il rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla Legge Regionale n. 17/2008;

- poiché il Protocollo ITACA consente la possibilità di effettuare una riduzione delle schede di valutazione da utilizzare, si ritiene opportuno adottare un criterio di verifica basato su 22 schede anche al fine di rendere non eccessivamente complessa ed onerosa, almeno in questa fase di avvio, la determinazione delle caratteristiche ambientali di un fabbricato;
- al fine di favorire la diffusione della Certificazione ambientale degli edifici si ritiene, almeno in questa prima fase di avvio, che l'attestato venga rilasciato da parte di ARPA Umbria a titolo non oneroso;
- appare opportuno che ARPA Umbria, in qualità di soggetto incaricato del rilascio del Certificato di sostenibilità ambientale di un fabbricato, provveda a definire e mettere a disposizione dei tecnici gli strumenti di calcolo o di ausilio per la compilazione delle schede di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1) di approvare, in attuazione a quanto previsto all'Art. 4, comma 1, dalla Legge Regionale 18 novembre 2008 n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi", il Disciplinare Tecnico per la certificazione ambientale degli edifici residenziali riportato in Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di precisare che, ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, il Disciplinare Tecnico di cui al punto 1 si avvale di 22 schede tratte dal più recente aggiornamento del "Protocollo ITACA", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15/01/04, che risulta applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso residenziale;

3) di dare mandato agli Uffici regionali competenti affinché provvedano, con il supporto tecnico di ARPA Umbria ed in coordinamento con il Gruppo di Lavoro Interregionale per l'edilizia sostenibile di ITACA, alla messa a punto di appositi protocolli per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali - quali quelli pubblici, direzionali, commerciali o per servizi – che verranno approvati con successivi atti;

4) di precisare che, considerato il carattere inedito e innovativo del processo di valutazione ambientale degli edifici avviato in Umbria, il Disciplinare Tecnico e le procedure qui assunte si inquadrano in una fase di valutazione e sperimentazione; pertanto esse non hanno carattere definitivo e sono suscettibili di ulteriori modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita;

5) di stabilire che il rilascio da parte di ARPA Umbria del Certificato di Sostenibilità Ambientale di un edificio debba essere a titolo gratuito senza oneri o compensi da parte del richiedente;

6) di dare mandato ad ARPA Umbria, in qualità di soggetto preposto al rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale, affinché provveda alla messa a punto di strumenti di calcolo e di supporto per la compilazione delle schede di valutazione di cui all'Allegato C del Disciplinare Tecnico da mettere a disposizione dei tecnici nell'ambito del processo di certificazione;

7) di disporre la pubblicazione del presente Atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1322 del 28 settembre 2009

OGGETTO: DGR 27 aprile 2009, n.581, punto 5) – Modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della L.R. 17/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare la nuova versione del Disciplinare Tecnico per la Certificazione ambientale degli edifici residenziali di cui alla L.R.17/08 riportato in Allegato 1), comprensivo dei relativi allegati A-B-C-D-E, che costituisce parte integrante del presente atto;
3) di stabilire che il nuovo Disciplinare Tecnico di cui al punto 2) sostituisce e annulla il precedente Disciplinare Tecnico approvato con DGR 581 del 27 aprile 2009;
4) di istituire, nell'ambito della classe "A" della Certificazione ambientale degli edifici residenziali, una classe "A+" riservata agli edifici che raggiungono le migliori caratteristiche prestazionali dal punto di vista edilizio, energetico ed ambientale, precisando che per gli edifici che rientrano in classe "A+" valgono tutte le prerogative già riconosciute dalla legge alla classe A;
5) di confermare che l'aggiornamento al Disciplinare Tecnico di cui al punto 2) risulta applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso residenziale, e di confermare inoltre che il Certificato viene rilasciato da parte di ARPA Umbria a titolo gratuito senza oneri o compensi da parte del richiedente;
6) di precisare che, considerato il carattere inedito e innovativo del processo di valutazione ambientale degli edifici avviato in Umbria, la nuova versione del Disciplinare Tecnico di cui al punto 2) può essere suscettibile di ulteriori modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita;
7) di disporre la pubblicazione del presente Atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: DGR 27 aprile 2009, n.581, punto 5) – Modifica e aggiornamento del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della L.R. 17/2008.

Premesso che:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

- la Legge Regionale 18 novembre 2008 n. 17 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" ha introdotto in Umbria un procedimento di certificazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici; tale certificazione è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici e facoltativa per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati;
- con DGR 27 aprile 2009, n.581 la Giunta Regionale ha approvato il Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 4 della L.R. 17/2008;
- il suddetto Disciplinare Tecnico adotta un criterio di verifica basato su 22 schede di valutazione tratte dal più recente aggiornamento del "Protocollo ITACA", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15/01/04, che risulta applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso residenziale;
- come precisato al punto 5) della DGR 581/09, considerato il carattere inedito e innovativo del processo di valutazione ambientale degli edifici avviato in Umbria, le procedure messe a punto con il Disciplinare Tecnico si inquadrano in una fase di valutazione e sperimentazione; pertanto esse non hanno carattere definitivo e sono suscettibili di modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita;
- al punto 7) della DGR 581/09 è stato dato mandato ad ARPA Umbria, in qualità di soggetto preposto al rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale, di provvedere alla messa a punto di strumenti di calcolo e di supporto per la compilazione delle schede di valutazione di cui all'Allegato C del Disciplinare Tecnico, da mettere a disposizione dei tecnici nell'ambito del processo di certificazione;
- con Decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009, sono state definite le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

Considerato che:

- alla luce della nuova normativa in materia di Certificazione energetica emanata con il citato D.M. 26 giugno 2009 si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle schede regionali per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici in modo da coordinarne i contenuti energetici con i criteri introdotti dalle nuove Linee guida nazionali;
- in questa prima fase di applicazione del Disciplinare Tecnico della L.R. 17/08, è stato svolto un lavoro di verifica delle schede e degli strumenti di calcolo sia su progetti pervenuti all'Ufficio di ARPA Umbria preposto al rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale, sia su edifici già costruiti sulla base di contatti con operatori privati e con le ATER di Perugia e di Terni;
- le verifiche effettuate hanno suggerito significativi perfezionamenti nell'articolazione delle schede e dei tools di calcolo, nel bilanciamento delle scale di prestazione e delle pesature dei singoli criteri, alla luce dei quali appare opportuno aggiornare il sistema di valutazione al fine di rendere maggiormente fruibile, funzionale ed efficace il processo di certificazione;
- nell'ambito del lavoro di revisione del Disciplinare Tecnico, visto l'esito della sperimentazione dello strumento su edifici già realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale ed alta efficienza energetica, considerata la necessità di ridefinire le classi di appartenenza degli edifici oggetto di certificazione, e di conseguenza i relativi punteggi finali, appare opportuno introdurre nell'ambito della classe "A" una classe "A+" per gli edifici con ottime caratteristiche prestazionali dal punto di vista edilizio, energetico ed ambientale.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1) di approvare la nuova versione del Disciplinare Tecnico per la Certificazione ambientale degli edifici residenziali di cui alla L.R.17/08 riportato in Allegato 1), comprensivo dei relativi allegati A-B-C-D-E, che costituisce parte integrante del presente atto;
2) di stabilire che il nuovo Disciplinare Tecnico di cui al punto 1) sostituisce e annulla il precedente Disciplinare Tecnico approvato con DGR 581 del 27 aprile 2009;
3) di istituire, nell'ambito della classe "A" della Certificazione ambientale degli edifici residenziali, una classe "A+" riservata agli edifici che raggiungono le migliori caratteristiche

prestazionali dal punto di vista edilizio, energetico ed ambientale, precisando che per gli edifici che rientrano in classe "A+" valgono tutte le prerogative già riconosciute dalla legge alla classe A;

4) di confermare che l'aggiornamento al Disciplinare Tecnico di cui al punto 1) risulta applicabile esclusivamente agli edifici con destinazione d'uso residenziale, e di confermare inoltre che il Certificato viene rilasciato da parte di ARPA Umbria a titolo gratuito senza oneri o compensi da parte del richiedente;

5) di precisare che, considerato il carattere inedito e innovativo del processo di valutazione ambientale degli edifici avviato in Umbria, la nuova versione del Disciplinare Tecnico di cui al punto 1) può essere suscettibile di ulteriori modifiche e aggiornamenti sulla base dell'esperienza acquisita;

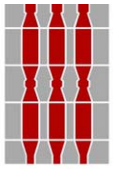
6) di disporre la pubblicazione del presente Atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

pagina 240 - bianca

ALLEGATO 1)



Regione Umbria

Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Legge regionale n. 17 del 18 novembre 2008

"Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi"

DISCIPLINARE TECNICO

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. Premessa

1.1 Il presente Disciplinare Tecnico, definito dall'art. 4 della Legge Regionale n.17 del 18.11.2008, indica le procedure, i tempi e le modalità per il conseguimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale di un edificio. Esso fornisce la valutazione relativa alle prestazioni ambientali di un fabbricato utilizzando come strumento una versione, adeguata alle esigenze della realtà umbra, delle schede tecniche elaborate all'interno del "Protocollo Itaca", che è il sistema di valutazione della qualità ambientale ufficialmente approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome Italiane nel gennaio 2004. La Regione Umbria, nel quadro del presente Disciplinare Tecnico, assume un protocollo di valutazione delle caratteristiche ambientali dei fabbricati composto da n. 22 schede; tale strumento è stato aggiornato sulla base delle norme in materia energetica entrate in vigore nel mese di luglio 2009.

2. Modalità di presentazione della documentazione per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

2.1 La richiesta per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale dell'edificio deve essere trasmessa, successivamente all'ottenimento del certificato di fine lavori, al seguente indirizzo:

- ARPA Umbria, Direzione di Perugia, Via Pievaiola, Loc. San Sisto, 06132, Perugia

2.2 La richiesta di cui al punto 2.1 viene sottoscritta dal proprietario dell'immobile utilizzando il Modello in Allegato A e deve includere la seguente documentazione (in duplice copia) su supporto cartaceo ed informatico:

a) titolo autorizzativo rilasciato dal Comune competente nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione;
b) dichiarazione di abilitazione alla presentazione della documentazione (Modello in Allegato B);
c) relazione tecnica di cui all'art.5 comma 1 lettera a) della L.R.17/08 integrata con i necessari grafici esplicativi;
d) schede tecniche in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato (Allegato C);
e) Attestato di qualificazione energetica o Certificato energetico di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i., D.Lgs. 115/2008, DPR 59/09, DM 26.06.2009;
f) nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, dichiarazione del Direttore dei lavori di cui all'art.5 comma 1 lettera d) della L.R.17/08 di conformità delle opere realizzate, della relazione tecnica, degli elaborati grafici e delle schede di valutazione della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, con quanto stabilito negli elaborati di progetto approvati (Modello in Allegato D);
g) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati;
h) eventuale Valutazione preliminare di cui al punto 5 del presente Disciplinare, se posseduta.

2.3 Per la compilazione ed elaborazione informatizzata della documentazione e delle schede di cui all'Allegato B è necessario utilizzare i modelli e gli strumenti di calcolo predisposti da ARPA Umbria, che possono essere richiesti direttamente all'Agenzia o scaricati dal sito www.arpa.umbria.it .

2.4 La documentazione di cui alle lettere b, c, d, f del punto 2.2 deve essere sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno in possesso di una delle seguenti qualifiche:

a) Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri
b) Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti
c) P.I. iscritto al Collegio dei Periti Industriali
d) Geometra iscritto al Collegio dei Geometri

2.5 La documentazione di cui alla lettera e) del punto 2.2 dovrà essere sottoscritta da figure professionali previste dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i., D.Lgs. 115/2008, DPR 59/09, DM 26.06.2009.

3. Iter istruttorio e rilascio della certificazione

3.1 ARPA Umbria, entro 30 giorni dalla data della ricezione documentazione di cui al punto 2, istruisce la pratica e rilascia la Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

3.2 Qualora risulti necessario, ARPA Umbria provvede a richiedere le opportune integrazioni o chiarimenti per la valutazione della domanda, che dovranno essere prodotte dall'interessato nei tempi e con le modalità indicate dall'Agenzia. Il soddisfacimento di tali richieste sospende la tempistica definita al punto 3.1 per il rilascio della certificazione.

4. Determinazione del punteggio e della Classe di un fabbricato.

4.1 I requisiti di qualità ambientale posseduti dagli edifici sono determinati in relazione a cinque aree di valutazione riportate in Tabella A. Ogni area comprende un determinato numero di schede, per ciascuna delle quali viene calcolato il punteggio che esprime la corrispondenza del fabbricato in esame ad uno specifico criterio di sostenibilità ambientale. La somma dei punteggi ottenuti nelle singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione, determina il punteggio finale del fabbricato.

Tabella A) *Aree di valutazione.*

AREA DI VALUTAZIONE
1) Qualità del sito
2) Consumo di risorse
3) Carichi ambientali
4) Qualità dell'ambiente indoor
5) Qualità del servizio

4.2 Il punteggio finale del fabbricato, espresso in centesimi, determina l'appartenenza dello stesso ad una delle classi della Certificazione di Sostenibilità Ambientale come indicato nella Tabella B). Un edificio in Classe D non ottiene il Certificato di Sostenibilità Ambientale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Tabella B) *Punteggi finali e classi di appartenenza*

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE/100	CLASSE
85 - 100	***A*** **+**
70 - <85	**A**
55 - <70	**B**
40 - <55	**C**
< 40	**D**

4.3 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale, che ha dieci anni di validità rinnovabile, deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e contiene i seguenti dati (art. 6 comma 3 L.R.17/08):

a) Localizzazione, caratteristiche, destinazione d'uso;
b) Classe di appartenenza e punteggio di valutazione delle schede tecniche
c) Data di rilascio e validità temporale
d) Timbro e firma di ARPA Umbria

5. Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale

5.1 Al fine di favorire una stima delle caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato antecedente alla realizzazione dell'intervento edilizio e per le finalità di cui agli artt. 32 e 35 della Legge Regionale 26.06.2009 n.13, il progetto dello stesso può essere sottoposto ad ARPA Umbria per una Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale.

5.2 Per ottenere la valutazione di cui al punto 5.1 il tecnico procede alla valutazione di cui al punto 4 sulla base dei dati di progetto, e sottopone il procedimento ed i risultati ottenuti all'ARPA Umbria, sia su supporto cartaceo che informatizzato.
La richiesta deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

a) modello di domanda (Allegato E);
b) dichiarazione di abilitazione alla presentazione della documentazione (Allegato B);
c) relazione tecnica di cui all'art.5 comma 1 lettera a) della L.R.17/08 integrata con i necessari grafici esplicativi;
d) schede tecniche in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato (Allegato C);
e) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati;

5.3 Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 5.2, ARPA Umbria provvede alla verifica della documentazione, e ne comunica l'esito al richiedente rilasciando un documento denominato "Valutazione preliminare di Sostenibilità Ambientale".

5.4 La procedura di Valutazione preliminare può essere richiesta ad ARPA Umbria una sola volta per ciascun fabbricato, e viene svolta a titolo gratuito senza oneri per il progettista.

5.5 Qualora risulti necessario, ARPA Umbria provvede a richiedere le opportune integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere prodotte dall'interessato nei tempi e con le modalità indicate dall'Agenzia. Il soddisfacimento di tali richieste sospende la tempistica definita al punto 5.3 per il rilascio della Valutazione.

5.6 Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 32 e 35 della Legge Regionale 26.06.2009 n.13, è fatto obbligo ai soggetti che hanno effettuato la Valutazione preliminare della Sostenibilità

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Ambientale di procedere all'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale secondo le modalità illustrate ai punti 2,3 e 4 del presente Disciplinare Tecnico, che ne confermi la classe di appartenenza.

5.7 Arpa Umbria, in qualità di Ente certificatore, può, nella fase di realizzazione degli interventi, attuare i necessari controlli di conformità sugli edifici sottoposti al procedimento di Certificazione ambientale.

Omissis Allegati A), B), C) D) ed E)

Al fine della consultazione degli allegati omessi si riporta l'indirizzo di posta elettronica
http://www.territorio.regione.umbria.it/canale.asp?id=467

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (pubblicata nella ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

Omissis

Art. 32
Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17.

1. Per la realizzazione di edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale in classe A di cui al Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), il comune può prevedere quantità edificatorie premiali attraverso l'incremento, fino ad un massimo del venti per cento, della potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nelle zone di tipo A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). In caso di certificazione in classe B il comune può prevedere quantità edificatorie premiali fino ad un massimo del dieci per cento.

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della L.R. n. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 21 della L.R. n. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (pubblicata nella ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione 29 giugno 2009, n. 29)

Omissis

Capo II
Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

Art. 33
Finalità e ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto ministeriale 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997. Per l'ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 11/2005;

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A);

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della Delib.G.R. n. 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità o del condono edilizio. Le

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. I comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativi per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.

Art. 34
Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale.

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35
Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale.

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe "B", di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per il cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

Art. 36

Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva.

1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale 1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all'ampliamento degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della L.R. n. 17/2008.

Art. 37
Condizioni per gli interventi.

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. n. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell'edificio esistente;

b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal Reg. n. 9/2008;

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

Art. 38
Disposizioni applicative.

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all'articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della L.R. n. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. L'istanza è trasmessa al comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della L.R. n. 21/2004.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 3, le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1063 del 27 luglio 2009

OGGETTO: Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n.13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire che la parte di edificio realizzata come ampliamento ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", deve soddisfare requisiti di elevata efficienza energetica attraverso la realizzazione di un involucro esterno con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione di strutture opache verticali con valori di trasmittanza inferiori del 20 % a quelli indicati alla tabella 2.1 del punto 2 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- realizzazione di strutture opache orizzontali e inclinate (coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno) con valori di trasmittanza inferiori del 20 % a quelli indicati alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- messa in opera di chiusure trasparenti (vetri più infissi) con valori di trasmittanza inferiori del 10 % a quelli indicati alla tabella 4a del punto 4 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;

3) di stabilire che, sempre nel caso di interventi di ampliamento di cui all'art. 34 della citata L.R. 13/2009, deve essere ottenuta dopo l'intervento la seguente riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (espresso in kWh/anno) del fabbricato nel suo complesso (compreso l'ampliamento), calcolata rispetto al fabbisogno dell'edificio prima dell'intervento di ampliamento:

- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 10% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell'applicazione del D. Lgs. 192/05;
- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 3% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l'applicazione del D. Lgs. 192/05;

4) di indicare che, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m. e i., il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio può essere perseguito applicando gli

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

accorgimenti progettuali di seguito indicati, o ricorrendo ad altre soluzioni tecniche eventualmente individuate dal progettista e motivate con apposita relazione:

- riduzione dei ponti termici;
- sostituzione degli infissi esistenti con infissi a bassa trasmittanza;
- miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
- miglioramento dell'efficienza dell'intero impianto di riscaldamento per mezzo di accorgimenti quali la messa in opera di caldaie ad alto rendimento, l'impiego di valvole termostatiche, l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc..
- valutazione dell'orientamento della parte ampliata rispetto all'edificio, al fine di rendere ottimale l'utilizzo dell'energia solare e l'illuminazione naturale degli ambienti;
- ricorso a soluzioni di architettura bioclimatica per lo sfruttamento dell'energia solare attraverso sistemi passivi di captazione, come serre solari e verande disposte sui fronti da sud-est a sud-ovest;

5) di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di cui all'art 34, comma 3 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n.13.

Premesso che:

- la L.R. 13/2009 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" all'art. 34 definisce i criteri per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti;
- in particolare il comma 3 del citato art. 34 della L.R. 13/2009 dispone che la parte ampliata "deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

Visto:

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e sue modifiche e integrazioni.

Considerato che:

- si ritiene opportuno definire le tecniche di elevata efficienza energetica richiamate all'art. 34, comma 3 della L.R. 13/2009, mediante l'emanazione di apposite linee guida comprendenti sia requisiti relativi alla realizzazione della parte ampliata che criteri finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell'edificio nel suo complesso, incluso l'ampliamento;
- per quanto riguarda l'ampliamento si è ritenuto opportuno far riferimento ai valori di trasmittanza termica dell'involucro edilizio richiedendo miglioramenti dal 10 al 20 % delle prestazioni rispetto ai parametri definiti nell'Allegato C del D. Lgs. 192/2005 e s.m. e i., relativamente alle strutture opache verticali, orizzontali, inclinate (coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno) e chiusure trasparenti (vetri più infissi);
- relativamente alle prestazioni dell'edificio nel suo complesso (fabbricato esistente più ampliamento) si è preso in considerazione il "fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale" prevedendo, anche in questo caso, un miglioramento delle caratteristiche energetiche totali da conseguirsi contestualmente all'intervento di ampliamento. In particolare si richiede che le caratteristiche complessive dell'edificio debbano raggiungere, rispetto alla condizione preesistente, riduzioni dei consumi di energia primaria dal 3 al 10 %, a seconda che il fabbricato sia stato realizzato successivamente o antecedentemente all'entrata in vigore dei nuovi e più stringenti parametri di efficienza energetica introdotti dal D. Lgs. 192/2005 e s.m. e i.;
- si è ritenuto infine opportuno indicare una serie di accorgimenti progettuali idonei al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche complessive dell'edificio. Tali soluzioni tecniche, che possono anche essere individuate e proposte dallo stesso

progettista, mirano al miglioramento delle caratteristiche di isolamento dell'involucro esterno, all'efficienza dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'intero edificio, e all'adozione di sistemi passivi per la captazione e l'utilizzo dell'energia solare.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1) di stabilire che la parte di edificio realizzata come ampliamento ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", deve soddisfare requisiti di elevata efficienza energetica attraverso la realizzazione di un involucro esterno con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione di strutture opache verticali con valori di trasmittanza inferiori del 20 % a quelli indicati alla tabella 2.1 del punto 2 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- realizzazione di strutture opache orizzontali e inclinate (coperture e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno) con valori di trasmittanza inferiori del 20 % a quelli indicati alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;
- messa in opera di chiusure trasparenti (vetri più infissi) con valori di trasmittanza inferiori del 10 % a quelli indicati alla tabella 4a del punto 4 dell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.;

2) di stabilire che, sempre nel caso di interventi di ampliamento di cui all'art. 34 della citata L.R. 13/2009, deve essere ottenuta dopo l'intervento la seguente riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (espresso in kWh/anno) del fabbricato nel suo complesso (compreso l'ampliamento), calcolata rispetto al fabbisogno dell'edificio prima dell'intervento di ampliamento;

- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 10% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire prima dell'applicazione del D. Lgs. 192/05;
- una diminuzione, asseverata da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine o Collegio professionale competente, almeno del 3% nel caso di edifici che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l'applicazione del D. Lgs. 192/05;

3) di indicare che, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m. e i., il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio può essere perseguito applicando gli accorgimenti progettuali di seguito indicati, o ricorrendo ad altre soluzioni tecniche eventualmente individuate dal progettista e motivate con apposita relazione:

- riduzione dei ponti termici;
- sostituzione degli infissi esistenti con infissi a bassa trasmittanza;
- miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
- miglioramento dell'efficienza dell'intero impianto di riscaldamento per mezzo di accorgimenti quali la messa in opera di caldaie ad alto rendimento, l'impiego di valvole termostatiche, l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc..
- valutazione dell'orientamento della parte ampliata rispetto all'edificio, al fine di rendere ottimale l'utilizzo dell'energia solare e l'illuminazione naturale degli ambienti;
- ricorso a soluzioni di architettura bioclimatica per lo sfruttamento dell'energia solare attraverso sistemi passivi di captazione, come serre solari e verande disposte sui fronti da sud-est a sud-ovest;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1854 del 23 dicembre 2009

OGGETTO: Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 recante "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente";
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare gli "Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)", così come riportati nel documento istruttorio del presente atto;
3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

La Legge regionale n. 13 del 26.06.09, avente per oggetto "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", ha tre le principali finalità:

- realizzare la trasformazione territoriale e urbana assicurando sostenibilità ecologica, sicurezza, efficienza e funzionalità degli insediamenti e qualità del paesaggio;
- fornire gli strumenti di governo del territorio attuando criteri di sussidiarietà e copianificazione;
- assicurare una gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, che tenga conto degli interessi pubblici e assicuri parità di condizioni tra i privati;
- far diventare l'Umbria un "Laboratorio di sostenibilità", per accrescere la competitività territoriale, attraverso qualità e innovazione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Il Capo II del testo normativo (artt. 33-38) definisce le nuove norme per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli immobili, in attuazione dell'Accordo Stato- Regioni del 31.3.2009, che prevede azioni per il rilancio dell'economia attraverso l'edilizia,
nell'ambito dell'iniziativa governativa cosiddetta «Piano Casa».
Le disposizioni inerenti il «Piano Casa» dell'Umbria riguardano la possibilità di ampliare gli edifici esistenti o aumentarne la superficie previa completa demolizione. Nei riguardi degli interventi di ampliamento, non cumulabili con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali, essi dovranno, tra gli altri:

- garantire il miglioramento della qualità architettonica e ambientale;
- rispettare la normativa antisismica.

Nella fattispecie delle previsioni dell'art. 34 che disciplina gli "interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale", di particolare importanza sotto il profilo tecnico risulta il comma 2 dello stesso articolo1. La centralità dei disposti di cui al suddetto comma, anche in termini di rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, risulta evidente per la fruizione delle agevolazioni previste dalla stessa legge regionale.
Contemporaneamente, il 1 luglio 2009 è entrato in vigore il D.M. 14.01.08 "Nuove norme tecniche delle costruzioni" (NTC08) e la relativa Circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti del 2 febbraio 2009, n. 617 recante "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche delle costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per le difficoltà interpretative ed applicative delle nuove norme tecniche (NTC08) da utilizzare nella redazione dei documenti tecnici necessari per l'accesso alle agevolazioni della L.R. n.13/09, sono pervenute alle strutture regionali competenti numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti interessati e dei tecnici incaricati.
Per quanto sopra sono state redatte le seguenti note di indirizzo per le quali si è espresso favorevolmente il Servizio regionale Urbanistica e espropriazioni; tali note sono volte alla corretta applicazione dei dettami contenuti nel comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 13/09 in relazione ai disposti delle "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" (D.M. 14.01.08):

Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della
Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13
(Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

Con riferimento al comma 2 dell'art. 34 (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale) della L.R. n.13/09, è opportuno distinguere i seguenti casi:

1. Realizzazione di una nuova volumetria all'esterno ed in aderenza alla sagoma del manufatto edilizio esistente, fisicamente e strutturalmente connessa alla costruzione preesistente;
2. Realizzazione di una nuova volumetria all'esterno e in adiacenza alla sagoma del manufatto edilizio esistente, strutturalmente separata dalla costruzione preesistente a mezzo di un adeguato giunto tecnico;

1. OPERE STRUTTURALMENTE CONNESSE ALLA COSTRUZIONE ESISTENTE
Ai fini dell'applicazione della norma, è da ritenere intervento di ampliamento quello strutturalmente connesso e diretto a realizzare nuova volumetria all'esterno **ed in aderenza** alla sagoma di un manufatto edilizio esistente.
Alla fattispecie in questione sono riconducibili anche gli interventi di ampliamento sia in sopraelevazione dell'edificio originario sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi interrati al di sotto o in aderenza allo stesso.
In merito alla normativa tecnica di riferimento, l'art. 37, comma1, lett. d) della L.R. n. 13/09 ribadisce la necessità del rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. Pertanto, in virtù dell'entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Nuove norme tecniche per le Costruzioni, per le verifiche è necessario utilizzare le indicazioni del DM 14.01.2008 (NTC08) e della relativa Circolare n. 617/09.

Di conseguenza, gli interventi di ampliamento previsti dal piano casa e strutturalmente connessi a edifici esistenti sono classificabili, ai sensi del punto 8.4.1 lettere a) e b) delle NTC08, come interventi per i quali è necessario procedere alla valutazione della sicurezza globale dell'edificio (manufatto esistente + nuova struttura) e al suo adeguamento sismico2. Le verifiche devono seguire le prescrizioni di cui al § 8.5 del DM 14.01.2008. In altre parole, è richiesta sia la valutazione della sicurezza che l'adeguamento sismico dell'intera costruzione (manufatto esistente + nuova struttura), nell'osservanza della vigente normativa sulle costruzioni (NTC08).

In ossequio ai disposti del § C8.4 della Circolare n. 617/09 *"[...] è opportuno che gli interventi [...] siano primariamente finalizzati alla eliminazione o riduzione significativa di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a trasformazioni, etc. per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della struttura esistente, anche in relazione ad un mutato impegno strutturale [...] ".*

2. OPERE STRUTTURALMENTE SEPARATE DALLA COSTRUZIONE ESISTENTE

Ai fini dell'applicazione della norma, è da ritenere intervento di ampliamento quello strutturalmente separato e diretto a realizzare nuova volumetria all'esterno della sagoma di un manufatto edilizio esistente, in adiacenza allo stesso e collegato attraverso giunti tecnici.

Alla fattispecie in questione sono riconducibili anche gli interventi di ampliamento attraverso la costruzione di manufatti edilizi interrati in adiacenza al manufatto originario (con opere NON strutturalmente connesse alla costruzione preesistente).

In merito alla normativa tecnica di riferimento, l'art. 37, comma1, lett. d) della L.R. n. 13/09 ribadisce la necessità del rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. Pertanto, in virtù dell'entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle Nuove norme tecniche per le Costruzioni, per le verifiche è necessario utilizzare le indicazioni del DM 14.01.2008 (NTC08) e della relativa Circolare n. 617/09.

Inoltre, ai sensi del 2 comma dell'art. 34 della L.R. n. 31/09 è necessario procedere alla valutazione della sicurezza dell'edificio esistente e alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica: tali interventi, per i fini della suddetta legge regionale, sono inquadrabili come "interventi di miglioramento", ai sensi della normativa tecnica vigente3. La valutazione della sicurezza (verifica) dell'edificio esistente deve seguire le prescrizioni di cui al § 8.5 del DM 14.01.2008 e al § C8.5 della Circolare n. 617/09: è cioè richiesta la valutazione della sicurezza della costruzione esistente ai sensi del DM 14.01.08 (NTC08) e, relativamente all'esito delle verifiche4, sarà necessario procedere alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ovvero al miglioramento sismico della stessa, nell'osservanza della vigente normativa sulle costruzioni (NTC08).

I criteri per la valutazione della sicurezza, per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti dovranno rispettare quanto previsto al capitolo 8 del DM 14.01.2008, ovvero ai capitoli C8 e C8A della Circolare esplicativa n. 617/09.

In osservanza ai disposti del § C8.4 della Circolare n. 617/09 *"[...] è opportuno che gli interventi [...] siano primariamente finalizzati alla eliminazione o riduzione significativa di carenze gravi legate ad errori di progetto e di esecuzione, a degrado, a danni, a trasformazioni, etc. per poi prevedere l'eventuale rafforzamento della struttura esistente, anche in relazione ad un mutato impegno strutturale [...]"*.

2.1 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Per gli interventi di consolidamento da realizzare sugli edifici esistenti, ci si può riferire a quanto previsto dalle NTC08 e dalla Circolare esplicativa n. 617/09, con le avvertenze ivi riportate:

"[...] non sono da considerarsi a priori escluse eventuali tecniche di intervento non citate, metodologie innovative o soluzioni particolari che il professionista individui come adeguate per il caso specifico.

Gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme alle strutture.

L'esecuzione di interventi su porzioni limitate dell'edificio va opportunamente valutata e giustificata

calcolando l'effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di intervenire su singole parti della struttura, va valutato l'effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze.
Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l'efficacia degli stessi, in quanto l'eventuale cattiva esecuzione può comportare il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell'edificio.
Le indicazioni [...] non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comunque e dovunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dall'intervento. [...]"
Le metodologie e le tecniche di intervento applicabili nei diversi casi sono molteplici ed illustrate in numerosi trattati e manuali specialistici. Per quanto riguarda la Circolare n. 617/09, sono fornite indicazioni nei paragrafi C8A.5 (muratura) e C8A.7 (calcestruzzo armato). Inoltre, recentemente, sono stati resi disponibili anche i seguenti documenti:
1. Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni – Dipartimento di Protezione Civile (Bozza Agosto 2009);
2. Linee guida per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP, approvate in data 24.07.2009.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente della Giunta regionale, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare gli "Indirizzi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 34 della Legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)", così come riportati nel documento istruttorio del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1454 del 19 ottobre 2009

OGGETTO: Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13. Modalità attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini, elaborata dal Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale in collaborazione con il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la L.R. 26 giugno 2009, n. 13;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare la procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 implementata sulla piattaforma informatica integrata VBG (Virtual Business Gate)- FED Umbria, realizzati nell'ambito dell'egovernment regionale, illustrata nel Documento istruttorio e nella scheda descrittiva "Istanze on line- LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

3) di mettere a disposizione tale procedura informatica per tutti i Comuni della Regione Umbria, senza oneri a carico degli stessi;

4) di individuare il Consorzio Sir Umbria quale soggetto che provvederà all'attivazione della suddetta procedura informatica, in attuazione della Delibera dell'Assemblea dei soci del Consorzio SIR Umbria 28 settembre 2009. n.223, mettendola entro il **31 dicembre 2009** a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta;

5) di disporre che la richiesta di attivazione di tale procedura informatica deve essere inoltrata al Consorzio SIR Umbria;

6) di approvare i seguenti modelli standard, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Modello A1: Istanza Denuncia di Inizio Attività (DIA)- (Allegato A)
- Modello A2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla DIA -(Allegato B)
- Modello B1: Richiesta di permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato (PEA) - (Allegato C)
- Modello B2: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla PEA - (Allegato D);

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

7) di stabilire che i Modelli di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente utilizzati ai fini della presentazione delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13;
8) di stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che la data di presentazione delle istanze è fissata nel primo giorno successivo all'invio telematico delle istanze stesse, data dalla quale decorrono i termini per gli aspetti disciplinati dagli articoli 18, comma 5 e 21 commi 1 e 3 della L.R.1/2004;
9) di stabilire che le istanze di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 possono essere presentate ai Comuni, anche con modalità non telematica, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, data entro cui dovrà essere garantita dal Consorzio SIR Umbria e dai Comuni la piena fruibilità della procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie medesime;
10) di stabilire che i documenti digitali trasmessi telematicamente devono essere conservati a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale, sia per quanto attiene l' archivio corrente che quello storico;
11) di stabilire che la Regione Umbria garantisce il coordinamento tra i Comuni, il Consorzio SIR Umbria e gli operatori di settore, nonché tra tutti i soggetti interessati e a tal fine individua quali strutture competenti il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale e il Servizio urbanistica ed espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, e il Servizio Informativo regionale della Direzione risorse finanziarie, umane e strumentali;
12) di incaricare il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale di coordinare le attività di comunicazione e diffusione dell'iniziativa sia sul sito istituzionale della Regione Umbria, sia attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
13) di stabilire, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della L.R. 13/2009- Titolo II – Capo II, nel rispetto dei principi di correttezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa, che i Comuni che non hanno deliberato in merito agli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 33 della stessa Legge regionale, non possono più provvedervi;
14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterne copia ai Comuni e agli Ordini e Collegi professionali.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Invio telematico delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13. Modalità attuative.

Premesso che:

- il governo del territorio consiste in un complesso coordinato, organico e sinergico delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione del territorio;
- le norme regionali di cui alla Legge regionale 18-2-2004 n. 1 e s.m.i. in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali e in particolare dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, sono ispirate ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi edilizi;
- la necessità di semplificare i procedimenti per fornire trasparenza alla azione amministrativa pubblica e privata, nonché aumentare l'efficienza organizzativa, deve misurarsi anche con la graduale introduzione degli strumenti di gestione elettronica dei documenti;
- il termine "dematerializzazione documentale" significa la perdita di fisicità da parte della documentazione cartacea e loro sostituzione con documenti informatici;
- un primo passo è stato intrapreso in tal senso dalla Regione Umbria il 26 giugno 2009 con la Legge regionale n. 13 recante: " Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

il rilancio della economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" che, oltre ad introdurre innovazioni nella attivita' di programmazione e pianificazione regionale, disciplina anche le norme sugli interventi edilizi relativi agli edifici esistenti, previste nell' Accordo Stato- Regioni sul cosiddetto Piano casa, introducendo alcune innovazioni nella gestione dei procedimenti edilizi;

- l'art. 38 comma 1 della predetta Legge regionale (TITOLO II - CAPO II – Interventi straordinari per il rilancio della economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale e ambientale degli edifici esistenti) prevede, relativamente alle istanze di titoli abilitativi (DIA – Denuncia inizio attività e PEA – Permesso edilizio abbreviato), che "L'istanza è trasmessa al Comune con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del Comune medesimo o, in alternativa con posta elettronica certificata";
- infatti gli interventi di cui al citato articolo sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato (art. 18 della LR 1/2004) e con denuncia di inizio di attività (art. 21 della LR 1/2004);
- l'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad una gestione digitale dell'intero procedimento edilizio in uno spirito nuovo e moderno di concepire (e di realizzare) il rapporto tra le amministrazioni pubbliche, che partecipano al "procedimento edilizio" e tra queste e il cittadino, per consentire:
  - ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti edilizi per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90);
  - il generale miglioramento della macchina comunale che necessita di una innovazione culturale, organizzativa e tecnologica anche attraverso sistemi di gestione elettronica del procedimento amministrativo edilizio, tramite l'utilizzo integrato dei diversi dispositivi modulari realizzati attraverso l'egovernment regionale (protocollo informatico; firma digitale; PEC; interoperabilità di protocollo; conservazione e tenuta degli archivi digitali ecc….);
  - alla Regione:
    - o di disporre in maniera sistematica e strutturata di informazioni utili al monitoraggio della attività edilizia finalizzate alla pianificazione generale, all'attuazione delle politiche pubbliche per la casa, alla funzione di revisione normativa, alla definizione del contributo di costruzione ecc…;
    - o di espletare funzioni tecnologiche ed abilitative di cooperazione applicativa nell'ambito dell'egovernment regionale;
- Nell'attuale quadro normativo in materia di edilizia regionale, dinamicamente implementabile, si inserirà nel breve futuro anche il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) di cui alla Legge 9 marzo 2006, n. 80, che potrà trovare in Umbria condizioni particolarmente favorevoli per essere gestito, posto che l'attuazione della legge regionale 13/09 avrà già risolto alcune criticità legate all'invio telematico delle pratiche edilizie;

Visto l'articolo 23 della Legge regionale 13/2009 che istituisce il SIAT (Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale), affidandogli in particolare (art. 24 comma 1 lettera a) la funzione di "promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata";

Atteso che per le necessità di monitoraggio dell'attività edilizia in ambito regionale i dati così raccolti dal sistema saranno utilizzati dalla Regione Umbria per i propri fini istituzionali, ivi inclusa l'implementazione informativa del SIAT;

Considerato che nei vari atti di programmazione socio economica e territoriale regionale, la cooperazione interistituzionale tra le diverse P.A. rappresenta lo strumento per raggiungere il

traguardo della integrazione dei processi tra enti, per ottenere benefici nelle relazioni operative e funzionali tra i vari livelli istituzionali (Comuni, Province, Regione e altre istituzioni), nell'ambito della propria autonomia organizzativa;

Visto che:

- Con atto della Giunta regionale n. 1085 del 27 luglio 2009 è stato approvato il Progetto RI-UMBRIA e il relativo piano finanziario che prevede, fra quant'altro, l'obiettivo fondamentale di realizzare, sulla piattaforma e-umbria, interfacce omogenee di front office e il collegamento con i back office comunali per l'accesso da web ad alcuni servizi, gestiti in forma singola o associata dai Comuni umbri, nelle aree funzionali rappresentate da servizi demografici, autorizzazioni/concessioni e tributi, dopo aver consolidato il sistema di gestione dell'identità federata (FED Umbria che permette di accedere ed utilizzare in modo condiviso le risorse ICT-Information Comunication Tecnology- attraverso l'accreditamento dell'utente e l'accesso on line ai servizi);
- la soprarichiamata DGR 1085/2009 individua la piattaforma autorizzazioni e concessioni come la più urgente e necessaria rispetto al front office dei servizi, in considerazione delle soluzioni che la Regione Umbria può offrire in risposta a quanto normato dall'art. 38 comma 1 della LR 13/09 per lo Sportello Unico dell'edilizia (SUE) e per quanto attiene la riforma dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), di cui all'art. 38 del DL 112/08 convertito con L. 133/08, che vedrà la Regione impegnata a standardizzare la modulistica e a pubblicare un data base unico territoriale dei procedimenti;
- il Consorzio SIR Umbria è il soggetto delegato alla realizzazione delle attività di cui al predetto progetto RIUMBRIA;
- con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 28 settembre 2009 n. 223, il Consorzio SIR Umbria ha approvato il programma operativo a supporto agli Enti soci del Consorzio medesimo per il riuso e la diffusione dei servizi ai cittadini e alle imprese ed alla P.A.; scopo del programma operativo del Consorzio Sir Umbria è quello di portare progressivamente tutti i Comuni a semplificare e dematerializzare i processi amministrativi ed a condividere le proprie informazioni con le altre P.A. e l'obiettivo prioritario è quello di attivare lo sportello on line dei servizi per i cittadini e le imprese per presentare direttamente le istanze SUE e SUAP per via telematica attraverso lo scambio di dati e informazioni esclusivamente in formato digitale;

Atteso che:

- l'art. 38 comma 1 della legge regionale 26 giugno 2009 n. 13 prevede che gli interventi sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato e con denuncia di inizio di attività. La norma stessa configura due ipotesi applicative per l'invio telematico delle istanze , che sono così declinate nell'attuale sistema regionale umbro:
  - Comuni che dispongono di un sistema per l'acquisizione delle istanze edilizie per via telematica - front office ed in alcuni casi anche di un sistema di gestione del procedimento edilizio – back office, oltre a disporre di una casella di posta elettronica certificata (ai sensi del DPR 68/2005);
  - Comuni che non dispongono o non hanno ancora attivo un sistema di acquisizione di cui al punto precedente, ma dispongono solo di una casella di posta elettronica certificata (ai sensi del DPR 68/2005).

Ritenuto che:

- la trasmissione dei documenti è un aspetto particolarmente complesso in quanto costituisce la base giuridica per un uso quotidiano degli strumenti offerti dalla diffusione delle reti telematiche e di internet, ciò non solo dal punto di vista giuridico ma anche dei rapporti tra soggetti privati.

  L'art. 65 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), individua le fattispecie di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ritenute valide dall'ordinamento, e pertanto idonee ad attestare l'imputabilità della dichiarazione al soggetto che la trasmette, nonché l'eventuale loro

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

opponibilità verso i terzi. In particolare l'art. 65 del CAD prevede espressamente che: "Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3"

Il Dlgs 78/2009 ha inoltre inserito una ulteriore lettera c bis al precedente art. 65 co. 1 del CAD, come segue:

" c bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso all'utenza personale di posta elettronica certificata" di cui all'art. 16-bis del DL 29/11/08 n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009.

- da quanto sopra evidenziato si ricava che ogni altra forma di presentazione alle pubbliche amministrazioni per via telematica di istanze e dichiarazioni, diversa da quelle individuate dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, non è ritenuta valida dall'ordinamento.

Atteso inoltre che:

- relativamente alla presentazione delle istanze dei titoli abilitativi di cui alla Legge regionale 18-2-2004 n. 1, è il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo, il soggetto legittimato alla presentazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) e/o del Procedimento Edilizio Abbreviato (PEA);
- compete invece al professionista predisporre tutta la documentazione tecnica allegata alla DIA o PEA (dichiarazioni di conformità, elaborati progettuali e altri documenti tecnici) e lo stesso è responsabile del relativo contenuto;
- l'aver disposto con la citata Legge regionale 13/09 la trasmissione delle istanze ai Comuni per via telematica impone di separare in maniera netta (aspetto che nella documentazione cartacea non si evince con la stessa rilevanza) il ruolo del proprietario o di chi ne abbia titolo da quello del professionista e conseguentemente di individuare in maniera compiuta la documentazione la cui provenienza è dell'uno e dell'altro;
- solo in forza di una Procura rilasciata nelle forme di legge dal proprietario o avente titolo, il professionista (o altro soggetto individuato) può sottoscrivere l'istanza in forma elettronica, agendo in nome e per conto dello stesso;

Considerato che per la decorrenza dei termini:

- la legge regionale 18.02.2004 n.1 stabilisce che:
  - per quanto riguarda la DIA (comma 1 art. 21) " il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia , almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori la denuncia di inizio attività……..lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia il Responsabile del procedimento…….”; l'art. 21 comma 2 prevede che l'efficacia del titolo (pari al termine massimo di quattro anni) decorre dalla data di presentazione della denuncia stessa, ovvero dall'acquisizione dei pareri previsti al comma 3 dell'art.21 della stessa L.R.;
  - per quanto riguarda il PEA, l'art. 18 comma 3 stabilisce che "Lo sportello unico acquisisce la domanda (corredata dei pareri, autorizzazioni o da altri atti di assenso necessari) ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce entro trenta giorni, ove previsto dalle normative, il parere della commissione comunale …….”; l'art. 18 comma 5 stabilisce

che: "Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura ……abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda , il permesso a costruire si intende assentito".

- la gestione telematica di presentazione delle istanze impone pertanto di distinguere i due eventi del processo, trasmissione e acquisizione, per definire la data di presentazione e la conseguente decorrenza dei termini.

La trasmissione coincide con il momento dell'invio telematico.

La data di acquisizione coincide con il momento del ricevimento dell'istanza da parte del sistema informativo comunale;

- al fine di dirimere casistiche imputabili a criticità anche di tipo tecnologico, appare opportuno ed utile stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che per la decorrenza dei termini (per tutti gli aspetti disciplinati dalla normativa regionale), la data di presentazione è fissata nel primo giorno successivo all'invio; da tale data decorrono i termini definiti dalla legge. Tale data sarà certificata e comunicata agli interessati:
  1. dal sistema informatico di gestione del procedimento edilizio del Comune;
  2. dalla PEC, che fornirà al mittente una attestazione elettronica in merito all'invio e alla consegna di quanto inoltrato.
- Nell'ambito delle due ipotesi applicative sopra prospettate, si delinea la seguente modalità per certificare l'avvenuto invio dell'istanza: nel caso in cui l'utente utilizzi il sistema informatico per l'acquisizione delle istanze edilizie per via telematica - il sistema stesso deve provvedere a emettere una ricevuta, che riporta i riferimenti della istanza e la precisa indicazione temporale dell'invio (data e ora). Tale comunicazione potrà essere inoltrata ai soggetti interessati dal Comune via email o via sms, in alternativa ai sistemi tradizionali di spedizione postale. Sarà il Comune ad organizzarsi autonomamente sulle modalità di comunicazione di tale ricevuta, anche nel caso in cui l'utente utilizzi la PEC- (ai sensi del DPR 68/2005).

Appare opportuno osservare che Il sistema informatico, a differenza della PEC, consente di esplicare quell' attività di "accettazione" delle istanze, finalizzata alla verifica della completezza formale della presentazione.

Tenuto conto che per sopperire alle iniziali difficoltà operative a cui dovranno far fronte i Comuni per l'attuazione della norma regionale, la Regione Umbria e il Consorzio SIR Umbria, nell'ambito dei programmi richiamati in premessa, hanno opportunamente predisposto un ambiente informatico, personalizzando e integrando le applicazioni dell'egovernement regionale, che consentono la presentazione di una pratica edilizia attraverso l'integrazione delle seguenti applicazioni :

- la piattaforma di identità digitale FEDUMBRIA, che permette di accedere ed utilizzare in modo condiviso le risorse ICT attraverso l'accreditamento dell'utente e l'accesso on line ai servizi;
- la piattaforma unica (front office e back office) VBG (Virtual Business Gate) per la gestione di servizi procedurali, progettata per l'integrazione completa fra lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Commercio (SUAP) e lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

La Regione Umbria mette a disposizione il sistema integrato soprarichiamato per la presentazione on-line delle pratiche edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09, disponibile per tutti i Comuni della Regione (previa richiesta di attivazione da inoltrare al Consorzio SIR Umbria);

Per quanto attiene la dotazione informatica necessaria per l'invio telematico delle pratiche edilizie, occorre disporre di un computer con collegamento Internet, e:

- nel caso in cui venga utilizzato il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione che:
  a. il professionista disponga di accreditamento al sistema FED e di un dispositivo di firma digitale, da apporre sugli elaborati informatizzati del progetto e relativa documentazione;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

b. il proprietario o avente titolo disponga o di dispositivo di firma digitale o di accreditamento al sistema FED oppure faccia agire il tecnico in nome e per conto suo, tramite Procura rilasciata nelle forme di legge;

c. colui che trasmette l'istanza sia stato accreditato nel sistema FED Umbria;

- nel caso in cui venga utilizzata la posta elettronica certificata- PEC:

a. il professionista disponga di un dispositivo di firma digitale, da apporre sugli elaborati informatizzati del progetto e relativa documentazione;

b. il proprietario o avente titolo disponga di dispositivo di firma digitale oppure faccia agire il tecnico in nome e per conto suo, tramite Procura rilasciata nelle forme di legge;

c. colui che trasmette l'istanza possieda una casella di posta elettronica certificata - PEC.

FED Umbria è una piattaforma condivisa da tutti gli Enti della Regione Umbria; il cittadino una volta accreditato, accede a tutti i servizi offerti telematicamente da tutte le PA locali della Regione, oltre a quello messo a disposizione per ottemperare agli adempimenti della LR 13/09.

I soggetti che intendono utilizzare il sistema FED Umbria, devono attivare il seguente processo di accreditamento, composto dai sottoelencati sotto-processi:

- Registrazione degli Attributi Minimali di un Utente Finale. Durante la Registrazione vengono raccolti i dati di identificazione. Al termine della Registrazione i dati dell'Utente Finale sono stati inseriti nell'archivio del sistema. Tali dati vengono raccolti ed inseriti da un Accreditatore ovvero direttamente dall'Utente Finale tramite la procedura di autoregistrazione.
- Identificazione di un utente finale. E' l'attività necessaria ad identificare l'Utente Finale e ad associarlo ai dati della Registrazione.
- Abilitazione di un Utente Finale.

A seguito deIla definizione dell' "Accordo di collaborazione" tra la Regione Umbria, i Comuni e il Consorzio SIR Umbria, il Comune approva l' "Accordo" e contestualmente:

- nomina il "referente locale" del Comune;
- nomina l' "operatore incaricato" ad effettuare la registrazione e/o l'identificazione;
- trasmette al Consorzio SIR Umbria l'atto di approvazione dell'Accordo, le sopra citate nomine e tutti i riferimenti della sede dell'operatore incaricato.

Il Comune dovrà dare adeguata pubblicità nel sito istituzionale dell'Ente della struttura preposta a gestire FED Umbria.

Il sistema per la trasmissione per la presentazione telematica delle istanze edilizie è esposto nel sito istituzionale dei Comuni, che provvederanno a darne visibilità nelle proprie pagine dedicate.

Il sistema espone tutta la modulistica standard, approvata con il presente atto dalla Regione, aperta a tutti gli interessati che potranno utilizzarla all'interno del sistema oppure scaricandola per inviarla, una volta compilata, tramite PEC.

In quest'ultima ipotesi tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente.

L'accesso alla sezione ("Area riservata") del sistema per la presentazione on line delle pratiche edilizie è consentito solo all'utente precedentemente accreditato al sistema FED Umbria, tramite username e password.

Successivamente all'accesso all'"Area riservata", l'utente provvederà alla presentazione della istanza edilizia secondo varie modalità.

E' tipicamente il professionista, colui che interagirà per primo all'interno del sistema; sarà lui ,come peraltro avviene nella gestione cartacea tradizionale delle istanze, a predisporre tutta la documentazione elettronica necessaria per l'invio e a firmare digitalmente la documentazione di propria competenza.

E' fondamentale condividere che per istanza di permesso a costruire oggetto della presentazione, di cui fanno parte anche i modelli standardizzati approvati con il presente atto, si intenda l'insieme di tutta la documentazione in capo al/ai professionisti e al proprietario/i od avente titolo, prevista dalle norme statali e regionali in materia di edilizia.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Le casistiche individuate per la presentazione della pratica edilizia, implementate nell'Area riservata del sistema informatico messo a disposizione della Regione, sono le seguenti:

Ipotesi 1 – il professionista provvede alla presentazione della pratica edilizia, disponendo di una procura ad agire in nome e per conto del proprietario o avente titolo. (ipotesi coerente con l'articolo 65 co 1 lettera a) del CAD, in quanto la documentazione, di varia fonte, è firmata tutta digitalmente: dal progettista, geologo, pareri di altre amministrazioni ecc…..).

Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori e provvede all'invio telematico della pratica edilizia al Comune. In virtù della Procura di cui dispone sottoscrive con firma digitale i documenti di competenza del proprietario/i o avente titolo.

Ipotesi 2 - il professionista provvede alla presentazione della pratica edilizia, disponendo del solo incarico alla trasmissione da parte del proprietario o avente titolo (ipotesi coerente con l'articolo 65 co 1 lettera a) del CAD in quanto la documentazione, di varia fonte, è firmata tutta digitalmente: dal progettista, geologo, pareri di altre amministrazioni ecc…..)

Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori e provvede all'invio telematico della pratica edilizia al Comune. Il proprietario/i o avente titolo sottoscrive con firma digitale i documenti di propria competenza.

Ipotesi 3 - il proprietario o avente titolo provvede alla presentazione dell'istanza.

Il professionista trasferisce (upload) al sistema informatico tutta la documentazione firmata digitalmente dai rispettivi autori ad esclusione di quella di competenza del proprietario/i o avente titolo.

Quest'ultimo si sarà preventivamente accreditato presso FED Umbria per provvedere all'invio telematico dell'istanza al Comune.

Per l'attuazione di tale ipotesi sono configurabili due fattispecie:

- Primo caso: (applicazione dell'art.65 del CAD – comma 1 – lettera a). La documentazione di competenza del proprietario o avente titolo viene da lui sottoscritta mediante firma digitale. Qualora il proprietario o avente titolo siano più di un soggetto, è necessario che tutti sottoscrivano digitalmente l'istanza.
- Secondo caso: (applicazione dell'art.65 del CAD – comma 1 – lettera c). La documentazione di competenza del proprietario o avente titolo viene compilata tramite l'ausilio del sistema informatico on line, ovvero sul sito ed il suo "autore" è identificato dal sistema di autenticazione FED Umbria. Non sarà pertanto necessaria la firma digitale.

La trasmissione telematica dell'istanza (che ha il valore di spedizione) viene eseguita da uno solo degli aventi titolo.

Per quanto riguarda gli allegati all'istanza di provenienza da altre pubbliche amministrazioni interessate al procedimento edilizio (es: pareri Soprintendenza, ASL ecc…..),occorre distinguere tra:

- Documenti analogici detenuti in forma cartacea: i files ottenuti dalla scansione di tali documenti cartacei per la trasmissione vengono firmati digitalmente da chi li detiene (Tecnico professionista o proprietario o avente titolo), per attestarne la loro conformità all'originale (art. 24, comma 4 del Codice dell'Amministrazione Digitale come modificato dalla Legge 2/09, art. 16 comma 12). La firma digitale su tali documenti ha il semplice valore di attestare l'esatta riproduzione dell'originale cartaceo detenuto dagli stessi;
- Documenti digitali (con firma digitale): tali files vengono allegati all'istanza dal professionista o dal proprietario.

Visto che per quanto riguarda la documentazione che costituisce l'istanza di permesso a costruire occorre distinguere tra:

- Documenti di testo (files generati attraverso caratteri di scrittura)
- Elaborati progettuali (files generati attraverso tecnologie informatiche per la progettazione – Computer Aided Design). Per tali elaborati si consiglia che ogni "oggetto" rappresentato, che può essere costituito da una planimetria, da una pianta, da una sezione, da un prospetto ecc….

sia contenuto in un singolo file, in modo da ottenere documenti elettronici di dimensioni contenute (al massimo alcuni megabytes) per facilitare il lavoro degli uffici tecnici comunali per derivare ad esempio eventuali formati di stampa.

Per tutta la documentazione oggetto dell'invio telematico, dovrà essere adottato lo standard .pdf, in quanto rappresenta un formato immodificabile e letto da programmi scaricabili gratuitamente (es: applicativi open source come Pdf creator) per tutte le piattaforme di computer ed è coerente con quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'amministrazione Digitale.

Il sistema messo a disposizione indica gli allegati progettuali obbligatori, in assenza dei quali non è possibile effettuare l'invio telematico della istanza.

Considerato che per la messa a disposizione dei Comuni dell'ambiente informatico soprarichiamato è necessario standardizzare sul livello regionale la modulistica per la presentazione delle istanze di permesso a costruire. Il Servizio urbanistica ed espropriazioni e il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale hanno, per quanto di rispettiva competenza, hanno predisposto i modelli inerenti le istanze per le finalità di cui all'art. 38 co. 1 della LR 13/09, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e curato la coerenza con le casistiche ricorrenti per la presentazione delle pratiche edilizie. A questa attività ha partecipato anche la Sezione "Tecnico Giuridica" del Servizio I della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture. I modelli per la dichiarazione asseverata da parte del progettista utilizzano gli schemi e le relative modalità di compilazione già adottati dalla giunta regionale con atto n. 886 del 25 giugno 2004, appositamente integrati per le finalità di cui alla LR 13/2009.

Tenuto conto che, nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza, al fine di rappresentare la complessità del processo approntato e articolatamente descritto nelle premesse del presente atto, occorre porre attenzione agli aspetti di comunicazione e diffusione della iniziativa e a tale scopo il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale – Sezione II - ha predisposto una scheda descrittiva "Istanze on line- LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto) delle modalità di utilizzo delle soluzioni applicative rivolta a tutti i soggetti interessati, oltre a prevedere iniziative di informazione e formazione, da attivare a breve, nei confronti degli ordini professionali e degli uffici tecnici comunali.

Considerato infine che:

- Le disposizioni di cui all'artt. 34 e 35, comma 1 della L.R. 13/09 hanno una validità limitata nel tempo (18 mesi) per cui il potere del Comune di cui al comma 3 dell'art. 33 della L.R. stessa, deve essere esercitato entro il termine massimo previsto dalla stessa disposizione normativa, ciò al fine di rispettare i principi di certezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa a tutela dei soggetti interessati;
- Per le stesse finalità di cui sopra, tenuto anche conto della complessità delle procedure necessarie per mettere a disposizione degli enti locali e degli operatori del settore la procedura di gestione informatica di cui trattasi, si rende necessario stabilire che entro e non oltre il 31 dicembre 2009 (termine ultimo previsto per la fruibilità della procedura) le istanze di cui all'articolo 38 comma 1 della L.R. 13/09 possano essere presentate ai Comuni anche con modalità non telematica.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla giunta regionale di:

- di approvare la procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 implementata sulla piattaforma informatica integrata VBG (Virtual Business Gate)- FED Umbria realizzati nell'ambito dell'egovernment regionale, illustrata nel presente Documento istruttorio e nella scheda descrittiva "Istanze on line- LR 13/2009, art. 38" (Allegato E al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
- di mettere a disposizione tale procedura informatica per tutti i Comuni della Regione Umbria, senza oneri a carico degli stessi;
- di individuare il Consorzio Sir Umbria quale soggetto che provvederà all'attivazione della suddetta procedura informatica, in attuazione della Delibera dell'Assemblea dei soci del

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Consorzio SIR Umbria 28 settembre 2009. n.223, mettendola entro il 31 dicembre 2009 a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta;

- di disporre che la richiesta di attivazione di tale procedura informatica deve essere inoltrata al Consorzio SIR Umbria;
- di approvare i seguenti modelli standard, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
  - **Modello A1**: Istanza Denuncia di Inizio Attività (DIA) -(Allegato A)
  - **Modello A2**: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla DIA -(Allegato B)
  - **Modello B1**: Richiesta di permesso di costruire da acquisire tramite procedimento edilizio abbreviato (PEA) -(Allegato C)
  - **Modello B2**: Dichiarazione del tecnico progettista allegata alla PEA -(Allegato D)
- di stabilire che i Modelli di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente utilizzati ai fini della presentazione delle istanze edilizie di cui all'art. 38 comma 1- Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13;
- di stabilire, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 38 della Legge regionale n. 13/09, che la data di presentazione delle istanze è fissata nel primo giorno successivo all'invio telematico delle istanze stesse, data dalla quale decorrono i termini per gli aspetti disciplinati dagli articoli 18, comma 5 e 21 commi 1 e 3 della L.R.1/2004;
- di stabilire che le istanze di cui all'art. 38 co.1 della L.R. 13/09 possono essere presentate ai Comuni, anche con modalità non telematica, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, data entro cui dovrà essere garantita dal Consorzio SIR Umbria e dai Comuni la piena fruibilità della procedura di gestione per la presentazione telematica delle istanze edilizie medesime;
- di stabilire che i documenti digitali trasmessi telematicamente devono essere conservati a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale, sia per quanto attiene l' archivio corrente che quello storico;
- di stabilire che la Regione Umbria garantisce il coordinamento tra i Comuni, il Consorzio SIR Umbria e gli operatori di settore, nonché tra tutti i soggetti interessati e a tal fine individua quali strutture competenti il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale e il Servizio urbanistica ed espropriazioni della Direzione regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, e il Servizio Informativo regionale della Direzione risorse finanziarie, umane e strumentali;
- di incaricare il Servizio Informatico/Informativo: geografico, ambientale e territoriale di coordinare le attività di comunicazione e diffusione dell'iniziativa sia sul sito istituzionale della Regione Umbria, sia attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- di stabilire, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della L.R. 13/2009- Titolo II – Capo II, nel rispetto dei principi di correttezza del diritto, dei rapporti giuridici e dei tempi della azione amministrativa, che i Comuni che non hanno deliberato in merito agli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 33 della stessa Legge regionale, non possono più provvedervi;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito istituzionale della Regione e di trasmetterne copia ai Comuni e agli Ordini e Collegi professionali.

Si riporta l'indirizzo di posta elettronica al fine di scaricare le istanze edilizie
http://www.territorio.regione.umbria.it/news.asp?id=107

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) (pubblicata nel s.s. al Bollettino ufficiale della Regione 31 maggio 2000, n. 31) coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali **19 novembre 2001, n. 28** (Testo unico regionale per le foreste) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 28 novembre 2001, n. 18) **14 giugno 2002, n. 9** (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**)** (in Bollettino ufficiale della Regione 26 giugno 2002, n. 28), **3 novembre 2004, n. 21** (Norme per l'attività edilizia) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 25 febbraio 2004, n. 8, **22 febbraio 2005, n. 11** (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 9 marzo 2005, n. 11 e **26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) (in ed. straord. 29 giugno 2009, n. 29)

Omissis

Art. 15
Aree boscate.

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dalle province in coerenza con il PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.

3. I comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina provinciale di cui al comma 2 ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.

5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 20
Aree di particolare interesse agricolo.

1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

2. (Abrogato)

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG, parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel PRG, parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.

Omissis

Art. 22
Attività zootecnica.

1. Nella carta n. 20 sono rappresentati gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate.

2. La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

a) definisce, in relazione al tipo di allevamento il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;

b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità;

c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attività agricole a presidio e tutela dell'ambiente;

d) sostiene l'attività zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità.

3. Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.

4. I comuni nel PRG, parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri fertirrigui autorizzati.

5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3, interventi per

un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittiogenici.

6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La Giunta regionale determina le dimensioni massime degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 22-bis
Oliveti.

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell'Allegato "A" alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

Omissis

Art. 28
Insediamenti industriali e artigianali.

1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge. Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

Art. 29
Insediamenti di valore storico culturale.

1. Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:

a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;

b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.

2. Al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.

3. Le aree corrispondenti al percorso dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.

4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.

5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 34
Norme di tutela della rete stradale.

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata all'art. 32, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo «A»;

b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo «B» e, all'interno dei centri abitati, di tipo «D»;

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo «C».

1-bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.

1-ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1-bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della presente legge, dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell'attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della legge 1° agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale.

1-quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1-bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all'articolo 9 della L.R. n. 31/1997, per l'approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali-paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e sempreché gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La Provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera.

2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui all'articolo 32 comma 2 e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art. 65.

Art. 35
Tracciati ferroviari.

1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.

2. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.

3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.

Omissis

Art. 42
Campi di volo ed elisuperfici.

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente.

2. Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.

Omissis

Art. 48
Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le province, i comuni e le Comunità montane promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997;

b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

Omissis

Art. 52
Inquinamento elettromagnetico e luminoso.

1. (Abrogato)

2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.

Omissis

Art. 61
Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi.

(Articolo abrogato dall'art. 73, comma 1, lettera h), L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 69, comma 2, della stessa legge)

[1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione sono definite come appresso:

a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed artigianali, sono definite come appresso:

a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali, per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di interesse comune, è stabilita nella misura del 40 per cento della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.

4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi, anche extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.

5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il Comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.

7. I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I comuni possono prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

8. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle previsioni del P.C.S.

9. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.].

Omissis

Art. 65
Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie.

1. Gli edifici esistenti alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. n. 753/1980.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d'uso, all'interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

Art. 65-bis
Salvaguardia dell'ambito aeroportuale.

1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all'articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto di Perugia-S. Egidio, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all'interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al titolo III della legge regionale n. 1/2004. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune.

2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l'Autorità espropriante e il proprietario dell'immobile per regolare i relativi rapporti e modalità (83).

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 21 ottobre 1997 n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) (pubblicata nel s.o. al Bollettino ufficiale della Regione 29 ottobre 1997, n. 52) coordinato con le modifiche e le integrazione della legge regionale **3 agosto 1999, n. 24** (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (in s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 11 agosto 1999, n. 44) e alla legge regionale **30 agosto 2000, n. 34** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 – Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) (in Bollettino ufficiale della Regione 6 settembre 2000, n. 48)

Omissis

Art. 16
Ambito di applicazione e modalità di elaborazione.

(Articolo abrogato dall'art. 73, comma 1, lettera g), L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 69, comma 2, della stessa legge. Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 69 le normative che fanno rinvio alla presente disposizione abrogata, devono intendersi riferite alla corrispondente disposizione della suddetta L.R. n. 11/2005)

[1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o superiore a mq. 1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale.

2. Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelli previsti dalla lettera d), riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi.

3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse].

Omissis

Art. 26
Standard obbligatori per gli insediamenti commerciali.

(Articolo abrogato dall'art. 73, comma 1, lettera g), L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 69, comma 2, della stessa legge. Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 69 le normative che fanno rinvio alla presente disposizione abrogata, devono intendersi riferite alla corrispondente disposizione della suddetta L.R. n. 11/2005)

[1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500.

2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla ubicazione e alla

tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L. 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.

3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standard di cui al presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione degli standard di cui ai commi 1, 2 e 3 sono computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo.

5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standard, previste dal presente articolo, siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.

6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standard di cui al comma 1.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 447 del 28 aprile 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, con il quale è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I.;

Preso atto che il gruppo di lavoro costituito con deliberazione n. 1100 del 2/7/2007 ha predisposto il documento contenente gli adempimenti e le disposizioni regionali in attuazione del PAI;

Atteso che l'Autorita' di Bacino del Fiume Tevere con note n. 883/SG 27.25 del 06/03/2008 e n. 953/SG 27.25 del 12/03/2008 ha espresso l'assenso in ordine alle disposizioni regionali per l'attuazione del PAI di cui al presente atto, per quanto previsto agli articoli 4 e 5 delle NTA del PAI medesimo;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni regionali in attuazione del PAI;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di emanare indirizzi contenenti disposizioni per l'attuazione del PAI secondo il testo contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3) di stabilire che gli enti locali interessati sono tenuti, in applicazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle N.T.A del PAI, al rispetto della normativa di settore e degli indirizzi e criteri di cui al punto 2) in sede di approvazione dei piani attuativi e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia;
4) di stabilire che gli enti locali interessati sono altresì tenuti, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 delle N.T.A. del PAI, a trasporre i limiti delle fasce e delle zone a rischio sulla cartografia dei propri strumenti urbanistici generali, con le modalità previste al punto 9 dell'Allegato "A", nonché sono tenuti all'adeguamento della normativa degli stessi strumenti urbanistici generali, fatto salvo quanto previsto all'art. 47 (Norme transitorie) delle stesse NTA del PAI;
5) la Provincia, in sede di esame degli strumenti urbanistici comunali, accerta il rispetto delle disposizioni del PAI e del presente atto;

6) di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alle Provincie di Perugia e Terni, agli Enti Parco ed alle Comunità Montane;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel BUR.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI- PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano.

Premesso che:

- con D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I. (PS6), ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;
- Il piano stralcio interessa l'ambito territoriale costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Tevere e persegue la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica idrogeomorfologica del bacino, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture;
- l'art. 4, comma 2, l'art. 5 e l'art. 10, comma 1 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I. prevedono adempimenti a carico della Regione per emanare:
  a) le disposizioni, ove necessario, concernenti l'attuazione del piano nel settore urbanistico anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate;
  b) la disciplina, d'intesa con l'Autorità di bacino del fiume Tevere, concernente i seguenti termini e definizioni: aumento del carico urbanistico; incremento dell'attuale livello di rischio; tipologia delle opere consentite di modeste dimensioni; condizioni di sicurezza idraulica; messa in sicurezza; manufatti leggeri prefabbricati;
  c) le disposizioni concernenti gli adempimenti a carico di Province e comuni ai fini del recepimento dell'elaborato "Carta inventario dei fenomeni franosi", per la verifica delle previsioni urbanistiche vigenti, definendo anche le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici interessati, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio da dissesto;
     - per l'effettuazione di tali adempimenti le norme del PAI prevedono il rispetto di alcuni termini, decorsi i quali, gli enti territorialmente interessati dai piani sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano nel settore urbanistico;
     - l'art. 5, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PAI fa carico ai comuni di provvedere alla trasposizione cartografica dei limiti delle fasce e delle zone a rischio sugli strumenti urbanistici generali per cui si rende necessario dettare indicazioni ai comuni per effettuare tale adempimento affinché ciò avvenga in maniera uniforme per tutti i comuni interessati;

Per valutare collegialmente le azioni da porre in essere e predisporre le norme e disposizioni regionali in attuazione del PAI, con D.G.R. 1100 del 2/7/2007 è stato costituto un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare con gli uffici e Servizi delle Direzioni regionali interessate, quali: l'Ufficio dirigenziale temporaneo Urbanistica, il Servizio Informativo territoriale, il Servizio Difesa del Suolo e il Servizio Geologico facenti parte della Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture, nonché il Servizio Promozione e valorizzazione sistemi paesaggisti e naturalistici ed il Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari della Direzione Agricoltura ed il Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Giunta Regionale, nonché con i rappresentanti delle due Province in qualità di autorità idrauliche e per le funzioni che esse svolgono in materia urbanistica e paesaggistica;
Atteso che il gruppo di lavoro a seguito di riunioni tenutesi in data 28/09/2007, 12/10/2007, 29/10/2007, 19/11/2007 e 20/12/2007 ha definito le relative proposte tecniche che sono state

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

sottoposte al Direttore ed al Servizio risorse idriche e rischio idraulico per le conseguenti verifiche e per l'acquisizione dell'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, prevista dall'art 5 delle NTA del PAI;

Atteso che dal confronto tenutosi in data 05/02/2008 tra i servizi regionali competenti e l'Autorità di Bacino sono state acquisite le relative osservazioni e proposte, le quali vengono sostanzialmente recepite nell'elaborazione del presente atto;

Vista la nota prot. n. 25160 del 18/02/2008 con la quale il Direttore regionale all'Ambiente, Territorio e Infrastrutture ha trasmesso all'Autorita' di Bacino la proposta di atto di indirizzo per acquisire il relativo assenso;

Atteso che, la proposta medesima ha conseguito l'assenso dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con note n. 883/SG 27.25 del 06/03/2008 e n. 953/SG 27.25 del 12/03/2008 per quanto previsto agli articoli 4 e 5 delle NTA del PAI;

Ritenuto che, in base alla normativa del PAI, gli enti locali interessati sono tenuti, in sede di approvazione dei piani attuativi e nei di provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia, al rispetto delle norme del piano e delle relative disposizioni regionali e gli stessi sono altresì tenuti all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici;

Considerato pertanto necessario emanare disposizioni regionali per l'attuazione del PAI, come previsto dalla relativa normativa, sulla base dei contenuti dell' "Allegato A" alla presente deliberazione;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di adottare le seguenti determinazioni:

1) di emanare indirizzi contenenti disposizioni per l'attuazione del PAI secondo il testo contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
2) di stabilire che gli enti locali interessati sono tenuti, in applicazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle N.T.A del PAI, al rispetto della normativa di settore e degli indirizzi e criteri di cui al punto 1) in sede di approvazione dei piani attuativi e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia;
3) di stabilire che gli enti locali interessati sono altresì tenuti, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 delle N.T.A. del PAI, a trasporre i limiti delle fasce e delle zone a rischio sulla cartografia dei propri strumenti urbanistici generali, con le modalità previste al punto 9 dell'Allegato "A", nonché sono tenuti all'adeguamento della normativa degli stessi strumenti urbanistici generali, fatto salvo quanto previsto all'art. 47 (Norme transitorie) delle stesse NTA del PAI;
4) la Provincia, in sede di esame degli strumenti urbanistici comunali, accerta il rispetto delle disposizioni del PAI e del presente atto;
5) di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alle Provincie di Perugia e Terni, agli Enti Parco ed alle Comunità Montane;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO "A"

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO IDRAULICO

1.1. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI REGIONALI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1.1. Gli strumenti urbanistici comunali sia generali che attuativi ed il regolamento comunale per l'attività edilizia nel rispetto delle disposizioni del PAI e del presente atto di indirizzo prevedono in particolare:

a) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica, di cui al punto 2;
b) normative e cartografie che rappresentino il livello di pericolo idraulico indicando gli interventi consentiti e le misure di informazione alla popolazione;
c) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dalla legge n.225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla base dell'Allegato al PAI *"Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile"*;
d) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, attraverso l'individuazione di aree specificatamente destinate alla localizzazione degli interventi di difesa idraulica;
e) la mitigazione del dissesto idraulico dei bacini. A tal fine lo studio di compatibilità idraulica del PRG dovrà prevedere, per tutto il territorio comunale, la valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché idonee misure compensative.

1.1.2. Si applica il "Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie - R.D. del 25 luglio 1904, n. 523" e sue successive modifiche e integrazioni, nonché le norme dell'art. 48 della l.r. 27/2000 (PUT) e quelle in materia idrogeologica del PTCP, qualora non contrastino con il PAI e con le presenti disposizioni, salvo che le stesse norme garantiscano il maggior vantaggio per la sicurezza.

1.2. PREMESSE

1.2.1. Le presenti disposizioni riportano le indicazioni tecniche relative all'esecuzione degli studi, delle verifiche e delle valutazioni di carattere idrologico ed idraulico, ed individuano i criteri necessari a perseguire le finalità previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI, rispetto all'assetto territoriale sostenibile nei termini della sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai rischi idraulici e della qualità dell'ambiente fluviale.

A tal fine ogni nuovo intervento sul territorio ricadente all'interno delle fasce di pericolosità del PAI deve essere realizzato senza incrementare l'attuale livello di rischio nell'area d'intervento a monte e a valle di essa.

Questa condizione si realizza, secondo il concetto di rischio assunto nel PAI, quando a seguito degli interventi non viene aumentata la pericolosità delle attuali aree allagabili e non vengono interessate da fenomeni di esondazione nuove aree in cui le specifiche destinazioni d'uso comportino la possibilità di perdite di vite umane, problemi per l'incolumità delle persone, danni agli edifici, alle infrastrutture e alle attività socio-economiche.

1.2.2. Qualora, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, devono essere resi pareri, autorizzazioni o verifiche di carattere idraulico, comunque definiti, nonché ai fini degli adempimenti del D.P.R. 357/1997, i progetti delle opere sono verificati anche con riferimento alle presenti disposizioni.

Nell'ambito dei progetti per gli interventi ammessi dalle NTA, le verifiche, le valutazioni idrologiche ed idrauliche sono gli strumenti con i quali i tecnici certificano il grado di rispondenza dell'oggetto (opera, attività gestionale, intervento in genere) alle condizioni di assetto idraulico definito dal PAI.

1.3. INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA

1.3.1. Nell'ambito del presente atto di indirizzo i termini *"intervento di difesa idraulica"* di cui all'art.28, c. 2 lett. o) e all'art. 33, e *"intervento di messa in sicurezza idraulica"* di cui all'art. 28, c. 2, lett. c) e all'art. 29, c. 2, lett. d) sono equivalenti.
L'intervento di difesa idraulica è un'opera finalizzata alla mitigazione del rischio elevato e molto elevato di un'area, che modifica l'assetto idraulico senza pregiudicare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle.
Tali opere sono pertanto interventi strutturali finalizzati alla ridefinizione del perimetro delle zone soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.
L'intervento di difesa idraulica dimensionato per l'estensione areale della zona classificata R3 o R4, o per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio è autorizzato dall'autorità idraulica competente.
Per edifici esposti a rischio (*beni esposti* nella "Tabella riepilogativa delle attribuzioni delle classi di rischio" al par. 7.5.3 della "Relazione" del PAI) si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati del PAI, ancorché non classificati R3 e R4 negli stessi elaborati.
Qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato con conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990, tra Regioni, Province, Comuni, Autorità idraulica competente ed Autorità di Bacino, in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico del PAI.
Le nuove previsioni urbanistiche possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di approvazione di cui sopra e gli stessi costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse.
1.3.2. Gli interventi di difesa idraulica, eseguiti da enti o privati interessati, devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI: *"Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio"* e *"Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"* e sulla base degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti.
1.3.3. I dati topografici, idrologici ed idraulici relativi alle sezioni trasversali dei corsi d'acqua perimetrati nel PAI sono consultabili sul sito Sistema Informativo Ambiente (S.I.A.) della Regione Umbria: http://sia.umbriaterritorio.it/, sul sito istituzionale della Provincia di Perugia e di Terni;
1.3.4. Le verifiche si devono riferire ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto.
È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.
1.3.5. Le opere finalizzate alla difesa idraulica devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (TR) pari a 200 anni e non devono pregiudicare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento.
1.3.6. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione come indicato al punto 1.3.3;

c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
f) valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innesco di fenomeni erosivi;
i) perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per precedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

Se richiesto, a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam.*

1.4 INTERVENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA

1.4.1. Gli interventi di cui all'art. 28, c. 2 lett. b), per i quali è richiesta la verifica delle condizioni di sicurezza idraulica e del parere dell'autorità idraulica competente, sono quelli che comportano modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime, nonchè, fatto salvo quanto previsto al periodo successivo, le opere, anche comportanti aumento della superficie di sedime, ma necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

E' consentita, senza il parere dell'autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico, qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati venti.

1.4.2. Gli interventi di cui all'art. 28, c.2 lett. b), g), n); art.29, c.2 lett. b), ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare in zone allagabili senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene.

L'aggravio di rischio avviene in generale per uno o più dei seguenti motivi:

a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.

1.4.3. Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli *allegati* alle NTA del PAI e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3.

1.4.4. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

a) descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
b) asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano d'imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;
c) individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizioni di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

1.4.5. Nel caso in cui gli interventi di cui all'art. 28, c.2 lett. b), g), n); art.29, c.2 lett. b) siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Tali studi devono riportare almeno i seguenti contenuti:

a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione come indicato al punto 1.3.3;
c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante operam* e *post operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine le variazioni inferiori alla tolleranza altimetrica (del rilievo topografico utilizzato nella) della modellazione idraulica non costituisce aumento di rischio;
e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
f) calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innesco di fenomeni erosivi;
i) se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allagabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per precedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle *NTA*, da parte del soggetto proponente;

Se richiesto, a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni *ante-operam* e *post-operam.*

1.4.6. Nel caso di opere completamente interrate (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate.

In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

1.5. INCREMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DI RISCHIO

L'aggravio di rischio avviene nei casi elencati al punto 1.4.2.

La condizione di non *"incremento dell'attuale livello di rischio"* prevista per gli interventi ammessi in fascia A, elencati alle lettere g) e n) dell'art. 28, comma 2, è ottemperata nell'ambito delle verifiche già previste nella norma relativa agli interventi *"realizzati in condizioni di sicurezza idraulica"* disciplinata al punto 1.4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 3 delle *NTA* del PAI, l'obbligo che *"non vengano aumentate le condizioni rischio idraulico"*, deve intendersi riferito alle zone a monte e a valle dell'attività estrattiva con le modalità previste al punto 1.4 e deve essere esteso anche agli addetti, alle attrezzature e alle modalità di coltivazione funzionali alle attività attraverso gli strumenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 624/1996) e di polizia mineraria (DPR 129/1959).

1.6. AUTORITA' IDRAULICA COMPETENTE

Le funzioni di autorità idraulica competente ai fini del PAI, anche per l'emissione dei pareri e delle autorizzazioni previsti agli articoli 28 e 29 delle NTA, sono svolte dalla provincia in applicazione delle funzioni ed esse conferite dall'art. 68 della l.r. n. 3 del 2/3/1999 attuativa del D.Lgs. 112/1998.

2. DELOCALIZZAZIONI

2.1. La normativa del PAI prevede la possibilità di delocalizzare gli edifici e le previsioni urbanistiche non ancora attuate in applicazioni delle seguenti disposizioni:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) art. 14, comma 2, lett. a), nelle aree a rischio molto elevato di frana R4, nonché l'art. 15, comma 1 lett. a) nelle situazioni di rischio per frana elevato R3, in caso di interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione può essere prevista la possibilità di delocalizzare gli edifici e le relative previsioni urbanistiche;
b) art. 27, comma 2, lett. a), concernente la disciplina sulla compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica dispone che gli strumenti urbanistici prevedono prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti e le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica;
c) art. 47, comma 2, (norme transitorie) in caso di parere negativo dell'autorità competente per il completamento dei piani attuativi convenzionati nelle aree a rischio per frana o idraulico, il comune ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità ai fini edificatori;
d) art. 4, comma 2, prevede che la delocalizzazione di edifici e previsioni urbanistiche inattuate può comportare anche l'applicazione delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del DL 180/98, convertito con legge 267/98;
e) art. 11, nelle aree a rischio di frana R1 e R2 la Regione può dettare disposizioni per la regolamentazione degli usi del territorio.

2.2. Individuazione degli immobili da delocalizzare e delle previsioni urbanistiche da modificare.

2.2.1. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche di aree edificabili da modificare e da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio di frana R3 e R4 e delle aree interessate da pericolosità idraulica, avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dai comuni che assumono effetti di:

a) variante tematica allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. c) della l.r. n. 31/97 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della l.r. n. 11/2005;
b) piani attuativi adottati in applicazione delle disposizioni del titolo III, capo I della l.r. n. 11/2005, che possono comportare in variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).

2.2.2. I comuni per l'approvazione del piano di delocalizzazione possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative .

2.2.3. I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

a) l'effettivo superamento del rischio;
b) la collocazione del nuovo sedime degli edifici entro 50 metri da edifici esistenti;
c) la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;
d) la conferma delle potenzialità edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico, ovvero prevedendo l'incremento in misura non superiore al 30%.

2.2.4. La rilocalizzazione dei diritti edificatori per quanto previsto al precedente punto 2.1., lettera c) (art. 47, comma 2 delle NTA del PAI) è effettuata a mezzo di modifica al piano attuativo convenzionato in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale con le modalità previste dall'art. 30, comma 3, lettera c) della l.r. 31/1997 o dell'art. 18, commi 3 e 4 della l.r. 11/2005, fatti salvi i diritti di terzi.

2.3. Contenuto dei piani di delocalizzazione

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2.3.1.I piani di delocalizzazione individuano:

a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola limitatamente a quelli con destinazione diversa dalla residenza;
c) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
d) i soggetti interessati all'attuazione del piano;
e) le modalità di attuazione degli interventi e di cessione e assegnazione delle aree, nonché di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili de localizzati;
f) le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 22 della l.r. 11/2005.

2.4. Individuazione degli edifici e delle aree da rilocalizzare

I piani di delocalizzazione individuano le nuove localizzazioni nelle zone di PRG con il seguente ordine di priorità:

a) nelle zone già destinate alla nuova edificazione di tipo residenziale o produttiva concernenti piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi approvati;
b) nelle zone di nuova previsione da attuare attraverso piani per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;
c) nelle nuove zone per attività residenziali, produttive o servizi appositamente individuate.

2.5. Interventi sugli edifici in zona agricola

Per gli edifici esistenti in zona agricola, ricompresi in fascia A e B a rischio idraulico, si applicano le norme della l.r. 11/2005 compatibilmente con le disposizioni del PAI e del presente atto.

2.6. Delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici

La delocalizzazione di attrezzature e servizi pubblici o opere di interesse pubblico, di cui all'art. 8 della l.r. 1/2004 avviene su iniziativa dell'amministrazione proprietaria degli immobili interessati, sulla base di quanto previsto dal piano di delocalizzazione o, in mancanza, sulla base del parere espresso dagli enti competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/90, ovvero mediante accordo di programma.

2.7.Altre disposizioni

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese inedificabili. Gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio del titolo abilitativo.

3. CARICO URBANISTICO

La disciplina del termine "aumento del carico urbanistico" è connessa alla applicazione delle seguenti disposizioni:

a) Art. 14, comma 2, let. b) relativo agli interventi edilizi che comportano la modifica della destinazione d'uso consentita nelle zone a rischio di frana molto elevato (R4)
b) Art. 28, comma 2, let. b) relativo agli interventi edilizi che comportano la modifica della destinazione d'uso consentiti nella fascia A a maggior rischio idraulico.

Le disposizioni suddette sono prioritariamente finalizzate a limitare gli interventi di cambiamento delle destinazioni d'uso in relazione alla quantità e qualità delle nuove destinazione insediabili rispetto a quelle già in atto,oltre che contenere le trasformazioni urbanistiche ed edilizie delle aree interessate.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3.1. L'art. 14, c.2. let. b) ammette nelle zone a rischio molto elevato di frana (R4) gli:

- *"interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento di barriere architettoniche comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento di carico urbanistico;"*

E' evidente che la norma contiene un errore materiale nell'includere la lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (ristrutturazione edilizia) che, viceversa non risulta nell'elenco che esplicita gli interventi consentiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo)

Gli interventi ammessi, ora disciplinati a livello regionale all'art. 3, comma 1, lettere a), b) c) e g) della l.r. 18/2/2004, n. 1 non riguardano la possibilità di incremento dei volumi e delle superfici;

3.2. L'art. 28, c., 2 let. b) ammette nella fascia A a maggior rischio idraulico:

- *"Interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, casi definiti dalla lettera a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non delle superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento di norme sulla sicurezza e il risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere dell'autorità idraulica competente;"*

Pertanto in tale fascia essendo consentiti su edifici e infrastrutture anche aumenti di volume senza incremento dell'area di sedime, di fatto è possibile sopraelevare gli edifici esistenti senza che la norma preveda limitazioni quantitative che debbano pertanto fare riferimento ai parametri edilizi massimi fissati della strumentazione urbanistica generale e/o attuativa.

Inoltre, gli altri interventi consentiti possono anche comportare, attraverso la ristrutturazione edilizia, incrementi delle superfici utili interne e la modifica delle unità immobiliari.

3.3. Il carico urbanistico di un insediamento è rapportato alla quantità, qualità e destinazione d'uso dell'insediamento, nonché all'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in relazione alle opere infrastrutturali e di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di standard (dotazioni territoriali e funzionali) necessarie a supportare le dimensioni e le funzioni delle attività e delle destinazioni d'uso previste. Il carico urbanistico si misura direttamente rispetto alla superficie utile coperta o volume o alle unità immobiliari esistenti o realizzabili ovvero indirettamente come numero di abitanti, utenti accertati o teoricamente prevedibili.

3.4. Per quanto riguarda gli interventi edilizi consentiti dall'art. 14, comma 2, let. b), essendo vietati incrementi di volumi e superfici, si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:

a) Incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;
b) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100;
c) la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della l.r. 11/2005.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3.5. Per quanto riguarda invece gli interventi consentiti dall'articolo 28, c. 2, let. b) si ha aumento o incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso e gli interventi ammessi riguardano almeno una delle ipotesi:

a) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
b) incremento o nuova utilizzazione per più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività direzionale, commerciali, produttive o per servizi con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
c) l'eventuale sopraelevazione di edifici, qualora l'aumento della superficie utile coperta o del volume superi il 30% della superficie utile coperta o del volume totale dell'edificio esistente oggetto di intervento;
d) per le attività extralberghiere in zona agricola l'utilizzo dei piani terreni e seminterrati per alloggi o attività di ristorazione;
e) la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 35 della l.r. 11/2005;

3.6. Gli interventi di cui al punto 3.4., lett. a) e b) e al punto 3.5., lettere a), b) e c) comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto.

4. MANUFATTI DI MODESTE DIMENSIONI AL SERVIZIO DI EDIFICI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E ATTIVITA' ESISTENTI

4.1 Tra gli interventi consentiti dall'articolo 28, comma 2, let. f) rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

a) i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purchè aventi superficie utile coperta non superiore a mq. 10,00;
b) pannelli solari o fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il deflusso delle acque e relative opere accessorie ;
c) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;
d) recinzioni senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque.

4.2. L'articolo 28, comma 2, lettera g) – fascia A a maggiore rischio idraulico - prevede:
"*la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'autorità idraulica competente*."

4.2.1.Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate:

a) dalla oggettiva strumentalità;
b) dalla limitata dimensione;
c) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 20 metri lineari dell'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie;

4.2.2. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

a) manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta non superiore complessivamente a mq. 10,00 per entrambe le tipologie;
b) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR n. 955 del 7 giugno 2006, destinate alla coltivazioni di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse

dall'impresa agricola, aventi una Suc non superiore a mq. 15,00;

c) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi della let. i), comma 2, dell'art. 32 della l.r. 11/2005;

d) autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di SUC non superiore a mq. 25;

e) impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 3,00;

f) L'installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle attività produttive, purchè adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone;

g) i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali;

h) i locali per tettoie e gazebo, di superficie coperta complessiva non superiore a mq. 20,00 aperti almeno su tre lati;

i) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;

j) i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml. 0,50;

k) i serbatoi e le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 3.

5. MANUFATTI LEGGERI PREFABBRICATI DI MODESTE DIMENSIONI
(art. 15, comma 1, lett. c)

5.1. L'art. 15, comma 1, lett. c) delle norme tecniche del PAI per le zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi R3 prevede la possibilità di installare "*manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici infrastrutture, attrezzature e altre attività esistenti*."

5.1.1. Tali manufatti sono pertinenziali e accessori alle attività già esistenti per garantire l'integrazione ed il funzionamento delle stesse e pertanto sono caratterizzati:

a) dalla dimensione non eccedente i mq. 25.00 di superficie coperta di sedime e i ml. 3.50 di altezza

b) dal rapporto di proprietà e di altro titolo equipollente con l'attività e gli immobili esistenti

c) dalla collocazione in aderenza e a distanza limitata dall'edificio principale, comunque non superiori a 30 metri;

d) dalla destinazione d'uso funzionale e pertinente all'attività insediativa

5.1.2. Le caratteristiche tipologico-strutturali di tali manufatti sono esclusivamente in elementi di ferro o legno totalmente o parzialmente prefabbricati preassemblati e posti in opera su idonea struttura fondale.

Le eventuali tamponature sono in pannellature in legno o in elementi di materiale plastico o lamiera, di ridotto spessore purché rivestite esteriormente in legno ovvero tinteggiate con colore della gamma delle terre.

Le coperture dovranno essere a una o più falde inclinate realizzate in struttura leggera (ferro/legno) e copertura in elementi leggeri di PVC o resine di colore laterizio. Gli interventi devono essere compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico.

6. DEFINIZIONI

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

6.1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni per edificio, infrastruttura e attrezzatura si intende un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici o manufatti adiacenti, composta, nel caso di edificio, da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime della proprietà, esistenti alla data di entrata in vigore del PAI.

7. CARTA INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI

I Comuni, nella formazione e redazione del PRG, verificano la compatibilità della pianificazione urbanistica con l'assetto geomorfologico e lo stato di dissesto idrogeologico dei versanti, riservando particolare attenzione all'analisi delle aree instabili individuate nell'elaborato del Piano "Carta Inventario dei Fenomeni Franosi" (Art.8), nel progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) approvato dall'APAT e consultabile nel sito cart@net APAT IFFI e nelle altre cartografie geologiche e geotematiche ufficiali il cui elenco è consultabile presso il sito istituzionale della Regione.

Le previsioni urbanistiche dovranno essere modificate o adeguate in funzione delle condizioni di pericolosità geologica da frana evidenziate nei documenti sopra richiamati, anche attraverso l'esecuzione di indagini specifiche.

In presenza di non perfetta congruenza tra le cartografie sopra richiamate, per le valutazioni in ordine alla compatibilità geomorfologica si farà riferimento alla cartografia che individua la situazione a maggior pericolo di frana**,** da verificare eventualmente con specifiche indagini.

Al fine di non generare nuove situazioni di rischio non sono ammesse previsioni di edificabilità in corrispondenza di frane attive o quiescenti, a meno che le indagini specifiche non comprovino l'inesistenza dello stato di franosità o dimostrino la sostenibilità delle previsioni urbanistiche senza incremento della pericolosità e con livello di rischio atteso non superiore alla classe R1 (rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali).

In tal caso i Comuni trasmettono i risultati delle indagini e la relazione sullo studio della frana alla Regione, all'Autorità di Bacino Fiume Tevere ed alla Provincia competente.

8. DISPOSIZIONI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN AREE R2 PER FRANA

8.1. L'allegata tabella contiene l'elenco delle aree a rischio di frana, con caratteristiche di pericolosità e vulnerabilità inquadrabile nella classe di rischio di livello R2 (sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche) individuate dal CNR-IRPI 2001, per le quali i documenti e gli elaborati cartografici sono disponibili per la consultazione da parte dei Comuni presso il Servizio Geologico, il Servizio Difesa del Suolo e il SITER della Regione.

8.2. I Comuni, nella formazione e redazione del PRG, sin dal documento programmatico, riservano particolare attenzione all'analisi di tali aree R2, limitando al massimo le trasformazioni urbanistiche che comportino un aumento della vulnerabilità e comunque adeguando le previsioni urbanistiche alle condizioni di pericolosità geologica.

9. TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA

9.1. I Comuni provvedono a riportare nella cartografia dello strumento urbanistico generale su base catastale gli strati informativi del PAI, come previsto al comma 5 dell'art. 4 delle norme, disponibili nel sito dell'autorità di Bacino (http://www.abtevere.it/attivita/piani_approvati/PAI_NEW/PAI_Download_Shapes_elenco.htm)

Gli strati informativi del PAI sono prodotti in formato shapefile (ESRI) e coordinate UTM 33 ED50, opportunamente trasformate dal S.I.TER - Sezione Data Base Territoriali in coordinate GAUSS BOAGA e disponibili gratuitamente presso il S.I.TER. medesimo.

9.2. In caso di problemi interpretativi che potessero sorgere in sede della suddetta trasposizione cartografica, dovuti ad imprecisioni delle rappresentazioni grafiche o derivanti da una loro scarsa

definizione ovvero da incongruenze tra le stesse e lo stato dei luoghi, gli stessi debbono essere risolti a vantaggio della sicurezza.

In particolare potrà essere valutata anche la possibilità di tenere in debita considerazione riferimenti territoriali certi se prossimi alla confinazione derivata dalla procedura informatica quali: confini catastali, tracciati viari, corsi d'acqua ed ogni altro utile elemento infrastrutturale o naturale presente sul territorio.

Qualora la confinazione intersechi parti di edifici, l'edificio nel suo complesso è incluso nell'area a maggiore rischio.

10. NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO

Per la definizione delle domande inerenti il condono edilizio si applicano le disposizioni di cui alle D.G.R. del 13 gennaio 1993, n. 100 e D.G.R. 25 giugno 1998, n. 3610 in applicazione del R.D. 523/1904.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

PROVINCIA DI PERUGIA		
Comune	**Abitato**	**Segnalazione aree R2**
CERRETO DI SPOLETO	**CERRETO DI SPOLETO**	n. 1 area R_2 nel versante NW
CERRETO DI SPOLETO	**MACCHIA**	n. 1 area R_2 nel versante NW
CERRETO DI SPOLETO	**ROCCHETTA**	n. 1 area R_2 nel versante SW
COLLAZZONE	**COLLEPEPE**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti N ed W
COLLAZZONE	**GAGLIETOLE**	n. 2 aree R_2 nel versante N
DERUTA	**DERUTA**	n. 1 area R_2 nel versante SE
FOLIGNO	**AFRILE**	n. 2 aree R_2 nel versante SW
FOLIGNO	**ANNIFO**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
FOLIGNO	**FRANCA**	n. 1 area R_2 nel versante SE
FOLIGNO	**LA VALLE**	n. 1 area R_2 nel versante SW
FOLIGNO	**LIE'**	n. 1 area R_2 nel versante W
GUALDO TADINO	**MORANO MADONNUCCIA**	n. 1 area R_2 nel versante W
GUALDO TADINO	**MORANO OSTERIA**	n. 1 area R_2 nel versante NE
GUBBIO	**COLPALOMBO**	n. 1 area R_2 nel versante E
MARSCIANO	**CERQUETO**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti E e SE
MONTE CASTELLO DI VIBIO	**DOGLIO**	n. 1 area R_2 nel versante SW
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	**MARCIGNANO**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
NOCERA UMBRA	**NOCERA UMBRA**	n. 1 area R_2 nel versante W
SANT'ANATOLIA DI NARCO	**GROTTI**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
SPOLETO	**ANCAIANO**	n. 1 area R_2 nel versante S
SPOLETO	**BAZZANO SUPERIORE**	n. 1 area R_2 nel versante W
TODI	**CHIOANO**	n. 1 area R_2 nel versante W
TODI	**COLLEVALENZA**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti NE e W
TODI	**DUESANTI**	n. 3 aree R_2 di cui una nel versante S e due nel versante SW
TODI	**FIORE**	n. 1 area R_2 nel versante SE
TODI	**ILCI**	n. 2 aree R_2 nel versante W
TODI	**MONTE LADRONE**	n. 2 aree R_2 nel versante E
TODI	**PESCIANO**	n. 3 aree R_2 di cui una nel versante N e due nel versante SW
TODI	**SAN DAMIANO**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
VALFABBRICA	**CASA CASTALDA**	n. 1 area R_2 nel versante W

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

PROVINCIA DI TERNI		
Comune	**Abitato**	**Tipologia**
ACQUASPARTA	**ROSARO**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
ALLERONA	**ALLERONA**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti NE e SW
BASCHI	**BASCHI**	n. 4 aree R_2 di cui due nel versante W e due nel versante SW
CASTEL VISCARDO	**VICENO**	n. 1 area R_2 nel versante S
FABRO	**FABRO - POGGIO DELLA FAME**	n. 2 aree R_2 rispettivamete nei versanti E ed W
FERENTILLO	**AMPUGNANO**	n. 1 area R_2 nel versante E
FERENTILLO	**CASTELLONALTO**	n. 2 aree R_2 nel versante W
FICULLE	**FICULLE**	n. 3 aree R_2 di cui due nel versante W e una nel versante E
FICULLE	**OLEVOLE**	n. 1 area R_2 nel versante NE
MONTECASTRILLI	**MONTECASTRILLI**	n. 1 area R_2 nel versante NW
MONTELEONE D'ORVIETO	**MONTELEONE D'ORVIETO**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti W ed E
NARNI	**GUADAMELLO**	n. 2 aree R_2 rispettivamente nei versanti NW ed E
NARNI	**SAN VITO**	n. 4 aree R_2 di cui due nel versante W e due nel versante SE
ORVIETO	**BENANO**	n. 2 aree R_2 nel versante SE
ORVIETO	**SUGANO**	n. 2 aree R_2 nel versante NE
PARRANO	**PARRANO**	n. 1 area R_2 nel versante NW
PENNA IN TEVERINA	**PENNA IN TEVERINA**	n. 3 aree R_2 di cui due nel versante N e una nel versante SE
SAN VENANZO	**CIVITELLA DEI CONTI**	n. 2 aree R_2 nel versante E
SAN VENANZO	**ROTECASTELLO**	n. 1 area R_2 nel versante E

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 707 del 18 giugno 2008

OGGETTO: D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 "Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI- PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano". Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Lamberto Bottini
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, con il quale è stato approvato il Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I.;
Vista la D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 "Piano di Bacino del Fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I. - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano";
Ritenuto necessario emanare le integrazioni alle disposizioni regionali in attuazione del P.A.I.;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gliindirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di integrare le disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del "Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I.", previste all'art. 4 comma 2 delle N.T.A., emanate con D.G.R. n. 447 del 28.04.2008, secondo le seguenti indicazioni:
le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possono valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire solo ed esclusivamente in presenza di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, alle seguenti inderogabili condizioni:
a) Siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;
b) Il Sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;
c) Il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

d) Il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;
e) Nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale;
3) di dare attuazione, per l'emanazione del decreto di deperimetrazione, a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 43 delle N.T.A del P.A.I. che prevede che la Regione trasmetta all'Autorità di Bacino le richieste finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone oggetto di intervento di riduzione del rischio, corredate della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza delle aree da parte dell'Autorità Idraulica competente;
4) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, alle Provincie di Perugia e Terni, all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel BUR.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 "Piano di Bacino del Fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico-PAI- PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano". Integrazione.

Premesso che:

- l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha provveduto ai sensi del D.L. 180/98 alla redazione del "Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato – P.S.T.", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nella seduta del 29.10.1999, con delibera n. 85, contenente le aree da sottoporre a misure di salvaguardia del reticolo idrografico del Fiume Tevere, fra cui le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico molto elevato R4 ricadenti nel territorio regionale;
- l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha provveduto ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i. alla redazione del "Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I. (PS6)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nella seduta del 05.04.2006, con delibera n. 114 ed approvato con D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2007, che ha individuato le fasce di pericolosità e di rischio idraulico, confermando le perimetrazioni delle aree sopra richiamate;
- le situazioni di rischio idraulico molto elevato hanno comportato, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo sottoscritto il 16.07.2001 e delle sue integrazioni, una previsione programmatica di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle zone R4 dei principali centri urbani regionali;
- la Regione Umbria ha provveduto con D.G.R. n. 447 del 28.04.2008 ad emanare le disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del P.A.I. nel settore urbanistico, come previsto all'art. 4 comma 2 delle N.T.A. del piano;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" che all'art. 15 individua nel Sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;

Considerato che alcuni Sindaci hanno chiesto la possibilità di dare attuazione alle previsioni urbanistiche nelle aree ricadenti nelle fasce di pericolosità e di rischio idraulico, da lungo tempo sottoposte ai vincoli prima del P.S.T. e successivamente del P.A.I., laddove siano iniziati i lavori di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio idraulico;

Ritenuto che il Sindaco, anche quale autorità comunale di protezione civile, possa procedere ad attuare le previsioni dei piani regolatori nelle aree ricadenti nelle fasce di pericolosità e di rischio idraulico del P.A.I. ad avvenuto inizio dei lavori di messa in sicurezza solo a condizione che, in

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

caso di esondazione, siano adottate specifiche misure di protezione civile per tutta la durata dei lavori di riduzione del rischio e nella consapevolezza che fino alla conclusione delle opere di difesa idraulica l'attuazione del PRG espone potenzialmente tali aree a danni aggiuntivi discendenti da un possibile evento di piena;

Ravvisato pertanto che le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possano valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire solo ed esclusivamente in presenza di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, alle seguenti inderogabili condizioni:

a) Siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;

b) Il Sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;

c) Il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

d) Il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;

e) Nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale;

Atteso che:

- con nota prot. n. 60812 del 21.04.2008 il Direttore regionale all'Ambiente, Territorio e Infrastrutture ha chiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere di esprimere le proprie valutazioni in merito agli indirizzi proposti;
- la stessa Autorità di Bacino con nota prot. n. 1660/SG27.25 del 12.05.2008 nulla ha eccepito sugli indirizzi proposti, ma ha ritenuto che questi debbano essere inquadrati

nelle disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del P.A.I. nel settore urbanistico, come previsto all'art. 4 comma 2 delle N.T.A. del piano e conseguentemente recepite nei regolamenti edilizi comunali;

- l'Autorità di Bacino ha specificato, inoltre, che è necessario aggiungere la condizione che il decreto di deperimetrazione possa essere emanato solo a valle della richiesta regionale corredata della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area da parte dell'Autorità Idraulica competente;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di adottare le seguenti determinazioni:

1) di integrare le disposizioni regionali concernenti l'attuazioni del "Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI Stralcio per l'assetto idrogeologico – P.A.I.", previste all'art. 4 comma 2 delle N.T.A., emanate con D.G.R. n. 447 del 28.04.2008, secondo le seguenti indicazioni:

le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possono valutare la possibilità di rilascio di permessi a costruire solo ed esclusivamente in presenza di un progetto atto alla rimozione totale del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento, alle seguenti inderogabili condizioni:

a) Siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;

b) Il Sindaco provveda ad integrare il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;

c) Il rilascio della certificazione di agibilità e/o abitabilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

d) Il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;

e) Nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale;

2) di dare attuazione, per l'emanazione del decreto di deperimetrazione, a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 43 delle N.T.A del P.A.I. che prevede che la Regione trasmetta all'Autorità di Bacino le richieste finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone oggetto di intervento di riduzione del rischio, corredate della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza delle aree da parte dell'Autorità Idraulica competente;

3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni, alle Provincie di Perugia e Terni, all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 (Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico) (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 16 marzo 2005, n. 12)

Art. 1
Finalità, definizione e campo di applicazione.

1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

Art. 2
Compiti della Regione.

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'articolo 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico-professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.

4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso (3)con il quale provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;

b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);

d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 3;

e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.

5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;

c) luminanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione;

d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;

e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività.

Art. 3
Compiti dei Comuni.

1. I Comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al regolamento stesso e ai criteri di cui all'articolo 4, e perseguendo i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell'inquinamento luminoso;

b) risparmio energetico;

c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

d) sicurezza dei cittadini;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

4. I Comuni provvedono altresì:

a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;

b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4;

c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6.

5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 4
Disciplina delle sorgenti luminose.

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.

2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;

b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;

c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5
Contributi regionali.

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 4 degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.

Art. 6
Sanzioni.

1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.

3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7
Norma finale.

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'allegato «A».

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 8
Norma finanziaria.

1. Per l'esercizio 2005 e successivi al finanziamento degli interventi di promozione, divulgazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 2 si provvede con l'imputazione alla unità previsionale di base 05.1.011 denominata «Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento dell'aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 5818 n.i.).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.006 denominata «Attività ed interventi per il risanamento dell'aria» del bilancio regionale di previsione (cap. 9090 n.i.).

3. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A

Osservatori Astronomici nella Regione Umbria

PROFESSONALI

Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia - Via Bonfigli - Perugia.

Osservatorio Astronomico della Regione Umbria - Università di Perugia presso il Comune di Montone - Frazione di Coloti.

NON PROFESSIONALI

Osservatorio Astronomico di Armenzano - Armenzano - Assisi.

Osservatorio Astronomico di Porziano - Assisi.

Osservatorio Astronomico di Todi - Pian di Porto - Todi.

Osservatorio Astronomico Comunale - via Bolletta - Foligno.

Osservatorio Astronomico di Scheggia - Scheggia.

Osservatorio Astronomico Floating World - Rapicciano - Spoleto.

Osservatorio Astronomico di Sant'Erasmo - Sant'Erasmo - Terni.

Team Santa Lucia - Stroncone - Terni.

Osservatorio Astronomico di Polino - Polino - Terni.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regolamento regionale 5 aprile 2007, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico») (pubblicato nel s.o. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione 18 aprile 2007, n. 17)

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione Consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale.

La Presidente della Giunta regionale

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento individua i criteri, le modalità e i requisiti per la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico».

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nelle norme UNI e CEI, si applicano le seguenti:

a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte;

b) riduzione del consumo energetico: ogni intervento, di natura tecnologica o gestionale, con cui si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa prestazione di beni o servizi con un minor consumo di energia;

c) piano per l'illuminazione comunale: il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione insistenti sul territorio di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonchè dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti;

d) zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso: aree circostanti gli osservatori astronomici, sottoposte a particolari misure di tutela dall'inquinamento luminoso;

e) osservatorio professionale: un osservatorio astronomico nel quale si svolge qualificata attività di ricerca scientifica, riconosciuta in sede istituzionale;

f) osservatorio non professionale riconosciuto: osservatorio astronomico nel quale si svolge qualificata attività di ricerca o divulgazione.

Art. 3
Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso.

1. Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso devono avere un'estensione pari a:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) venti chilometri di diametro attorno alla sede degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

b) dieci chilometri di diametro attorno agli osservatori non professionali riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

c) un chilometro di diametro attorno agli osservatori professionali o non professionali riconosciuti, inseriti all'interno di centri urbani con oltre diecimila abitanti.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, anche in fase di progettazione o di appalto, devono soddisfare i requisiti indicati all'articolo 4.

Art. 4
Requisiti tecnici generali.

1. Gli impianti di nuova costruzione e quelli soggetti ad interventi di sostituzione o di manutenzione straordinaria, sia pubblici che privati, funzionali all'illuminazione di spazi e superfici esterni, inclusi i casi previsti all'articolo 5, sono realizzati nel rispetto dei criteri antinquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui al presente regolamento, nonchè in conformità alle vigenti norme tecniche nazionali ed europee e dei piani di illuminazione comunale.

2. Gli impianti di illuminazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

a) gli apparecchi illuminanti, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per angoli ã = 90° pari a 0 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso, con un'approssimazione massima a 0,49 candele per 1000 lumen;

b) le lampade devono avere un'efficienza luminosa non inferiore a 90 lm/watt. Nelle zone individuate nel piano per l'illuminazione comunale quali i centri storici, le aree verdi attrezzate ed altre aree particolari, sono consentite efficienze luminose non inferiori a 80 lm/watt; nel caso di lampade a fluorescenza compatte di potenza inferiore a 50 watt, sono consentite efficienze luminose non inferiori a 60 lm/watt;

c) devono essere muniti di appositi dispositivi che, agendo puntualmente su ciascuna lampada o sull'intero impianto, siano in grado di controllare il flusso luminoso, consentendo una riduzione complessiva dello stesso non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. L'orario entro cui operare tale riduzione è stabilito con atto dell'amministrazione comunale competente, ovvero nell'ambito del piano per l'illuminazione comunale.

3. I progetti relativi all'illuminazione pubblica e privata sono predisposti privilegiando le scelte che comportano maggiori risparmi energetici e manutentivi.

Art. 5
Particolari impianti di illuminazione.

1. Gli impianti di illuminazione a servizio delle infrastrutture sportive, devono:

a) utilizzare lampade di efficienza non inferiore a 70 lm/watt;

b) rispettare i requisiti illuminotecnici minimi, riportati nelle normative tecniche italiane ed europee di settore;

c) essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza che provvedono alla parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività, quali allenamenti, gare, riprese televisive;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

d) essere realizzati con proiettori che, nella reale posizione d'installazione ed inclinazione degli apparecchi illuminanti, contengano, in una fascia di dieci metri intorno all'area destinata all'attività sportiva, la dispersione di luce entro il dieci per cento dell'illuminamento medio orizzontale, misurato nell'area di gioco;

e) essere spenti subito dopo l'ultimazione dell'attività.

2. Gli impianti per l'illuminazione di soggetti visivi di rilevante interesse artistico, storico, architettonico, monumentale e di pregio culturale e testimoniale, devono:

a) utilizzare apparecchi, accessori e dispositivi atti a minimizzare il flusso indirizzato al di fuori delle superfici da illuminare. Il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore, che non viene intercettato dalle superfici da illuminare e viene disperso verso la volta celeste, non deve superare il dieci per cento del flusso totale emesso dagli apparecchi;

b) produrre valori di luminanza del soggetto visivo commisurati a quelli dell'ambiente circostante e, ove applicabile, non superiori a tre volte quella degli oggetti circostanti che rientrano nel campo visivo dell'osservatore. Per la valutazione del campo visivo e delle luminanze, si considerano i punti di osservazione piu significativi per l'oggetto. Tali valori possono essere incrementati fino a 1,5 volte per gli oggetti che possono essere osservati da distanze superiori a 1 Km;

c) essere spenti dopo le ore una di notte. È ammessa deroga alla presente prescrizione per oggetti che assumono uno speciale valore simbolico o di rappresentatività rispetto ad un particolare contesto territoriale. In questo caso devono essere utilizzati dispositivi per la riduzione del flusso luminoso di almeno il trenta per cento, da far entrare in funzione entro le ore ventiquattro.

3. Le insegne:

a) devono avere una luminanza commisurata a quella dell'ambiente circostante;

b) devono essere illuminate dall'alto verso il basso, nel rispetto delle modalità definite all'articolo 4, comma 2, lettera a), qualora non siano dotate di illuminazione propria e si avvalgano di sorgenti esterne;

c) nel caso siano dotate di illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi, non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per metro quadro di superficie illuminata e devono essere dotate di dispositivi in grado di intercettare integralmente l'emissione luminosa emanata attraverso lo spessore superiore dell'insegna stessa;

d) se di superficie superiore a due metri quadrati, devono essere dotate di sistemi atti a ridurre l'emissione luminosa, in misura non inferiore al trenta per cento entro le ore ventiquattro.

Art. 6
Impianti di illuminazione non consentiti.

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 20/2005, non sono consentiti fasci di luce di qualsiasi colore o potenza, quali, fari, fari laser o altri tipi di richiami luminosi che proiettino luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

2. Per finalità di tipo pubblicitario o voluttuario, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 20/2005, non e consentito:

a) l'utilizzo di palloni aerostatici luminosi;

b) l'installazione di luminarie permanenti;

c) l'illuminazione di elementi del paesaggio di origine naturale;

d) l'utilizzo delle superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini e messaggi.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 7
Deroghe.

1. Le disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 della L.R. n. 20/2005, non si applicano:

a) alle sorgenti di luce che non risultino attive oltre le ore ventuno;

b) agli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorieta che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista;

c) agli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;

d) agli apparecchi illuminanti di tipo "segnapasso" con flusso luminoso non superiore a 500 lumen ciascuno;

e) alle insegne preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità stabiliti dall'amministrazione comunale, quali in particolare ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco.

2. Quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) non si applica, in attuazione dell'articolo 4 della L.R. n. 20/2005, alle lanterne d'epoca e similari installate all'interno dei centri storici, purché siano dotate di superfici superiori completamente opache alla luce e risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti.

Art. 8
Adempimenti dei comuni.

1. I comuni, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. n. 20/2005, provvedono:

a) a predisporre il piano per l'illuminazione comunale, di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 20/2005, secondo i criteri riportati nell'allegato A, procedendo all'eventuale integrazione del regolamento edilizio;

b) ad acquisire i progetti degli impianti ed attivare gli adempimenti sugli stessi secondo le modalità di cui all'articolo 9;

c) ad acquisire la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9, comma 3;

d) a verificare il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso sul territorio di competenza anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA);

e) a emanare, nei casi di accertate inadempienze o difformità, i provvedimenti amministrativi di competenza nonchè quelli necessari per l'adeguamento, entro un termine massimo di dodici mesi dalla data di accertamento, degli impianti alla normativa vigente.

2. I comuni inseriscono le zone di speciale protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'articolo 3, comma 1, nel piano per l'illuminazione comunale di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 20/2005 e attuano le misure di salvaguardia di loro competenza.

Art. 9
Modalita di presentazione dei progetti e conformità degli impianti.

1. Per l'installazione degli impianti di illuminazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della L.R. n. 20/2005, fatti salvi i casi previsti al comma 5, e predisposto un progetto redatto nel rispetto dei requisiti riportati nell'allegato B e sottoscritto da un tecnico iscritto agli albi professionali che contemplino le competenze specifiche per tale settore impiantistico.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

2. Copia del progetto di cui al comma 1, e depositato presso il comune territorialmente competente che provvede agli adempimenti previsti nel piano per l'illuminazione comunale.

3. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia una dichiarazione, predisposta secondo lo schema riportato in allegato C, con cui attesta la conformità dell'opera al progetto di cui al comma 1 e ne invia, tramite il committente, copia al comune competente per territorio.

4. Per impianti di illuminazione esterna con flusso luminoso superiore a 150.000 lumen, e predisposto un verbale che ne attesti la rispondenza alla vigente normativa, sottoscritto da un tecnico iscritto agli albi professionali che contemplino le competenze specifiche per tale settore impiantistico; il verbale, che puo essere sostituito, ove previsto, dal certificato di regolare esecuzione, viene trasmesso al comune competente per territorio unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al comma 3.

5. Il progetto di cui al comma 1, non è obbligatorio per:

a) gli impianti di cui all'articolo 7;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria;

c) le insegne con superficie fino a due metri quadri;

d) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.

6. L'impresa installatrice deve rilasciare al committente, per quanto previsto al comma 5, lettere c) e d), la dichiarazione di conformità alla vigente normativa.

Art. 10
Norma transitoria

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, su apposita cartografia e secondo i criteri indicati all'articolo 3, comma 1, all'individuazione delle zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso previste all'articolo 2, comma 4, lettera e), della L.R. n. 20/2005 e ne dà comunicazione alle province ed ai comuni territorialmente competenti.

2. I comuni, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica della rispondenza degli impianti di illuminazione collocati all'interno delle zone di particolare protezione di cui al comma 1 e, in caso di difformità, assumono i necessari adempimenti al fine dell'adeguamento degli impianti stessi alla normativa vigente entro il termine di otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL "PIANO PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE"

1. Premessa.

Il presente allegato ha lo scopo di fornire i criteri per la redazione del "Piano per l'illuminazione comunale", in seguito detto semplicemente "Piano". Allo scopo vengono elencati i documenti che lo compongono e viene fornita una sintetica descrizione degli stessi.

Ogni Comune puo inserire documenti ulteriori nel proprio Piano o utilizzare diverse tecniche di rilievo e di rappresentazione, perseguendo comunque le finalità minime di fornire i criteri e le direttive per conseguire uno sviluppo organico e razionale degli impianti di illuminazione.
Il Piano deve indicare le linee-guida generali di lavoro ai soggetti preposti alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti, affinchè tutti gli interventi, anche se frazionati nel tempo, seguano una logica comune e siano armonizzati con le scelte urbanistiche, di gestione del traffico ed energetiche del Comune.
Infine il Piano costituisce un riferimento utile per consentire la realizzazione di una programmazione degli investimenti e delle spese correnti future.
Per la complessità e il carattere multidisciplinare della materia è importante che il Piano sia il frutto di una collaborazione fra soggetti caratterizzati da competenze diverse (illuminotecnica, impiantistica, urbanistica, ambiente, mobilità, infrastrutture, etc.).
2. Documentazione costituente il piano.
A) Relazione informativa sulle caratteristiche del Comune rilevanti ai fini dell'illuminazione, quali:
- collocazione geografica, principali caratteristiche geomorfologiche, estensione territoriale;
- individuazione e caratterizzazione dei centri storici principali e minori presenti nel comune, e di altre zone di particolare importanza dal punto di vista ambientale, paesaggistico;
- individuazione e caratterizzazione delle aree sensibili per motivi economici, di sicurezza, o altro;
- riferimenti al Piano Regolatore Generale, al Piano Urbano del Traffico, e ad altri strumenti di regolamentazione comunale;
- individuazione delle zone di rispetto in relazione alla presenza di osservatori professionali e non professionali;
- descrizione dei criteri chiave per la classificazione di aree, strade, piazze, edifici e monumenti, ai fini del Piano;
- descrizione di altri aspetti connessi al servizio di pubblica illuminazione di tipo gestionale, autorizzativo, manutentivo, elenco dei vincoli e normative di riferimento.
B) Censimento degli impianti di illuminazione esistenti con finalità pubblica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- consistenza impianto (identificazione-quadro, numero e tipo lampade);
- proprietà e gestione dell'impianto;
- caratteristiche meccaniche, elettriche e illuminotecniche dell'impianto e/o del singolo punto luce.
C) Classificazione delle aree, delle strade e delle piazze in relazione ai criteri di cui alla lettera A), al codice della strada, alle normative attinenti (UNI, CEI, L.R. n. 20/2005, e successive integrazioni e modificazioni, altre norme vigenti.
D) Definizione dei requisiti degli impianti di illuminazione sotto i seguenti aspetti:
- prestazioni illuminotecniche (luminanza, illuminamento, abbagliamento, colore della luce, guida ottica);
- caratteristiche geometriche, costruttive e di arredo urbano;
- sistemi di comando, protezione elettrica e risparmio energetico;
- manutenzione e gestione del servizio.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

E) Pianificazione degli interventi tenendo conto dei seguenti aspetti:
- adeguamento degli impianti carenti dal punto di vista tecnico, energetico e dell'inquinamento luminoso;
- stima economica dei costi di capitali e dei risparmi di gestione ottenibili;
- articolazione degli interventi in stralci in rapporto alle priorità di intervento ed alle possibili disponibilità finanziarie.

F) Definizione delle modalità di verifica previste all'art. 9, comma 2, del regolamento.

I precedenti aspetti dovranno essere rappresentati utilizzando gli strumenti ritenuti più esplicativi, come ad esempio tabelle, materiale fotografico, planimetrie, data base e relazioni. Inoltre il Piano dovrà essere strutturato in modo che i suoi componenti, oltre a descrivere la situazione esistente dell'illuminazione pubblica comunale, ne consentano un facile aggiornamento conseguente alla modifica degli impianti ed ai loro adeguamenti.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato B

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

1. Premessa.

Le indicazioni riportate nel presente allegato descrivono, in generale, il contenuto delle documentazioni di progetto per gli impianti di illuminazione esterna ad integrazione di quanto prescritto nelle norme CEI ed UNI.

2. Documentazione di progetto.

Relazione tecnica descrittiva del progetto contenente i seguenti elementi:

1. I riferimenti al luogo ed ai vincoli normativi comprendenti:

- Strumenti normativi vigenti;
- Caratteristiche ambientali, storiche, urbanistiche, cromatiche del luogo;
- Classificazione dell'impianto d'illuminazione in relazione alle caratteristiche del luogo e da quanto previsto dal Piano dell'Illuminazione;
- Eventuale classificazione delle strade secondo il Nuovo Codice della Strada, con riferimento al Piano Urbano del Traffico, se esistente;
- Analisi degli impianti di illuminazione esistenti nelle aree limitrofe;
- Sistema di installazione, tipologia degli apparecchi e delle lampade, sistema di distribuzione elettrica;
- Dichiarazione rispetto all'eventuale appartenenza ad una "zona di particolare protezione", in prossimità di un osservatorio astronomico;
- Rispondenza ai criteri contenuti nella legge regionale n. 20/2005;
- Eventuale esistenza ed effetto di schermature naturali o artificiali.

2. Le soluzioni illuminotecniche previste ed i criteri progettuali adottati sia sotto il profilo illuminotecnico che sotto quello dell'efficienza energetica.

3. L'impianto elettrico e relativi componenti in cui siano indicati:

Per le sorgenti luminose previste:

- La temperatura di colore della luce (°K);
- Il gruppo di resa dei colori (Ra);
- Il flusso luminoso emesso per ogni tipologia di lampada e quello dell'intero impianto (lm);
- La potenza elettrica delle lampade (W);
- L'efficienza luminosa per ogni tipologia di lampada adottata (lm/W);
- Vita media delle lampade (h);

Per gli apparecchi di illuminazione:

- La tipologia dell'apparecchio previsto;
- La curva fotometrica (in forma grafica e tabellare);
- Il grado di protezione IP;
- La classe di protezione elettrica;
- Il rendimento;
- Le caratteristiche degli ausiliari elettrici di alimentazione;

Per il sistema di illuminazione:

- La potenza complessiva impiegata (kW);
- La tabella con posizione e puntamento di ogni singolo apparecchio di illuminazione, sia in gradi di inclinazione che in riferimento alle coordinate cartesiane;
- Le strutture di sostegno e tolleranze di montaggio degli apparecchi di illuminazione;
- La descrizione dei sistemi per la riduzione del flusso luminoso e del risparmio energetico;
- I risultati delle simulazioni illuminotecniche in conformità a quanto richiesto dalle norme tecniche di settore (strade, impianti sportivi, etc.);

Per l'impianto elettrico:

- La relazione tecnica dell'impianto elettrico;

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

- La relazione di calcolo;

Elaborati grafici:

- Planimetria dell'impianto in scala adeguata con la specificazione delle aree di ambito pubblico e privato anche ai fini della futura gestione dell'impianto, con l'indicazione di eventuali schermature naturali ed artificiali;
- Indicazione schematica in pianta del posizionamento dei punti luce con i relativi puntamenti;
- Sezioni utili per il posizionamento dei punti luce, caratteristiche costruttive dei basamenti, dei sostegni e degli apparecchi illuminanti;
- Schema elettrico del quadro di comando e protezione e del sistema di distribuzione;
- Schemi unifilari dell'impianto elettrico;

Documentazione aggiuntiva (non oggetto di deposito ai fini del presente regolamento):

- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Bozza di contratto d'appalto o di cottimo fiduciario.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

l sottoscritto _____ titolare o legale appresentante dell'impresa (ragione sociale) _____ operante nel settore _____ con sede n _____ Comune di _____ (prov. ___) el_____ part. IVA _____
☐ iscritta nel registro delle ditte (R.D.20/9/1934, n. 2011) camera C.I.A.A. di _____ n. _____
☐ iscritta nel registro delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443) di _____n._____
esecutrice dell'impianto di illuminazione esterna presso _____
_____

nteso come: ☐ nuovo impianto; ☐ trasformazione o modifica; ☐ ampliamento;
☐ _____
commissionato da _____, con sede n _____
Comune di _____ (prov. ___) destinato a:

☐ Illuminazione pubblica; ☐ Illuminazione aree sportive; ☐ Illuminazione aree ad uso esidenziale

☐ Illuminazione aree ad uso commerciale ed industriale; ☐ Illuminazione artistico-monumentale

☐ Insegne pubblicitarie; ☐ Altri usi _____

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla egola d'arte ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 20 del 28.02.2005 e del suo egolamento d'attuazione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato 'impianto, avendo in particolare:

- rispettato il progetto;
- seguito la normativa tecnica applicabile per l'impiego: _____;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
- Progetto;
- Relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Lo scrivente declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il Dichiarante
(timbro e firma)

Data _____

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 19 giugno 2002, n. 27)

Omissis

Art. 4
Competenze delle Province.

1. Sono attribuite alle Province, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 447/1995, le seguenti funzioni amministrative:

a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;

b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;

c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in àmbiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;

d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;

e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al D.M. 29 novembre 2000.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 447/1995 e dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

Omissis

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) (pubblicato nel s.o. al Bollettino ufficiale della Regione 25 agosto 2004, n. 35)

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, detta:

a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei Comuni con riferimento alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

b) criteri omogenei per la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle amministrazioni comunali;

c) altre disposizioni per l'applicazione omogenea della L.R. n. 8/2002.

TITOLO II
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI

Art. 2
Criteri generali.

1. I Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;

b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;

c) della situazione topografica esistente;

d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i Comuni:

a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;

b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;

c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.

3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto di cui al titolo IV.

4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della L.R. n. 8/2002.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale.

7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.

8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.

9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all'allegato A.

Art. 3
Zone ricomprese nella classe I.

1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell'allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

2. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.

3. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla classe I.

Art. 4
Zone da assegnare in classe II, III e IV.

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione:

a) la densità di popolazione;

b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;

c) la densità di attività artigianali;

d) il volume di traffico stradale.

2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) 0 per densità nulla;

b) 1 per bassa densità;

c) 2 per media densità;

d) 3 per alta densità.

3. Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:

a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;

b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;

c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell'allegato B.

5. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.

7. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.

8. I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

9. I Comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare microsuddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative.

10. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

Art. 5
Zone da assegnare in classe V e VI.

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 6
Contiguità tra zone acustiche.

1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l'inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentirne l'adiacenza.

2. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il Comune procede ad azioni di rilocalizzazione.

3. Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti.

Art. 7
Classificazione in zone acustiche dei territori comunali.

1. Il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.

2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell'acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere redatta da uno o più tecnici, di cui almeno uno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, con adeguate competenze in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. La proposta preliminare è trasmessa alla Provincia competente ed ai Comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Del deposito è data notizia nell'Albo pretorio del Comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

4. Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune.

5. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al Comune interessato ed alla Provincia competente. In caso di mancato accordo tra i Comuni, la Provincia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

6. Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il Comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.

7. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

8. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Art. 8
Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica.

1. L'atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione:

a) relazione che illustri le scelte adottate e le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione contiene una stima della percentuale di territorio e di popolazione in ciascuna classe acustica;

b) elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato, che utilizzano in generale gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. In caso di realtà urbane particolarmente complesse è opportuna anche una rappresentazione cartografica in scala 1:2000.

2. La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale é realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato C.

TITOLO III
PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9
Procedure.

1. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, i Comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

2. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica i Comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 9 della L.R. n. 8/2002, qualora:

a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g), della L. n. 447/1995;

b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.

3. I piani di risanamento acustico devono contenere:

a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;

c) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;

d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato D), delle modalità e dei tempi per il risanamento;

e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

4. Il Piano di risanamento acustico, redatto da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, deve essere corredato del parere espresso dall'ARPA ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 8/2002.

5. Il Piano di risanamento acustico rimane a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni i Comuni approvano definitivamente il Piano e lo trasmettono alla Provincia competente corredato delle osservazioni pervenute.

6. La Provincia valuta i piani e individua gli interventi prioritari in ambito provinciale; quindi trasmette la proposta alla Regione ai fini della predisposizione del Piano regionale di cui al titolo X.

7. I Comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.

8. Il Piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

9. I Comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del Piano regionale.

Art. 10
Aggiornamento del Piano di risanamento.

1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il Comune aggiorna, con cadenza almeno quinquennale, il Piano di risanamento e lo approva con le procedure di cui all'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il Comune entro i successivi centottanta giorni aggiorna il Piano di risanamento acustico.

TITOLO IV
AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 11
Aree per attività temporanee.

1. Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.

3. Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

4. Con norme regolamentari il Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

TITOLO V
AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 12
Attività rumorose temporanee.

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della L. n. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel D.M. 16 marzo 1998 del Ministero dell'ambiente «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. 16 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 13.
Cantieri.

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della L. n. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.

3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della L. n. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;

b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;

c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;

d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;

e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Art. 14
Autorizzazioni.

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al Comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;

b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;

c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;

d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 15
Manifestazioni.

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della L. n. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;

b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

5. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:

a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;

b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;

c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO VI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 16
Progetto acustico.

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 15 della L.R. n. 8/2002, ai sensi dell'articolo 31 della L. n. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO VII
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 17
Definizioni.

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;

3) discoteche;

4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

5) impianti sportivi e ricreativi;

6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione revisionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2002.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Art. 18
Documentazione di previsione di clima acustico.

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;

d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO VIII
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 19
Impatto acustico.

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni;

c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

d) discoteche;

e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

f) impianti adibiti ad attività produttive;

g) impianti adibiti ad attività sportive;

h) impianti adibiti ad attività ricreative;

i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della L.R. n. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

Art. 20
Documentazione relativa all'impatto acustico.

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;

b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;

c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

TITOLO IX
PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 21
Piano di risanamento acustico.

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenuti a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Art. 22
Contenuti del Piano.

1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;

b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;

c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;

d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Art. 23
Approvazione e realizzazione del Piano.

1. Il Comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

2. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.

4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO X
PIANO REGIONALE TRIENNALE

Art. 24
Predisposizione del Piano triennale regionale.

1. Nella predisposizione del Piano regionale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico di cui all'articolo 10 della L.R. n. 8/2002, ai fini dell'individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la Giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socioambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all'attuazione dell'intervento.

2. Gli indicatori base per l'individuazione della priorità di intervento sono i seguenti:

a) classe di appartenenza nell'ambito della zonizzazione acustica dell'area da risanare;

b) grado di superamento del valore limite di rumorosità ammissibile;

c) numero di abitanti interessati dall'azione di risanamento.

3. A ciascuno dei tre indicatori di cui al comma 2 viene associato un punteggio secondo i criteri rappresentati nelle tabelle A, B e C in allegato D.

4. A ciascuna proposta inclusa nel Piano regionale per la bonifica dall'inquinamento acustico è associato un punteggio, pari alla somma dei tre valori ricavati dalle tabelle A, B, e C, che

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

costituisce indice base del grado di priorità dell'intervento stesso. Il valore così ottenuto può essere incrementato, per un massimo di cinque punti, alla luce di motivate esigenze di natura sociale o ambientale connesse a specifiche realtà territoriali, o per le esigenze di coordinamento con l'attuazione di altri programmi regionali di intervento.

5. Sulla base dei punteggi ricavati applicando i criteri di cui al comma 4, viene stilata la graduatoria degli interventi che accedono alle risorse finanziarie disponibili.

6. Ai fini dell'inserimento nel Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, gli interventi di risanamento proposti devono essere compiutamente definiti sia dal punto di vista tecnico che economico e devono essere dotati di tutte le autorizzazioni necessarie per un rapido avvio dei lavori.

TITOLO XI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25
Controlli e sanzioni.

1. Il Comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L. n. 447/1995.

2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, con riferimento all'articolo 16 comma 1, il Comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3, della L. n. 447/1995.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

Allegato A

CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Allegato B

PARAMETRI	ASSENZA 0	BASSA 1	MEDIA 2	ALTA 3	PUNTEGGI PARZIALI
A) Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)					
B) Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)					
C) Densità attività artigianali (Superficie occupata su superficie totale)					
D) Volume di traffico					

SOMMA TOTALE PUNTEGGI:

PUNTEGGIO OTTENUTO	CLASSE DI INSERIMENTO
Da 1 a 4	II
Da 5 a 8	III
Da 9 a 12	IV

Allegato C

CLASSE	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	aree particolarmente protette	Verde	punti
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo	linee verticali
III	aree di tipo misto	Arancione	linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	Rosso	tratteggio a croce
V	aree prevalentemente industriali	Viola	linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	Blu	pieno

Allegato D

TABELLA A - Classe di appartenenza

ATTIVITÀ	Classe	Punteggio
Aree particolarmente protette	I	8
Aree prevalentemente residenziali	II	6
Aree di tipo misto	III	5
Aree di intensa attività umana	IV	4
Aree prevalentemente industriali	V	2
Aree esclusivamente industriali	VI	1

TABELLA B - Grado di superamento dei limiti

SUPERAMENTO	Punteggio
Fino a 5 dB (A)	2
Tra 5 e 10 dB (A)	3
Oltre 10 dB (A)	4

TABELLA C - Abitanti interessati dall'intervento

ABITANTI	Punteggio
Da 0 a 100 unità	2
Da 101 a 1.000 unità	4
Da 1.001 a 10.000 unità	6
Da 10.001 a 50.000 unità	8
Oltre 50.000 unità	10

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza